

PUV 12

PRE 29287

INT-ANT. CATELLANI. 26.5,

O P E R E
D E L
D' AGUESSEAU

Traduzione dal Francese

DI GIUSEPPE-ANDREA ZULIANI SALODIANO

DOTTOR IN AMBE LE LEGGI.

TOMO QUINTO.

IN VENEZIA

MDCXC.

PRESSO ANTONIO CURTI Q. GIACOMO

CON LICENZA DE' SUPERIORI.

O P E R E

DEL

D. AGOSTINO

DE' SACRAMENTI
E DELLE CEREMONIE
DELLA CHIESA

PER GIOVANNI BATTISTA

TOMO QUINTO

IN VENEZIA

presso

FRANCESCO ANTONIO CURTI & C.

CON LICENZA DE' SUPERIORI

A R I N G H E

DEL D'AGUESSEAU

RECITATE NEL PARLAMENTO
IN QUALITÀ D'AVVOCATO
GENERALE.

A R I N G A XX.

Nella causa degli eredi di MICHELE PELISSIER.

Se per la legge municipale della Marca, nella successione ne' mobili de' suoi figliuoli, possa un padre raccogliere i mobili di ragione della dote della loro madre.

TRATTASI in questa causa d'una quistione importante da decidersi sull'interpretazione della legge municipale della Marca. Michele Pelissier ebbe due mogli. Sposò in primi voti Maria Bonnet. La dote costituita alla futura sposa era di due mille lire, cioè 1100 d'una parte, e 900 lire dall'altra. In pagamento delle 1100 lire gli furono dati degli stabili a stima, riservando al marito ed a' suoi eredi, dopo la dissoluzione del matrimonio, la facoltà di rendere alla futura conjuge o a'suoi, gli stessi stabili, o la somma di 1100 lire, per la quale erano assegnati. Riguardo alla somma delle 900 lire fu promessa in denaro contante, pagabile in quattro rate. Li futuri

sposi s' impegnano congiuntamente e solidariamente ad assicurarla *su d' un fondo buono e competente*, ed attualmente il futuro sposo l' assicura *su tutti e ciascuno de' suoi beni presenti e venturi*. La somma delle 900 lire non fu pagata che l' anno 1653. Quietanza fatta da Michele Pelissier, da cui apparisce che il Bonnet suo suocero s' è contentato d' un' assicurazione generale su tutti li beni del genero. Intanto Maria Bonnet muore, e lascia tre figliuoli, Gilberto, Francesco, e Martino Pelissier. Il padre si rimarita con Anna Vessiere, dal qual matrimonio ne nascono molti figli. Antonio riunisce nella sua persona i diritti di tutti li suoi fratelli del secondo letto. Li tre figli del primo muojono prima del loro padre. Martino manca il primo, senza figliuoli e senza testamento. Gilberto muore dopo di lui, e lascia tre figlie dal suo matrimonio, che aveva contratto con Gabriela Lachant: fa un testamento col quale lascia il terzo de' suoi beni a sua moglie unitamente a Francesco Pelissier suo fratello. Francesco muore l' ultimo. Il padre manca dopo tutti li suoi figliuoli del primo letto. Gran difficoltà intorno la divisione della sua eredità. Subito molte transazioni, che non furono seguite da veruna esecuzione. Finalmente le Parti convengono in arbitri d' ordine del re: compromesso sotto una pena di trecento lire. Dinanzi gli arbitri s' agitarono molte quistioni. V' erano da dividere due sorta d' effetti; effetti comuni, cioè li beni paterni divisibili per eguali porzio-

zioni, e gli effetti particolari a' figliuoli del primo e del secondo letto; e la dote della madre loro. Questi ultimi effetti appunto, o per meglio dire, la dote di Maria Bonnet produsse la difficoltà maggiore. Questa era composta di una somma di 900 lire di mobili, e di stabili stimati 1100 lire. Riguardo alla prima parte si sosteneva che la promessa fatta d'assicurare il contante il rendeva effetto stabile, e che il padre non aveva potuto succedere in questo, quando raccolse l'eredità de' suoi figli Martino e Francesco. Pretendevasi in secondo luogo, che siccome gli stabili esistevano tuttora in natura al tempo della morte della madre, ne fossero subito al possesso i figliuoli, e per conseguenza il padre dovesse essere escluso dal diritto di succedervi.

○ Gli arbitri non si fermarono a questi appoggi. Essi giudicarono che tutta la somma delle 900 lire e delle 1100 componenti tutta la dote di Maria Bonnet fosse puramente ben mobile, ma ne ordinarono la divisione in diversa maniera. La somma delle 900 lire la divisero in terzo, e ne diedero due parti al padre come erede di Martino, e di Francesco, ed aggiudicarono l'altro terzo alla successione di Gilberto. Per ispiegare la loro disposizione intorno il resto della dote fa di mestieri l'osservare, che dopo la mancanza di Maria Bonnet, Michele Pelissier aveva venduto gli stabili datigli in dote, e che gli aveva venduti pel prezzo di 1640 lire; e benchè in rigore non potesse essere condannato a re-

stituire che la somma di 1100 lire, come appunto erano stati stimati nel contratto di matrimonio, gli arbitri nondimeno per equità giudicarono conveniente l'ordinare che si seguisse l'ultima stima anzi che la prima, e che la somma delle 1640 lire sarebbe divisa tra la successione di Michele Pelissier e quella di Gilberto suo figlio. Pare che nella divisione di questa somma avrebbero dovuto seguire la proporzione tenuta nel dividere quella delle 900 lire, ed in tal guisa assegnare il terzo a Gilberto, e gli altri due terzi al padre. Ciò non pertanto essi divisero questa somma, metà ai figli del primo letto e l'altra a que' del secondo. Qual motivo ve li determinasse è incerto. Forse han eglino pensato che in questo caso non si dovesse contare Martino ch'era morto il primo; ma con qual fondamento? O forse il fecero eglino per accomodare le Parti? Che che ne sia essi l'han fatto, ed Antonio Pelissier non se ne querela. Per finir di spiegare la disposizione di questa sentenza arbitraria, si deve osservare che Gilberto aveva legato il sesto de' suoi beni a Francesco suo Fratello; Michele era succeduto a Francesco suo figlio; e nell'asse di lui aveva trovato questa porzione de' beni di Gilberto, bisognava detrarre questa sesta parte anche su di quella porzione della dote di Maria Bonnet, che aspettava all'eredità di Gilberto. Ma perchè gli eredi di Gilberto lo erano parimente di Michele Pelissier avo loro, dividevano questa sesta parte co' figliuoli del secondo letto, eredi

di anch' essi di Michele. Dunque toccava loro un duodecimo, e la deduzione da farsi sulla loro porzione riducevasi di tal modo ad un duodecimo. In simil guisa appunto decisero anche gli arbitri. Perciò essi aggiudicano all' eredità di Gilberto, dall' una parte la somma di 900 lire; dall' altra la metà della somma delle 1640 lire; ed ordinano che sull' una e sull' altra sia fatta la deduzione del duodecimo che deve appartenere ad Antonia Pelissier, come erede di suo padre il quale lo era di Francesco, a cui era stata legata la sesta parte de' beni di Gilberto. Questo capo della sentenza degli arbitri fu appellato da Gabriela Lachant e dalle sue figliuole. Supplica per parte della citata perchè alle appellanti venisse negato qualsivoglia ascolto finchè non avessero pagato la pena prescritta dal compromesso. Ma su di ciò all' udienza non si è insistito, e fu concluso in merito.

APPOGGI DELLE APPELLANTI.

Primo appoggio.

Verificazione dell' una e dell' altra somma componenti la dote. Di quella delle 900 lire colla promessa di assicurarla su d' un fondo buono ed idoneo: esempi delle leggi municipali vicine del Nivernese, Borbonese, Borgogna, Ducato e Contea. Dell' altre di 1100 lire.

I. Perchè sta scritto che il futuro sposo le restituirà alla futura sposa o agli eredi di lei: attaccamento a' figliuoli ed esclusione del padre

dre. 2. Perchè gli stabili dati in pagamento esistevano tuttora quando la madre morì. Ora mediante la disposizione della legge 30 *in rebus dotalibus cod. de jure dotium*, le cose stimate date in dote possono essere vendicate dalla moglie anche dopo la dissoluzione del matrimonio. Dunque la proprietà ne appartiene a lei od a' suoi eredi. A questa legge fa di mestieri aggiugnervi anche l'articolo 305 della legge municipale della Marca, la quale dice che i beni dotali ritornino alla moglie dopo la soluzione del matrimonio, e che o essa o li suoi eredi s'intenda che ne siano al possesso in dritto senza che segua veruna apprensione in fatto. Nel nostro caso gli stabili esistevano al tempo della soluzione del matrimonio. Gli eredi ne sono entrati al possesso. Sono beni immobili. Successione interdetta al padre.

Secondo appoggio.

Quand' anche questi denari avessero conservata la natura di mobili, il padre non pertanto non avrebbe potuto succedervi. 1. Lo spirito della legge municipale della Marca si è di non considerare che due sorta di beni, paterni e materni, art. 216. 217. 230. fino al 235. Disposizione, che ha luogo per li mobili. O apparisce che provengano dalla parte materna, ed in tal caso i parenti dal canto di madre succedono, o dalla paterna, ed allora succedono i parenti dal lato del padre; oppure egli è incerto da qual parte derivino, e nel

nel dubbio i beni mobili presumonsi beni paterni, art. 230., di modo che in generale sotto il nome di mobili s'intende generalmente per questa legge i mobili paterni, art. 235, dove si vede che questo termine non può estendersi che ai mobili paterni; e nulla ostante non vi è ristretto da veruna limitazione. Quindi ne segue che quando l'articolo 223 decide che il padre succede ne' mobili e ne' beni acquistati da suo figliuolo, ciò non deve intendersi che de' mobili paterni o acquistati dal figliuolo. 2. Il processo-verbale della legge municipale della Marca riporta la disposizione del vecchio articolo 223, che aggiungeva un'eccezione a questa regola generale, che deferisce al padre la successione de' mobili de' di lui figliuoli; *padre e madre, avolo ed avola succedano a' loro figli . . . quanto ai mobili ed ai beni acquistati venuti in loro possesso per altra via e non già mediante la successione de' loro precessori*. Egli è bensì vero che quest'eccezione si è stralciata; ma per qual motivo? Perchè l'articolo era oscuro, sola ragione dei riformatori; dunque niuna intenzione di abrogarla, ma bensì di rischiararla: dunque l'eccezione sussiste ancora, e si è creduto che il termine di *mobili* bastasse nella legge municipale della Marca, per esprimere i mobili paterni. 3. L'articolo 224, ch'è il susseguente, giustifica questa osservazione; esso accorda al padre l'usufrutto de' beni materni, e dice che quest'usufrutto non si perde per la morte del figliuolo; ora se l'usufrutto appartie-

ne

ne al padre, dunque non ne ha la proprietà; mentre dove l'avesse, l'usufrutto sarebbe estinto, come quello che si consoliderebbe colla proprietà. 4. Gli articoli 2. e 3. della legge municipale d'Auvergne, tit. 12 contengono espressamente quest'eccezione. E' una legge vicina che ha lo stesso spirito, e che quasi è simile in tutte le sue disposizioni. Dunque questi denari erano sempre materni, sebben mobili, ed il padre sempre incapace di succedervi.

Terzo appoggio.

Quando il padre avesse potuto succedervi, dopo la morte di lui dovrebbero sempre ritornare a' figli del primo letto, per la disposizione della legge 3. *feminae*, *cod. de secundis nuptiis*, e della novella 22. cap. 46. La madre è obbligata a conservare tutto ciò che le deriva da' figli del primo letto, agli altri figliuoli nati dallo stesso matrimonio. L'editto delle seconde nozze non parla che delle liberalità, ma costantemente non si osserva che ne' paesi dove non vige il jus iscritto. Nel nostro caso è un paese di jus iscritto, poichè le lettere patenti di conferma rimettono al jus comune in que' casi, che non sono decisi dagli statuti.

PER QUANTO S'ASPETTA A NOI, tre leggi si possono considerare, mediante le quali questa quistione può essere decisa. La legge privata e familiare, che le Parti si sono imposte nel contratto di matrimonio. La legge muni-

capitale della provincia della Marca, domicilio delle Parti. La legge generale delle provincie che dirigonsi col jus comune. La prima di queste leggi, vale a dire la convenzione delle Parti, non esclude il padre. Qui è forza distinguere la somma delle 900 lire da quella delle 1200. Per quanto concerne la prima, egli è certo che la promessa di assicurare non basta pel dritto comune a dare ad un mobile la qualità di stabile. Per la pratica presente essa non dà che un'ipoteca, quand'anche fosse stata seguita da un'assegnazione speciale. (Veggasi il Loiseaux: *Traité du déguerpissement*. liv. I.) Egli è bensì vero che alcune leggi municipali come quelle del Nivernese, del Borbonese, del Ducato e Contea di Borgogna danno alla semplice promessa d'assicurazione la forza di rendere stabile un ben mobile; ma quel costume è singolare, e non s'estende agli altri paesi. D'altronde ciò non ha effetto che *contra maritum*, secondo la nota del sig. Carlo Dumoulin, purchè non vi fosse un assegnamento perpetuo ed una rendita annua, che per tal riguardo vestirebbe la natura d'immobile. Ciò forma un ben proprio per quanto spetta alla comunione, ma non già per quel che concerne la successione. La legge della Marca non contiene siffatta disposizione: il dritto comune vi è contrario. Ma si dice: per la legge di questo paese non v'ha comunione; perciò l'assegnamento, o la promessa di farlo non produrrebbe verun effetto, dove non rendesse immobili i denari, per interdire il dritto

ritto di successione al padre. E' facile la risposta. 1. Che appunto perchè per questa legge non v'è comunione di beni, fu inutile il dare questa forza e questo carattere all'assegnamento, e renderlo capace di escludere un effetto della comunione. 2. Che l'assegnamento avrà almeno l'effetto di assicurare la restituzione della dote, e di procurare un'ipoteca speciale alla moglie.

La seconda legge, che è quella della Marca non è niente più favorevole all'appellante. Disposizione generale dell'art. 223: *Padre e madre, avolo ed avola succedano a' loro figliuoli ec... per quanto concerne i mobili ed i beni acquistati.* Niuna eccezione de' beni materni.

Ci si oppone lo spirito della legge municipale, che intende quasi sempre sotto il nome di mobili li mobili paterni. Ma si risponde che tutti gli articoli citati per provare questo spirito riguardano la successione de' collaterali, che segue l'ordine delle linee, e l'attaccamento de' beni ad ogni linea, mentre che in questo luogo trattasi della successione de' padri; successione anomala e che si regola con principj differentissimi. Ci si oppone in secondo luogo il processo-verbale, in cui l'antico articolo è annunziato con l'eccezione de' beni materni. Ma 1. Questo è quello che marca precisamente lo spirito della nuova legge municipale: essa deroga all'antica, essa distrugge l'eccezione de' beni materni, e propone una regola generale senza riserva e senz'eccezione, che chiama i padri alla successione di tutti i mobili e de' beni acquistati da' loro figli.

Ma

Ma ci vien detto: i riformatori espressero che non correggevano l'antico articolo se non se perchè era oscuro. Si può rispondere. 1. Essi hanno espresso questo solo motivo; ma ciò nulla impedisce che non ne abbiano avuti degli altri. Ma nel dubbio egli è certo ch'essi hanno cancellata quest'eccezione: è altresì manifesto che dalle lettere-patenti vien proibito il citare gli articoli derogati della vecchia legge municipale: è forza adunque servirsi della nuova legge nello stato in cui si trova, altramente tutto sarebbe incerto. 2. Vi è prova ch'essi abbiano voluto non solo spiegare l'articolo, ma ben anche riformarlo; e questa si deduce. 1. Perciocchè in questa prima parte dell'antico articolo non vi si può ravvisare veruna oscurità: *il padre succeda ne' mobili ec. altramente pervenuti che per la morte de' precessori.* Dunque se si è stralciata quest'eccezione, non è ciò avvenuto a causa dell'oscurità. Quel che poteva sembrare ambiguo sono le parole seguenti: ma per quanto risguada le prime non v'è oscurità. 2. Li riformatori non solo stralciano una parte dell'articolo, ma vi aggiungono altresì una nuova disposizione intorno a' beni dati dagli ascendenti a' loro discendenti. Dunque fu loro intenzione non tanto di spiegare una legge antica, quanto di farne una nuova. Quindi il processo verbale lungi dal potersi allegare a favore dell'appellante, è anzi assolutamente contrario alle sue pretensioni, imperciocchè dà a divedere che i riformatori hanno abrogato quell'eccezione, ch'essa vuole far rivivere. Ci si oppone in ter-

zo luogo l'articolo 224, il quale dice che l'usufrutto, che il padre ha sui beni materni del figliuolo, non lo perde per la morte del figlio ec. Al che si risponda 1. Che dove questa fosse l'interpretazione di quest' articolo, ne seguirebbe un'assurdità; conciosiachè la legge municipale accorda a' padri in quest' articolo, l'usufrutto non solamente de' beni materni, ma ben anche degli altri beni pervenuti nel figliuolo o da lui acquistati per qualunque altra via; e dopo di ciò essa aggiugne, e non si perde per la morte del figlio. Dunque farebbe di mestieri sostenere che il padre non abbia mai che un usufrutto, sia de' beni materni, sia de' mobili ed acquisti di suo figlio, il che sarebbe direttamente opposto all' articolo precedente. Chi prova troppo, non prova nulla.

2. Egli è facile il fingere un caso, in cui la disposizione di quest' articolo avrà luogo senza dare attacco a quella dell' articolo 223. Riguardo a' beni materni basta il supporre, che degli stabili il padre non possa acquistarne la proprietà; e riguardo a' beni acquistati del figliuolo basta il fingere che il figliuolo lasci de' figli che escludano il loro avo. Ma ci vien detto: se v' ha de' figliuoli legittimi, v' è pure un matrimonio: dove sia vi un matrimonio vi deve essere emancipazione per l' articolo 296 della legge della Marca, e per la disposizione del jus comune ne' luoghi di giurisdizione del parlamento, e se v' ha emancipazione, l' usufrutto del padre cessa, mentre questo non gli viene accordato che in conseguenza della patria potestà. Errore in dritto;

men-

mentre per l' emancipazione l' usufrutto è ridotto alla metà , ma esso non ispira che colla morte del padre . La disposizione della legge 6 , §. 3. Cod. *de bonis quæ liber* , ne parla particolarmente . Si oppone in quarto luogo la legge municipale d' Auvergne . Ma da questa non se ne saprebbe trarre veruna conseguenza ; a rincontro si può dire che li riformatori di quella legge hanno voluto ridurre un poco alla volta le cose al diritto de' nostri statuti . Una volta in quelle provincie gli ascendenti non succedevano in verun caso a' discendenti , e non raccoglievano que' beni , che non saprebbero pervenire in loro *nisi turbato nature & mortalitatis ordine* . E tale era pure la disposizione delle leggi delle XII tavole . Li riformatori dello statuto d' Auvergne l' anno 1510 , corressero questa disposizione ; ma limitaronla con un' eccezione simile a quella dello statuto della Marca . Undici anni dopo , li riformatori delle leggi municipali della Marca credettero di potere altresì stralciare quest' eccezione , e non mettere limiti alla successione de' mobili , accordata a' padri dal jus comune . Forse che dove si facesse una nuova riforma dello statuto d' Auvergne abrogherebbesi similmente quest' articolo , il quale non può mai aver luogo tra gli usi della Marca , come quello che viene espressamente abrogato da una riforma posteriore a quella d' Auvergne .

La terza legge allegata dall' appellante è la disposizione del jus iscritto . Due principj egualmente certi . 1. Che ne' paesi dove ha vigore
il

il jus municipale, le femine, che passano a seconde nozze non sono obbligate di conservare a' figliuoli del primo letto che gli vantaggi ed i doni fatti a queste da' loro primi mariti, ma non ciò ch'è pervenuto loro mediante la successione de' figli del primo letto, come fu anche deciso dal giudizio riferito dal sig. Louet. 2. Che ne' paesi del jus comune si è giudicato il contrario, secondo la disposizione della legge *feminae* Cod. *de secund. nupt.* e della novella 22 cap. 46, che non sono abrogate dall' editto delle seconde nozze.

Per decidere qual uso debba seguirsi, basti il consultare le lettere-patenti citatevi. Esse non dicono che convenga uniformarsi alle disposizioni del dritto ne' casi non espressi, ma solo in quelli, in cui li riformatori decisero che la disposizione del dritto dovesse aver luogo. Ma non si può dimostrare che in quel che riguarda le seconde nozze essi abbiano autorizzato la disposizione del jus civile. Su di questa materia v'è una legge precisa, generale, un editto per tutti que' paesi, che si governano co' loro statuti. Ma ci si oppone non esservi l' articolo, in cui li riformatori rimettono al jus romano. Si può rispondere, che in due maniere si può riservare il ricorso a quelle leggi, o espressamente o tacitamente. Col confermare la disposizione del dritto, essi nol fecero nella prima, ma bensì nella seconda maniera. Si può pure aggiugnere, che nell' articolo 223 eravi una disposizione quasi simile a quella del jus romano, la quale facea
l' ef-

l'effetto che li beni pervenuti nel padre per la morte de' figli del primo letto, ritornassero dopo il suo secondo matrimonio a' collaterali, cui avrebbero appartenuto, dove il padre non fosse stato loro d'ostacolo. Ora questa disposizione è abrogata dalla nuova legge statutaria.

Perciò noi siam d'avviso esservi luogo ad annullare l'appellazione.

Il giudizio fu a norma delle conclusioni pronunziate dal P. P. d'Harlay. Avvocati il Berroyer per l'appellante, il Bodin pel citato. Li 11. agosto 1692.

A R I N G A XXI.

Nella causa tral Signor EDEMONDO TRISTAN,
il Signor TESNIERES, contro li Signori DA-
MERVAL e CHAMPAGNE.

*Se il diritto di padronato accordato da un te-
stamento al più prossimo erede o primo na-
to di grado in grado, debba appartenere al
figliuolo del primogenito, come capo della fa-
miglia, o a suo zio, come più prossimo al
fondatore.*

*Se tra due provveduti durante la Regalia sulla
presentazione de' pretesi padroni, debba pre-
ferirsi quegli che ne fu provveduto il primo,
o quegli che il fu sulla presentazione del ve-
ro padrone?*

*Se l'indegnità risultante dalla simonia nel pre-
sentato dal vero padrone, debba farlo priva-
re del beneficio, conservando al padrone la
facoltà di presentarne un altro, quando esso
non sia complice della simonia?*

BENCHE' la spiegazione di questa causa sia
molto sommaria, la sua decisione non
pertanto non è scevra da ogni difficoltà. La
cappella contenziosa fu fondata da Pietro Tri-
stano l'anno 1533. Egli vi riserva a se stesso
ed alla sua famiglia il jus-patronato. E per
prevenire ogni quistione, pone una clausola
espressa nel suo testamento, con cui ordina
che la presentazione della detta cappella, dopo
la

la di lui morte apparterrà perpetuamente al più prossimo erede maschio di grado in grado, del suo cognome e non d'altri. Tali sono le disposizioni del fondatore, mediante le quali s'era egli lusingato di poter mantenere la pace nella sua famiglia. Li suoi discendenti hanno pacificamente goduto del jus-patronato: l'ultimo che l'esercitò era padre del sig. Arnolfo Tristan di sant' Amant, che viene difeso dal sig. Véronneau, ed avolo del sig. Tristan d' Authonville, in cui difesa parla il sig. di Retz. Tal è lo stato della famiglia del padrone. Riguardo allo stato del beneficio, è una semplice cappella, la di cui rendita è di 400 lire. L'ultimo titolato era il sig. Pietro Champagne, per la cui demissione vacò il beneficio. Li 21 gennajo seguirono due atti tra il Champagne ed il Tesnieres. Il primo è un accordo, in forza del quale il Champagne promette al Tesnieres la demissione di questa cappella, riservandosi una pensione. Il Tesnieres contentasi del beneficio nello stato, in cui trovasi, e s'addossa le degradazioni, e le riparazioni, e promette di non mai inquietare il cedente. Il secondo atto è la procura *ad resignandum*, la quale contiene solamente la riserva della pensione, e non fa parola delle condizioni importate dall'altro atto. Questa demissione è approvata da Edmondo Tristan, signore d' Authonville che ha per avvocato il sig. di Retz. Durante lo spazio della spedizione e dell'ammissione, monsignor vescovo di Beauvais fu nominato cardinale. Fu promosso a questa di-

gnità li 13. Si ammise la demissione, e le provisioni furono spedite li 16.

La regalia cominciò dal XIII di della promozione, mentre il beneficio non era peranche coperto nè di fatto, nè di dritto; perciò il re era padrone di provedervi. La regalia restò aperta dal dì 13. febbrajo 1690, fino ai 5 febbrajo 1691, giorno in cui fu chiusa. Frattanto il Tesnieres sull'appoggio delle sue provisioni ottiene un *visa* dal cardinale di Janson. Prende possesso li 26 aprile 1693. Godeva esso pacificamente del beneficio, quando il Darnerval s'indirizzò al re per ottenere delle provisioni del beneficio come vacante per regalia. Gli espone che la demissione fatta dal Champagne era nulla, contraria a' dritti del re, contraria a que' del padrone; che siccome la regalia era aperta, così la demissione doveva esser fatta nelle mani del re; che vi si aveva sprezzato il vero padrone, ch'era il signor Arnolfo Tristan; che in questo stato ei trovavasi capace di coprire quel beneficio, allegando a suo favore la presentazione dell'ultimo padrone, che era il solo legittimo. Su di questa esposizione egli ottiene un diploma dal re il 1. novembre 1690, mediante il quale il re, accogliendo e confermando la presentazione fatta da Arnolfo Tristan, gli conferisce la cappella, in qualunque maniera possa ella vacare. In virtù di queste provisioni gli fu dato il possesso li 18 dicembre. Il Tesnieres ch'è l'altro realista, non credendo il suo diritto abbastanza forte, volle corroborarlo con quello
del

del re. Ottenne perciò una nuova demissione dal Champagne: nuova presentazione per parte di Edemondo Tristan. E su di questi atti il re gli accorda pure le provisioni per regalia li 20 aprile 1691. Ei riprende il possesso per la seconda volta li 5 luglio 1691. Frattanto il Damerval aveva fatto citare l'antico titolato dinanzi il prevoſto di Mondidier, per essere condannato a fare le riparazioni ec. Sentenza favorevole in assenza. Processo verbale in visita, e stima pure in assenza. Appellazione interposta dal Champagne. Sentenza confermativa del balio di Mondidier. Il Tesnieres come resignatario del Champagne ne interpone l'appellazione. Sentenza di sospensione. Opposizione per parte del Damerval. Istanza di produrre le allegazioni in dritto. Edemondo Tristan assume giudizio che gli ammette come opponenti e leva la sospensione, ed ordina che le riparazioni siano fatte e date a cottimo, in presenza del costituito del sig. procurator generale, e rimette il resto all'Udienza. Il giudizio fu eseguito dal Damerval. Eſso chiamò il Champagne per assistere al contratto delle riparazioni. Questi ricusò di esservi, come quello che aveva già fatta la sua demissione. Fu dato a cottimo in assenza per la somma di circa 400 lire. Finalmente assume giudizio Arnoldo Tristan, che si unisce al Damerval. Il Champagne produce una dimanda perchè gli sia pagata la sua pensione. Quindi molti capi. 1. Qual debba essere preferito tra i realisti. 2. Trai padroni qual sia il vero. 3. Le riparazioni. 4. La pen-

sione. I due ultimi capi dipendono assolutamente dai primi.

Appoggi del Tesnieres e d' Edemondo Tristan.

Primo appoggio.

Il jus-patronato non può essere conteso al nipote ad esclusione dello zio. Ciò provasi. 1. Perciocchè per la forza della rappresentazione essi sono nello stesso grado, ed in questo caso il fondatore diede la preferenza al primogenito. 2. Perciocchè questo dritto appartiene al primogenito. Esempio tratto da tutte le altre sostituzioni. 3. Disposizione dello statuto d' Amiens. Quindi interpretazione uniforme ai termini della clausola, all'intenzione del fondatore, al jus comune.

Secondo appoggio.

Non si può pretendere che mediante la clausola generale, *aut alias quovis modo*, il Damerival debba essere preferito. Ciò non s'intende che de' differenti generi di vacanze. Ma un' istituzione fatta in virtù d' una presentazione nulla, cade, secondo il Dumoulin, con la stessa presentazione che n'è il fondamento.

Terzo appoggio.

La simonia non può essere opposta. 1. Ciò che ne avrebbe l'apparenza è leggierissimo.

2. Non effettuata. Se la demissione è valida, il Champagne non vi ha interesse, la pensione deve essergli conservata ec.

Appoggi del Damerval e d'Arnoldo Tristan.

1. Il jus-patronato è d'Arnoldo Tristan per quelle parole, *più prossimo*. In questo luogo non v'è rappresentazione. Essa non ha luogo nelle disposizioni testamentarie. Queste parole *primogenito* sono spiegate da quelle che seguono *di grado in grado*. Bisogna che manchi il primo grado prima di passare al secondo; ed in quel caso il primogenito deve essere preferito tra quelli che sono in grado eguale, per evitare le divisioni tra loro. Non v'è niuna affezione al feudo; ciò che prova non esservi prerogativa accordata al primogenito, e ciò pure corrisponde all'appoggio dedotto dallo statuto d'Amiens. 2. È inutile l'esaminare a chi spetti questo diritto. Il re ebbe intenzione di conferirlo in tutti li casi. Finalmente qual diritto ha il Tesnieres, poichè la sua presentazione fu fatta troppo tardi, e dopo più di sei mesi? 3. Simonia provata in iscritto. Riparazioni valutate 400 lire. Indegnità notoria.

PER QUELLO CHE SPETTA A NOI, siam di parere, che la decisione di questa causa dipenda dall'esame di due quistioni generali. La prima risguarda non meno l'interesse de' padroni, che quello delle Parti, che dimandano lo stesso beneficio. Essa consiste a sapere quale sia il vero padrone, qual sia quegli, cui

l'intenzione del fondatore e la disposizione de jus comune accordano egualmente la facoltà di presentare nel caso di vacanza. Se questa facoltà aspetti allo zio, come più prossimo parente del fondatore, o al nipote, come rappresentante il primogenito ed il capo della famiglia. La seconda quistione non può essere agitata che in riguardo de' due realisti. Ella consiste in sapere, se indipendentemente dalla quistione di dritto sul jus-patronato, l'una o l'altra delle Parti abbia un dritto sufficiente per ottenere il beneficio, che forma il soggetto della loro controversia.

Prima quistione. Sul dritto di jus-patronato.

Noi primieramente supporremo come un principio certo, la di cui verità è riconosciuta da tutte le Parti, che l'intenzione del fondatore sia la legge, che deve decidere questa causa; e che siccome la sua volontà è l'unico fondamento del dritto, che ciascuno pretende avere, ella è pure l'unica regola, con cui si possa o confermar questo dritto o attaccarlo. Ma allorchè questa volontà è oscura, allorchè le intenzioni del testatore sono dubbiose, quest'incertezza non saprebbe essere fissata, se non se dalla disposizione del jus comune: nel dubbio si presume sempre che un testatore abbia voluto uniformarsi alle regole ordinarie; ed i jurisconsulti han creduto che fosse più giusto il seguire in queste occasioni le massime del dritto, che l'introdurre un nuo-

vo ordine, il quale sarebbe forse contrario all'intenzione del testatore, e s'opporrebbe certamente allo spirito della legge. La legge di Zenone, e le novelle, che parlano del jus de' fondatori, vogliono che si segua la loro volontà, dove essi l'abbiano dichiarata sul principio, altrimenti che abbia luogo il jus comune. Se noi vogliamo considerare questa causa riguardo a questi principj, troviamo primieramente che non si può fare a meno di non riconoscere qualche oscurità ne' termini della clausola, che regola il dritto di presentazione. Sembra difficile, sul bel principio, il conciliare i termini di *più prossimo erede* con quelli di *primogenito*. In forza de' primi, sembra che debba essere preferito lo zio; laddove a rinvcontro il nipote apparisce chiamato, in virtù degli ultimi, ad esclusione dello zio. Suppongasì per un momento che questa clausola sia oscura, a chi ricorreremo per interpretarla? La prima via e la più sicura ci manca, vale a dire l'intenzione del testatore, che si suppone essere dubbiosa. Bisogna dunque ricorrere alla seconda, cioè, al jus comune, secondo il principio da noi stabilito. Ma quale è il jus comune in queste materie? Si può distinguerne due sorti; la prima è il jus romano, di cui noi abbiamo, per così dire, adottata la giurisprudenza in quel che concerne la rappresentazione. Lo stesso è pure del jus canonico ammesso tra noi. La seconda è il jus municipale, e la giurisprudenza de' vostri giudizj. Fa di mestieri considerare ciò che risulta dall'uno e dall'altro. Noi
qui

quì non ci faremo a ripetere quanto vi si è detto per mostrarvi la forza, gli effetti, ed il favore della rappresentazione. Queste massime sono così comuni, e così poco contese, che basta proporle per istabilirle. Nissuno dubita nulla esser più favorevole quanto la rappresentazione in linea retta; aver essa la forza di chiamare coloro ch'attrovansi in un grado lontano per farli concorrere con quelli che sono in un grado più vicino; ma quel che potrebbe quì indurre qualche difficoltà sarebbe il sapere, se il dritto di jus-patronato possa essere considerato come un dritto successivo, che imiti l'ordine delle successioni legittime, e si deferisca secondo le regole della rappresentazione. Secondo il jus civile non v'ha rappresentazione pel dritto di jus-patronato. I figliuoli del padrone succedono per incapi e non per istipite al liberto morto *ab intestato*. Ma ciò si stabiliva, perciocchè la legge delle XII tavole non si serviva del termine d'erede, ma chiamava nominatamente quello che era il più prossimo; di maniera che li figliuoli del padrone raccoglievano la successione del liberto non in figura di rappresentanti un'altra persona, ma *ex persona propria*. Quest'è la ragione per cui una costituzione greca di Giustiniano, di cui il Cujacio ne ristabilì il testo nelle sue osservazioni lib. 20 cap. 34, chiama alla successione del liberto quegli stessi, che erano stati diseredati. Ma non segue lo stesso fra noi. Il dritto di patronato secondo il de Roye, ed altri autori viene deferito in con-

seguenza della successione. Tutti gli antichi canonisti si servono della parola erede, *patrono & heredibus ejus*, e nel caso particolare della presente quistione, niuna difficoltà che non debba essere deferito secondo l'ordine della successione legittima, poichè il testatore chiama *il suo più prossimo erede*. Se questa distinzione avesse bisogno di prova, per istabilirla basterebbe il citare la Clementina *plures de jure patronatus*. Questa decretale tolse le antiche controversie de' canonisti. Gli uni ingannati dall'esempio de' padroni, di cui parla il jus civile rigettavano la rappresentazione, gli altri l'ammettevano, e l'opinione di quest'ultimi prevalse. Finalmente dove quest'autorità non sembrasse peranche sufficiente, e dove si avesse difficoltà a riconoscere l'autorità ecclesiastica su di questa materia, sarebbe facile l'aggiugnervi quella di molti giudizj, che così hanno deciso.

Non restaci che il rispondere ad un solo obbietto. Il jus-patronato, di cui si tratta fu stabilito nella famiglia in virtù d'un testamento. Ora, la rappresentazione non ha luogo nelle successioni testamentarie. Dunque non può essere ammessa nel caso presente. Per rischiarare questa difficoltà è forza distinguere se il testatore non siasi servito o d'un nome collettivo, o de' termini stessi della legge. Egli è vero che s'egli non fece nè l'uno, nè l'altro, sarebbe difficile l'ammettere la rappresentazione. Tale è il sentimento del Cujacio e di molti altri, perciocchè bisogna prendere i

nomi nel loro senso naturale, e non allontanarsi senza ragione dal loro significato ordinario. Ma s'ei si è servito di un nome collettivo o de' termini della legge, allora si presume che abbia voluto sottomettere il suo giudizio a quello del legislatore, la sua legge alla legge pubblica; e la rappresentazione ha luogo in questo caso. Applichiamo questi principj. Si pretende che la clausola del testamento sia dubbiosa. Dunque bisogna ritornare al jus comune. Pel jus comune la rappresentazione ha luogo dove il testatore siasi servito de' termini della legge. Egli se n'è servito, poichè impiegò il termine d' *erede*. Ei non chiama il più prossimo solamente, o il più prossimo parente, avuto riguardo all'ordine della natura; ma il più prossimo erede in ordine alla legge. Dunque, se secondo l'ordine della legge il nipote è avvicinato col mezzo della rappresentanza di suo padre, dovrebbe concorrere con l'altro figlio; e subito che pel jus comune essi concorrono uniti, il nipote deve escludere lo zio per la clausola particolare, che vuole che sia primogenito. Il testatore desiderò tre condizioni. 1. Erede più prossimo. 2. Erede maschio. 3. Erede primogenito. Di queste tre condizioni le due prime sono comuni ad amendue le Parti. Sono ambidue in primo grado, l'uno da se stesso, l'altro in forza della rappresentanza. Amendue son maschi. La terza condizione li distingue, mentre l'uno è primogenito, laddove l'altro non lo è; e quindi dee cedergli a motivo di questa differenza.

Si

Si oppone che il termine di *primogenito* è spiegato da quelli che lo seguono di *grado in grado*; ed'esser bensì vero che in ogni grado il primogenito abbia la preferenza, ma che nel nostro caso vi è ineguaglianza di grado. Si può rispondere. 1. Che i termini, *di grado in grado* non possono mai aver questo significato; il che fu deciso infinite volte nelle sostituzioni per gradi e perpetue a favore de' primogeniti, sulle quali mai si è preteso che lo zio escludere potesse il nipote figliuolo del primogenito, in forza di questi termini *di grado in grado*. 2. Che mediante la forza della rappresentanza sono ambidue nello stesso grado. 3. Ne risulterebbe una conseguenza assurda, ed è, che se il primogenito mancasse lasciando un figlio, il dritto di successione passerebbe in un'altra linea senza speranza di ritorno contro l'intenzione del testatore.

Se dall'esame del dritto di rappresentanza, passar vogliamo alle disposizioni delle leggi municipali e de' giudizj, è manifesto 1. Che per la legge d'Amiens, che s'accosta a quella di Mondidier, *articolo 72*, il figliuolo primogenito ha il jus di presentare a' benefizj ad esclusione de'suoi fratelli. 2. Il Chopin de *morib. Andeg. l. 2. p. 2. tit. 5. num. 11. pag. 124*, riporta un giudizio, che nella divisione della baronia di Montargis, seguita l'anno 1511, decise il jus-patronato a favore del primogenito. Benchè dir si possa che questo dritto sia accordato dalle leggi municipali e da' giudizj avuto riguardo al feudo; da questo non
per-

pertanto si desume lo spirito degli statuti e la disposizione del jus comune. Ora supposto che la clausola fosse oscura, e che Edemondo Tristan non potesse essere ammesso nel jus-patronato se non se *jure alieno*, e per rappresentanza, si può dire ch'ei vi viene *jure suo*. Giovanni Tristan lasciò due figli. Il primogenito raccolse tutti gli scritti, che gli potevano aspettare, tra i quali v'era il jus-patronato: benchè egli non l'abbia esercitato, ebbe nulladimeno la proprietà di questo diritto, e l'ebbe ad esclusione di suo fratello Arnolfo Tristan. E' morto, ed ha lasciato un figliuolo capace di succedergli. Dunque egli ha trasmesso questo diritto in suo figliuolo; e non v'è bisogno di dare un'interpretazione al testamento per lo quale egli è il più prossimo erede maschio e primogenito. Conciossiachè bisogna osservare che il testatore non disse *al suo più prossimo erede maschio*, ma, *al più prossimo erede maschio* in generale, vale a dire, più prossimo erede dell'ultimo che aveva avuto il jus-patronato. Quindi non v'ha difficoltà veruna a decidere a suo favore, o si consideri egli colla rappresentanza di suo padre, o come suo successore. Pare, a dir vero, che questa prima parte dovesse decidere tutte le altre quistioni della causa; ciò non pertanto siamo obbligati ad esaminarle, poichè il Damerual pretende, ch'ei deve ottenere il beneficio, indipendentemente dal jus-patronato.

Seconda quistione.

Dritto delle Parti indipendentemente dal jus-patronato.

Si ha speso più tempo a spiegare questa seconda parte della causa, di quello si abbia fatto nella prima: ella racchiude in fatto un maggior numero di quistioni. Quattro obbiezioni differenti dal canto del sig. Damerval.

Prima obbiezione. Il re era libero nel tempo che conferì il beneficio. La collazione gli appartiene intieramente e pienamente quando il padrone non presenta entro il tempo prescritto.

Seconda obbiezione. Il re ha voluto conferire *quocumque modo*; il che si prova. 1. Per queste parole, *in qualunque modo il beneficio abbia vacato.* 2. Per queste altre espressioni, *la di cui collazione ed ogn' altra disposizione spetta a noi.*

Terza obbiezione. Il Tesnieres non poteva più allegare a suo favore la stessa presentazione del vero padrone, dopo lo spazio di un anno, e dopo che la regalia era chiusa.

Quarta obbiezione. Indegnità nella persona del Tesnieres; simonia evidente provata e confessata.

Queste differenti quistioni si riducono a provare. 1. Che il Damerval ha un titolo indipendentemente dal jus-patronato. 2. Che il Tesnieres non ne ha. Fa di mestieri che noi ci fermiamo a considerare questi due punti.

Pri-

Prima difficoltà da esaminare. Era egli libero il re nel tempo che conferì il beneficio? La negligenza del padrone l'aveva privato del suo dritto? I principj, che deggiono decidere questa controversia, sono certi. Il padrone ha quattro mesi. Allorchè questi sono passati conferisce l'ordinario, non *jure devoluto*, ma *jure libero*. V'è peraltro due restrizioni a questa regola. 1. Che questo tempo non corre se non se a *die verisimilis notitiae*. 2. Contro quelli che hanno un impedimento legittimo. Sulla prima limitazione, si rifletta che il tempo di quattro mesi riguarda propriamente la vacanza per morte: è bensì vero che si è esteso anche agli altri generi di vacanza; ma da bel principio fu introdotto pel primo caso; mentre negli altri generi di vacanza, l'ignoranza del padrone è sensibile. Quindi lo statuto della Normandia, *articolo 69* non fa menzione che di questo genere di vacanza; e poichè quello statuto dà egual tempo per presentare tanto ai padroni laici che agli ecclesiastici, dice espressamente che i sei mesi ch'esso accorda, non debbano correre che dal giorno, in cui si è saputa comunemente la morte dell'ultimo possessore. Da ciò bisogna conchiudere, che sebbene i quattro mesi siano estesi oggidì ad ogni genere di vacanza, la causa de' padroni è nulladimeno più favorevole, e sono più legittime le loro scuse, quando essi le propongono nel caso di una vacanza per *rassegnazione*.

Questa però non è la sola circostanza, che
 si

si può allegare per giustificare il ritardo del Tristan. Se ella fosse sola non sarebbe sufficiente. Ma egli ha presentato nel tempo che il beneficio vacò. Rinunzia dei 21. Consenso del padrone li 23. E' vero che questa rassegna fu ammessa solo li 16 febbrajo, e che allora la regalia era aperta nel vescovato di Beauvais; ma dal momento che il padrone presentò, dal momento che acconsentì alla rassegna che fu fatta in favore del Tesnieres, pare che abbia soddisfatto al suo dovere: la legge non esige nulla di più: egli ha un giustissimo motivo di restare nel silenzio, e di credere che quegli al quale egli diede la sua approvazione, abbia preso tutte le precauzioni necessarie per ottenere il beneficio, e che siasi indirizzato a tutti li collatori: in fatti poteva egli credere che il beneficio vacasse, mentre vedeva il Tesnieres nel pacifico possesso sin dai 26 aprile 1690? Doveva egli esaminare il suo dritto, le sue provisioni, i suoi titoli, mentre nissuno li contrastava?

Quand' anche il possesso del Tesnieres fosse stato interrotto, egli aveva un impedimento legittimo, come quegli che trovavasi occupato al servizio del re nell' Allemagna. Egli ha un attestato che ne fa fede. Scusa giusta e favorevole presso di ogni collatore, soprattutto presso il re. Il possesso del Tesnieres non fu interrotto che dal possesso del Damerval. Questo è dei 18 Dicembre 1690. Solo da questo giorno si potrebbe accusare il padrone di ne-

gligenza. Avvertito del possesso del Damerval, dovette informarsi del dritto delle Parti; e supposto che quello del Tesnieres non fosse valido, presentarlo di nuovo al re, o qualche altro soggetto capace a suo piacere; e se avesse lasciato passare li quattro mesi seguenti senza presentare, si avrebbe potuto imputargli la sua negligenza. Ma egli presentò nel quarto mese, cioè il dì 1 marzo 1691, due mesi e mezzo dal dì del possesso del Damerval; ciò supposto non v'è veruna negligenza nel padrone. Dunque il re non era libero di conferire. Comunque grande sia la sua potenza, ei la sottomette a quelle regole, cui sono soggette gli ordinarj collatori. Geloso soprattutto del dritto de' padroni, ei li mantiene contro le intraprese della corte di Roma; mentre li protegge contro il dritto di prevenzione, vorrebbe mai prevenirli egli stesso? Il Damerval ottenne provisioni dal re il dì 1 novembre 1690. Il Tesnieres era ancora al possesso: Edemondo Tristan era ancora al servizio del re, o ritornato di fresco, giusto motivo d'ignorare la vacanza; e quand'anche l'avesse saputo, impedimento legittimo. Il re non ebbe intenzione di derogare al suo dritto, ed ei non poteva conferire che sulla presentazione. Dunque la collazione è nulla. Noi andiam più avanti, e supponendo che il re fosse stato libero di conferire il beneficio senza il consenso del padrone, crediamo poter dire, che anche in questo caso le provisioni del Damerval gli sarebbero inutili. E' principio stabilito dal Du-

moulin sull'articolo 55 dello statuto di Parigi, che la collazione viene ristretta dalla presentazione; che non si presume mai che il collatore abbia voluto conferire il beneficio, se non se sul supposto che il presentatore fosse il padrone. Gli atti non si spiegano che in quella forma, in cui sono fatti: e siccome un uomo che conferisce liberamente non si presume che voglia conferire sulla presentazione del padrone; così quegli che conferisce su una presentazione, non si presume che abbia voluto conferire liberamente. Perciò, dice il Dumoulin: se il collatore dà il beneficio al presentatore, *sed non quasi presentato*, la collazione è nulla. Il re non volle accordare il beneficio al Damerval se non se supposto che Arnolfo Tristan ne fosse il padrone: *confermando ed approvando la presentazione*: tali sono le espressioni della provizione. Ora egli non n'era il padrone; dunque il re non ha voluto conferire il beneficio a quello ch'esso presentò.

Si oppone la clausola generale *aut alias quovis modo*. Bisogna distinguere il genere di vacanza ed il genere di collazione. Essa risguarda l'una e non l'altra. Finalmente que' termini, *la di cui collazione ed ogn'altra disposizione spetta a noi* non provano nulla. 1. Sono termini *enunciativi*, e non *dispositivi*. 2. Il re non era libero di conferire il beneficio come noi l'abbiamo già provato. La terza obbiezione si distrugge tosto che si è provato ch'Edemondo Tristan non può venire accusato di veruna negligenza. Si può anche

aggiugnere che sarebbe un dare eccezione al dritto del re, il quale ha potuto, quand' anche i quattro mesi fossero passati, ammettere la presentazione di un padrone.

Riguardo alla regalia, subito che ella ha avuto luogo, ottiene il suo effetto anche dopo essersi chiusa. Il Damerval fu presentato da chi non era il padrone, mentre il re non era in libertà di conferire. Dunque la presentazione e la collazione sono nulle. La clausola generale non può essergli utile: ella non riguarda che il genere di vacanza; e finalmente il re non ebbe l'intenzione di conferirgli il beneficio per ogni sorta di collazione, poichè posteriormente lo conferì ad un altro. Quindi nissun dritto nella persona del Damerval.

Sembrerebbe che ora nulla si opponga al Tesnieres presentato dal vero padrone e provveduto dal re: sembra ch'egli abbia vinto li suoi avversarj, e non abbia altri inimici che se stesso, *ipse sibi infensor hostis*. Due riflessioni sulla simonia, che gli si rimprovera. 1. Non avviene ne' benefizj, quel che suole accadere ne' beni profani, riguardo a' quali *actore non probante reus absolvitur*. Ma per quel che concerne i benefizj, non basta l'opporre altrui il vizio del loro titolo; bisogna presentarsi con un titolo su di cui si possa appoggiare, singolarmente in materia di regalia, ove pronunciasi sul *petitorio*: perciocchè dove si trattasse di una querela, si potrebbe mantenere in possesso quello che vi è; ma qui trattandosi del titolo, non si può aggiudicarlo a veruna del-

le Parti, se veruna di esse non ha un dritto certo e legittimo. 2. Non è vero, per parlar propriamente, che il Tesnieres non abbia più verun avversario: egli ha contro di se tutto il pubblico, di cui noi dobbiamo essere gli organi ed i difensori. Seguendo queste massime, ed istrutti dall' esempio de' vostri giudizj, che si può privare tutti li contendenti del beneficio ch' essi chiedono, siamo costretti di esaminare l' indegnità, di cui il Tesnieres viene accusato. Basta il riassumere il fatto in poche parole, e far alcune riflessioni. 1. Cosa temporale data per una cosa spirituale. Egli è lo stesso il dare due cento lire tornesi, ed il non dimandare le riparazioni, che monteranno a questa somma. 2. Questa non è una liberalità gratuita, ma è un patto *sine mora appositum*, una convenzione, una stipulazione espressa e proscritta da' sacri canoni. 3. Convenzione tenuta secreta, fatta con un atto separato; questa macchia non ha potuto essere cancellata dalle provisioni del Papa. 4. Ella è provata per iscritto, e dalla confessione del colpevole. Cercasi invano di palliare questo delitto dicendo: 1. Che si tratta di un oggetto leggiero. Ma una colpa in questa materia non è giammai leggera; ed è un esempio, di cui se ne deggiono temere le perniciose conseguenze. Le riparazioni furono stimate quattrocento lire: accordiamo pure che la stima sia troppo grande, sarà però sempre un prezzo pagato per un beneficio. 2. Si aggiugne ch' è un delitto non consumato, e che le riparazioni so-

no state fatte dal rassegnante; ma questa è un' intelligenza manifesta a processo cominciato, ed in vista di prevenire questo obbietto. Quindi dall'una parte niun titolo, dall'altra indegnità; il dritto manca all'uno, la capacità all'altro: quand' anche la corte avesse dell'indulgenza, noi dobbiamo protestare per la regalia. L'uno e l'altro adunque devono essere privati del beneficio; e ciò non è senza esempio. Riguardo al padrone, niuna prova ch'egli sia complice di simonia; e poichè essa era stata ignota fin ora può ancora esserlo adesso: niun dubbio ch'ei non debba presentare al re. Il delitto commesso avanti l'apertura della regalia ha fatto vacare il beneficio: fa di mestieri, che la regalia quando si è aperta abbia il suo effetto. La pensione non merita esame. *Turpitududo ex parte resignantis & resignatarii*. Le riparazioni saranno dovute dal rassegnante, ma ad un altro provveduto.

Perciò noi stimiamo, che siavi luogo a ricevere le Parti intervenenti; e senza fermarsi sull'intervento della Parte del sig. Veronneau, non avendo verun riguardo a quello della Parte del sig. di Retz, mantenerlo e conservarlo nel possesso del dritto di jus-patronato come primogenito della famiglia; e senza aver riguardo alle provisioni rispettivamente ottenute, ordinare che in quel tempo che piacerà alla corte di fissare, la Parte del sig. di Retz presenti al re un altro soggetto capace per essere provveduto del beneficio in

qui.

quistione: annullar l'appellazione ec. ec. e dichiarare illegittimo il resto.

Giudizio che ingiugne alle Parti la produzione delle carte al consiglio. Avvocati il Chubere pel Tesnieres, il de Retz per Edemondo Tristan, il Pierron pel Champagne, la Touche pel Damerval. P. P. il d'-Harlay. Li 9. Decembre 1697.

A R I N G A XXII.

Nella causa di GIACOMINA GIRARD, vedova
d' ONORIO CHAMOIS, MARIA-CLAUDIA
CHAMOIS, moglie del Sig. FRIGON, ed il
medesimo Sig. FRIGON.

*Trattavasi dello stato di una figliuola, la qua-
le essendo partita nell' età di tredici anni
dalla casa di sua madre, andò in America,
dove si era maritata, e dove aveva abitato
per sedici anni, ed era poi ritornata in Fran-
cia dopo la morte di suo padre e de' suoi fra-
telli, e sua madre non voleva riconoscerla per
figlia.*

BENCHE' questa causa cercato s'abbia di spie-
garvela con tutti quegli ornamenti, e co-
lori, che rendere la possono verisimile, noi
crediamo non pertanto di poter dire sulla bella
prima, che allor quando esaminar si vogliano
la varietà delle circostanze, la novità degl'in-
cidenti, che il capriccio della fortuna o l'ar-
tificio della supposizione vi ha fatto entrare,
non si saprebbe se considerarla si debba qual
opera ingegnosa d'una piacevole finzione, o
qual sincera narrazione di una vera storia.
Una figliuola costretta nell' età di tredici anni
a cercare negli ospitali quella sicurezza, che
non seppe trovare nella casa di sua madre; ri-
dotta alla trista necessità di coprirsi della ver-
gogna e delle apparenze del delitto per evi-
ta-

tare di commetterlo, costretta finalmente a fuggire in un altro mondo que' guai, che minacciavanla in questo, comparisce oggi nella vostra Udienza, dopo un' assenza di sedici anni, ed implora il soccorso della vostra giustizia, per riparare coll' autorità de' vostri giudizj, l'ingiuria, ch' essa pretende, che la fortuna abbia fatta alla verità della sua nascita. Il numero e la serie de' fatti, ch' essa propone, la forza de' suoi titoli, l' autorità de' testimonj ch' ella ha fatti esaminare, sembrano decidere la causa a suo favore, ed assicurarle la qualità ed i dritti di figliuola legittima. Dall' altra parte, la poca verisimiglianza, che questi fatti sembrano avere, le apparenti contrarietà, che si pretende esservi nelle principali circostanze, li sospetti, che s' ha voluto spargere contro li testimonj, ed ancora più la voce della madre, la negazione formale ch' ella fece di sua figlia, quella spezie di giudizio naturale e domestico ch' ella pronunziò contro di lei, rendono la causa dubbiosa, e difficile la decisione.

Per iscoprire per entro a tante tenebre il lume della verità, noi ci atterremo in questa causa assai più alla spiegazione de' fatti, che all' esame delle quistioni, che vi si potrebbero far entrare; e sotto tal vista noi crediamo di dover tosto distinguere due sorta di fatti, che servono di soggetto a questa controversia: gli uni sono certi, e la loro verità è confermata dalle Parti: gli altri all' opposto sembrano dubbiosi; e nella prova di questi fatti ap-
pun-

punto dee consistere la decisione di questa causa. Noi ci faremo a spiegare i primi, ed entreremo in seguito alla discussione degli altri. Lo stato della famiglia d'Onorato Chamois e di Giacomina Girard, che la citata chiama suoi genitori, è uno de' primi fatti importanti per la decisione di questa causa, la verità del quale è riconosciuta da amendue le Parti. Dal loro matrimonio sono nati quattro figliuoli, due maschj e due femine. Il primogenito maschio si chiamava Enrico Chamois, il secondogenito Filippo-Michele: sono morti l'uno e l'altro dopo due anni. La figliuola primogenita chiamata Maria Chamois sposò Pietro Marevil, ed è morta senza aver lasciato figli. Maria-Claudia Chamois fu l'ultima de' loro figli: essa nacque l'anno 1656; e se è vero ch'ella viva ancora nella persona della citata, sarà l'unica erede d'Onorato Chamois suo padre. Riguardo alla fortuna d'Onorato Chamois, apparisce ch'ei tutta la dovesse alla protezione del sig. conte d'Harcourt, al di cui servizio egli era stato in figura di segretario: al tempo poi di sua morte, che seguì l'anno 1660, era egli provveduto d'una carica di segretario del re. Maria-Claudia Chamois fu data a balia ad una certa Bouthillier Falegname a Parigi; fu in seguito allevata in casa di sua madre, e la seguì in una casa, che prese ad affitto nel sobborgo di s. Antonio. In questa casa appunto pretende la citata d'aver veduto trarre cominciamento que' guai, che l'oppressero in tutta la sua vita. E' certo, e questo fat-

Fatto è l'ultimo di quelli, su cui tutte le Parti vanno d'accordo, che o per negligenza di coloro, cui Giacomina Girard aveva confidato sua figlia nella sua assenza, o per togliersi a' trasporti di suo fratello, o finalmente per evitare li cattivi trattamenti, che sua madre le faceva soffrire, Maria-Claudia Chamois cessò di farsi vedere in sua casa, nella sua famiglia, e agli occhi del pubblico.

Se si vuol prestar fede alla testimonianza di Giacomina Girard, essa pretende che questa perdita non siasi mai riparata; che il cielo non le abbia peranche resa sua figlia, e nemmeno le abbia conceduta la consolazione di sentir nuove di lei; e che il lungo tempo ch'è decorso dopo ch'ella partì dalla casa paterna non le lascia più luogo a dubitare ch'ella non abbia finito sua vita con una morte infelice. Dove a rincontro fermar ci vogliamo a' fatti proposti dalla citata, sua madre non rimase lungo tempo nello stato d'ignoranza e d'incertezza: ella fu perfettamente istruita della sua partenza, del viaggio e del soggiorno, che fece in America. Ma prima di entrare sulle particolarità di queste circostanze fa di mestieri fermarsi alla spiegazione d'un fatto, che non può essere posto in dubbio, come quello ch'è scritto ne' registri dell'ospitale, e sul quale le Parti vanno perfettamente d'accordo. Nel tempo medesimo che la vera Maria-Claudia Chamois sparisce, nel tempo che sua madre piagne la perdita di lei, una figliuola della stessa età, cioè dell'età di tredici anni viene

con-

condotta all'ospitale della pietà sotto il nome di Maria-Vittoria. La persona che la conduce in quel luogo, ne' registri è nominata Gabriella Emeri: è scritto che la figliuola le era stata raccomandata dal signor Perceval, vicario di S. Paolo. Tre giorni dopo se la fa entrare nell'ospitale della Salpetriere. Anche oggi riscontrasi ne' registri dell'ingresso de' poveri in quel luogo: *Maria-Vittoria dell'età di quattordici anni che non conosce nè padre nè madre sarà considerata*. Queste parole han formato una delle più grandi difficoltà di questa causa.

Tutte le Parti convengono che Maria-Vittoria condotta all'ospitale generale nell'anno 1669 è la stessa persona che quella che oggi comparisce nella vostra udienza sotto il nome o vero o finto di Maria-Claudia Chamois; ma quel ch'è tuttora dubbioso e che voi deciderete col giudizio che siete per pronunziare, si è il sapere, se Maria-Vittoria fosse la figlia d'Onorato Chamois, e di Giacomina Girard, costretta a celare il proprio nome per non disonorare la sua famiglia, ed esporre la sua persona a quegli stessi pericoli, che la costringevano a ritirarsi in un ospitale, o se all'opposto Maria-Vittoria, fosse una figliuola incognita senza parenti, senza beni, che dovesse la sua nascita al caso d'una congiunzione illecita, e che la carità d'un ecclesiastico faceva rinchiudere in un ospitale, come in un asilo contro le tentazioni della giovinezza e della povertà. La sua pretesa madre non la reclamò in quest'ospitale per lo spazio di un anno ch'

essa passò nella casa della Salpetriere messa in obbligo da coloro ch'essa chiama suoi genitori, e scordandosene ella stessa, perdette in quella dimora tutti li sentimenti naturali, che attaccano gli uomini al luogo della loro nascita; ed essendo stata scelta per essere del numero di quelle che dovevano andare in America, amò meglio rinunziare alla sua patria, intraprendere un viaggio pericoloso, e passare in un nuovo mondo, che implorar il soccorso di quella ch'essa oggi riconosce per sua madre.

Nell'anno 1670 la persona, che nell'ospitale aveva avuto il nome di Maria-Vittoria, che durante il suo soggiorno in quel luogo aveva sempre ignorato la sua nascita, la sua condizione, i suoi parenti, che non conosceva neppure suo padre e sua madre, cambia di stato arrivando in America; abbandona il nome di Maria-Vittoria, per prendere quello di Maria Chamois. Il velo che le nascondeva la nascita si spezza: ella conosce suo padre e sua madre: dà all'uno il nome d' Enrico Chamois, all'altra quello di Giacomina Girard; ed in un paese che, per la sua lontananza poteva essere giustamente chiamato una terra d'oblio, ella si ricorda di tutte le circostanze di sua vita, che aveva ignorate o dissimulate nella sua patria. Nè già avviene ch'ella cambi di stato in atti di poca importanza; ma lo fa maritandosi con certo Frigon, cioè, nel più solenne di tutti li contratti, e nel più onorifico di tutti gl'impegni della civile società. E' vero che v'è qualche differenza tra i veri
no-

nomi, e quelli che la citata ha fatti inserire nel contratto di matrimonio. Il suo preteso padre vi è chiamato Enrico, sebbene il suo vero nome fosse quello d'Onorato. Invece di nominare sua madre Giacomina Girard, ella la chiama Giraut: noi esamineremo in progresso se questo errore debba imputarsi al notajo, o all'ignoranza della citata. E' sempre certo però che quest'ultima differenza non s'attrova che nel solo contratto di matrimonio, e che nell'atto della celebrazione vi è inserito fedelmente il nome di Giacomina Girard. Dall'anno 1670 la pretesa Maria-Claudia Chamois rimase in silenzio. Noi almeno non veggiamo atto veruno che l'abbia interrotto: essa pretende d'aver scritto più volte a sua madre, e che ne abbia avuto parecchie risposte, ma non ne produce veruna: e questo fatto è uno di quelli che noi esamineremo immantinentemente, entrando sul particolare delle prove dello stato della citata. Finalmente dopo un'assenza di sedici anni ella lascial' America, ritorna in Francia, comparisce nella sua famiglia: alcune persone la riconoscono, sua madre nega apertamente di riconoscerla. Su tal negativa la fa citare al castelletto per essere condannata a renderle il conto della comunanza e della tutela. La dimanda viene rimessa a' referendarj del palazzo: le Parti vi procedono volontariamente. La pretesa figliuola vi produce la sua fede di battesimo, il suo contratto di matrimonio, una lettera ch'essa pretendeva essere scritta di mano di sua madre, e ch'essa poi

poi fu costretta di abbandonare. La madre contrasta l'autorità di questi atti. La negativa del suffragio di lei rende la causa dubbiosa. La citata chiede d'essere ammessa a far prova di molti fatti importanti: essa sostiene d'essere stata battezzata a s. Gervasio sotto il nome di Maria-Claudia Chamois, allattata da una femina chiamata Bouthillier, allevata in casa di sua madre fino all'età di dieci, undici, dodici anni costretta ad uscirne per evitare i furori di suo fratello, che più non rispettava in lei i sacri diritti della natura, della religione e della legge; e ch'era stata condotta da un certo Rivault presso il sig. le-Retz sotto-vicario di s. Paolo, e diretta finalmente mediante le cure di lui, prima all'ospitale della pietà, poi trasferita in quello della Salpetriere. Nella stessa supplica spiegò la sua partenza per lo Canada, le circostanze del suo viaggio, il suo arrivo, il suo soggiorno, il suo matrimonio in America, le lettere scritte da sua madre, finalmente il suo ritorno in Francia, il riconoscimento d'una parte di sua famiglia, l'ingiusta negativa di sua madre. In tale stato il Frigon, marito della citata, interviene nell'istanza come tutore de' suoi figliuoli. In mezzo a tutte queste circostanze, in confronto di tutte queste Parti fu pronunziata la sentenza, sull'appellazione della quale voi oggi dovete decidere. Questa sentenza ingiugne alle Parti di produrre le allegazioni in dritto sul merito, assegna la produzione delle scritture sulla provisione, e frattanto permette la
pro-

prova. Durante il corso della procedura fu op-
posto questo giudizio. Seconda sentenza che
aggiudica quattrocento lire alla citata. Secon-
da appellazione, ratificando la prima. Giudi-
zio in contraddittorio che ammette la Parte del
sig. Thévart appellante, e la rigetta nel resto
delle sue suppliche, cioè, leva la sospensione:
supplica affinchè segua l'avocazione del prin-
cipale. Eccovi, o Signori, qual sia lo stato
di questa causa, singolare ne' suoi fatti, lunga
nell'esposizione delle sue circostanze, ed im-
portante nella sua decisione; poichè trattasi
d'assicurare la condizione di una persona, che
da più di vent'anni incerta nel suo destino,
ha inutilmente cercato nell'uno e nell'altro
mondo uno stato fisso e tranquillo, un ripo-
so solido e permanente, ch'ella non saprebbe
ormai trovare che nel vostro giudizio. (a)

ECCOVI O SIGNORI, quai sieno li princi-
pali appoggi delle Parti. Tali sono le ragioni
dell'appellante per convincere d'impostura la
citata; e quelle della citata per istabilire la
verità di sua origine e confondere la durezza
di sua madre. La prima difficoltà che noi cre-
diamo essere in dovere di esaminare in questa
causa, si è l'autorità della negativa della ma-
dre. Noi ci guardiamo dal credere che la sua
voce debbasi considerare come assolutamente
decisiva. Sappiamo che la sua testimonianza,
che

(a) Gli appoggi delle Parti furono spiegati in se-
guito senza che siansi scritti.

che non dovrebbe giammai avere per principio se non se la natura e la verità, può divenire sospetta per le diverse passioni, che agitano il cuore umano. Non ignoriamo la disposizione del dritto, che rigetta quelle dichiarazioni ingiuste, mediante le quali una madre irritata o accecata dalla sua avarizia, si sforza di attaccare lo stato de' suoi figliuoli. Ma nel tempo stesso che noi siamo convinti dall'equità di queste leggi, non sapremmo fare a meno di non riconoscere, che fin a tanto che la condotta della madre non lascia concepire verun sospetto contro di lei, la presunzione dee sempre essere a suo favore, purchè non sia ella distrutta da prove autentiche, o da presunzioni forti non meno che legittime. Questa è la vista sotto cui noi crediamo dover esaminare con maggior attenzione che in verun'altra causa gli argomenti tutti, con cui assicurare si può lo stato della citata. Nè quì punto ci fermeremo a trattare una prima quistione sempre agitata nelle cause di stato, e quasi sempre uniformemente decisa dalla disposizione de' vostri giudicj. Consiste questa in sapere quale sia la prova legittima dello stato, della nascita, e della filiazione. Nissuno v'ha che ignori le disposizioni delle leggi romane, quelle delle nostre ordinanze, e la certa giurisprudenza de' vostri giudicj su di questa materia. La prova più legittima nelle quistioni di stato è quella che si trae da' pubblici registri. Questo principio è una spezie di jus delle genti, comune a tutte le nazioni. Ma questa prova comunque auten-

tica e legittima possa ella apparire, non è però la sola; e siccome non è giusto che la negligenza de' genitori, la prevaricazione di coloro che conservano li pubblici registri, le disgrazie e l'ingiurie de' tempi possano indurre un uomo all'impossibilità di provare il proprio stato; così egli è dell'equità della legge l'accordare in tutti codesti casi un'altra prova che possa supplire alla mancanza, e riparare alla perdita de' registri; e questa prova non può essere che quella che si trae da altri titoli, e dalla deposizione de' testimonj. Tali sono, in poche parole, i principj, che l'unanime consenso delle leggi e delle ordinanze ha stabiliti su di questa materia.

La prima prova risulta da' pubblici registri de' battesimi, e de' matrimonj: La seconda dai titoli; e la terza dai testimonj. Esaminiamo nel fatto se la citata possa allegare queste tre prove a suo favore, e se esse concorrano egualmente a farle dare la qualità di figliuola legittima. Cominceremo quest'esame dalla discussione delle prove litterali. Lo stato della Parte del sig. Joly di Fleury apparisce stabilito su tre atti autentici, sui titoli più solenni che si possano allegare in simili quistioni. Una fede di battesimo, un contratto di matrimonio, e l'atto della celebrazione. Finalmente un trasporto seguito l'anno 1685, per cui si pretende che la madre abbia tradito i suoi proprj sentimenti, ed assicurato lo stato di colei, ch'essa oggi rigetta. Sembra alla bella prima che il solo nome di fede di battesimo

basti per decidere questa controversia; e che senza esaminare le particolarità degli altri argomenti della citata, dobbiamo fermarci alla più autentica di tutte le prove, la più legittima e la più decisiva. Chi sarà sicuro all'avvenire, vi si è detto, per parte della citata? Quale sarà la persona, di cui non possa attaccarsi lo stato, se contro la prova di una fede di battesimo è permesso di chiamare in dubbio la verità della nascita, e d'attaccare in tal guisa non solo l'autorità di un atto custodito ne' pubblici registri, ma anche la saggia disposizione dell'ordinanza, che si contenta di questa prova? Comunque forti appaiano queste riflessioni, se la citata fosse ridotta a quest'unica prova, dureremmo fatica a credere che essa sola potesse bastare per decidere questa controversia. Può esser certo che siavi una Maria-Claudia Chamois battezzata con questo nome nella chiesa di san Gervasio, figliuola di Onorato Chamois e di Giacomina Girard, senza però che sia sicuro che quella che oggi comparisce sotto questo nome sia quella stessa che il ricevette; e la malizia d'un impostore potrebbe essere abbastanza grande per appropriarsi la fede di battesimo, non meno che il nome di una persona assente. Quindi una fede di battesimo è, a dir vero, la più sicura, e la più infallibile di tutte le prove; ma ella può essere delusa, dove non venga sostenuta dalla lunghezza del possesso, e dalla cognizione che il pubblico ha dello stato, del nome e della qualità di una persona.

Noi con tutto ciò siam costretti a riconoscer re che sebbene questa prova non sia precisamente ed assolutamente decisiva da se stessa, ella però forma sempre una presunzione violenta a favore di quello che la produce; e finchè non si potrà produrre colui che avrebbe dritto di servirsi di questa fede di battesimo, finchè non si può mostrare la sua fede di morte; in una parola; finchè non si può giustificare nè la sua vita, nè la sua morte, ben lungi dal poter accusare d' impostura chi si serve di un simil atto, pare anzi che debba essere ascoltato favorevolmente, purchè non si abbia convinto di falsità e di supposizione, riportando quello di cui assume il nome.

Questa riflessione può essere applicata naturalmente alla nostra causa. Supponghiamo per un momento, che la citata non produca veruna prova del possesso, in cui ella pretende di essere del proprio stato, non possiamo noi dire che la sola presentazione della sua fede di battesimo sarebbe una presunzione abbastanza forte per farle ottenere la prova per testimonj; e che non comparendo la vera Maria-Claudia Chamois, nè la sua morte essendo provata, avrebbe essa almeno un titolo *colorato*, un dritto apparente, che renderebbe favorevole la pretesione di lei? In fatti si potrebbe presumere che un impostore potesse avere tal cognizione dello stato di una famiglia, per sapere che una persona assente non sarà in caso di presentarsi nel corso della procedura? Qual sicurezza può egli

egli avere di un fatto così incerto? E se non ne può avere veruna, si crederà ch'egli abbia tanta temerità di volere esporsi al pericolo di essere convinto con una prova cotanto evidente di falsità, di supposizione e di calunnia? Perciò, per rinchiudere in poche parole tutte le riflessioni, che noi possiam fare su questo primo atto, non dubitiamo, che sebbene esso non fosse una prova assolutamente concludente dove se gli opponessero prove d'impostura e di supposizione di persona, deve almeno essere considerato come una presunzione fortissima, capace di far ammettere la prova testimoniale, e che diventa anche totalmente decisiva quando essa si trovi congiunta al possesso; e questo è quanto noi esamineremo riguardo alla seconda prova litterale che la citata allega a suo favore.

Questa prova è tratta dal suo contratto di matrimonio, con cui essa pretende d'aver preso fin dall'anno 1670 la qualità di figliuola legittima del Chamois e di Giacomina Girard sua moglie. In quest'atto v'ha due cose da distinguere, il fatto, e l'induzione che ne risulta. Si è sostenuto che la citata si fosse ingannata nel nome del battesimo di quello ch'essa chiama suo padre, e nel nome proprio della sua pretesa madre. Enrico invece d'Onorato; Giraud in luogo di Girard; e da questo cambiamento si vuol trarre un intero convincimento dell'ignoranza, in cui era allora la citata, su quelli ch'essa oggi vuol far passare per suoi genitori, e dell'impostura, con cui

ella vuole entrare in una famiglia estranea .

Tra queste obiezioni quella che ha la maggiore apparenza è distrutta da un atto così autentico quanto lo è il matrimonio, ed è l'atto di celebrazione, che immediatamente lo segue: in quest'atto il vero nome di Giacomina Girard vi è espresso; e se quest'errore è sfuggito nel contratto di matrimonio, è un errore che vuolsi imputare piuttosto al notajo anzichè alla citata. La differenza del nome del battesimo del padre sembra un argomento troppo leggiero, perchè ci fermiamo più a lungo a confutarlo. E' egli sorprendente che una figliuola che non aveva se non se quattr'anni al più al più quando morì suo padre, ch'è uscita dalla casa paterna di tredici anni, e di quattordici dal regno per passare in America, abbia ignorato o anche obbliato il nome di battesimo di suo padre, e ch'ella l'abbia chiamato Enrico anzichè Onorato? Ed un semplice errore di questa natura potrà esso bastare all'appellante per accusare d'impostura una figlia assente per lungo tempo, separata dalla sua famiglia fino dalla più tenera gioventù, e poco istruita di molte circostanze molto più importanti del nome di battesimo di suo padre? Nè quì ci perdiamo a confutare un'obiezione, che riguarda ancora lo stesso contratto. Omissione del nome di Claudia; ma cosa mai ciò importa se la madre stessa l'obbiò in un trasporto l'anno 1685.

Dopo avere assicurata la verità del fatto, veggiamo qual sia la prova che se ne può trarre,

re, per assicurare lo stato della citata. I motivi tutti che han potuto determinarla a chiamarsi figliuola d'Onorato Chamois e di Giacomina Girard riduconsi principalmente a tre. O il caso ebbe più parte a questa risoluzione di un disegno premeditato, od a rincontro questo nome ch'ella assunse non fu l'effetto d'una scelta cieca e del capriccio della fortuna, ma l'assunse con riflessione; ed in questo caso ella non può avere avuto che due viste differenti; o di piantare fin d'allora li fondamenti di quest'opera di frode e d'impostura che si pretende aver lei voluto alzare in seguito, o di conservarsi in una famiglia ed in uno stato ove la provvidenza l'aveva fatta nascere. Se nè il caso, nè l'impostura poterono suggerirle questo disegno, farà di mestieri passar di conserva, che qual voce di natura e qual sincero testimonio di verità risguardar si debba la dichiarazione ch'ella fece nell'età di quattordici anni. Noi siam d'avviso che non faccia di mestieri l'esaminare a lungo la prima causa di quest'effetto, e crediam pure che nessuno possa attribuire al caso una scelta di tal natura. Per qual fatalità la citata avrebbe ella adottato piuttosto il cognome di Chamois, nome assai raro, ed incognito, ma per quale capriccio, ancora più bizzarro della sorte, avrebbe ella unito questo cognome a quello di Giacomina Girard? E per qual felice combinazione sarebbe ella riuscita egualmente nel nome del padre ed in quello della madre? Quest'obbiezione svanisce col solo proporla, e l'impossi-

bilità morale rinchiusa in questo supposto giustifica sufficientemente che il caso non ebbe veruna parte in questa scelta. Esaminiamo ora se la frode e l'impostura han fatto ciò che il caso e la fortuna non poterono fare. Intorno a ciò crediam noi poter dire che nulla accusi la citata, e che anzi tutto la giustifichi. La giovinezza, lo stato della famiglia, in cui si suppone ch'ella abbia voluto entrare per artificio, la lontananza de' luoghi, l'intervallo de' tempi decorsi dal dì ch'ella prese questa qualità fino al giorno della dimanda: non v'ha una sola di queste circostanze che non dia a divedere la rettitudine e la sincerità delle sue intenzioni, e tutti que' sospetti non isgombri, che si è tentato di farci concepire contro la condotta di lei. E si potrà mai credere che una giovane dell'età di quattordici anni, lontana dal suo paese, senza amici, senza soccorsi, senza parenti, condannata ad un perpetuo esilio, bandita non che dal regno, da tutto il mondo che noi abitiamo, abbia avuta tanta malizia per indursi a premeditare fino d'allora un concerto di frode e d'impostura? Che se si vuole ch'ella pure l'abbia premeditato, dimanderemo ancora per qual secreto motivo scelse ella la famiglia d'Onorato Chamois, per eseguire in quella il suo progetto? Come mai il cognome di Chamois potette esserle noto? Come finalmente la sua malizia fu tanto cieca che non cercò piuttosto di entrare in una casa illustre, capace o di lusingare l'ambizione di lei colla nobiltà, o la sua avarizia, co'

fon-

fondi? Ma per quale eccesso di temerità ha ella potuto assicurarsi che Maria-Claudia Chamois, di cui ella voleva usurpare il posto sarebbe morta nel tempo ch'essa manderebbe ad esecuzione il suo disegno, o ch'essa non comparirebbe per lasciarle prendere un nome che la natura non le avrebbe dato? In qual paese forma ella mai un'intrapresa cotanto temeraria? Ciò segue nell'America; in un luogo dov'essa stabiliva per sempre la propria fortuna mediante il matrimonio che vi era per contrarre. Ed in qual tempo eseguì questo disegno concepito fin dall'anno 1670? Essa differisce per quindici anni interi, e ritorna in Francia solamente l'anno 1685. Si può mai conciliare la temerità dell'intrapresa colla lentezza dell'esecuzione?

Se a questi argomenti si risponde che la citata prese il cognome di Chamois, perciocchè l'aveva inteso nominare, allorchè l'appellante afflitta della perdita di sua figlia, e cercandola in tutti i luoghi, andò all'ospital generale per veder se vi fosse, e che essendole allora stata presentata Maria-Vittoria, apprese qual fosse il suo nome, e che credette in seguito di potere assumerlo impunemente in America, e che la natura non avendole dati genitori, ella cercasse di darsene mediante l'artificio della supposizione: 1. Questo fatto non ha prove. 2. Quando fosse vero che Maria-Vittoria fosse stata presentata all'appellante allora quando questa vi cercava sua figlia, sarebbe difficile il concepire, che una madre nel
do-

dolore di non attrovar sua figlia si perdesse ad istruire un'incognita ed una straniera dello stato de' suoi figli, del nome e del cognome di Chamois, e del suo proprio nome. Essa pretende che all'accorgersi che fece, alla vista di Maria-Vittoria, che questa non era sua figlia, il dolore di sua perdita si rinnovasse nel cuore di lei, e le facesse versare lagrime sullo stato di sua figlia. E' egli verisimile che in questa disposizione abbia consumato in lunghi discorsi un tempo, che secondo le proprie espressioni, essa non impiegava che a piangere le sue disgrazie famigliari? Dirassi che questa semplice vista abbia talmente colpita Maria-Vittoria per indurla ad assumere questo nome in tutto il corso di sua vita?

Voi vedete dunque, o signori, che non si saprebbe diminuire con alcun cangiamento la forza di quelle prove che risultano da quest'atto solo. Se tutte le circostanze che l'accompagnano sono altrettanti testimonj dell'innocenza della citata, se nulla l'accusa d'impostura, se è impossibile l'ammettere la forza del caso in un fatto di tal natura, che altro mai ora ci resta se non che il riconoscere in quest'atto un carattere di verità più forte di tutte le deposizioni de' testimonj, e che unito alla fede di battesimo ci sembra che faccia una prova invincibile dello stato della citata? Prese ella possesso di questo stato dall'anno 1670; e sempre il conservò fin ad ora. Questo possesso può parer sul bel principio destituito d'uno de' più essenziali caratteri che de-

ve avere un possesso per essere legittimo; come quello che non è pubblico riguardo alla madre ed agli altri parenti che avrebbero interesse ad opporvisi. Ma ben lungi che la distanza de' luoghi valga a renderlo sospetto, crediamo a rincontro che questa in ciò stesso ci porga una nuova prova della buona fede e della sincerità della citata. E un possesso che comincia in una figlia di quattordici anni, che vive in un altro emisfero, in un luogo dove non poteva avere alcuna conoscenza della famiglia d'Onorato Chamois, e molto meno concepire il disegno di frode e di supposizione che le si imputa; possesso ch'ella seguì pel corso di sedici anni senza che abbia mai potuto ritrarre per sì lungo tempo, il menomo frutto dall'impostura di cui se la accusa: finalmente possesso, approvato in qualche maniera dalla madre, dalla sola Parte, che oggi le si oppone, e che la riconobbe vivente l'anno 1685 mediante un atto la di cui autorità è l'ultima, ed una delle principali prove letterali della citata.

Vi si ha spiegato, o signori, la disposizione e le qualità di quest'atto. La madre vi dispone d'un effetto considerabile a favore di un creditore dell'eredità di suo marito. Essa vi assume il titolo di erede ne' mobili de' tre figliuoli che erano mancanti, e di tutrice di Maria Chamois unica erede d'Onorato Chamois suo padre. Noi ci crediamo in debito di dover qui fare molte riflessioni tutte importanti. Primieramente la madre assume in quest'
at-

atto una qualità falsa, mentre si dice tutrice di un maggiore. Può ella ignorare l'età di sua figlia? Ha ella potuto scordarsi che questa era nata l'anno 1656, e che nel 1685 era essa giunta all'età ottima da quattro anni? Ma in secondo luogo con qual disegno, e per qual vista una madre può ella prendere una qualità così falsa qual è quella di tutrice di un maggiore? Si pretende che l'abbia esatta il creditore per sua propria sicurezza; ma è egli mai concepibile che un creditore creda di trovare la sua sicurezza in ciò che sarebbe la causa indubitabile della sua ruina; e che per acquistare la proprietà degli effetti che gli furono ceduti, abbia ricercato che il trasporto gli fosse fatto mediante la tutrice d'una maggiore. Ma se è vero, come la madre il pretende che dall'anno 1669 fino al 1685 ella non abbia avuto veruna nuova di sua figlia, non aveva essa una qualità certa, più adattata alla situazione in cui sarebbe stata ed a' veri interessi del suo creditore? Essa doveva per una natural presunzione e legale, credere che sua figlia fosse morta dopo un tempo così considerabile, come era quello di sedici anni. Ella poteva prendere la qualità d'erede: poteva godere provvisionalmente degli effetti della sua eredità. Questo titolo era di ben molto più sicuro di quello di tutrice; e se ella non l'assunse in quest'atto, se anzi ella la riconobbe vivente, anche oggi adunque confessi, non essere vero che non abbia mai ricevute nuove dopo la sua partenza seguita l'anno 1669; e
di-

dichiari di buona fede d'essere stata istruita del suo stato, ed informata della sua esistenza, poichè ella agì come sua tutrice; precauzione che sarebbe stata inutile dove avesse potuto giustificare la sua morte o con una prova perfetta, o con una presunzione tanto forte, quanto lo è la prova di sedici anni d'assenza.

Egli è riflessibile che trattavasi di un effetto da prendersi sull'eredità del conte d'Harcourt, nella casa del quale lo stato della famiglia dell'appellante doveva esser incognito. Se non solamente la sua famiglia, ma anche la repubblica, cui i figli non nascono meno che al loro padre, oggi le dimanda conto di questa figlia ch'ella riconobbe vivente l'anno 1685, che potrà ella rispondere? Si scuserà forse col lungo spazio di tempo corso dopo che la sua figlia sparì? Ma le si risponderà che l'anno 1685, in un atto ch'è unicamente sua opera, un anno prima della dimanda che la citata formò contro di lei, riconobbe pubblicamente la vita e l'esistenza di sua figlia; e dove ella non sappia allegare altre scuse per difendersi, non siamo noi forse in diritto di dirle: o presentateci vostra figlia, o riconoscete quella che la fortuna vi manda?

Eccovi, o signori, le prove in iscritto prodotte dalla citata. Dove riunire si vogliano questi tre atti, la fede di battesimo, il possesso pubblicamente col contratto di nozze, la dichiarazione non sospetta della madre dell'esistenza di sua figlia l'anno 1685, noi siam

d' avviso che sia difficile il resistere a tante prove, ch' esse potrebbero anche bastare per dimostrare la verità dello stato in cui la citata oggi chiede di essere conservata. Che se vi si aggiunga la prova testimoniale non rimane più veruna difficoltà. I testimonj esaminati, sono anche più forti pel peso delle loro deposizioni, che pel loro numero. Non v' ha querela contro di loro, non sospetto: tutto anzi cospira a dare alla loro testimonianza l' autorità la più capace a far impressione. L' uno è il direttore dell' ospedale, il confessore della citata, quegli che le diede le prime istruzioni della sua religione, che l' accolse nell' ospedale, che la vide partire pel Canadà. Verrà egli tacciato di prestare il suo ministero a quest' opera d' iniquità e d' impostura? L' altro è il marito della nutrice di Maria Claudia Chamois, falsamente accusato di demenza: egli vide la citata nella sua tenera età, fu avvertito del suo ritiro, ne pianse la perdita, e mostra la consolazione ch' ei prova nel rivederla oggi. La terza è una certa Rivault, ed è quella che fu istruita di tutte le disgrazie della citata, quella che la condusse presso il vicario di s. Paolo, quella mediante li cui soccorsi potè conservare la vita e l' onore. L' ultimo è Pietro Mareuil, cognato della citata. Le testimonianze de' parenti sono di un gran peso in affari di tal natura. Tutti la riconoscono, tutti si ricordano d' averla veduta in tempi, in cui ella era costantemente Maria-Claudia Chamois. Il secondo ed il terzo spiegano le
cau-

cause della sua partenza. L'uno ne accusa la durezza della madre, l'altro le violenze del fratello; le particolarità che accompagnano le loro deposizioni, non lasciano concepire verun sospetto contro la loro fedeltà. Indicano essi i tempi, i luoghi, le persone. Il signor le Roi, presso il quale la cognominata Rivault dice d'aver condotta Maria-Claudia Chamois, fece una dichiarazione, con cui conferma la verità di tutti questi fatti. Finalmente il sig. Millet spiega la di lei dimora all'ospitale, le lettere della figlia e della madre. Riguardo alla lettera che rassembra non essere vera: 1. La citata non ne fa verun uso. 2. Egli non è impossibile che una figlia ch'è sempre stata con sua madre fino all'età di tredici anni, e l'ha abbandonata in quell'età, non riconosca il suo carattere. Perciò tutti li fatti s'accordano perfettamente; e sono anche confermati dalla dichiarazione della signora di Bourdon.

Cosa mai si può opporre a tante prove riunite? Si allegano delle pretese contraddizioni. 1. Nella sua supplica essa espone che uscì dalla propria casa nell'età di dieci, undici o dodici anni; eppure ne aveva tredici. Ma non può esservi che una differenza di due o tre mesi. 2. Ella espose dall'una parte che fu la durezza di sua madre, e dall'altra, che fu la violenza di suo fratello ciò che l'indusse ad abbandonare la casa di sua madre. Ma l'una cosa e l'altra possono egualmente essere vere. 3. La Rivault avrebbe dovuto avvertire

sua sorella; ma forse ella il fece inutilmente.
 4. Si dimanda finalmente, perchè all'atto di farla entrare nell'ospitale, le si diede il nome di Maria-Vittoria? Nulla è più facile a spiegarsi, dove si suppongono gli altri fatti ec.

Noi perciò giudichiamo che siavi luogo ad annullare l'appellazione, ed emendando, ed avocando il principale, mantenere a preservar Maria-Claudia Chamois nella qualità di figliuola legittima d'Onorato Chamois, e di Giacomina Girard, e d'ingiugnere all'appellante di riconoscerla per figlia.

Fu giudicato a norma delle conclusioni li 21 aprile 1693. Avvocati Joly di Fleuri per la citata, il Thevart per l'appellante, il Beaufils per gl'intervenenti. P. P. il di Harlay.

A R I N G A XXIII.

Nella causa del Sig. BOUILLEROT di
VINANTES.

Trattavasi dello stato d'un figlio, la di cui madre aveva tenuta nascosta la propria gravidanza, ed era stata condannata per adulterio, ma senza che il giudizio avesse dichiarato il fanciullo bastardo adulterino, perchè suo marito abitava con sua moglie, e non era stato assente che lo spazio di tre mesi.

QUANTO ella è celebre questa causa pel nome e pel merito de' suoi difensori, altrettanto n'è importante la sua decisione, e degna dell'attenzione e del concorso del pubblico. Il giudizio che vi tocca pronunziare deve fissar per sempre li veri principj che assicurano la nascita degli uomini, e che sono i solidi fondamenti de' differenti stati della civile società. Voi intendeste il figlio d'una madre colpevole, negato da quello ch'ei chiama suo padre, implorare nella vostra udienza, l'autorità delle leggi, la forza delle presunzioni, il nome ed il favore del matrimonio. Udiste dall'altra un marito infelice, costretto a rinnovare la memoria del delitto di sua moglie, e del suo disonore, sempre egualmente da compiangersi, sia che voi decidiate contro di lui, o sia che accecato dalla passione, neghi il suo proprio sangue, o sforzato dalla

legge venghi costretto a riconoscere per figlio colui che l'adulterio ha fatto nascere nella sua famiglia. Comparisce anche una terza Parte in questa causa, ma ciò non è che per aumentarne il dubbio e l'incertezza, ed il destino della creatura di cui se ne contrasta lo stato è sì contrario alla sua felicità, che non sa trovare un padre certo nè nell'onorifico legame del matrimonio, nè nel criminoso impegno d'un' illecita congiunzione. Comunque grandi siensi le sue disgrazie dee meglio sperare all'avvenire di sua fortuna, dacchè un protettore illustre (a) cominciò ad entrare per sua difesa, in una carriera non meno gloriosa per lui quanto sarà ella avvantaggiosa pel pubblico. Il suo solo nome poteva servire di favorevole augurio a quello, di cui sostenne gl'interessi; ed il suo merito non aveva bisogno del soccorso del suo nome, per essere la forza de' deboli, e l'asilo degl'infelici. Qual piacere pel grand'uomo che rivive in lui una seconda volta, se avesse potuto essere testimonio de' suoi felici cominciamenti, e se avesse veduto l'erede del suo nome difendere la causa del pupillo, che prese sotto la sua protezione, con quella stessa eloquenza, che voi ammirate ogni dì in chi sostiene così degnamente pel ben della giustizia, la causa e gl'interessi del pubblico. Tale

(a) Il sig. Cristiano di Lamoignon, allora primo avvocato generale, e nipote del P. P. di Lamoignon, Presidente *à mortier* nel 1707.

è la ricompensa, che il cielo suole accordare alla virtù: tali sono le benedizioni, che la scrittura ha promesse all'uomo giusto, e ch'ella adempie nella persona del gran maestrato, la cui memoria durerà quanto questa compagnia. *Mortuus est, & quasi non est mortuus, similem enim reliquit sibi post se.*

Il fatto che dà luogo a questa quistione è egualmente facile a spiegarsi quanto la sua decisione n'è importante. Nicola Bouillerot, signore di Vinantes, mastro del palazzo di madama la duchessa d'Orleans, sposò l'anno 1664, Maria-Anna di Laune dell'età di dodici o tredici anni. Questo matrimonio felice ne' suoi principj fu seguito dalla nascita di sette figli, lo stato de' quali è certo. La morte ne rapì cinque, oggi ne restano due soli, e l'appellante pretende di esserne il terzo. O che la condotta della signora di Vinantes sia stata innocente per lungo tempo, o che li suoi disordini siano stati secreti, nulla sembra aver turbato la tranquillità di suo marito fino all'anno 1690, o per meglio dire, fino alla nascita dell'appellante. Fu egli che confermando li sospetti che il marito aveva di già concepiti contro sua moglie, par che l'abbia determinato ad intraprendere l'accusa d'adulterio. Spiegheremo in seguito con maggior estensione le circostanze che hanno accompagnato la nascita di questo figlio, e le induzioni che se ne traggono per provare ch'ei dee la vita al solo delitto di sua madre. Ma quel che noi non sapremmo dispensarci dal osservare

presentemente, si è, che questa nascita fu celata per lungo tempo, e che si usò la precauzione di toglierne la notizia agli occhi del marito, del pubblico, e della chiesa: e che la nutrice a cui fu confidata la sua educazione, non fu nemmeno essa instrutta del segreto della sua origine, e ch'ei forse non avrebbe peranche ricevuto le cerimonie del battesimo, se il curato della parrocchia, avvertito di questa negligenza, non avesse stimolato la signora di Vinantes a riconoscere finalmente la sua qualità di madre, facendo battezzare questo figlio a suo nome.

Le circostanze di questo battesimo sono le più forti prove che si oppongono al figlio di cui si contende lo stato. Tre mesi dopo la sua nascita, una femina incognita d'un'altra parrocchia, il porta a dieci ore della sera, li 22 maggio dell'anno 1690, nella chiesa della Fertè-Loupiere, dichiara che ha avuto l'acqua del battesimo, e ch'è figlio di Maria di Laune, moglie legittima del sig. di Vinantes; (essa non nomina il padre di questo figlio) nessun parente assiste a questa cerimonia. La nutrice è la matrigna, il bidello il padrino, e la nascita spirituale dell'appellante nella chiesa è egualmente nascosta quanto fu oscuro il principio della sua vita naturale. La nutrice il riporta presso di lei, dove fu allevato colla stessa segretezza. Ma sebbene si abbia avuta tutta la cura di nascondere questa cerimonia, le tenebre che ne toglievano la cognizione al marito, si sgombrarono. La nascita di
que-

questo figlio, il mistero della sua educazione, l'oscurità del suo battesimo risvegliarono li suoi antichi sospetti. Credette che fosse tempo d'intentare contro di sua moglie un'accusa d'adulterio. Espose al luogo-tenente criminale li giusti motivi di querele ch'ei credeva avere contro li disordini di sua moglie. Mostrò che tradirebbe egualmente il suo onore e quello de' suoi veri figliuoli, dove differisse più a lungo d'intentare la vendetta di un delitto, che non era che troppo certo. Ne spiegò tutte le circostanze. La dimora sospetta di sua moglie in una casa di campagna, le visite criminose del sig. Quinquet, la nascita secreta di un figlio illegittimo, concepito nella sua assenza, e che non doveva essere considerato se non se qual prova vivente degli sregolamenti di sua moglie. Il marito fu abbastanza infelice per poter provare con un gran numero di testimonj la vita scandalosa di sua moglie. Questi testimonj spiegarono molti fatti considerabili, la gravidanza celata agli occhi del pubblico, il parto tenuto ancora più secreto della stessa gravidanza, il sig. Quinquet solo avvertito della nascita del figlio ch'oggi ei nega, il battesimo conferito da lui, le sue cure quasi paterne, le confessioni reiterate che la madre fece della sua colpa, e le sue dichiarazioni contrarie allo stato di suo figlio. Tutti questi fatti gravi, importanti, decisivi, obbligarono i giudici a farla carcerare. Condotta nelle prigioni del castelletto confessò il suo delitto; e pentendosi in seguito della sua sincerità, som-

ministrò colle sue negazioni maggiori prove contro di lei e contro suo figlio, che non fece mediante il suo riconoscimento. Il processo fu compiuto, li testimonj furono chiamati a confermare quanto avevano deposto, e furono confrontati: giammai delitto non fu meglio provato: la sentenza de' primi giudici condannolla alle pene prescritte dall' *autentica*. La proprietà della sua dote fu aggiudicata a' di lei figliuoli, e l'usufrutto a suo marito. Il sig. Quinquet fu bandito per contumacia. L' appellazione che Maria di Laune interpose di questo giudizio non servì che a rendere più pubblica la sua vergogna: la sentenza fu confermata con un giudizio, contro di cui non si è fatta veruna opposizione. Il Quinquet fu più felice: ei presentossi, purgò la contumacia, risultò colpevole; ma il numero de' colpevoli, e la pazienza del marito per tutta la lunga durata di un pubblico disordine, scusarono o diminuirono il suo delitto. La seconda sentenza moderò le pene pronunziate dalla prima: e la corte addolcendo ancora la severità di quest' ultimo giudizio, non condannò il sig. Quinquet, dopo averlo ammonito, che a compensare il marito de' suoi danni ed interessi.

Eccovi, o Signori, il principio, il progresso, ed il fine dell' accusa intentata dal marito contro sua moglie, e contro l' ultimo complice de' disordini di lei. Ora è tempo di spiegare la procedura che si fece per assicurare lo stato del fanciullo che aveva ricevuto la vita durante la lunga abitudine che la signora di Vi-

nantes ebbe col sig. Quinquet. Sia che Maria Berthelot sua nutrice ignorasse assolutamente qual fosse il vero padre, o ch'ella fingesse d'ignorarlo, dimandò da principio il pagamento de' suoi alimenti a certa Maddalena Landry, che fu la femina che le consegnò la creatura al tempo della sua nascita. Maddalena Landry dichiarò che la creatura non era sua, e che glie l'aveva portata per ordine della signora di Vinantes, contro la quale doveva rivolgersi. Su questa dichiarazione la nutrice fece citare il sig. di Vinantes dinanzi il bailo di Montargis: ella assunse contro di lui le stesse conclusioni. La causa fu spedita a' referendarj del palazzo. Il padre negò di riconoscere la creatura che si voleva far passare per suo figlio e dimandò che il sig. Quinquet fosse tenuto a riconoscerlo per suo. Fu nominato un tutore al figlio, affinchè difendesse il suo stato. La causa fu solennemente trattata in molte udienze, e seguì sentenza, che sul principale ingiunse alle Parti di produrre le scritture in dritto; e frattanto si ordina che l'impubere avrà ogni anno per provvedimento alimentare la somma di cento lire sui beni della madre. Le Parti interpongono appellazioni rispettive di questa sentenza che ordina le produzioni delle allegazioni in dritto; e dimandano egualmente l'avocazione del principale, e pretendono che la causa non sarà mai maggiormente in istato di essere decisa di quello lo sia attualmente; e che bisogna o confermare in questo giorno la qualità del figlio, o rendere ad un

marito infelice quel riposo , che il delitto di sua moglie gli toglie da sì lungo tempo.

Per parte del figlio il di cui stato viene opposto, vi si è spiegato le differenti spezie di prove introdotte dall' uso ne' secoli d' ignoranza per provare la verità della nascita, e per assicurare a' figli la qualità di legittimi; e senza fermarsi a quegli argomenti sempre incerti e pericolosi, il suo difensore si è ristretto nella spiegazione de' principj stabiliti dalla giurisprudenza romana, e per dir meglio dalla pubblica utilità, e dalla stessa equità. Comunque importante ella sia la certezza della filiazione e della nascita legittima, bisogna confessar non pertanto che la natura ne ricusa la prova, perchè questa dipende dal momento incognito del concepimento. Tal è la disposizione delle leggi; e questa massima non è una vana sottigliezza de' jurisconsulti; ma è un principio fondato sulla ragione naturale, e comune a tutti i legislatori. In mancanza di prove legittime fa di mestieri ricorrere a presunzioni. Se queste sogliono essere di un grandissimo peso in ogni sorta di materie, allorchè si tratta di filiazione divengono decisive; ed appunto su di questa vista le leggi ne stabilirono il numero, e ne determinarono la natura. La madre è sempre certa, il padre incerto. Qual sarà la regola capace di assicurare in mezzo a quest' incertezza lo stato de' figli, se non se quella presunzione legittima, che il nome di matrimonio forma a favore di coloro che nascono sotto questo sacro velo? *Pater is est*

quem

quem nuptiae demonstrant. La dignità de' matrimonj, la conservazione delle famiglie, l'ordine delle successioni, il consenso unanime de' dottori, stabiliscono questa regola come un principio inviolabile. I vostri giudizj l'hanno sempre seguita nelle loro disposizioni; e siccome la legge le dà tutta la sua autorità, essa non può essere attaccata se non che nei casi espressi dalla stessa legge. Di questi casi li jurisconsulti non ne riconoscono che due che possano mettere in bilancia la forza e l'autorità di questa presunzione. Il primo è l'assenza del marito; il secondo una malattia non gli permetta d'aspirare al nome di padre. *che* Quantunque si abbia usato ogni sforzo per dar colori a questa causa, non si giunse però ad applicarvi veruna di queste eccezioni. L'argomento che traesi dall'assenza del sig. di Vignantes è un pretesto frivolo, distrutto dalle circostanze del fatto sul quale se lo vuole stabilire. E' vero che fu assente per tre mesi, ma la gravidanza di sua moglie può aver preceduto la sua partenza o seguito il suo ritorno senza ferire le regole della natura o della verisimiglianza; e d'altronde chi mai può sapere se in una distanza così poco considerabile quale è quella del luogo della sua dimora, e del luogo del suo servizio attuale, sia stato sempre separato da sua moglie, e se il suo soggiorno a Parigi non sia mai stato interrotto? Se quest'assenza non può giustificare la negazione ch'ei fa di suo figlio, qual dee essere l'autorità degli altri appoggi ch'ei oppo-
ne

ne al lume della verità? S'ei pretende che il giudizio che decide la madre colpevole, abbia dichiarato il figlio illegittimo, se gli risponde in primo luogo che l'impubere non intervenne in quel giudizio; ed in caso che se ne voglia far uso contro di lui, egli dichiara che vi si oppone formalmente: fa di più; sostiene che non si possa considerarla come un'anticipata sentenza contro di lui; e che il delitto di sua madre non porta nessuna conseguenza sul di lui stato; e ch'ella ha potuto esser colpevole, senza ch'ei cessi d'essere legittimo. Si è applicata felicemente a questa causa la disposizione della legge, *Miles II. §. 9. ad Legem juliam de adulteriis. Non utique crimen adulterii quod mulieri objicitur, infanti præjudicat; cum possit & illa adultera esse, & impubes defunctum patrem habuisse.* Finalmente ben lungi che questo giudizio possa essere opposto all'appellante, pretende egli al contrario che gli sia interamente favorevole. Il marito accecato dalla sua passione cerca di punire la madre nella persona de' suoi figli; nega il proprio figlio: allega la sua nascita come una delle principali prove dell'adulterio. Viene formato il processo. Si esaminano le presunzioni, gl'indizj, le congetture. La madre vien condannata, ma non perciò s'esclude il figlio dalla famiglia del marito: e questo silenzio della giustizia a tal riguardo, è un giudizio formale a suo favore; poichè esso nato nel corso del matrimonio, se non è dichiarato bastardo, bisogna necessariamente che sia figlio legittimo.

Se il sig. di Vinantes vuole opporre a suo figlio le dichiarazioni di sua moglie, il figlio farà parlare a suo favore l' autorità della legge, che non assoggetta i figliuoli alla potestà assoluta de' loro padri, allorchè trattasi del loro stato, e non permette che in una materia così importante s' ascoltino dichiarazioni non meno sospette in fatto, che inutili in dritto. Coei che fa questo riconoscimento è una moglie accusata di un delitto capitale, animata dal desiderio di vendicarsi di suo marito, o spaventata dal timore della pena che si meritò, che cerca di privare suo marito di un erede legittimo, o che vuole comprare la propria grazia al prezzo della fortuna e dello stato di suo figlio. Se il delitto della madre, se la condanna, se le sue dichiarazioni, se la negazione del padre non possono mai pregiudicare alla qualità dell' appellante, ei spera che, assicurando il suo stato, voi confermerete il titolo il più autentico che possa comprovare la nascita de' figliuoli.

Ma se la corte facesse qualche difficoltà di pronunziare adesso in suo favore, egli sostiene che vi sarebbe sempre luogo ad annullare la sentenza de' referendarj del palazzo, poichè ella resiste a tutti li principj del dritto che danno unanimemente il provvedimento allo stato, e che d'altronde la sua esecuzione è impossibile. Essa non accorda alimenti all' appellante che sui beni di sua madre. Ora sua madre non ha veruna sorta di beni: ella li perdette tutti col suo delitto; essi sono aggiudicati

cati a suo marito ed a' figliuoli, il di cui stato è certo, e quand' anche la corte volesse differire a decidere questa causa fin al tempo della sua maggiorezza, egli pretende che il favore della presunzione da lui sostenuta, la qualità della contestazione, ed il solo nome del matrimonio, siano titoli sufficienti per fargli aggiudicare il provvedimento; e che frattanto sia conservato nel pacifico possesso del suo stato.

Comunque forti rassembrino questi appoggi, sono essi controbilanciati dal solo nome del padre che gli attacca, mediante il giudizio ch' ei pronunzia contro di questo preteso figliuolo, colle presunzioni che desume dal fatto, colle prove che gli porgono contro l' impubere le dichiarazioni e la condotta di sua moglie. Riconosce primieramente che l' autorità de' dottori e la giurisprudenza de' giudizj, par che gli oppongano qual ostacolo insuperabile, questa massima comune stabilita dal diritto, *Pater is est quem justae nuptiae demonstrant*. Eppure questo è il principio ch' egli oggi attacca. Pretese egli di farvi vedere che questa regola, quantunque ella paja generale, non sia però senz' eccezione; e ch' ella non formi se non se una presunzione verisimile, e tale che ammette prove in contrario. Si suppone che le inclinazioni di un marito e di una moglie siano sempre uniformi al loro stato, ed al fine, cui sono essi destinati. Non si porge orecchio a' capriccj di un marito bizzarro, *qui cum uxore sua assidue moratus, nolit filium agnoscere*, e men-

e mentre che si può attribuire la nascita de' figli ad una causa legittimissima, la legge non soffre che se ne suppongano di criminose per turbare la pace ed il riposo delle famiglie. Tale è la natura di questa presunzione; la verosimiglianza e la probabilità le servono di fondamento; ma siccome nulla non è, le più fiute, più lontano dal vero della verisimiglianza, e sovente anche la falsità ha un'apparente probabilità, segue di questa presunzione lo stesso che suole avvenire su tutte quelle che sono appoggiate sul medesimo principio: possono essere distrutte da altri argomenti; e se la verisimiglianza, che forma tutta la loro forza, è combattuta da ragioni più solide, i giudici rigettano questi falsi barlumi, per dare i loro voti al solo lume della verità. Quest'è l'opinione comune de' giureconsulti che autorizzano tal presunzione. Il titolo del dritto in cui essa è scritta è un luogo interamente estraneo alle quistioni di stato. Il caso in cui ella è proposta non ha veruna relazione alla qualità di figliuolo legittimo. Se questa regola si trovasse nel titolo, *de statu hominum*, e non in quello, *de in jus vocando*, il jurisconsulto ne avrebbe sviluppato il principio, le conseguenze, le eccezioni; ma siccome si trattava di proporla piuttosto che di spiegarla, credette che bastasse l'accennarla di passaggio, e che il suo silenzio non possa far concludere che questa massima non potesse essere oppugnata; poichè questo difetto è supplito in molti altri titoli del dritto.

Do-

Dove scorrere si vogliano tutte le disposizioni delle leggi su questa materia, si troverà che la medesima verisimiglianza, che fece stabilire questo principio [per gli figliuoli che nascono durante il matrimonio, portò li jurisconsulti ad estendere questa presunzione a' figliuoli, che deggiono la vita ad una concubina: e siccome in quest' ultimo caso nissuno non dubita che quest' argomento non possa essere distrutto, si dee pure riconoscere che la sua autorità non è di maggior rilievo riguardo al matrimonio. Tutto il titolo *de agnoscendis liberis* può essere considerato come una generale eccezione della regola comune, *pater is est quem iuxta nuptia demonstrant*. Il diritto distingue tre casi, in cui si può contendere ad un figlio la qualità di figlio e di figlio legittimo. O egli è nato durante il matrimonio, o dopo la separazione del marito e della moglie per mezzo del divorzio, o finalmente dopo la dissoluzione del matrimonio per la morte. Ora in tutti questi casi le leggi c' insegnano che il suo stato non è peranche in sicurezza, che il solo nome di matrimonio non rende scevro d' attacchi, e che si può ancora attaccarlo mediante ogni sorta di prove, deferire il giuramento alla madre, ed anche dopo il suo giuramento sostenere che il figliuolo non è legittimo. La legge non distingue: potranno ascoltarsi tutti gli argomenti: malattia, assenza del marito, inimicizia, separazione sforzata o volontaria, la negazione, o il riconoscimento del padre, tutte le prove, in una pa-

rola, che si traggono dalle circostanze del fatto, quel convincimento naturale, quegli indizj muti, che i tempi, i luoghi, le persone possono porgere in queste occasioni, prove tanto meno sospette quanto che elleno sono meno ricercate. Ecco quali siano i mezzi che la giustizia accetta, ed ella non ne vide giammai un maggior numero di que' che vi sono in questa causa. Il delitto certo, pubblico, confermato, l'assenza del marito nel tempo del concepimento, l'esistenza dell'adulterio, il mistero della gravidanza incognita al marito, ai domestici, ai vicini, la nascita celata di questo figlio, le cerimonie del battesimo differite, la sua educazione secreta, la negazione di un fatto sì certo negl'interrogatorj della madre. Chi può credere che questo figlio sia il pegno di un'unione legittima, quando si vede una madre che cerca le tenebre, che mette suo figlio tra mani incognite, che teme che li confidenti della sua disgrazia non siano capaci di tradirla, che soffoca i sentimenti che la natura le dà pel suo proprio sangue, che osa sostenere agli occhi della giustizia ch'ella non le ha dato la nascita, che riconosce che la vita di questo figlio è una prova necessaria del suo delitto, che dichiara ad alcuni de'testimonj ch'egli non è figlio di suo marito, che rinnova questa medesima dichiarazione in faccia all'altare, ne' registri de' battesimi che contengono la prova la più solenne dello stato degli uomini? Comunque grande siasi il favore dell'ordinarie presunzioni si può forse mai confrontarlo con

tan-

tante diverse prove, che non sono meno forti contro il signor Quinquet, che contro quello che gli deve la vita? E esso complice de' disordini della madre, meritò d'essere il solo testimonio della nascita del figlio, e depositario di questo secreto tradì se stesso colle cure ch'ei diedesi della sua educazione. Sperasi che voi non soffrirete ch'egli aggiunga all'ingiuria che ha fatta al marito, il dispiacere di dargli eredi suo malgrado, coll'obbligarlo a dividere li suoi beni tra' figli del matrimonio, ed il figlio dell'adulterio; ed a trattare qual suo figlio, quello ch'ei non risguarderà mai che come la prova continua del delitto di sua moglie.

Finalmente il signor Quinquet allega a suo favore l'autorità del vostro giudizio, che non gl'impone alcuna pena. S'egli è colpevole, divide il suo delitto con tanti complici, che ben a ragione resta sorpreso nel vedere che il sig. Vinantes l'abbia scelto solo per caricarlo di tutti li suoi sospetti. Servesi degli stessi principj, che furonvi spiegati a favor dell'impubere. Aggiugnevi le circostanze del fatto che il riguarda personalmente; giustifica con una fede di servizio ch'egli era assente nel tempo stesso che lo era il marito. Sostiene che queste cure paterne che se gli rimproverano, sono fatti che possono bensì lusingare la vendetta di un marito irritato, ma che sono incapaci di attaccare quelle regole inviolabili, che l'ordine pubblico ha stabilita, e che voi non sapreste mai conservare

in

in una c^ausa più celebre, e più importante qual è quella che siete per decidere.

QUANTO A NOI, dopo avervi spiegato i differenti interessi, ed i principali appoggi delle Parti, sembra che l'ordine naturale ci obbligherebbe di trattare una prima quistione che nel dritto romano soleva sempre precedere il giudizio delle cause di stato, simili a quella che noi esaminiamo. Ella consisterebbe in sapere, se si possa per ora entrare nell'esame della condizione dell'impubere, o se si debba differire il giudizio fino al tempo della sua maggiorezza. Ma questa quistione ci sembra poco importante; ed allorchè noi consideriamo lo stato di questa contestazione, non troviamo alcun ostacolo che possa sospenderne il giudizio. Sappiam che le leggi vegliano alla conservazione dell'onore e della dignità delle famiglie, e che prendono gl'impuberi sotto la loro protezione, e che la debolezza di questi è la misura della difesa ch'esse loro accordano; e tuttochè il loro tutore, sia caricato, per così dire, di tutta la previdenza della legge; benchè il suo potere sia paragonato a quello di un padre, e di un padrone, i jurisconsulti credettero che sarebbe pericoloso il far dipendere lo stato di un impubere dalla fedeltà del suo tutore; e che questo giudizio importante e decisivo della sua fortuna per tutto il corso di sua vita, doveva essere riservato ad un'età più matura, in cui il minore capace di difender se stesso, non potrebbe imputare il cattivo esito della sua causa

che alla propria negligenza, o alla disgrazia della sua origine. Per grande che sia il rispetto che noi abbiamo per le decisioni di questi grand' uomini, siam d' avviso non pertanto di poter dire che il nostro uso non le ha autorizzate; e che nulla v' ha di più comune che il vedersi agitare in questo tribunale quistioni di stato per un minore, ed anche un impubere, e che sarebbe a rincontro difficile il ritrovare esempi d' una giurisprudenza uniforme alle leggi romane. Ma d' altronde, quand' anche questa causa dovesse esser decisa con queste leggi, e dove anche fosse trattata dinanzi il pretore che propose l' Editto Carboniano, sarebbe facile impresa il far vedere, ch' egli è permesso in questa contestazione di prevenire il tempo della pubertà, e di pronunziare adesso un giudizio definitivo. Per decidere questa quistione, basterebbe l' allegare l' autorità del rescritto dell' imperator Adriano, di cui noi temeremmo d' indebolirne le espressioni, se non le riportassimo nel loro linguaggio naturale. *Si pupilli idoneos habeant a quibus defendantur, & tam expeditam causam ut ipsorum intersit mature de ea judicari, & tutores eorum judicio experiri velint, non debet adversus pupillos observari quod pro ipsis excogitatum est.* ff. de Carb. edicto l. 3. §. 5. Noi qui non faremo veruna applicazione di queste parole. La corte giudicherà meglio di noi se il minore possa sperare d' essere giammai meglio difeso di quello lo sia stato nella vostra udienza. Il tutore implora il giudizio. Tutte le Parti vi accon-

sen-

sentono. I titoli, i testimonj, gli argomenti tratti dal fatto e dal dritto, tutto è riunito in questa causa. Se la qualità di figliuolo legittimo è stabilita da tante prove si potrà lasciare sospeso uno stato che deve essere sicuro? Che se a rincontro ella è distrutta, l'equità non soffre che il riposo d'un'intera famiglia sia esposto a tutti li cambiamenti della volontà di un minore, che non avendo nulla a temere per se stesso, potrà turbare impunemente la tranquillità de' veri figliuoli.

Noi dunque ci fermiamo unicamente nella vera quistione di questa causa, che consiste nel confrontare la forza delle presunzioni allegate dall'una parte e dall'altra, nell'entrare nell'esame delle prove stabilite dalle leggi, e nel far quel difficile discernimento, da cui dipende interamente la decisione di questa causa. Sembra a prima vista che ciò che noi chiamiamo questione importante, non possa meritar questo nome, e che per deciderla basti il dire in una parola: il figliuolo di cui si contende lo stato è nato nel corso di un matrimonio legittimo; e come mai può esservi dubbio quale siasi suo padre, mentre la legge il dà a conoscere, e per servirci dell'espressioni da lei consacrate, *il matrimonio il dimostra?* Con tutto ciò questo appunto è il principio che oggi viene attaccato; e dalla stessa legge che lo stabilisce traggonsi le armi per combatterlo; ed allorchè si esaminano le solide obbjezioni che gli furono supposte con una minor erudizione che eloquenza, sembra che questa massima, dove non

sia intieramente distrutta, abbia perduto almeno una parte della sua autorità. Soffrite, o signori, che prima d'entrare nell'esame di queste obbiezioni, vi proponghiamo in poche parole li generali principj, che il consenso delle leggi e de' dottori stabilirono intorno la prova della filiazione e della qualità d'un figlio legittimo. Dove quì facesse mestieri il trattare della natura delle prove in generale, agevol cosa sarebbe il mostrare, che la maggior parte delle verità, che formano la materia delle quistioni di fatto, non sono già verità naturali ed immutabili, ma verità positive ed arbitrarie, dipendenti dall'incostanza della volontà degli uomini: e siccome elleno sono incerte di loro natura; così le prove su cui si fondano, non possono mai aver quel carattere di fermezza e d'evidenza, capace di produrre un intiero convincimento, e di formare una perfetta dimostrazione. Tutta l'arte dello spirito umano, tutta la prudenza de' giudici consiste a trarre da un fatto noto una conseguenza certa, che faccia pervenire alla conoscenza di un fatto dubbioso. Se fosse permesso l'entrare sulle particolarità delle diverse prove, vedrebbeasi di leggieri ch'esse tutte possono ridursi a questa regola generale; e ch'esse non conducono lo spirito alla scoperta d'un'azione oscura e difficile a spiegarsi, se non che mediante la supposizione d'un'azione certa. Appunto su tal principio, alloraquando è certo che l'accusato ebbe interesse a commettere il delitto che gli viene imputato, si conclude essere

verisimile ch' ei l' abbia commesso : quando la minorità è certa si presume facilmente la lezione ; e finalmente se un figlio è nato nel corso del matrimonio , è naturale il credere che la madre sia innocente , e che il marito ne sia il vero padre . Tale in generale si è la natura di questi argomenti . Esaminiamo ora ciò che li distingue , e fa che gli uni siano più potenti e più efficaci degli altri .

Ogni presunzione è fondata sul legame naturale che v' ha tra la verità conosciuta , e quella che si cerca ; e siccome questo vincolo può essere più o meno necessario , è manifesto che le presunzioni possono essere più o meno infallibili , e che questo grado di certezza dipenderà dal rapporto che s'attroverà tral fatto che si conosce e quello che s'ignora . Se questa conseguenza è necessaria ; s'egli è impossibile che la prima verità sia certa e che la seconda sia dubbiosa , allora la presunzione viene considerata come la più sicura di tutte le prove , e può produrre essa sola un perfetto convincimento nell' animo del giudice . Quindi , allorchè per dimostrare la falsità d'una carta si prova con testimonianze autentiche che quegli , il quale apparisce che l' abbia sottoscritta , era assente il giorno in cui fu stipulato l'atto , questo fatto solo è una prova convincente della falsificazione ; mentre egli è impossibile che l'assenza sia certa , e che l'atto sia vero . Se a rincontro non v'è conseguenza assolutamente necessaria tra il fatto certo e quello che

si vuol provare, la presunzione non è che verisimile; ed in tal caso i dottori distinguono: o la probabilità della presunzione è riconosciuta dalla legge, o ella non è espressamente approvata dal legislatore. Nel primo caso, sebbene quest'argomento non sia abbastanza forte per escludere ogni prova contraria, esso è non pertanto risguardato come una verità, finchè se lo abbia distrutto con argomenti invincibili. Se poi la legge non ha autorizzato la presunzione, vien questa sottomessa alla prudenza del giudice, che dee farne il discernimento. Applichiamo questi principj alle presunzioni da noi esaminate. Ad una presunzione sono essenziali due caratteri affinchè possa esser decisiva, o almeno possa essere considerata come la verità, finchè non venga distrutta. Il primo, ch'essa sia fondata su d'un legame necessario ed infallibile del fatto che si conosce, con quello che si vuol provare. Il secondo, che sia autorizzata dalla legge. Esaminiamo se questi due caratteri convengano alla presunzione, di cui noi ne rintracciamo la natura: se sia infallibile, se sia legittima.

Il fatto che si suppone per trarne questa conseguenza, *pater is est quem nuptie demonstrant*, è la certezza, e la verità del matrimonio; e da questo fatto certo si conclude che quegli ch'è nato sotto il sacro velo del matrimonio è figlio legittimo. Ma questa conclusione è ella necessaria, infallibile, indubitabile? La sua certezza può ella distruggere ogni prova in contrario? Crederemmo abusare dei
mo-

momenti, che la corte accorda al giudizio di questa causa, dove ci fermassimo a provare con un gran numero d'autorità nulla esservi di men sicuro. Nè quì ripeteremo tutte le disposizioni delle leggi citatevi per istabilire questo principio. Tutto il titolo *de agnoscendis liberis* è zeppo di queste decisioni. In ogni luogo riconoscono li jurisconsulti, che malgrado questa presunzione favorevole a' figliuoli, il padre può sempre negarli, purchè possa mostrare con prove certe che sono debitori della vita al delitto della loro madre. Lo stesso silenzio del padre, li suoi taciti riconoscimenti, le omissioni delle formalità prescritte dai senatus-consulti, nulla può privarli del dritto di contendere la nascita di colui che si vuol dargli per figlio. *Si uxore denuntiante se pregnantem, maritus non negaverit . . . Sive maritus neglexerit facere quæ ex senatus-consulto debet, natum cogitur omnimodo alere, cæterum recusare poterit filium. L. 1. §. 14. & 15. ff. de agnoscendis liberis.* L'effetto di questa presunzione si riduce, secondo questa legge, ad obbligare il padre, anche alloraquando ha riconosciuto col suo solo silenzio lo stato del figlio, a dargli alimenti; ma nel tempo stesso che glieli accorda, può anche ricusargli la qualità di figlio. A questa autorità noi quì non aggiugniamo tutte le altre che vi furono citate. La corte ancor si ricorda della forza e solidità con cui si è provata questa massima; e d'altronde noi portiamo opinione che i principj stabiliti intorno le presunzioni danno

abbastanza a conoscere che quest' argomento comune, non essendo fondato su d'una conseguenza infallibile, non possa giammai essere considerato che come una presunzione probabile, un indizio verissimile, una congettura potente, ma che può essere combattuta con prove ancora più forti e più convincenti: e se fosse possibile il dubitare di questa massima, basterebbe per istabilirla l'impiegare il solo nome di bastardo adulterino, nome che sarebbe ignoto alla giurisprudenza, quando non fosse possibile che un figlio concepito durante il matrimonio, fosse illegittimo.

Ma se questa presunzione manca della prima condizione, che le sarebbe necessaria per renderla decisiva, ella almeno ha la seconda che basta per renderla legittima. Essa è scritta nella legge, essa è vestita della sua autorità, essa porta con seco un carattere che tutti i dottori, ed i vostri stessi giudizj han sempre rispettato. L'utilità pubblica, il riposo delle famiglie, la tranquillità de' matrimonj sono li solidi fondamenti su cui fu stabilita, e voi l'avete conservata in tutta la sua forza per quelle stesse ragioni, che l'avevan fatta introdurre. Aggiugniamo un altro motivo, che rende questa presunzione quasi inviolabile, e si è l'impossibilità in cui spesso si è ridotto di provare il contrario, e nel dubbio la saggezza del legislatore presume sempre a favore dell'innocenza della madre e dello stato de' figliuoli. Riuniamo questi principj, e concludiamo con tutti li dottori che se questa presunzione

non

non è infallibile, ella almeno ha tutti i caratteri legittimi; e che se dall'una parte ella soffre una prova in contrario, come quella che non è infallibile, ella è considerata dall'altra come una verità, finattantochè non venghi distrutta, come quella ch'è legittima.

Ma qual è la prova, che il dritto permette che le si opponga? Ciò è facile a spiegarsi cogli stessi principj. La presunzione capace d'attaccare quella della legge, dee essere scritta nella stessa legge: ella deve essere fondata su d'un principio infallibile, per poter distruggere una probabilità cotanto grande, come è quella che serve di fondamento a questa prova. Ora è manifesto che dove vogliamo attaccarci a queste massime, non si saprebbero trovare che due sole eccezioni alla regola generale, fondate su d'una fisica impossibilità e certa d'ammettere questa presunzione. Sono elleno proposte nella legge che definisce qual sia il figliuolo legittimo. *Filium eum definimus qui ex viro & uxore nascitur: sed si fingamus abfuisse maritum, verbi gratia per decennium... vel si ea valetudine fuit ut generare non possit, hunc qui in domo natus est, licet vicinis scientibus, filium non esse. L. 6. ff. De his qui sui vel alieni juris sunt.* Dunque non v'ha che due prove contrarie che possano essere opposte ad una così giusta presunzione. La lunga assenza del marito; e noi possiamo anche aggiugnere uniformemente allo spirito della legge che fa di mestieri che quest'assenza sia certa e continua. L'impotenza o perpetua,
o pas-

o passeggera è la seconda. La legge non ne ascolta altre; ed è manifesto essere anche impossibile il fingerne altre, poichè se l'assenza, o alcun altro ostacolo non avranno separati coloro che sono uniti mediante il matrimonio, non si potrà mai presumere che quegli ch'è il marito non sia il vero padre.

Ora applichiamo questi differenti principj alle particolari circostanze della causa che esaminiamo. Primieramente noi potremmo deciderla attualmente, e poichè non si giustifica nè un' assenza assai lunga, nè verun altro impedimento, la presunzione della legge dee sussistere in tutta la sua forza. Nulla ostante, siccome si è preteso che l'unione di tutte le diverse presunzioni che traggonsi dal fatto, potesse essere confrontata all'eccezioni generali proposte dalla legge, noi siamo obbligati d'entrare nella discussione di questi argomenti, e di finire con ciò l'esame di questa causa. L'assenza del marito, l'esistenza dell'adulterio, il secreto della gravidanza, e della nascita del figlio, le circostanze che l'accompagnarono, l'oscurità della sua educazione, le cure del sig. Quinquet, le dichiarazioni della madre, la negazione del padre, questi sono i principali appoggi, con cui si è creduto attaccare la qualità di figliuolo legittimo. Per rispondere a tutti questi appoggi, noi crediamo che sia nostro dovere l'assicurare primieramente la verità de' fatti, e l'esaminare in seguito le induzioni che se ne traggono. Noi qui non dobbiamo trattare una delle solite quistioni nelle

le cause di stato, per sapere se si debba ammettere la prova testimoniale. Questa prova è già fatta convincendo la madre del delitto di cui fu accusata: si pretende d'aver provato anticipatamente la qualità di bastardo adulterino che si vuol dare al figlio di lei. La prova di tutti questi fatti noi dunque dobbiamo cercarla nelle informazioni. La prima è l'assenza del marito per tre mesi. La seconda la certezza dell'esistenza dell'adulterio. L'uno e l'altro di questi fatti è giustificato dalle informazioni. Questa è la maniera con cui s'esprime l'ottavo testimonio. (Qui suppongasì la deposizione.) Oltre la prova che risulta da una tal testimonianza e da molte altre somiglianti, la sola qualità di marito il giustifica. Ebbe egli l'onore di essere ufficiale della duchessa d'Orleans, e produce legali attestati, co' quali comprova d'aver servito nel suo quartiere ne' mesi d'aprile, maggio, e giugno 1689. La prova, che il sig. Quinquet oppone a quest'argomento, non ci sembra di veruna considerazione: esso allega un attestato dell'ultimo-bando, da cui apparisce ch'ei sia stato presente alla rivista fatta a Montargis li 24 maggio 1689. Vi aggiugne pure un altro attestato, che giustifica ch'egli ha servito questo anno stesso nell'ultimo-bando dell'Orleanese. Ma qual induzione può egli trarre da questi attestati. L'uno prova ch'ei fu assente per un giorno nel mese di maggio; e l'altro parla in generale del suo servizio, senza esprimer in qual tempo abbia questo comin-

cia.

ciato, e quale ne sia stata la durata ed il fine. La certezza de' primi due fatti non può essere posta in dubbio. Absenza del marito per tre mesi, ed esistenza dell'adulterio in quel medesimo tempo. Il secreto della gravidanza, le tenebre ed il mistero con cui si ha tentato di coprire la nascita del fanciullo, non sono meno certi. Il pubblico ignorò questa gravidanza: la nascita del figlio gli fu tenuta celata: l'affettazione di toglierliene la conoscenza viene attestata dal quinto testimonio, e quelle deposizioni che noi leggeremo, confermano maggiormente la verità di questo fatto importante. Da tutte le circostanze, che hanno accompagnato questa nascita si riconosce egualmente ed il timore ch' ebbe la madre di renderlo pubblico, e le cure che il sig. Quinquet si prese di far allevare il fanciullo, di cui egli viene creduto il padre. Le particolarità di tutti questi fatti sono spiegate nella deposizione di Maddalena Landry, sola depositaria del secreto della sua padrona, ed unico testimonio della nascita dell'appellante. Li fatti che concernono il sig. Quinquet sono confermati anche dalla deposizione del nono testimonio, che l'andò a cercare nel tempo del parto, e dalla testimonianza del sesto testimonio, che dichiara d'aver portato al cameriere della Parte del sig. Rousselet de' mobili ad uso del fanciullo. Le circostanze del battesimo, non meno importanti di tutte quelle che abbiamo spiegate, sono esattamente espresse nella deposizione del settimo testi-

monio. Finalmente voi avete inteso le differenti dichiarazioni della madre; dichiarazioni espresse nella deposizione de' testimonj, ma dichiarazioni tacite, ancora più forti de' formali riconoscimenti di lei, in tutta la sua condotta, nella cura che si prese di celare la gravidanza, e di nascondere il fanciullo, che credeva che sarebbe risguardato come la prova del suo delitto. Aggiugniamo un altro fatto ancora più considerabile: non solo ella volle dissimulare il suo stato durante la sua gravidanza, ma osò anche negare agli occhi della giustizia e la gravidanza, ed il parto. Credette che pronunzierebbe la sua condanna dove confessasse la nascita del figlio.

Tali sono le prove che risultano dalle inquisizioni; prove cotanto considerabili allorchè si uniscono assieme, che gli stessi principj del dritto e le massime più certe sembrano divenir dubbiose, allorchè si facciano a considerare un sì gran numero di testimonianze non sospette, che concorrono a far presumere che quegli che reclama lo stato di figliuolo legittimo sia il frutto del delitto di sua madre. Non cessiamo però di attenerci all' autorità de' soli principj che possono assicurare la nascita degli uomini, e non lasciamoci talmente colpire da questa moltitudine di presunzioni, che c' induciamo ad attaccare li fondamenti della civile società. Questi argomenti sono verisimili, ma non son però invincibili, e per cominciare da quello che sembra il più specioso, l' assenza del marito non ci pare sufficiente per far

far dubitare dello stato di suo figlio. Mancano due condizioni essenziali per poter produrre quest'effetto; la lunghezza della durata, e la distanza de' luoghi in cui il marito e la moglie abitavano in quel tempo. L'assenza del marito cominciò nel mese di marzo, e finì nel mese di giugno. Dopo la sua partenza fino alla nascita dell'appellante, non vi sono che circa dieci mesi; dopo il suo ritorno, vi sono sette mesi interi d'intervallo: nell'uno e nell'altro caso le leggi hanno deciso che un figliuolo poteva nascere legittimo. Ma d'altronde chi può assicurare che il sig. Vinantes abbia reso un così assiduo servizio nel suo quartiere, che non abbia mancato un solo giorno al suo dovere? Chi potrà provare che in una distanza così poco considerabile quale è quella di venti leghe non sia mai venuto nella sua casa di villeggiatura? E si farà dipendere da un fatto di tal natura la certezza dello stato di un figlio, e la sua qualità di legittimo?

Ma si dice: l'adulterio è certo, la moglie del sig. Vinantes è condannata, il delitto non può essere dubbioso. A quest'obbiezione noi non potremmo dar altra risposta che quella della legge citatavi: *potest & illa adultera esse, & impubes defunctum patrem habuisse*. Non si può inviluppare il figlio nella condanna che voi avete pronunziata contro sua madre. Può ella essere colpevole, e legittimo il figlio di lei.

Il secondo fatto che può fare ancora maggior difficoltà del primo, si è la dichiarazione della madre, li suoi reiterati riconoscimenti,

le sue negazioni, e la sua condotta ancora più forte de' suoi riconoscimenti. Per distruggere questa presunzione noi non vi diremo che la giustizia non ebbe in veruna considerazione quegli sforzati riconoscimenti che il timore dell'infamia, il desiderio della vendetta, o una cieca passione hanno potuto strappare ad una madre. Nissuno v'ha che ignori che il delitto è timido, e che gli accusati negano sovente i fatti li più indifferenti, e che fu d'una femina appassionata che il più grande de' poeti latini ebbe a dire: *omnia tuta timens*. Ma quand'anche credere si potesse che la madre fosse stata esente da questi movimenti sì comuni agli accusati; chè mai si dee concludere da tutti questi riconoscimenti, se non se, ch'ella ha potuto essere in errore intorno al principio della sua gravidanza, e che ha potuto temere che suo marito non ne formasse lo stesso giudizio? Ma nè la sua passione, nè li suoi errori possono fare un pregiudizio allo stato di suo figlio; ed altronde il motivo che determinolla a nascondere la sua gravidanza è troppo incerto, per decidere da quest'unica circostanza della condizione e della fortuna dell'appellante. Se il sig. Quinquet si prese cure tali di questo fanciullo, capaci di far presumere ch'egli ne sia il vero padre ciò è forse una conseguenza dello stesso errore: il segreto del battesimo, il mistero dell'educazione hanno lo stesso fondamento; e qualunque sia stata la vista ch'egli avesse intorno a ciò, la legge ci proibisce di pronunziare sullo stato di

un fanciullo, sull'appoggio di consimili presunzioni. Finalmente invano si ricorre a' suffragj del padre per decidere questa quistione: la sua testimonianza è decisiva ogni qualvolta è favorevole al fanciullo, di cui è incerta la qualità; *grande praesudicium affert pro filio confessio patris*: ma questo giudizio anticipato diviene una presunzione assai debole allorchè il padre nega il figlio; e soprattutto allorchè si può presumere che voglia vendicarsi sul figliuolo dell'affronto che ricevette dalla madre. A tutte queste ragioni noi aggiugniamo un'ultima riflessione tratta dal giudizio che voi pronunziaste contro la madre. Il marito allegava la nascita dell'appellante qual prova la più forte dell'adulterio. Gli stessi argomenti, gli stessi testimonj, le stesse presunzioni che s'impiegano oggi, vi furono spiegate. La corte aveva molti esempi dinanzi agli occhi, in cui pronunziando sul delitto, dichiarò bastardo adulterino il figliuolo che gli doveva la nascita; nullaoostante ella non decide sulla condizione dell'impubere. Ella dunque confermò il suo stato col silenzio; e noi non sapremmo desiderare un anticipato giudizio più sicuro per servirci di guida nella decisione di questa causa.

Perciò noi siam d'avviso che vi sia luogo ad annullare l'appellazione co' suoi effetti, ed emendando, ed evocando il principale, mantenere e preservare la Parte del sig. Cristiano di Lamoignon nel possesso della qualità di figliuolo legittimo; e d'ingiugnere alla Parte del

del sig. Arnault di riconoscerlo per suo figlio,
e condannarlo a pagare il salario alla nutrice.

*Il giudizio fu uniforme alle conclusioni: li 15
giugno 1693. P. P. il di Harlay. Avvoca-
ti, il Lamoignon pel figlio, l' Arnault pel
sig. Bouillerot, il Roussel pel Quinquet, il
Baudin per la nutrice.*

A R I N G A XXIV.

Nella causa del Sig. Presidente DI BAILLEUL, signore di Castello-Goutier, di Frà GIACOMO LE ROY, priore-curato d'Aviré, e di RENATO L'ENFANTIN.

Trattavasi di sapere. 1. Se una decima infeudata, acquistata da un curato regolare, appartenesse di dritto alla sua cura.

2. Se la mancanza di solennità in una donazione, ch'era stata fatta a quel curato, potesse nuocere alla sua chiesa, di cui ei n'era l'amministratore.

3. Se alloraquando una decima infeudata è venduta ad una chiesa parrocchiale sotto l'obbligazione di feudo, il signore possa esercitare il jus di ricuperamento feudale.

IL giudizio che pronunzierete in questa causa dee decidere una quistione celebre, che divide da lungo tempo le opinioni de' dottori, ed i cui principj saranno sempre incerti, finchè vengano fissati dall'autorità de' vostri giudizj. Il favore della Chiesa, la natura de' beni, de' quali essa ne dimanda la proprietà, la qualità di quello che par che non abbia fatto se non se renderle il suo antico patrimonio, le disposizioni de' concilj, i sentimenti de' canonisti, finalmente le decisioni espresse delle ordinanze de' nostri re, sono li titoli autentici che si allegano in questa udienza, per sostenere

nerè un dritto non men sacro nella sua origine, quanto apparisce inviolabile nella sua esecuzione. Comunque sacre rassembrino esse queste massime, sono contuttociò combattute dall' autorità d' un possesso contrario, approvato dallo stesso giudizio della chiesa, confermato dalla lunghezza de' tempi, e fondato sulla natura de' feudi, vale a dire, sulle più antiche costituzioni del regno. Finalmente sotto il nome di una terza parte vi furono proposte altre quistioni, le quali sole da se potrebbero formare una causa difficile, ed unite colle prime, rendono la spiegazione di quest' affare tanto esteso, quanto n' è importante la sua decisione.

In mezzo a queste differenti contestazioni, i fatti sono certi tra le Parti. La natura della decima in quistione non è contraddetta, ed intorno a questa v' ha due qualità egualmente certe. 1. Ella è infeudata. 2. Ella riconosce la sua dipendenza dal marchesato di Castello-Gontier: l' una e l' altra di queste qualità è provata da antiche confessioni e descrizioni. 3. Osservazione sulla natura di questa decima: essa è caricata sulla metà della rendita fissa al priore-curato d' Aviré. Fu sempre posseduta da laici fino all' anno 1676. Allora molti particolari che ne erano li possessori, e che erano debitori verso frà Renato l' Enfantin, religioso agostiniano, professo nel convento della Roe e curato d' Aviré, gli vendettero questa decima per 1500 lire. In quest' atto conviene riflettere a tre clausole: l' una opposta dal venditore,

l'altra dal curato acquirente; la terza a favore del signore del feudo. Li venditori stipulano la facoltà di ricuperamento per nove anni. Il curato dona la proprietà della decima alla sua chiesa, quand'ei ne rimanga padrone incommutabile. Se viene esercitato il ricuperamento, ne dona l'importare alla fabbrica. Finalmente v'è una dichiarazione espressa che la decima dovrà essere soggetta a feudo.

Sulla forma dell'atto, facciansi due riflessioni. 1. Non v'ha veruna accettazione per parte de' santesi, nè degli abitanti; ed i notaj stipulano ed accettano sì per gli santesi, che per gli successori del curato. 2. Non v'è insinuazione, sebbene l'atto debba essere insinuato. La facoltà di ricuperamento non fu esercitata, e questa spirava l'anno 1685. All'atto del suo spirare, Renato l'Enfantin rivocò la donazione, che aveva fatta alla sua chiesa, come non accettata, nè insinuata; rivocazione rinnovata l'anno 1690. Frattanto credette che fosse necessario per la sua sicurezza, di far dichiarare li venditori, caduti dal dritto di ricuperamento. Nacque sentenza li 21 agosto 1688, che il giudicò proprietario incommutabile. Li 4 settembre 1688 seguì un atto contrario che si pretende finto, con cui acconsente che il sig. di Serent, come avente li dritti de' venditori, rientri nella proprietà della decima; ma atto che non ebbe veruna esecuzione, mentre il possesso continuò nella persona del priore.

Tale è la natura della decima, il titolo dell'acqui-

acquisto fatto dall' l' *Enfantin*, la qualità della donazione. Ora noi dobbiamo spiegarvi quel che concerne il sig. presidente di *Bailleul*. La proprietà della terra di *Castello-Gontier* divenne di sua ragione, mediante la cessione fattagliene da suo padre li 30 Decembre 1675. Intanto sotto il nome del padre l' *Enfantin* fu condannato a pagare il laudemio ed il censo per l'acquisto della decima, con sentenza de' 26 Giugno 1690; sentenza che oggi non sussiste più, essendo stata distrutta da un giudizio de' 5 febbrajo 1693 nato tra' signori di *Bailleul*, padre e figlio. Li 7 febbrajo 1691, seguì domanda pel ricuperamento feudale per parte del sig. presidente di *Bailleul* il figlio, contro *frà-Giovanni l'Enfantin*. Egli morì nel mese di gennajo 1691. Li religiosi della *Roe*, trattano intorno al suo peculio con *Renato l'Enfantin* suo nipote, e glielo cedono per la somma di 900 lire. Allora fu diretta l'azione di ricuperamento contro di lui come possessore della decima. Sentenza de' 26 gennajo 1692, che di suo consenso aggiudica la decima al signore di *Castello-Gontier*, il quale dichiara di non volerla riunire al suo feudo. *Frà-Giacomo le Roi*, successore di *Fra-Giacomo l'Enfantin* nel priorato d' *Aviré*, s'opponne al giudizio e viene scartato sull' opposizione. Appellazione, e rimessione alla terza camera delle inchieste.

Appoggi del curato.

1. La donazione è valida. Qualità di chi dona: antiche disposizioni de' canoni, che obbligavano li Chierici a dare tutti li loro beni alla chiesa, allorchè gli avevano acquistati dopo la loro promozione. Il difetto dell'accettazione e d'insinuazione non può essere opposto. Esempio del tutore 2. Ei propone molti appoggi contro il ricuperamento. 1. Citazione nulla, e senza registro. 2. Intentata contro l'Enfantin, che non era parte capace. 3. Ragioni di *non accettare* tratte dalla dimanda del laudemio e del censo. 4. Le decime infeudate hanno riassunto la loro antica natura. La riunione delle decime alla chiesa è sempre favorevole. Su tal proposito ei cita un'ordinanza di s. Luigi; gli articoli della libertà della chiesa gallicana compendiatì dal sig. Pithou, i giudizj ch' escludono il ricuperamento per parentela, l'autorità dei dottori Ruzé, Coquille, Boyer, Rebuffe, Chopin, l'Hoste.

Appoggi del Signore.

Donazione nulla. Ricuperamento favorevole. Decime non presunte ecclesiastiche, soggette al ricuperamento. Dumoulin. L'ordinanza di s. Luigi, non è applicabile in questo luogo. Li giudizj ancora meno: molti a ricontra decisero che le decime riunite, restassero infeudate. Dottori contrarj, ed in maggior numero.

Ap-

Appoggi di Renato l'Enfantin.

Donazion nulla, rivocazione valida, l'ordinanza non eccettua persona.

PER QUANTO RISGUARDA AL NOSTRO MINISTERO, sembraci che due quistioni formino la divisione di questa causa. La prima se la donazione ne sia valida; se ha potuto o trasmettere la proprietà delle decime alla chiesa d'Aviré, o darle almeno un'azione per dimandarne il prezzo. La seconda se il signore possa esercitare il ricuperamento d'una decima, di cui la chiesa è restata proprietaria, o se il suo dritto sia estinto mediante la riunione che in questo caso ne segue.

PRIMA QUISTIONE.

Fa di mestieri esaminare tre diverse proposizioni. 1. Se era necessaria la donazione per trasmettere alla parrocchia d'Aviré, la proprietà di questa decima. 2. Se vi abbisognava una donazione solenne. 3. Se questo difetto di solennità sia accettabile in bocca di coloro che il propongono. La qualità di quello che acquistò le decime decide ugualmente le tre quistioni. E noi crederemmo abusare de' momenti della vostra udienza, dove ci fermassimo a proporvi un principio, che non può essere rivocato in dubbio; che qualunque sia la differenza che passa tra la sforzata servitù di uno schiavo, ed il vincolo volontario di un religioso, l'una e l'altro producono nulla ostante lo stesso effetto. Nè lo schiavo, nè il re-

ligioso possono nulla acquistare per se stessi: tutto ciò che acquistano s'acquista nel tempo stesso o al padrone, od al monastero: e questo principio di dritto è una verità di fatto, certa nella causa presente. Nè Renato l'Enfantin pretende già di ritenere la decima in quistione in qualità d'erede, e per dritto di sangue; ma come acquirente del peculio di suo zio, come surrogato a' dritti de' religiosi. Egli è dunque inutile il citare le leggi civili e canoniche, e l'allegare male a proposito l'esempio de' cherici, la successione de' quali una volta aspettava alla chiesa. Tutte queste massime sono certe, e provate dalla stessa causa. Quindi, nel tempo che Giovanni l'Enfantin acquistò la decima in quistione, senza aver bisogno di un atto di donazione, la proprietà divenne di pien dritto del proprio monastero, purchè la natura della cosa acquistata non vi si opponga. Qual era la natura del bene ch'ei acquistava? Se era puramente profano, se non aveva veruna relazione al beneficio, di cui egli era provveduto, non v'ha dubbio che non sia riunito *pleno jure* al monastero in cui aveva fatto professione. Ma quì si trattava di una decima che si univa facilmente ad una chiesa parocchiale, ma difficilmente al monastero. Nulla di più favorevole quanto la riunione di una decima ad una cura, e nulla di men favorevole che la riunione di una decima ad un monastero, condannata dai canoni di molti concilj, tra gli altri dal concilio di Clermont nel 1095, e dal Laterano 3. nel 1169. Doppia

pia ragione perciò di decidere che la decima fu consolidata alla cura. Favore della chiesa parrocchiale, monastero disfavorevole. Quindi, unendo la qualità dell' acquirente alla natura del bene acquistato, ne risulta una conseguenza certa che la donazione era inutile. Li suoi personali impegni riuniscono al suo ordine quanto egli può acquistare; e la natura della decima ch' ei acquistò, l' applica unicamente al suo beneficio.

Ma scordiamoci per un momento la qualità di religioso, per non considerare che quella della cura: suppongasì che la donazione fosse necessaria, doveva questa essere solenne? Sebbene il nostr' uso abbia rigettate le antiche disposizioni delle leggi civili e canoniche, che deferivano la successione de' cherici alle chiese ch' essi avevano amministrate; quantunque fra noi non si faccia la distinzione *inter bona ex re ecclesie, aut ex rebus cherici quasita*, null' ostante tutti gli autori osservano che, allorquando un vescovo acquista in nome ed a favore della sua chiesa, il favore di questa dichiarazione è così forte ch' è capace di escludere gli eredi di sangue. Il Dumoulin nella sua postilla sull' articolo 151 dell' antico statuto di Parigi, riferisce un giudizio che decise in tal modo contro gli eredi del vescovo di Chartres. Tutti li nostri libri sono pieni di consimili decisioni; nè nissuna ve n' ha di sì celebre, quanto è quella del giudizio che fu solennemente pronunziato in *toga rossa* dal sig. presidente di Thou l' anno 1607. Monsignor Amyot, vescovo d' Auxerre aveva acqui-
sta-

stato per se e pe' suoi eredi una casa, dove in seguito disegnò di costruirvi un collegio. Cominciò a ridurla in istato di servire a tal uso, ma le guerre interruppero quest' opera, e morì senza aver eseguito il suo disegno. Si trovò dopo la sua morte un' iscrizione che aveva preparata per porla sulla porta di quell' edificio. Il primo-console e gli schiavini chiesero d' essere mantenuti e conservati nel possesso di questa casa, come destinata allo stabilimento di un collegio. Gli eredi allegavano a loro favore la disposizione della legge municipale, il silenzio del defunto, il lungo tempo, durante il quale quell' opera era stata sospesa, le presunzioni ch' essi avevano del cambiamento di sua volontà. Il giudizio decise a favor degli schiavini, ed il sig. Bougier che il riferisce ne rende ragioni, non men solide di quelle sieno adattate alla causa presente. E' un vescovo che acquista, e che esprime l' oggetto a cui vuol destinare la casa comprata, v' abbisogna forse d' vantaggio per far presumere una donazione? La fabbrica è un collegio, vale a dire, un' opera pubblica il cui favore è sì grande, che la semplice promissione forma una donazione irrevocabile: *pactum est duorum consensus atque conventio: pollicitatio vero, offerentis solius promissum... equissimum est enim hujusmodi voluntates in civitates collatas poenitentia non revocari.* (Lege 3. Dig. de pollicit.) Ora non trattasi che di applicare questi principj al caso presente. Noi vi troviamo. 1. La qualità di curato, in quello che fece l' atto,

2. Non

2. Non solo una disposizione, ma un' espressa donazione. 3. Un bene che di sua natura è pubblico, e nella sua origine è consecrato alla chiesa. Quindi quand' anche l' *Enfantin* non fosse stato religioso, e quando la causa si trattasse tra la chiesa d' *Aviré*, ed i suoi eredi, il favor della parrocchia prevalerebbe sempre sul dritto della successione, anche allorquando non vi fosse che una semplice donazione.

Aggiugniamo altresì una terza proposizione egualmente certa delle prime. Supponghiamo che la donazione fosse necessaria; supponghiamo che la solennità della donazione fosse essenziale, questo difetto di solennità potrà esso venire opposto da coloro che oggidì l' allegano? Qui noi non agiteremo una quistione che fu altre volte cotanto celebre, se l' accettazione e l' insinuazione fossero necessarie nelle donazioni fatte alle chiese ed a' minori. Gli antichi dottori e tra gli altri *Decio* sull' autorità delle leggi romane, avevano creduto che si potesse eccettuarle dalla regola generale; il *Dumoulin* le ha combattute, e i vostri ultimi giudizj han adottato la sua opinione. (a) La massima è certa. L' ordinanza non eccettua nessuno; ma quì bisogna distinguere coloro che attaccano una donazione, e que' che la fecero. Allorchè creditori, o anche eredi combat-

(a) Il Cancelliere d' *Aguesseau* ne fece dappoi una legge generale cogli articoli 5 e 20 dell' ordinanza delle donazioni del 1731.

battono una donazione fatta in loro pregiudizio, possono approfittare del difetto delle formalità. Ma alloraquando un tutore vuole opporre questo difetto al suo minore, quantunque la donazione in questo caso non sia valida contro gli altri ella vale nullaoostante contro di lui, in conseguenza di quella regola sì universalmente nota, *quem de evictione tenet actio, eundem agentem repellit exceptio*. Questo è quel che viene deciso dalla legge 21. Cod. de admin. tutor. vel curatore, che s'esprime così. *Si per eos donationum conditio neglecta est rei ammissæ periculum præsent*. In tal guisa fu deciso da molti giudizj riferiti dal Louet e dal Brodeau, che si può anche confermare coll'esempio del marito e della moglie, secondo l'osservazione del Ricard. L'applicazione di questi principj si fa naturalmente ad un curato, tutore della sua chiesa.

SECONDA QUISTIONE.

Essa consiste in sapere, se le decime infeudate, acquistate dalla chiesa siano soggette al ricuperamento feudale. Noi non ci fermeremo a discutere gli appoggi particolari propositivi, per far rigettare la dimanda del signore Suzerain. Se gli oppone in primo luogo la mancanza del registro della citazione; ma questa mancanza che non è certa, fu almeno riparata in seguito. In secondo luogo la dimanda formata sul bel principio pel pagamento del laudemio e del censo. Se il signore dimandò i di-

diritti del censo, è escluso dal ricuperamento feudale e ciò per sua scelta. Ma questa dimanda non fu intentata che a nome del padre del sig. presidente di Bailleul. Egli non era nè proprietario, nè possessore, e non ha potuto recar pregiudizio al vero signore della terra. D'altronde questa procedura non sussiste più.

Per decidere la quistione che forma la principale difficoltà di questa causa, noi non c'impegneremo nell'esame di molte altre, che si potrebbero trattare sulla materia delle decime. Sarebbe superfluo l'opporre autorità ad autorità, argomento ad argomento per discutere se elleno siano di dritto divino od ecclesiastico. Per quanto spetta alla quistione presente, basta l'osservare che il nostr'uso è contrario al sentimento di coloro che le risguardano come di dritto divino, poichè secondo quest'opinione, esse non potrebbero essere alienate, nè possedute da' laici. Qui pure si potrebbe trattare una seconda quistione che ha maggior rapporto con quella che dovete decidere. Consisterebbe essa in sapere se per jus comune una decima infeudata sia riputata profana o ecclesiastica, temporale o spirituale. Que' che sostengono che debba essere presunta profana potrebbero dire. 1. Che per un dritto antichissimo si pagava la decima al principe o alla repubblica, il che si prova coll'esempio de' Babilonesi, degli Ateniesi, e coll'opera di Aristotile sull'economia. 2. Che l'uso di levare la decima fu introdotto nella Sicilia pel consenso de' popoli, e per le leggi de' suoi antichi

re ;

re; e che vi fu conservato dai Romani; e che uno de' capi d'accusa contro Verres, fu d'aver turbato l'ordine che vi era osservato in tutti i tempi, riguardo alle decime. 3. Che è verisimile, come il pensa il Coquille nella sua prefazione sul titolo delle decime dello statuto del Nivernese, che lo stesso uso fosse portato nelle Gallie da' Romani. 4. Che fu seguito da' Francesi, e che se ne trova la prova, sia in un ordinanza di Clotario I., il quale proibisce al *decimatore* d'andare sulle terre della chiesa, sia in un testamento riferito dall'Elgaldo nella vita del re Roberto, con cui un Signore nominato Leodebodus diede all'Abbazia di Fleury quelle decime, di cui era proprietario. 5. Che il rapporto del dritto delle decime con quello del campatico indica la stessa origine. 6. Finalmente che non si ravvisa nissuna marca, nissuno vestigio d'atti d'infeudazione; in guisa che le decime alle quali si è dato il nome d'infeudate, sembra che non debbano riguardarsi che come dritti puramente temporali rimasti a' signori del feudo.

Que' che difendono l'opinione contraria rispondono. 1. Ch'egli è inutile l'allegare antiche leggi, allorchè ve n'ha di posteriori. 2. Che fra noi il nome di decima è consecrato alle sole decime ecclesiastiche, che si sono distinte dal campatico, e dagli altri dritti dovuti ai signori de' feudi. 3. Che tutte le costituzioni de're, de' papi, de' concilj, concernenti le decime, suppongono manifestamente in queste la qualità d'ecclesiastiche.

4. Che

4. Che l'ultima dichiarazione sulle porzioni congrue vi assoggetta sussidiariamente tutte le decime infeudate. 5. Che la giurisprudenza de' giudizj sembra certa su di questa materia. Da queste riflessioni concludono che in generale si dee presumere che una decima sia ecclesiastica.

Ma nel caso presente v'è una circostanza, che forma una presunzione particolare, cioè, che la decima di cui si tratta sia affetta al pagamento della metà della rendita certa del curato. Senza decidere qual sia la vera origine delle decime profane o infeudate, sembraci certo, che se elleno sono laiche considerando la loro origine, si possa possederle liberamente; che se da principio furono ecclesiastiche, possono ancora essere possedute da' laici, perchè la chiesa approva ed autorizza il loro possedimento. I decreti del concilio Laterano, di quello di Trento, d'Innocenzo III, d'Alessandro IV, e di molti altri papi, provano abbastanza questa approvazione. Egli è dunque inutile per la decisione di questa causa l'esaminare se Carlo Martello fu quegli che il primo cominciò ad usurparsi le decime spettanti alla chiesa, se la visione attribuita a s. Enrico vescovo d'Orleans dopo la morte di Carlo Martello sia una favola, che debba essere rigettata, e se avanti il secolo undecimo si possa trovare qualche menzione di decime infeudate. Fra noi esse vengono considerate come gli altri beni patrimoniali; possono essere vendute, alienate, ipotecate. Negli statuti di Berry,

ry, del Nivernese, e di Blois v'ha di molte disposizioni precise su questa materia, e la giurisprudenza de' giudizj non viene contraddetta. Anche il Dumoulin così la sente sulla legge municipale del Poitou, art. 105. Quindi per quì riunire tutto ciò che noi v'abbiamo accennato, o attribuisca l'istituzione della decima al jus divino, o all'umano, essa è di due sorti, l'una ecclesiastica, l'altra profana: nel dubbio quanto all'origine fu presunta ecclesiastica, ma può essere posseduta legittimamente e liberamente da laici, ed il possedimento si trasferisce agli eredi o agli acquirenti come si fa di quello degli altri beni, tale è l'uso osservato fra noi.

Ora fa di mestieri esaminare, se le decime che ritornano alla chiesa, riassumano la loro antica natura di decime ecclesiastiche, o restino profane e soggette agli stessi pesi come se fossero tra le mani de' laici. Primieramente noi ripiglieremo in poche parole le principali ragioni, di cui comunemente si fa uso per provare, che conviene facilmente determinarsi a vestirle del loro antico stato. 1. Favore della chiesa che rientra nel suo antico patrimonio. 2. E' una spezie di ricuperamento quello ch'essa esercita, preferibile al ricuperamento feudale, perchè è fondato su d'un titolo anteriore, sulla stessa concessione che la chiesa si presume che abbia fatto nella decima che le spettava. 3. L'ordinanza di s. Luigi, che vuole che le decime possano essere acquistate dalla chiesa senza dimandare il consenso del re.

Ora

Ora se l'ammortizzazione cessa, qual pretesto possono avere li signori per pretendere un dritto a cui rinunzia lo stesso re? 4. Li giudizi che esclusero il ricuperamento per parentela, ch'è preferito alla ritenzione feudale. 5. I dottori Boyer, Pithou, Coquille, Ragueau, Chopin.

Comunque grandi sieno queste autorità, noi siam d'avviso che sia facile il distruggerle. Ma prima fa di mestieri supporre alcune distinzioni, che sembrano assolutamente necessarie per mettere la quistione in tutta la sua luce. Queste sono proposte dal Mornac sulla legge 27. §. *Cum peteret ff. de pacti*, e dal Dumoulin sullo statuto di Parigi art. 46. *quest. 4.* O la decima fu venduta alla chiesa con l'universalità della signoria, a cui era attaccata, o sola e separatamente. Nel primo caso tutti li dottori convengono che l'accessorio segua la natura del principale, e per conseguenza che la decima conservi lo stato in cui era prima. Nel secondo caso o ella è acquistata da una chiesa che di dritto comune non percepisce la decima, ed allora resta profana, come fu deciso da un giudizio de' 5 novembre 1609 sulle conclusioni del sig. le Bret: O è venduta ad una chiesa che per dritto comune può ricever decime, ed allora bisogna esaminare, se sia venduta senza verun dritto di feudo; ed in questo caso ella diviene ecclesiastica, secondo il sentimento di tutti gli autori. Se fu alienata *cum onere feudi*, quest'è quello che forma un vero dubbio.

Perciò quando la decima fu venduta o con l'universalità d'una terra, o ad unachiesa non parrocchiale, essa rimane, senza difficoltà, profana, come era prima. Se all'opposto è venduta sola ad una chiesa parrocchiale senza gravame di feudo, diventa, senza difficoltà, ecclesiastica. Il dubbio non può dunque essere proposto se non se nel caso che sia venduta sola con gravame di feudo, e ad una chiesa parrocchiale. Perchè siavi luogo alla quistione, si rendono necessarie queste tre condizioni, le quali trovansi unite nella causa presente. Questa si può trattare primieramente per la via del raziocinio, ed in seguito per quella dell'autorità.

Prima riflessione. I dritti del signore Suzerain sono inviolabili: il vassallo non può fargli verun pregiudizio. Ora il signore soffrirebbe un pregiudizio reale, se il vassallo potesse distruggere il feudo, vendendolo alla chiesa: dunque ec.

Seconda riflessione. Si conviene e nella tesi generale, e nel caso particolare, che il feudo non è assolutamente soppresso: ora egli è impossibile di fingere questa diminuzione di feudo, prima che sia riunito alla chiesa. Come si accorderanno queste contraddizioni? Il signore avrà il laudemio ed il censo, ma non avrà la *ritenzione feudale*, più antica, ed anche più favorevole de' dritti che subintrarono in di lei luogo. La decima sarà ecclesiastica, e non pertanto sarà soggetta, quanto al petitorio, al giudice secolare. La decima non sarà più nel numero de' beni profani, eppur ella dipenderà dal

dal sig. temporale, a cui si dovrà prestar la fede e tributar l'omaggio, e sarebbe un supporre, a norma della legge municipale d'Anjou art. 110 e 111, un uomo vivo e morto nella persona del curato, ed il pagare oltre l'indennità un diritto di livello ad ogni cambiamento. Impossibilità di fare queste supposizioni: un bene non può esser a un tempo medesimo laico ed ecclesiastico, sacro e profano.

Terza riflessione. La più forte obbiezione che venga opposta a questi principj è tratta dal favor della riunione: ma ciò è una petizione di principio. Si suppone che la riunione sia fatta, eppure è il contrario. Dove si esaminino le antiche costituzioni de' feudi, si troverà che primieramente esse non s'accordavano che sulla vita, e che in seguito questa grazia si è estesa ad alcune generazioni, e finalmente a tutta una famiglia. Finchè il feudo resta nella stessa famiglia, il signore non può nulla operare; ma tosto che n'esce, v'ha luogo alla reversione; poichè in allora altramente facendo si distrugge il titolo primordiale, e si darebbero vassalli al signore contro sua voglia; e perciò egli vi si può opporre. Nè questo è un ricuperamento, ma una *ritenzione feudale*, come l'appellano la maggior parte delle nostre leggi municipali. Il signore nol ritira più, non l'acquista, lo ritiene e lo conserva. E ben lungi dal supporre la riunione fatta a favore della chiesa, egli anzi la previene, l'impedisce e vi si oppone: mette un ostacolo invincibile

tra il suo vassallo e la chiesa; interdistingue all' uno il potere di vendere ad altri fuori di se stesso, e per conseguenza rende l'altra incapace d'acquistare. Egli è dunque inutile l'esaminare, se la decima riunita alla chiesa ripigli la sua prima natura: essa non è peranchè riunita: questa riunione dipende dal consenso del signore: finchè ei vi si oppone, ella è impossibile. Tali sono li veri principj. Aggiungiamo che le leggi del regno non distinguono in niente le decime infeudate dagli altri feudi soggetti alla riunione, all'ipoteca, e suscettibili d'ogni sorta di convenzioni. *Feuda decimarum*, dice il Dumoulin sull'art. 205 dello statuto del Poitou, *sunt ante concilium Lateranense tertium, non ex privilegio, sed ex contractu & conventionione publica, nec potuit concilium ullo modo prejudicare nobilibus laicis. Sunt ergo feuda decimarum mere temporalia, ut alia quævis feuda subjecta consuetudinibus & legibus regni ut reliqua feuda.*

Cosa si può opporre a queste massime?

Prima obbiezione. Il favore della chiesa che desidera di entrare nel suo antico patrimonio: ma questo favore suppone la riunione, ed il signore l'impedisce.

Seconda obbiezione. E' una spezie di ricupero che la chiesa esercita, e che si pretende preferibile a quello del signore, perchè l'infeudazione della chiesa è anteriore alla sua. A quest'obbiezione vi sono molte risposte. 1. L'origine delle decime infeudate è troppo oscura per accertare che siansi accordate alla chie-

chiesa. 2. La chiesa non pretese mai d'esercitare questo dritto di prelazione: e supponghiamo che la decima sia stata venduta ad un laico, s'ascolterebbono elleno le pretensioni di un curato, che volesse intentare quest'azione di ricuperamento immaginario? 3. La stessa chiesa riconobbe il signore: essa acquistò a gravame del feudo, per conseguenza ella è soggetta a tutte le condizioni imposte ad un feudo. Può ella oggi dividerle?

Terza obbiezione. L'ordinanza di s. Luigi si esprime in tal guisa. *Volumus & concedimus quod omnes personae laicales decimas percipientes ab aliis in terra nostra, & in feudis nostris moventibus mediate vel immediate, quas ecclesiae perciperent, si eas laici non haberent, possint eas relinquere, dare, & alio quocumque justo, & licito modo ecclesiis concedere tenendas in perpetuum, nostro vel successorum nostrorum assensu minime requisito.* Ora se il consenso del re non è necessario per ceder decime alla chiesa, tanto più saranno libere dall'autorità de' signori. Confessiamo però che duriamo fatica a concepire quale possa essere la forza di quest'induzione. Il re rimette il dritto d'amortizzazione: dunque egli obbliga li signori a rimettere quello d'indennità, e tutti gli altri dritti che appartengono al loro feudo. Il re fa grazia: dunque li signori sono anch'essi obbligati a farla. Le espressioni dell'ordinanza che precedono quelle che vi abbiamo accennate, *quantum in nobis est, volumus &c.* Il suo silenzio sull'interesse de' signori; in una parola

la poca conseguenza di questo raziocinio, *Il consenso del re non sarà necessario, dunque è inutile il ricercare quello del signore del feudo*, ci determinano ad osseryare questa induzione come insufficiente. Ecco la prima soluzione che si può dare a quest' argomento. La seconda non è di minor forza, come quella ch'è fondata sull' autorità di due grand' uomini, il primo presidente Lizet, ed il s. Carlo Dumoulin. Il primo avvertì molte fiata gli avvocati, che quest' ordinanza doveva soffrire un' induzione favorevole a' signori, e che aveva luogo unicamente allorquando la decima fosse ceduta alla chiesa, e sopprimendo il peso del feudo, e che ne seguiva altramente allorchè il peso del feudo vi era annesso. Appunto su di tal vista nella riforma dello statuto di Berry, fece aggiugnere all' articolo 16 del titolo *de' dritti prediali*, che le decime infeudate sarebbero alienabili come gli altri patrimonj. Il secondo stabilì questa distinzione su fondamenti cotanto legittimi, che non può più essere posta in dubbio. Terza soluzione. supponghiamo che l' ordinanza sia intesa senza far la distinzione propositavi, quale induzione se ne potrà trarre? Essa non riguarda tutte le decime infeudate, ma quelle solamente che erano state accordate dopo il terzo concilio Laterano, sotto il regno di Filippo *Dionodato*. Questo è un fatto che si trae da un antico compilatore de' giudizj, dal Duluc, il quale dice che appunto un tal senso fu dato a quest' ordinanza a' suoi tempi; e che sotto tal

vi-

vista alcuni giudizj scartarono li parenti del venditore dal ricuperamento per agnazione, perchè le decime apparivano usurpate. Queste decime avevan eccitato molte e grandi quistioni tra s. Luigi ed il clero, ed ei le terminò coll'ordinanza dell'anno 1269. Tale è anche il senso che gli dà il sig. Louet *ad regul. cancell. de infirmis n. 45.* Questo senso è altresì fondato sulle espressioni dell'ordinanza, ove si osserva che s. Luigi dichiara che fece questa legge *pro remedio animæ nostræ, & animarum... Ludovici genitoris nostri... & aliorum prædecessorum nostrorum.* Il che si riporta a que' tempi in cui persone laiche avevano ottenuto dopo il concilio Laterano, alienazione di decime ecclesiastiche. Ma quel che prova vie più la verità di questa distinzione, sono le *amortizzazioni* riferite dalli signori Dupuy nelle prove delle libertà, dove si vede che negli anni 1412 e 1413, il re *autorizzò* decime acquistate dalla chiesa. Dunque vi erano decime, che non erano comprese nell'ordinanza di s. Luigi: e quali potevano essere queste decime se non se quelle che erano possedute dai laici prima del concilio Laterano? Dunque ci sembra, che o debba intendersi di tal maniera quest'ordinanza, o rientrare nella distinzione proposta dal Dumoulin; o finalmente dire che questa legge non fu eseguita: ed in tutti li casi ella non ha potuto fare verun pregiudizio al signore.

Ma ci si dice: il sig. di Bailleul succede ne' dritti del re, perchè il dominio di Castello.

Gontier appartenne al re. Si può rispondere.
 1. Che quest'ordinanza non potrebbe essere opposta al re nel caso di una decima acquistata a gravame di feudo. 2. Che la grazia accordata dal re alla chiesa è un diritto personale e non reale, che non potrebbe mai essere opposto ad un altro proprietario di questa terra.

La quarta obbiezione è fondata su' giudizi che decisero che il ricuperamento per agnazione non dovesse aver luogo; Ora egli è considerato come più favorevole del ricuperamento feudale. *Prima risposta.* Il ricuperamento per agnazione suppone l'unione fatta: il feudale la previene. *Seconda risposta.* Non si può dire che la chiesa abbia riconosciuto il ricuperamento per agnazione, col comperare una decima; ma ella riconosce il feudale, allorchè la acquista a gravame del feudo. *Terza risposta.* Farebbe di mestieri sapere quale sia il fondamento del giudizio che decise contro il ricuperamento per agnazione; ed uno di que' che il riferiscono, (ch'è il Dulluc), dice che si trattava di Decime accordate dopo il concilio Laterano. *Quarta risposta.* Egli è incerto se nel caso della presente quistione, la decima sia stata *acquistata cum onere feudi*, e se questo peso non vi fosse più, non vi sarebbe luogo alla quistione che forma il soggetto di questa causa. *Quinta risposta.* Fuor di proposito vien detto comunemente che il ricuperamento feudale cede a quello che si esercita per agnazione. Gli statuti si esprimono con maggior proprietà, dicendo che la *ritenzione feudale non ha luogo*, quando si presenta

un agnato: e per mostrare che questo raziocinio nulla conclude non v'ha che ritorcere l'argomento. *Il ricuperamento feudale la vince sul convenzionale, ed il convenzionale su quello per agnazione; dunque il feudale la vince su quello per agnazione.* La conseguenza è falsa, poichè bisogna distinguere il caso, in cui ogni spezie di ricuperamento ha luogo.

Quinta obbiezione. L'autorità de' dottori, il Copin, il le-Bret, il Ragueau, il Coquille, il Boyer, il Ruzè, il Pithou, il Rebuffé. *Prima risposta.* Quest' autorità è combattuta da quella di molti altri, il primo presidente Lizet, il Dumoulin, l'Argentrè, il Louet, il Brodeau, il Dupuy. *Seconda risposta.* Nissuno di loro parla espressamente del caso presente, vale a dire, d'una decima venduta *sub onere feudi*. Tutti suppongono che la riunione sia fatta, e quì si tratta di sapere se possa esservi una riunione, quando il signore vi si oppone. *Terza risposta.* Non vi sono che il Pithou ed il Ragueau, che abbiano parlato del ricuperamento feudale. Le ragioni del Pithou sono distrutte dal Dupuy; il Ragueau non s'interna nella quistione. *Quarta risposta.* Essi tutti si fondano su induzioni tratte dall'ordinanza di san Luigi, e dei giudizj seguiti nella spezie del ricuperamento per agnazione. Gli altri a rincontro s'attaccano a' veri principj de' feudi, all'antichità de' dritti del signore, che non possono essere violati dal fatto dal vassallo. Nel sentimento de' primi si trova un' incompatibilità d'idee: decime che sarebbero in parte profane, ed in parte ecclesiasti-

stiche: una riunione che si suppone esistente nel tempo stesso che viene impedita dal signore, il quale vi oppone un ostacolo invincibile. Niuna conseguenza nell'argomento formato sull'ordinanza di san Luigi: il re fa grazia, nè obbliga nissuno a farla. L'applicazione di quell'ordinanza dipende da una giustissima distinzione, sia riguardo alle condizioni che furono opposte *in ipso contractu*, sia riguardo alle decime, di cui si parla. V' ha molte differenze tra il ricuperamento feudale e quello che si esercita per agnazione, e ciò che concerne quest'ultimo non decide riguardo al primo. Si potrebbe negare il proprio suffragio a tante autorità, che si uniscono a favor del signore del feudo?

Noi dunque crediamo d'avervi provato sulla prima quistione, che una decima acquistata da un curato spetta alla sua chiesa; e ch'essa non ha bisogno che gliene venga fatta una donazione, nè che vi siano osservate le solennità prescritte per gli atti di tali donazioni; e quand'anche fossero esse necessarie, vi sarebbe una ragione di rigettare coloro che oppongono il difetto di queste solennità. Riguardo alla seconda quistione, noi siam d'avviso che il signore sia ben fondato ad usar del ricuperamento feudale, ma che il prezzo ch'ei rimborserà spetti alla parrocchia d'Avirè, per cui si presume che il curato abbia fatto tale acquisto. Il perchè dee essere impiegato in capitali a pro di quella parrocchia, col consenso de'santesi, e degli abitanti, ed in presenza del precurator fiscale.

Noi

Noi giudichiamo che vi sia luogo d'annullare l'appellazione co' suoi effetti, ed emendando, ed avendo riguardo alla supplica del sig. di Bailleul, aggiudicargli a titolo di ricuperamento feudale, la decima in quistione; e senza fermarsi sulla supplica di Renato l'Enfantin, commettere che l'importare delle decime sia dato alla chiesa d'Avirè per essere investito in capitali in presenza de' santesi, e degli abitanti, e del procurator fiscale della giustizia.

Il giudizio ingiunse alle Parti di produrre le allegazioni in dritto al consiglio. Li 23 giugno 1693. Avvocati il Duperray per Frà Giacomo le Roi, il Fauveau pel presidente di Bailleul, ed il Germond per Renato l'Enfantin.

A R I N G A XXV.

Nella causa del Capitolo di sant' ILARIO di Poitiers , e del signor CORBIN , contro LUIGI TAVEAU .

La quistion principale consisteva nel sapere , se una dispensa dal vizio della nascita , concessa dal Papa al figlio di un Cherico tonsurato , con derogazione a tutte le costituzioni , e statuti de' canoni , potesse avere effetto rispetto ad un capitolo , ove c'è uno statuto espresso che proibisce di ammettervi chi non è nato di legittimo matrimonio .

L'APPELLAZIONE come d' abuso , e le dimande in querela su cui dovete voi profferire il vostro giudizio , compongono due diverse quistioni , la cui decisione interessa di molto e la dignità dell' ordine ecclesiastico , e la purezza della disciplina , e la conservazione delle principali libertà della chiesa gallicana . La prima stà nel sapere se la dispensa allegata dal citato a suo favore , sia un titolo capace di cancellare il vergognoso carattere della sua origine , e se il Papa abbia potuto , e voluto derogare lo statuto di un capitolo egualmente ragguardevole e per l' antichità della fondazione , e pel numero de' privilegj . La seconda quistione riducesi all' esaminare gli altri difetti personali , che vengono opposti al citato ; la secreta e viziosa convenzione , di cui lo si

accusa, i patti illeciti imputatigli, e pe' quali pretendesi farvi vedere esser lui non meno indegno, che incapace di possedere quel benefizio che dimanda.

Prima d'entrare quì nella spiegazione de' fatti particolari risguardanti l'interesse delle due parti, alle quali furono accordate provvigioni del medesimo benefizio, noi siam d'avviso non potersi far a meno di non ripigliare brevemente la storia della fondazion della chiesa di sant' Ilario di Poitiers, le differenti conferme de' suoi privilegj, accordatele dal Re, gli statuti da essa fatti, onde serbare intatta la sua primiera nobiltà, e mantenere illibata la purezza di sua origine. Non v'è chiesa nel regno, che possa produrre un titolo di dotazione, più augusto, e più venerabile di quello del capitolo di Poitiers. Dopo la disfatta, e la morte d' Alarico, Clodoveo vincitore de' suoi nemici, attribuì il fortunato successo delle sue armi alle preghiere, ed alla visibile protezione di sant' Ilario Vescovo di Poitiers. Dichiarò egli con un atto solenne, che per mostrargli la sua riconoscenza, voleva arricchire co' suoi benefizj la chiesa stata eretta a Poitiers in onore di questo santo. Fece ad essa dono di fondi considerabili. Questa donazione fu munita di tutte quelle precauzioni, che potessero renderla autentica, ed inviolabile. Per testimonio della sua liberalità volle avere un concilio intiero, in allora radunato in Orleans. I successori di Clodoveo seguirono le di lui pedate nell'essere zelanti, e pietosi verso di que-

questa chiesa, di cui ne aumentarono il patrimonio; ed alla quale concessero rilevanti immunità, e privilegj ragguardevoli. Le concessioni di Pepino, d'Eudes, di Luigi d'Oltremare, son riferite, e questi atti tutti sono altrettante prove della protezione accordata da' nostri re a questo capitolo di cui ne furon sempre mai risguardati quai veri fondatori. Come la contea di Poitou venne in dominio de' duchi di Aquitania, si dettero egli no alla conservazione della dignità della chiesa di s. Ilario. Vi fu spiegata la celebre disposizione dello statuto fatto nell'undecimo secolo da Goffredo duca d'Aquitania, e conte di Poitou. Dichiarò egli in quel titolo, il di cui originale esiste presso di noi, che sulle rimostanze stategli fatte da' signori di Poitou, dall'arcivescovo di Bordeaux, dal vescovo di Poitiers, e dai canonici della chiesa medesima, proibisce pel tempo avvenire di accettare nel novero de' canonici chi non sarà nato di legittimo matrimonio: *Nullus spurius, id est, qui non est de legitimo matrimonio natus, fiat unquam quolibet modo canonicus*. Tuttavia consente egli che quanti ne furono accettati innanzi al decreto del concilio di Poitiers contro i bastardi, possano conservare i lor canonicati senza però poter mai in verun tempo aspirare a più sublimi dignità. Questo statuto, che porta il carattere dell'autorità del principe, è accettato dalla chiesa. Il legato apostolico, l'arcivescovo di Bordeaux, ed il vescovo di Poitiers pronunziano la pena di scomunica

nica contro chi oserà violarlo. Ebbe un' intiera esecuzione. Il primo giuramento che i canonici son obbligati di fare al tempo della loro accettazione, è una prova dell' osservanza di questa legge, poichè essi giurano solennemente che sono legittimi.

Dappoichè il ducato d' Aquitania fu riunito alla corona, i re presero costantemente la qualità di abbatì, di fondatori, di protettori della chiesa di s. Ilario di Poitiers. Eglino confermarono tutti que' privilegj, con molte patenti, e col giuramento, che usarono di fare nell' entrar la prima volta nella chiesa di Poitiers, promettono di conservare e difendere i dritti, e le libertà di quel capitolo. Tale è in succinto la storia della fondazione, degli statuti, e delle prerogative della chiesa di sant' Ilario di Poitiers. Ora si tratta di spiegarvi quel che concerne i contendenti.

La qualità di Luigi Taveau, che ha per avvocato il signor Vaillant, è certa; egli è bastardo figlio di Luigi Taveau, signor della Tour, cherico tonsurato della diocesi di Poitiers. Si vuole, e c'è una sufficiente certezza, che suo bisavolo fosse canonico nella chiesa di Poitiers. Nell' anno 1689, ottenne egli una dispensa per essere ammesso agli ordini sacri. La clausola della dispensa è generale, e deroga non pure al concilio di Poitiers, ma sibbene a tutte le altre o costituzioni, o statuti canonici. E' non per tanto da osservarsi ch' essa non parla già della facoltà di ottenere ogni sorta di benefizj, *majora vel minora*. Questa

sta dispensa fu vestita di tutte le forme ordinarie, e pubblicata con tutta l'autorità dell'uffiziale. Egli ricevette in seguito la tonsura. Li 3 novembre 1590 ad un tempo stesso furon stipulati tre atti d'importanza in un luogo discosto dal domicilio delle Parti. Luigi Taveau padre dimette due benefizj semplici, di cui era provveduto a pro di Gabriele Guillot, canonico di sant' Ilario di Poitiers: ed il giorno medesimo, alla presenza dello stesso notajo, e de' medesimi testimonj, Gabriele Guillot rinunzia il suo canonicato a Luigi Taveau, figlio di chi gli aveva poc' anzi rinunziato due benefizj semplici: ma si riserva una pensione di cento cinquanta lire. Finalmente, pure nello stesso giorno, dinanzi agli stessi testimonj, Gabriel Guillot rinunzia i due benefizj semplici, su' quali non aveva un dritto acquisito, a pro di Claudio di Vaucelles, riserbandosi cento cinquanta lire di pensione. Li 20 dicembre 1690, Luigi Taveau in oggi il citato, ottiene in virtù di tal rinunzia, provvisioni in corte di Roma. La dispensa del vizio della di lui nascita fu ripetuta anche in quest'atto. Li 27 marzo 1691, ottiene un visa, presentasi al capitolo, il capitolo delibera. La conclusione del capitolo porta ch' egli non sarà ammesso, e che se farà ulteriori passi, se ne interporrà appellazione come d'abuso. In conseguenza v' è un atto d'appello come d'abuso; anticipazione fatta dal Taveau. Giuseppe Corbin si provvede in corte di Roma; vi si fa rilasciare provvigioni con clausola di devoluzione; ottiene un visa, presentasi

si al capitolo. I canonici non vogliono congregarsi. Egli prende il possesso. V'è una dimanda di querela dinanzi al siniscalco di Poitou. L'appellazione come d'abuso avoca questa dimanda. Fu data cauzione. V'è una dimanda perchè il giudizio sia dichiarato comune (a).

Voi vedete, o signori, dalla storia da noi fattavi de' principali appoggj delle Parti, che le quistioni tutte, che possono discutersi nella causa presente, hanno unicamente per oggetto la duplice incapacità, che viene opposta alla parte del signor Vaillant.

Incapacità generale fondata sulla qualità di bastardo sulla forza del jus comune, e molto più sull'autorità della legge particolare, e degli antichi privilegj della chiesa di Poitiers. Incapacità personale, ed indegnità particolare, per la quale pretendesi privare il citato del beneficio, che dimanda, non come illegittimo, e pel vizio della nascita; ma qual colpevole di simonia, e per la convenzione illecita di cui viene accusato.

Queste due incapacità formano due diverse quistioni. Il Capitolo di sant' Ilario di Poitiers è interessato nel giudizio della prima, e la Parte del signor Sachot nella decisione di tutte e due.

(a) Gli appoggi furono spiegati in questo sito, senza essere stati scritti.

Prima parte.

Il citato per confermare il dritto, che pretende avere al beneficio contenzioso, allega due titoli a suo favore, una dispensa del papa e le provvisioni del canonicato, che dimanda. Il primo di questi due titoli emenda il vizio della di lui origine, e il permette d'aspirare agli ordini sacri. Il secondo il rende capace di possedere una prebenda, e gliela conferisce ad un tempo stesso. Amendue questi titoli vengon combattuti. Contro la dispensa si propongono appoggj di nullità; contro le provvisioni appoggj d'abuso. Esaminiamoli ambidue.

Dispensa

Due obbiezioni contro la dispensa: è orrettizia, è insufficiente. Orrettizia, perchè si è dissimulato che il padre del bastardo possedesse molti benefizj; che avesse cessato d'esser libero, e la qualità di *solutus* più non gli convenisse siccome a quello, che aveva contratto con la chiesa una specie d'impegno inviolabile poco men di quel del matrimonio. Insufficiente, perchè essa non permette a chi l'ha ottenuta se non che d'aspirare agli ordini sacri, e non gli apre mai l'adito a' benefizj. Se il capitolo di sant' Illario di Poitiers, ed il devolutario non potessero contrastare i titoli del citato che con questi primi appoggj, la di lui causa non ci parrebbe suscettibile di difficoltà.

Tutti i principj sono indubitabili. Quanto può ritardare il collatore, e render la collazione più difficile deve essere espresso. Il silenzio è un delitto che rende nulle le provvigioni pel vizio della surrezione. Noi sappiamo altresì, che nel caso particolare della causa, allorchè trattasi di rendere capace un bastardo d'entrare nello stato ecclesiastico, egli è onninamente necessario l'esprimere la vera qualità di coloro, che gli dettero la nascita; e che la grazia del papa deve essere proporzionata alla grandezza del delitto: e che quanto questo è più odioso nella persona del padre, deve altrettanto esser difficile il cancellarne l'impronta nella persona del figlio.

Tutte queste massime dalla prima all'ultima non ammettono veruna contraddizione. Quel che non parci troppo ben fondato si è l'applicazione che se ne vuol fare. Le qualità che rendono il delitto del padre, e della madre, più grave, e più degno di trovare la severità tutta delle leggi, e de' canoni, son quelle che formano in essi una reciproca incapacità di poter mai essere uniti con un vincolo legittimo. Perciò gli ordini sacri, lo stato del matrimonio, la professione religiosa non permettendo a chi assunse questi primi impieghi di poter contrarne degli altri, queste circostanze debbono indispensabilmente essere spiegate, perchè se aumentano il delitto, deggiono ad un tempo stesso render più guardingo il papa a dispensar dal vizio che ne risulta. Se il Luigi Taveau, padre della parte del signor Vail-

lant, fosse stato prete, se avesse fatto voti; se fosse stretto con vincoli matrimoniali, ed avesse violato alcuna di queste obbligazioni con una congiunzione illecita, il di lui figlio non avrebbe potuto dissimulare la sua vera qualità senz'ad un tempo stesso rendersi indegno della grazia che dimandava. Ma quì niente di simile. Nissuno impegno contratto da Luigi Taveau. Non aveva egli che la qualità di Tonsurato; e quantunque essa non imprima un carattere, tuttavia per esser considerata qual preparazione agli ordini sacri, e per cominciare a distinguere, come ella, fa coloro che la portano dalla comune de' fedeli, credette che fosse suo dovere l' esporlo al papa. Soddisfece egli alle più rigorose formalità concernenti a questo rispetto. E' vero ch'ei non espresse che suo padre era provveduto di molti titoli di benefizj semplici; ma questi titoli aggiungevano forse qualche cosa alla qualità di chericò? Formavano essi un nuovo impegno? Stabilivano un'incapacità formale di contrarne d'altre sorti?

Egli è inutile il paragonar quì il matrimonio spirituale col legame del matrimonio corporale. Questa finzione de' canonisti ha luogo puramente rispetto a' benefizj, a' quali gli Ecclesiastici son talmente affissi, che non possono nè possederne di simili, nè dimetterli senza che lachiesa, destituta ad un tempo stesso del soccorso del suo pastore, venga risguardata qual vedova, per parlare ll linguaggio de' medesimi canonisti. Una tal finzione è inaudita
ne'

ne' benefizj semplici; e tali appunto erano i posseduti dal padre del citato. Nella dispensa non v'è adunque surrezione. Più grande si è la difficoltà in riguardo alle provvigioni, in cui si è trascurato di far inserire la qualità di cherico, espressa nella dispensa. Pare ch'ei fosse necessario il seguire le medesime formalità poichè trattavasi di ottenere una nuova dispensa per poter possedere un canonicato; tuttavia non apparisce, che vi sia verun disegno di frode, veruna dissimulazione, poichè le provvigioni si riferiscono alla dispensa, di cui esse ne fanno un' espressa menzione. Altronde quì si tratta di un cherico tonsurato e non già di un ecclesiastico impegnato negli ordini sacri. Sarebbe in vero aspra, e dura cosa il volere escludere il citato per una semplice e pura omissione di questa qualità. Il secondo obbietto pare anche meno considerabile. Il dritto è certo così bene che nel primo ogni dispensa è odiosa, e non va fuori de' limiti del caso, che fu espresso nella dimanda di chi la richiedeva.

Comunque la chiesa ammetta un bastardo agli ordini sacri non può però questi sperare tutt' al più che un beneficio semplice, che gli è come dovuto dalla sua ordinazione, poichè le regole, che esigono un titolo patrimoniale in mancanza d' un titolo di beneficio, per assicurare la sussistenza di chi viene ordinato, non applicansi meno a' bastardi di quello sia a' legittimi; questa è la disposizione precisa del capitolo *proposuit* nelle decretali de' *filiis*

presbiterorum. Ma quantunque vuol egli giugnere a più sublimi gradi ed aspirare alle dignità ecclesiastiche, abbisogna di una nuova dispensa. Quest'è la disposizione del dritto canonico, l'opinione del Rebuffe, e degli altri canonisti. Opinione provata dalla semplice, e pura formula delle dispense, nella quale il papa eccettua nominatamente i benefizj maggiori, i canonicati delle chiese cattedrali, e le dignità delle collegiali. Tutte queste osservazioni sono superflue nel fatto, di cui si tratta in quest'oggi. Esse provano che la sola dispensa per ricever gli ordini non era sufficiente; perciò il citato appunto non se n'era contentato. Allorchè egli dimandò il canonicato di sant' Ilario, espose di nuovo che era bastardo. Il papa fu istrutto del vizio della di lui nascita nel tempo che concesse gli provvigioni. Deggiono esse adunque esser risguardate qual dispensa espressa per possedere de' benefizj.

Passiamo ora all'esame del difetto essenziale preteso trovarsi nelle di lui provvigioni, cioè nella principale, e poco men che l'unica questione della causa presente. Le provvigioni ottenute dal citato vengono combattute come del pari contrarie ed alla disposizione del dritto comune, ed alla legge particolare della Chiesa di Poitiers. Noi non c'estenderemo per niente su di una materia di cui i principj tutti son talmente stabiliti dall'uso, che non abbisognano più nè di prova, nè di spiegazione. Dove noi volessimo risalire fino a' primi secoli della
 chie-

chiesa sarebbe agevol cosa il far vedere che vi si è ignorato per lungo tratto di tempo, quell' impedimento che i canoni degli ultimi concilj han reso così legittimo, e stabilito con sì saggie precauzioni; e sarebbe altresì facile il dimostrare, che prima di questi canoni, l'onore, o la vergogna della nascita non aveva parte, o alla scelta, o all'esclusione de' sacri ministri, e che le loro sole qualità personali erano quelle che si mettevano in considerazione; e che gli antichi dottori non eran persuasi che a' figliuoli si potesse far portare la pena del delitto de' loro padri, nè chiudere l'entrata alle funzioni ecclesiastiche a coloro che (per valerci delle loro espressioni) *alieno scelere laborabant, non suo*. La chiesa Orientale siegue ancora al giorno che parliamo quell'antica disciplina, e non fu questa cangiata con leggi espresse nella chiesa Latina se non che nel secolo undecimo; e comechè di quest'incapacità se ne trovino vestigj ne' secoli precedenti, non si vede però concilio che ne abbia fatto un regolamento generale prima del suddetto tempo. Allora appunto credettesi, che quantunque non si potesse imputare a' figliuoli il delitto, che aveva dato loro la vita, fosse giusto nondimeno di allontanare dal servizio dell'altare, coloro che erano la pruova e spesso gl'imitatori degli sregolamenti de' lor padri; che una tal severità fosse necessaria per ritornare i costumi degli ecclesiastici, e per togliere ad essi la speranza di poter trasmettere i lor benefizj a chi dalle leggi civili fosse reso incapace

ce di conseguire le loro eredità. Tai furono i motivi della celebre disposizione del concilio tenuto a Poitiers nell'anno 1078, poco tempo prima dello statuto fatto per questa chiesa dal Gottifredo duca d'Aquitania. I padri di questo concilio proibiscono a' bastardi di aspirare pel tempo avvenire agli ordini sacri. Eccettuano unicamente chi abbracciasse la profession religiosa. Quest'è l'unico mezzo di cancellare in qualche maniera la vergogna della loro origine, e di farli considerare dalla chiesa, come legittimi; ma ad onta anche di una tal prova, il vizio della nascita non è intieramente emendato; e mentre la chiesa non ricusa loro gli ordini sacri, interdice ad essi però d'ottenere giammai veruna prelatura. Un legato della santa sede assistette a questo concilio, quale fu approvato da papa Gregorio VII, ed inserito nel corpo del jus canonico romano; e quanto in esso vien contenuto e disposto, fu sempre riguardato qual fondamento di quelle leggi ecclesiastiche, che su di tal materia furon fatte ne' secoli susseguenti. Gli stessi papi conservano tutt'ora un così gran rispetto per questo canone del concilio di Poitiers, ch'essi non credono poter dispensarne senza un'espressa, e particolare derogazione, che trovasi in tutte quelle dispense, ch'eglino concedono a' bastardi. Per queste ragioni appunto l'autorità di questa legge fu delusa; e per santa ch'ella sembrata sia alla chiesa romana, è forza non pertanto di riconoscere ch'essa fu poco men che inesequita. Quantunque ella eccettuasse unicamente

mente i Religiosi, tuttavia le dispense accordate da' papi subito dopo ad ogni sorta di persone, fecero svanire tutto quell' utile che se ne potesse trarre. Oltrechè bisogna confessare che l' uso prevalse sulla regola della Chiesa, e che il numero non meno che la facilità delle dispense indebolì talmente il vigor di questa legge, che se l' appellazione come d' abuso avesse questo puro ed unico fondamento, il capitolo di sant' Ilario di Poitiers dovrebbe cedere alla forza del jus comune, che rende il papa legittimo dispensatore di quelle grazie, che la chiesa accorda a' bastardi. Ecco dunque, che fa mestiero ridursi all' autorità della legge particolare, con la quale pretende il capitolo d'esser preservato nell' antica libertà di non ammettere nel suo corpo chi non avesse il vantaggio di una nascita legittima.

Ella è cosa rilevante il considerare e gli autori di questa legge, ed il tempo, in cui fu fatta, e le persone, che la dimandarono, e le circostanze, nelle quali fu accordata. Il principe autor di questa legge è Goffredo duca d' Aquitania, il quale innalzato che fu ad una tal dignità pigliò il soprannome di Guglielmo, soprannome, di cui la maggior parte de' duchi d' Aquitania avevano usato. Fu egualmente considerato e pel coraggio, e per lo zelo, e per la fedeltà in verso la chiesa. Nel ducato d' Aquitania non meno che nella contea di Poitou godeva egli dell' esercizio della sovrana autorità. Non possedeva già quelle terre con titolo di patrimonio come vel dissero. Forse, do-

ve si volesse risalire fino all'origine del di lui possesso, sarebbe questo men legittimo, come quello, che non avrebbe per base se non se la forza, e l'usurpo. Comunque sia la cosa, egli è indubitato, che dappoichè i primi duchi d'Aquitania cessarono, verso la fine della seconda schiatta de nostri re, di contentarsi del nome di governatore; dacchè assunsero la qualità, ed i dritti di sovrani, questo possesso ingiusto in origine, divenne considerato come legittimo in progresso. Quest'è quanto sarebbe facile da comprovarsi con un buon numero d'argomenti; ma ciò poco, o nulla rileva alla decisione della causa presente. Basta l'osservare che questo ducato era divenuto ereditario come gli altri, in tempi di turbolenze, e di confusione: che i duchi esercitavano un' assoluta autorità nell'estensione delle loro terre; che in molte *carte* prendono il titolo di *Dei gratia Aquitanorum Dux*; ch'essi confermano le donazioni fatte alle chiese, danno essenzioni a' monasteri, e vi fanno leggi quai sovrani.

Goffredo, o Guglielmo VII, autore della *Chartre* che noi esaminiamo, seguì l'esempio de' suoi precessori. Si mantenne nel possesso di esercitare qual atto si voglia di sovranità. Nello statuto, di cui oggi vi si dimanda l'esecuzione, assume egli due qualità, quella di duca d'Aquitania, e quella di abbate del capitolo di sant' Ilario di Poitiers. Il tempo non è contrassegnato precisamente. Negli atti seguiti in quel tempo, spesso si è trascurato di mettervi
la

la data. Apparisce nondimeno che questo statuto fu fatto poco tempo dopo la deposizione del concilio di Poitiers. Le persone che dimandano, ed ottengono questa legge sono l'arcivescovo di Bordeaux, Metropolitano, il vescovo di Poitiers, ed i canonici della medesima chiesa, i signori, ed i nobili della contea di Poitou. Finalmente vi sono due circostanze di rilievo: 1. Questo decreto non è già una pura, e semplice esecuzione del concilio di Poitiers; ma è una legge assoluta, ed indipendente dalle leggi ecclesiastiche. Ella è la verità che ivi è fatta menzione di questo concilio; ma unicamente dopo avere stabilita quell'incapacità generale, pronunziata contro i bastardi.

2. Un legato del papa accetta questo statuto. Pronunzia egli con l'arcivescovo di Bordeaux, una scomunica generale contro quanti ardissero in progresso di combattere una tal legge. Di questa qualità è lo statuto, di cui oggi vi si dimanda l'esecuzione. Vuolsi che il papa vi abbia derogato. Ed ecco due quistioni da esaminare su di tal punto: 1. Il papa l'ha egli voluto? 2. L'ha egli potuto? La podestà del papa sia pur estesa quanto si vuole, non avverrà mai per questo ch'ei possa accordare ciò, che non conosce: quest'è un principio irrefragabile stabilito da quegli stessi che vieppiù ne favoriscono la di lui autorità. Gli statuti della chiesa di Poitiers non gli furono esposti; e per conseguenza non potè egli avere intenzione di derogarvi. Ma viene opposto;

per-

nella dispensa c'è una derogazione generale a qualsivoglia costituzione, o statuto canonico. Risposta: Uno statuto così favorevole esige una nota particolare. Lo si può riguardare sotto tre diversi aspetti; o qual semplice statuto d'un capitolo confermato dal principe, e dal papa, o qual legge civile fatta da chi in allora esercitava la sovrana autorità. In quest'ultimo aspetto appunto devesi considerarlo. Ma scordiamoci per un momento il suo vero, e genuino carattere, e così dapprima consideriamolo qual semplice statuto d'un capitolo. Dove fosse fornito unicamente di questa qualità, il papa potrebbe egli derogarvi? Noi non abbiamo adottato in Francia quell'autorità assoluta, indefinita, arbitraria, stata attribuita al papa dagli adulatori della corte di Roma. La di lui podestà, per grande che sia, è sempre circoscritta, e limitata dai canoni; e tanto è lontano, che i canoni gli permettano distruggere gli antichi statuti, ed attaccare i privilegi delle chiese, quantochè tutt'al rovescio, la cura di preservare le chiese particolari nel possesso delle loro immunità e prerogative, è una delle sue funzioni principali. I primi capi riconobbero una tal verità. Non v'è niuno che non sappia quelle belle parole di s. Gregorio, lib. 2, epit. 37. *Absit a me, ut statuta Majorum in qualibet ecclesia infringam; quia mihi injuriam facio, si fratrum meorum jura perturbabo*. In quest' appunto consistono precisamente le nostre libertà. E la Chiesa, e lo Stato hanno un eguale interesse nel conservare gli

gli antichi regolamenti delle chiese, i quali mantengono il buon ordine, e la tranquillità; come anco reprimere ogni sorta di novità, che tenda ad introdurvi i torbidi, e la confusione. Potrebbe forse il papa combattere gli statuti de' capitoli, che esigono la nobiltà ec. o in vero accrescere il numero de' canonici in quelle chiese, in cui v'è un determinato novero di prebende? Non si tollera parimente ch'ei faccia veruna innovazione nelle regole, e nelle costituzioni osservate dalle congregazioni ricevute in questo regno. I nostri libri tutti son ripieni e colmi d'esempi de' vostri giudizi, che fecero fronte, e ripressero di simili imprese. Il dotto compilatore della raccolta delle libertà della Chiesa Gallicana, ne fece degli articoli espressi confermati da un infinito numero di pruove. Non vi furon mai statuti più favorevoli di que', di cui si dimanda l'esecuzione. Son conformi alla purezza della disciplina, ed ebbero una pacifica esecuzione sin dallo spazio di ben 500 anni, e furono approvati dal re, che confermarono tutti i privilegj della chiesa di sant' Ilario di Poitiers, e furono approvati altresì dal papa, il di cui legato fulminò la scomunica contro chiunque volessevi far fronte. Appunto in questo caso preciso l'articolo XXI della libertà della Chiesa Gallicana, dice che il papa non può accordare dispense ad uu bastardo, dove queste sieno opposte agli statuti, usi, e costituzioni secolari.

Seconda considerazione. Al favor di quello statu-

tuto aggiugniamvi la prima qualità di coloro, che l'hanno autorizzato. Fu esso confermato da' nostri re; e dato anco che non l'avesser fatto, che quai fondatori della chiesa di Poitiers, il papa potrebbe egli forse combatterlo? E' pure uno de' principali articoli delle nostre libertà, il non soffrire che il papa deroghi alle fondazioni de' laici, a' dritti de' patroni, alle regolazioni da essi fatte tanto al tempo della fondazione, quanto dopo. Non v'è esempio, che noi abbiam mai tollerato che il papa attaccasse la purità di tai massime. Le bolle de' legati non furono mai accettate senza di questa generale modificazione. Nelle prove delle libertà vi si vedranno gli esempj riferitici. Altrimenti convien dire che il papa potesse cangiare per fin la natura, ed il destino de' benefizj ec.

Térza considerazione. Non pure trattasi dell'osservazione di un antico statuto, d'una legge imposta dal fondatore, ma sibbene d'una legge civile fornita dell'autorità sovrana, ed alla quale il papa non può mai derogare senza ad un tempo stesso usurparsi la giurisdizione reale. Goffredo, duca d'Aquitania, era costantemente in possesso di far leggi, quando anche non ne avesse avuto la facoltà. Egli è fuor di dubbio, che la legge particolare, soggetto del nostro esame, fu confermata dalle patenti accordate da' nostri re al capitolo di sant' Ilario. Qui non si tratta adunque d'una mera e semplice esecuzione del decreto d'un concilio; ma d'una legge indipendente da quelle della chiesa;

sa; della legge ecclesiastica non vi si fa parola che così di passaggio. Quest'è una spezie di concordato tra' signori di Poitou, ed il capitolo di sant' Ilario. A confermare questo concordato concorrono e la podestà secolare, e l' ecclesiastica; e siccome quest'è l' opera di amendue; così l' una non può distruggere quanto fu edificato da entrambe. Ultimamente questo statuto è un titolo, che dà un dritto al capitolo; ed in tai materie noi non abbiam principio più indubitato di quello che interdice a' papi di derogare agli statuti delle chiese, in pregiudizio di un terzo.

Vien opposto, 1. che potendo il papa derogare al jus comune col dare una dispensa, può anche in conseguenza derogare ad uno statuto, che confermasi pienamente col dritto comune. *Risposta.* 1. Nel tempo che fu fatto questo statuto non era per anche introdotto il jus comune. In allora v' erano puramente alcune chiese di Francia, che avessero ricevuto questa legge municipale. Stefano di Tournay, nel secolo XII. dice: *In regno francorum aliquas ecclesias, scrupulosa quadam nobilitate, gloriosam, ut existimant, sibi consuetudinem assumpsisse, ne aliqui, nisi ex licito complexu geniti promoveantur.* Dunque nell' undecimo secolo il dritto di escludere i bastardi, non era per ancora un jus comune, ma semplicemente un dritto particolare di diverse chiese di Francia.

2. Fa d' uopo, che lo statuto abbia qualche effetto: ora non ne avrebbe nessunissimo dove potesse essere deluso da dispense, che non ven-

gon

gon mai ricasate. Appunto colla scorta di questo principio fu deciso rispetto a' patroni, che non potessero presentare una persona dispensata dal papa dal vizio della nascita, quando la legge della fondazione ne volesse la legittimità. 3. Il papa può derogare al dritto comune accordando dispense; ma sempre con questa tacita riserva, che la grazia accordata non rechi verun pregiudizio al dritto altrui. 4. Non si tratta già quì d'un semplice statuto confermativo d'una legge canonica, ma bensì dell'esecuzione d'una legge civile.

Viene opposto in secondo luogo, che il capitolo ha egli stesso derogato al proprio statuto, accettando il signor di *** bastardo. *Risposta.* 1. Ciò fu l'effetto del credito di chi era il padre del bastardo e dell'autorità ch'egli aveva sul capitolo. 2. Vi furono protestazioni, ed un appellazione come d'abuso da lato della più sana parte del capitolo. 3. Tutte e due le podestà concorrevano a suo favore; oltrechè aveva egli ottenuto lettere dal principe, ed un breve dal papa. 4. Finalmente è un esempio unico, ed abusivo.

Seconda parte.

Indegnità della parte del signor Vaillant. Bisogna osservare le circostanze della rinunzia statagli fatta. 1. E' persona proibita. Il figliuolo di un ecclesiastico non può esser provveduto del beneficio di suo padre. 2. V'è precipitazione. Tre atti stipulati in uno stesso
gior

giorno. Rinunzia del padre a Guillot di due benefizj semplici. Lo stesso giorno il Guillot rinunzia il suo canonicato al figlio, ed i benefizj semplici ad una terza persona. 3. Si è voluto allontanarsi appostatamente dal luogo del domicilio, mentre il domicilio era a Poitiers, e gli atti sono stipulati a *Limoges*. 4. Il Guillot cede tutti i suoi benefizj in un giorno solo. E' vero che accetta que' di Luigi Tavaux; ma lo fa solo per riservarsi una pensione su' benefizj; e questa pensione, aggiunta con quella che si trattiene sul canonicato forma l' intiero prezzo della rinunzia da lui fatta al figlio. Viene aggiunta un' altra nullità tratta dall' editto delle insinuazioni dell' anno 1691, editto rigoroso in vero, che non lascerebbe angolo a dubbio; ma è cosa difficile il poterne far quì l' applicazione, poichè è un dritto acquistato dopo la devoluzione. Per ultimo a tutto questo arrogo la disposizione del concilio di Trento, che interdice a' bastardi l' ottenere *idem, vel simile beneficium in ecclesia, in qua pater ministravit*; la qual disposizione fu estesa da' canonisti anche ai figliuoli. Senza quì dibattere un tal argomento, egli è fuor di quistione essere ormai tempo che gli scandali prodotti dal disordine de' padri della parte del signor Vaillant nel capitolo di Poitiers, abbiano fine una volta in forza del giudizio che le impedirà di esservi ammessa. E noi possiamo richiamarvi ancora alle espressioni della legge 3. §. 2. ff. *de decurionibus*, la quale dice: *Spu- rios posse in ordinem eligi sed si habeant con-*

petitorem legitime quæsitum, præferri eum oportere.

Il giudizio fu conforme alle conclusioni, il quale decise, che vi era abuso, e mantenne, e preservò il Corbin, provveduto per devoluzione li 9 luglio 1693. Fu pronunziato dal P. P. d' Harlay; avvocati l' Issaly a favor del capitolo di sant' Ilario di Poitiers, il Sachot a favor del Corbin, ed il Vaillant a favor del Tavau.

A R I N G A XXVI.

Nella causa tra Frate HAUDIART Franceseano che s'era fatto trasferire nell'ordine di S. Benedetto, e Fra CARLO di SAULT.

1. *Se un breve del papa che conferma una traslazione di un religioso, dichiarata abusiva da un giudizio, sia abusivo?*
2. *Se questo medesimo breve ed alcune lettere patenti ottenute dal re per ordinarne l'esecuzione, possano avere effetto in pregiudizio di un terzo.*

LA contestazione, che in quest'oggi presentasi da decidere, è una di quelle interessanti e luminose quistioni, alla cui decisione il pubblico vi è ancor più interessato di quello avvegnente delle Parti stesse, che dal vostro giudizio attendono sospese la conferma del loro stato. E vaglia il vero, il giudizio, che siete voi per pronunziare, non deve forse determinar, e stabilire i veri confini delle due podestà reale, ed ecclesiastica, e combinare il vantaggio sì dell'una che dell'altra, che nel caso presente trovasi opposto più che non avvenne giammai? Se il fatto, che le serve di base, non ammette dubbio alcuno, altrettanto però e difficile, e dubbiosa si è la decisione delle quistioni da essa contenute.

Fra Luigi Haudiart, che in oggi fa uso della qualità di religioso del grand'ordine di s. Bene-

detto, fece altre volte professione di vita religiosa nell'ordine de' Francescani; ed in quest'osservanza vissevi per molt'anni. Pretende egli che gl'incomodi di salute sieno stati quei, che il costrinsero a cangiar di stato, ed a cercare nell'ordine de' Benedettini un sistema di vita bensì del pari regolare, ma meno austero però di quello de' religiosi di s. Francesco. Desideroso di ottenere l'intento, ricorse egli dapprima, non all'autorità immediata del papa, ma a quella del cardinal penitenziere, al quale espose l'impossibilità in cui trovavasi di non potere adempire a' doveri impostigli dalla regola che professava, il consenso accordatogli da' suoi superiori per uscire dal loro ordine, la certezza ch'egli aveva di esser ricevuto favorevolmente dall'abate di Fontcombaut, nell'ordine di s. Benedetto. In forza di una tale sposizione di circostanze, gli venne fatto di ottenere un Breve di penitenzeria li 28 ottobre 1675, il quale abbraccia la clausola *in utroque foro*. Diede egli esecuzione a questo Breve; e presentossi all'abate di Fontcombaut, suo superiore, ed a lui molto bene affezionato, il quale datogli prima l'abito del suo ordine, il mandò nella prioria di *Longpont*, della congregazione di Clugny, per farvi l'anno di prova ed eziandio i suoi voti. Scorsi 6 mesi di noviziato il papa concede a lui dispensa di altri sei. Fa egli finalmente la sua professione, nella quale promette di stabilirsi nell'abbazia di Fontcombaut. Per avere egli cambiato stato, non era per questo divenuto capace di posseder benefizj. La profes-

fessione da lui fatta ultimamente, non aveva già rimediato all'incapacità da esso contratta collo stringersi in una religion di mendicanti. Toglie di mezzo un tale ostacolo il papa con un breve dell'anno 1676, di cui il re ne ordinò l'esecuzione con patenti registrate nel gran consiglio.

Mentre lo stato dell'Houdiart pareva avere un solido e fermo appoggio, l'ambizione da lui manifestata di voler giugnere al possedimento de' benefizj del suo ordine, fu cagione, ch'egli di più facesse perdita della qualità di religioso di quest'ordine. Nell'anno 1676, rese vacante un posto monacale nel priorato di *Longpont*. Pensò egli di rivolgersi al capitolo generale di Clugny, da cui dipende quel priorato. Ottenne un decreto, che il trasferisce in quella congregazione, e gli concede il posto vacante. A combatter questo titolo insorsero molti, e tragli altri fra Claudio Roch, religioso del priorato di Longoponte, il quale non chiamandosi pago di far fronte al decreto del capitolo generale di Clugny, volle opporsi inoltre allo stato dell'Houdiart. Interpose appellazione come d'abuso de' Brevi da esso ottenuti nella corte di Roma, e piantò un opposizione contro il decreto di registro delle patenti dal re accordategli.

L'esito di un tal litigio andò a male per l'Houdiart. Dopo una ben lunga aringa, il gran consiglio ammise la dimanda di Claudio Roch, la quale formava opposizione al decretato registro, e dichiarò che tanto nell'esecuzione

de' Brevi, quanto nel decreto del capitolo generale della congregazione di Clugny altresì v'era abuso. Preservò il Roch nel possesso del posto monacale, e comandò all'Houdiart di tosto ritirarsi nell'ordine de' francescani. Questo giudizio fu pronunziato nell'anno 1678. L'Houdiart volle tantosto rimediare alle nullità della sua traslazione; e gli riuscì di ottenere un nuovo consenso da' suoi superiori regolari. Il papa li concedette il Breve, che forma appunto la materia della principale appellazione come d'abuso, e la maggior difficoltà della presente contestazione. Nella sposizione di questo Breve rappresenta al papa di avere ottenuto nel 1675 sull'appoggio di legittime cause, permissione di trasferirsi dall'ordine de' francescani in quello de' benedettini; ma essersi preteso in Francia che questo Breve di traslazione emanato dalla penitenzieria, non fosse un titolo da doversene riconoscere l'autorità. Supplica al papa, che non voglia tollerare che il suo proprio stato rimanga incerto: mettendogli sott'occhi l'esempio di papa Alessandro VII, che in simili circostanze aveva concesso un nuovo Breve. Commosso il papa da tutti questi motivi, dichiara subitamente per valida, e legittima non pure la traslazione di fra Houdiart ma e la di lui professione, e quanto l'era venuto dietro. Poi aggiugne, che in quanto è o sarà bisogno l'approva, e la conferma, e supplisce con la sua autorità a tutti i difetti che potessero in essa ritrovarsi. I termini di questa clausola sono di un

così gran peso, che non si può dispensarsi dal quì riferirli in tutta quanta la loro estensione. *Translationem dicti Petri Ludovici, & successive emissam professionem regularem, indeque legitime secuta, quaecumque valida esse declaramus, illaque quantum opus sit, auctoritate apostolica approbamus & confirmamus, ac quoscumque defectus si quomodolibet intervenerint supplemus.* Ottenuto quest'ultimo breve, l'Hou- diart non fece nè noviziato, nè profession di nuovo. Vestì non pertanto costantemente l'abito di s. Benedetto; ed usò sempre della qualità di religioso benedettino. Il re concedetegli un posto nella sua reggia capella, ove serve ancora al giorno che parliamo. Avvenne che nell'anno 1690 vacasse il priorato di santa Lurina dell'ordine di s. Benedetto per la morte dell'ultimo possessore di quel beneficio. L'abate di san Salvatore di *Charousse*, colatore ordinario, il conferì al citato li 15 luglio 1690. Quattro giorni dopo il signor Carlo di Sault, ottenne in corte di Roma provvigioni in commenda dello stesso priorato. Provveduti così ambidue indugiarono buon tratto di tempo a prender possesso del beneficio contenzioso. Nell'intervallo, che scorse fra le provvigioni, ed il prender possesso, il citato avvisossi che il Breve concessogli dal papa dovesse essere fornito del carattere dell'autorità reale, per rendere il suo stato incapace del minimo attacco. Espose al re e la nullità della sua prima traslazione e la posterior conferma del papa ed il possesso, in cui ritrovavasi della

qualità di monaco benedettino. Dichiarò di acquietarsi al giudizio del gran consiglio, in ciò che riguardava il soggetto della contestazione, come anco le spese, nelle quali era stato condannato. Dopo quanto egli espose e dichiarò, il che si legge molto per disteso nel preambulo delle lettere patenti, il re dichiara di volere eseguito come sta e giace il Breve del 1678, nel quale non iscopresi nulla che dia attacco alla libertà della chiesa gallicana; e conseguentemente senza fermarsi al giudizio del gran consiglio, in quel che riguarda la traslazione dell' Houdiart, e del suo stato, il re comanda l' esecuzione del Breve 1676, che gl' impartiva facoltà di posseder benefizj. Queste lettere patenti sono indirizzate al gran consiglio, e vi furon registrate secondo l' uso solito.

L' Houdiart, dopo avere adempito ad una tal formalità prende possesso. Ne viene turbato dal Sault, il quale presenta la sua dimanda di richiamo. Nasce conflitto di giurisdizione. Le Parti son mandate a farsi giudicare dai referendarj del palazzo. Segue una sentenza in assenza, che preserva l' Houdiart nel suo possesso. V'è appellazione semplice di questa sentenza. Appellazion come d' abuso delle provvigioni dell' Houdiart. Appellazione come d' abuso dell' esecuzione del Breve 1678. Queste diverse appellazioni semplici, e come d' abuso formano un solo capo di contestazione, che consiste nel sapere se il citato debba essere considerato qual religioso dell' ordine di s. Be-

nedetto o come fransescano ; e se possa o non possa esser munito di un titolo di beneficio. (a)

QUANT' A NOI, dopo avervi esposto i principali appoggj delle Parti, non possiamo a meno di tosto non riconoscere che quanto più questi vengono messi in disamina, dubbiosa e difficile apparisce altrettanto la decision di questa causa. Ove contro del citato vogliasi allegare il giudizio del gran consiglio, che decise del di lui stato, produrrà egli a sua tutela lettere patenti, che distruggono questo giudizio, e lo ristabiliscono ne' suoi dritti primieri. Se pretendesi provare ch'ei sia ancor religioso di s. Francesco in forza del vizio, e della nullità della sua traslazione, risponderà, che questa medesima traslazione ebbe la conferma del papa, e che se vi son difetti, furon sempre preparati da una seconda grazia; e che il suo stato non è ormai più suscettibile d'attacco, o in forza del Breve, che gli serve di base e fondamento, o in virtù della lunghezza del possesso che il confermò. Ultimamente dove egli venga accusato di avere ottenuto con artificio un titolo di beneficio, di cui ne fosse incapace, sosterrà egli che la grazia del principe tolse via tutti quegli ostacoli, che suspendevano l'esecuzione di questo titolo. In mezzo ad un tal conflitto, tocca a voi, o signori,
a prof-

(a) Qui furono spiegati gli appoggi delle Parti, senza però essere stati scritti.

a profferir giudizio. Sulla forza, e sulla validità di questi appoggi, tocca a voi ad esaminare se ella sia la verità, come il suppone l'appellante, che la podestà ecclesiastica abbia intrapreso di rovesciar l'opera innalzata dalla podestà secolare; se l'una abbia dichiarato legittimo ciò che l'altra aveva dichiarato abusivo; se il citato abbia veramente rotto i suoi primi legami, o se quelle stesse incapacità, che impedivangli altre volte di aspirare a' benefizj, ritrovinsi tutt'ora nella di lui persona.

Noi brameremmo, e di poter quì dispensarci dal pronunziare il nostro parere in una causa cotanto difficile da spiegarsi, e di aspettare insieme col pubblico a formare i nostri giudizi sulla decisione, che siete per pronunziare. Ma poichè gli obblighi sacri del nostro ministero c'impingono la dura necessità di sporvi le nostre riflessioni, riputiam nostro dovere lo stralciar subitamente tutte quelle quistioni estranee, che potrebbonsi discutere in questa causa, per contenerci nell'unico esame di quelle che sono essenziali alla sua decisione. Quì dunque non ci fermeremo noi ad esaminare se la congregazione di Clugny debba essere riguardata come intieramente divisa dall'ordine maggiore di s. Benedetto; se i Religiosi di Clugny sieno incapaci di benefizj affetti a' monaci benedettini; o se a rincontro sieno amendue egualmente capaci de' medesimi dritti, e de' medesimi privilegj come membri di uno stesso corpo, benchè distinti dalla differenza delle congregazioni. Se una tal quistione in-

flui-

fluisse in qualche maniera sulla causa presente, potrebbesi mettere in disamina qual debba esser la forza del parere di Carlo Dumoulin, del Louet, e di alcuni altri, contro l'autorità dell'uso, che ammette indistintamente agli stessi benefizj i religiosi dell'ordine di s. Benedetto, e que' della congregazione di Clugny. Ma in una causa, che rinserra quistioni cotanto difficili, ci facciam riguardo di discuterne di superflue, ed intieramente decise dalle circostanze del fatto. In tutte quelle carte, che ci furon comunicate, noi non ci troviamo veruna prova della pretesa traslazione del citato nella congregazione di Clugny: mentre tutt'al rovescio apparisce ch'egli ricorse a Roma affine d'esser trasferito nel grand'ordine di s. Benedetto. L'ottenne, e si rivolse all'abate di Fontcombaut, superiore di quello stesso ordine. Questo superiore il mandò nel priorato di Longoponte a farvi e noviziato e professione.

Non si può negare, che questo priorato non sia della congregazione di Clugny; ma comechè fra Luigi Houdiart v'abbia fatto professione, non è per questo ch'ei contrasse verun legame co' religiosi di Clugny, come quegli che promise di stabilirsi nell'abbazia di Clugny, il che rilevasi espressamente dal suo atto di professione. Sia stato pur egli trasferito dal papa nel grand'ordine di s. Benedetto; abbia pur egli fatto il suo noviziato in un priorato di Clugny unicamente per ordine del suo superiore benedettino; la professione da

lui

lui fattaci sia pure nominatamente per l'abbazia di Foncombaut; per ultimo abbia pur egli vissuto sempre qual religioso del grand'ordine di s. Benedetto; per questi rispetti si potrà per avventura opporgli veruna incapacità, che gli chiuda l'adito ad un benefizio dell'ordine di cui egli n'è religioso?

L'unica obbiezione che possa bilanciare per un momento l'autorità di quegli atti, che abbiam spiegato, ella è fondata sulle lettere patenti ottenute dal citato nell'anno 1677, nelle quali è espresso ch'egli fu trasferito nell'ordine di s. Benedetto, ed in seguito passò in quel di Clugny. Noi già prevenimmo una tale obbiezione nello sporvi la storia delle circostanze del fatto: Vi abbiam fatto osservare che nell'anno 1676 il capitolo generale di Clugny aveva concesso al citato un posto monacale nel priorato di Longoponte, dipendente dalla medesima congregazione. Ov'egli fosse stato preservato nel possesso di quel posto, ove il suo titolo non lo si avesse dichiarato abusivo, avrebbesi dovuto considerarlo come uno che aveva cangiato di congregazione, e non mai d'ordine; ed in allora con assai più d'appoggio s'avrebbe potuto discutere la quistione statavi proposta. Ma ben lontano dall'aver egli conservato il posto, a cui aspirava, n'è stato anzi dichiarato incapace dal giudizio del gran consiglio, e conseguentemente quell'unico fondamento che si potrebbe mettere a campo di questa seconda traslazione, nella congregazione di Clugny, viene atterrato, ed interamente distrutto.

Con

Con una quasi eguale brevità noi disamineremo un'altra quistione molto più importante in se stessa, ma del pari inutile alla decisione di questa causa, e che consiste nell'esame delle nullità del primo Breve, in virtù del quale l'Houdiart dall'ordine de' francescani passò in quello di san Benedetto. Voi in quest'oggi non dovete già profferir giudizio sulla validità di quella traslazione. Tutte le Parti convengono egualmente ch'essa fosse nulla ed abusiva sin dal suo nascere; e quando il citato volesse metterlo in contingenza, basterebbe l'opporgli l'autorità de' vostri giudizj, che dichiararono costantemente nulli ed abusivi, e contrarj alle libertà della chiesa Gallicana tutti que' Brevi, che sono della natura di quello, di cui si valeva egli poc'anzi. Noi non istaremo già quì a ripetervi tutti quegli esempi, che vi furon proposti affin di stabilire la verità di questa massima. Il volerla fermare con una lunga serie d'argomenti, ciò sarebbe in certa guisa un dubitar della verità. Noi riconosciamo, per usare il linguaggio di uno de' più illustri soggetti che ci abbiano preceduti nelle funzioni che abbiám l'onore di coprire, noi riconosciam l'autorità della santa sede, e la podestà del Pontefice, del Capo della Chiesa, del comun padre di tutti i cristiani; ma noi non riconosciamo nè l'autorità, nè la giurisdizione delle congregazioni, che si tengono in corte di Roma. In Francia non furon mai eseguiti per niente nè li decreti, nè gli statuti di queste congregazioni. Non portano essi il caratte-

re di quella legittima podestà, che noi rispettiamo nel papa; e non possono mai con un' autorità maggiore di quella che vien emanata dal pontefice medesimo, obbligare i sudditi del re se non quando son forniti della podestà reale, o di quella, che il re concede alle compagnie sovrane del suo regno.

Tai furono i motivi, che determinarono i giudici del gran consiglio a decidere che c'era abuso nel Breve di penitenzeria, che era l'unico titolo dell'Houdiart; Breve la di cui causa sembrava poco conforme a' canoni, ed il quale non racchiudendosi più ne' limiti del tribunale interno della coscienza, estendeva la sua autorità nel foro esterno, e pareva direttamente contrario ed alle leggi, ed agli usi del regno.

Se questo primo decreto della penitenzeria era abusivo, gli altri brevi posteriori tuttochè licenziati a nome del papa non poterono conservare l'autorità lor dovuta, per difetto del primo atto, che serviva loro di base e fondamento; e poichè l'Houdiart non poteva esser risguardato qual religioso professo dell'ordine di s. Benedetto, era manifesto che la dispensa, ch'egli aveva ottenuta dal pontefice, per posseder benefizj, gli veniva ad essere del tutto inoperosa.

Noi non ci tratterremo adunque di più sull'esame di queste due prime quistioni, e supporremo nel progresso di questa causa, come due punti egualmente certi e nel fatto, e nel dritto, I. che l'Houdiart non può mai esser risguardato qual religioso della congregazione di

Clugny; 2. che la sua traslazione è viziosa per natura, ed abusiva nel suo principio. Ma quest'abuso è egli riparato? Questi difetti son eglino tolti o dalla confermazione del papa o dalle lettere patenti del re, o dal lungo possesso del suo stato? Quest'è, o signori, la vera, e noi il ripetiamo ancora, la sola quistione importante di questa causa. Questa quistione generale ne abbraccia due altre che non si può far a meno di non distinguere subitamente, ed esaminarle ad una ad una. La prima quistione che si offre allo spirito, sta nel sapere se la confermazione ottenuta dall'Houdiart sia un titolo legittimo, che non contenga niente di contrario alle nostre libertà, ed a' dritti della sovrana giustizia del re. La seconda riducesi all' esaminare, se, quand'anche non vi fosse abuso nel ottenimento di questo Breve, ne sarebbe per questo regolare l'esecuzione o rispetto alle leggi della Chiesa, o rispetto a quelle dello Stato. Ma prima di esaminare gli appoggi che vengono opposti a questo Breve di confermazione, tollerate, o signori, che vi spieghiamo sommariamente i principj generali, che i dottori, e singolarmente i canonisti, stabilirono, onde determinare quai debbano essere gli effetti delle confermazioni concesse dal superiore, e soprattutto dal pontefice. La natura della confermazione non è già d'introdurre un dritto nuovo, di dare un nuovo titolo, di fare una nuova disposizione; ma a rincontro d'approvare un dritto antico, di fortificare un titolo precedente, d'assicurare le prime disposizioni e fermarne l'ese-

l'esecuzione. Ogni conferma suppone un dritto acquistato. Essa ha una relazione, ed un legame necessario col titolo primitivo; essa non può secondo le regole ordinarie, nè estenderlo, nè aumentarlo. Essa è ristretta e determinata dall'oggetto, al quale viene affissa. Quest'è anche il giudizio, che i medesimi pontefici portarono della loro autorità; queste sono le massime, ch'essi stabilirono come inviolabili, ed alle quali eglino assoggettano tutte le conferme da loro stessi accordate. Nel titolo delle decretali *De confirmatione utili, vel inutili*, dappertutto si trovano simili disposizioni, e se ne trovano sparse in molti altri titoli; e su questo fondamento appunto la glosa propose questa massima comune: *qui confirmat nihil dat*. Il perchè, di dritto comune, la conferma non può mai avere un effetto retroattivo, poichè se l'atto da essa contenuto è buono, e legittimo in se stesso, deve essere questo eseguito indipendentemente dalla conferma, la quale serve solo a renderlo più solenne, ed a dargli, per servirmi del linguaggio della glosa, un carattere di autorità, che imprima vieppiù di timore, e di rispetto a coloro, che potessero imprendere di attaccarlo. Se poi tutt'al rovescio il titolo è nullo nel suo principio, la più luminosa conferma non può certamente farlo valere pel passato, e conseguentemente non ha un effetto retroattivo. Tale è il primo principio de' canonisti in questa materia. La conferma può rendere più autentico, e più inviolabile il titolo, ma non

può nulla aggiugnere alla validità del medesimo. Quantunque però tutte le conferme convengano in questo punto, che non estendono il loro potere sul tempo che le precedette, esse esercitano diversamente la loro autorità sul tempo che le siegue, rispetto all'intenzione di chi le concede, e riguardo alla forma, in cui vengono ottenute. Appunto su di un tal fondamento la glosa del dritto canonico distingue le confermazioni, che si fanno in forma comune, da quelle che concedonsi con cognizione di causa. Nelle prime, non esprimesi nè la disposizione del primo titolo, nè le nullità ed i difetti che possono renderlo imperfetto. L'intenzione di chi conferma non è già di fare una nuova concessione, ma bensì d'approvare quella, ch'è già stata fatta. Esse racchiudono sempre questa tacita condizione, che il titolo originario sia valido: *Nil novi juris confert*, dice il sig. Carlo Dumoulin, *nec invalidum validat; non enim fit ad finem disponendi, sed solum ad finem approbandi confirmabile tale quale est, & in quantum est verum, validum & efficax.*

Non avviene già lo stesso delle confermazioni accordate da un superiore con cognizione di causa e pienamente istrutto della verità del fatto, ed il quale entri nell'esame della validità, o della nullità del primo titolo. In allora presumesi ch'egli abbia avuto intenzione non pure d'approvare il passato, ma di disporre anco dell'avvenire. Questa è piuttosto una nuova disposizione di quello sia una conferma.

Se la prima concessione è legittima, il superiore vuole che sia eseguita fin dal giorno che fu ottenuta; dove poi questa sia difettosa in origine, si vuole ch'essa abbia il suo effetto incominciando dal giorno della conferma. Il perchè queste due spezie d'approvazione sono simili in ciò che non toccano il passato; *preterita magis reprehendi possunt quam corrigi*; ma esse son differenti in questo che la prima non ha potere nè sull'avvenire, nè sul passato, se l'atto è nullo nel suo principio; laddove la seconda vien risguardata qual nuovo titolo, che deve sentire la sua esecuzione indipendentemente dal primo.

Ecco o Signori, qual sia la dottrina della glosa e de' canonisti sulla natura delle confermazioni. Così la sente anche il sig. Carlo Dumoulin sul gius municipale di Parigi. Così la pensano tutti i dottori che scrissero su di tal materia. Quando noi consideriamo il Breve del papa rispetto a' principj stabiliti da' medesimi pontefici, sarà cosa agevole il determinare qual ne sia la qualità, e qual debba esserne l'esecuzione. Amendue le Parti son d'accordo esser questa una conferma. Noi non entriamo per anche a esaminare se sia stata concessa senz'esame, o veramente con cognizione di causa; ma basta il dire, che quest'è una confermazione per decidere che non può mai produrre un effetto retroattivo, dove il titolo da essa confermato non sia valido, e legittimo. Che questa sia una nuova grazia della santa sede, oppure un'approvazione della prima, quest'è

st'è quanto interessa poco il saperlo, mentr'egli è indubitato, che se questo è un nuovo privilegio non può mai andar più in là del giorno della data, e se a rincontro, quest'è una approvazione, per autentica, e solenne che sia, non può mai render legittimo ciò, ch'era nullo nel suo principio; e tale è la massima del Dumoulin: *Si confirmabile sit nullum, pariter vel supremi principis confirmatio est nulla*. Noi possiamo adunque a quest'ora proporre qual massima appoggiata all'autorità di tutti quanti i dottori, che la confermazione che noi esaminiamo, non può avere da per se stessa un effetto retroattivo. Essa dipende dalla validità del titolo. Ora questo primo titolo per confessione di amendue le Parti, è assolutamente difettoso, incapace di produrre giammai verun effetto; ed è altresì destituito del carattere d'autorità, che potrebbe renderlo valido e nullo in forza del più essenziale vizio, che possa formare un vero abuso, cioè in forza del difetto di podestà. Non ci faremo adunque verun riguardo di concludere da questo momento, che il Breve controverso del papa non può avere autorità alcuna sul tempo, che il precede, nè da se stesso, perchè non è altro che una semplice conferma; nè in virtù del primo titolo, poichè è illegittimo. Per la qual cosa, se dai termini, con cui è concepito il Breve, apparisce che coloro che l'ottennero, abbiano avuto intenzione di dargli un effetto retroattivo contro la natura dell'atto che conferma, e contro la validità dell'atto confermato, noi

non abbiamo nessun dubbio che questo non sia un vero motivo d'abuso; poichè non si può estendere l'autorità di questo Breve sul passato, senz'ad un tempo stesso far rivivere il primo titolo, assolutamente distrutto dall'autorità della giustizia temporale. Per ben ponderare una tal difficoltà è forza il considerare attentissimamente i termini che si son fatti inserire nel Breve dell'anno 1678. Il papa non contentasi già di confermare, d'approvare, di ratificare la traslazione dell'Houdiart nell'ordine di s. Benedetto; non dice soltanto di voler supplire i difetti, ripararne le nullità, correggerne gli abusi. Tutte queste espressioni potrebbero essere interpretate favorevolmente: ma non darebbero per questo un effetto retroattivo alla confermazione; e sosterrebbe con poca fatica, che l'intenzione di chi ha concesso la grazia, era di concederla soltanto per l'avvenire e non mai pel passato. Ma le parole della clausola sono diversissime da quelle, che vi abbiám spiegate; e noi qui confessiamo, che dopo averle disaminate più volte, c'avvisiamo, che qualunque interpretazione lor venga data, ella è cosa difficile il non riconoscere che chi ottenne il Breve volle ch'esso avesse una specie d'esecuzione anticipata, restituendo alla di lui traslazione quella forza che essa aveva perduta in forza di un giudizio del Gran Consiglio. Il Breve dichiara espressamente, che la traslazione dell'Houdiart, la di lui professione nell'ordine di s. Benedetto, e quanto le venne dietro, sia valido e legittimo. *Translationem,*

Et professionem regularem emissam, aliaque quaecumque inde legitime secuta, valida esse declaravimus. Questa non è adunque una semplice approvazione. Il pontefice decide della validità della traslazione. Pronunzia piuttosto un giudizio di quello sia conceder una grazia. Assicura il titolo del citato, ed il dichiara conforme a' canoni. Vuole che sia eseguito dal giorno che fu ottenuto il Breve di penitenzeria, poichè conferma quanto li venne dietro. Dunque è certo il fatto, dunque la traslazione dell' Houdiart è dichiarata legittima. Tuttavia quest' è quella stessa traslazione, che è stata dichiarata nulla da un giudizio d'una compagnia sovrana, e che voi pure dichiarereste in quest'oggi abusiva, dove la causa non fosse già decisa. Il Breve è adunque direttamente contrario al giudizio. Si è voluto coglier la religion del pontefice colla sorpresa. Non gli fu chiaramente esposta la decisione del gran consiglio; gli fu messo sott'occhi semplicemente che il Breve di penitenzeria incontrava in Francia qualche ostacolo; che pretendevasi non esser quello sufficiente onde render valida e legittima una traslazione. Ma tutto stà che gli fu dissimulato il giudizio del gran consiglio; noi dobbiamo almeno così supporlo, anzichè credere che il papa abbia voluto con un suo breve attaccare un giudizio, e farla da riformatore sulle opere della sovrana reale podestà, che anco per confessione degli stessi pontefici non riconosce ve- run superiore nelle cose temporali. Noi siam dunque persuasissimi che vi sia stata sorpresa,

orrezione, abuso nell'ottenimento di questo Breve, che forma il solo titolo del citato, allorchè il mettiamo in confronto col giudizio del Gran Consiglio, che il precede. Aggiugniamo di più, che quand'anche si volesse stralciare dalla causa quest'appoggio d'importanza, quand'anche per un momento venisse dimenticata la giusta disposizione di quel giudizio; tanto e tanto l'abuso della confermazione ottenuta non sarebbe già meno visibile; poichè potrebbesi sempre dire con tutta verità, che il Breve dichiarerebbe legittimo ciò che dalle leggi del regno vien considerato come abusivo, poichè il solo ed unico effetto di questa conferma sarebbe di far valere un Breve di penitenza, e di dargli un'autorità contro la quale, i vostri giudizi han sempre tenuto. Noi possiamo altresì dire che il pubblico vantaggio richiede, che si ponga un forte ostacolo ai mezzi adoperati dal citato, onde deludere la forza delle vere massime da voi costantemente seguite in una tal materia. Non pretende già egli, per verità, servirsi della sua prima traslazione; ma si vale di un Breve, che ne ordina l'esecuzione. Accorda egli che la causa in *utroque foro* era abusiva; eppure la clausula, ch'ei fece confermare, è questa stessa. Sarà adunque uno sforzo vano il ricusare che si fa in Francia di sottomettersi alla podestà delle congregazioni della corte di Roma, e di riconoscere la loro giurisdizione. Indarno verranno dichiarati abusivi i lor decreti quantunque volte compariranno agli occhi della giustizia, se
ad

ad onta della certezza dell' abuso pronunziato da una sovrana compagnia, taluni si pigliano la libertà di ottener conferme, alle quali verrà poi attribuito un effetto retroattivo per far rivivere ciò, che dall' autorità del re fu dichiarato nullo. La Chiesa Gallicana non ha già un minore interesse di quello abbia il re medesimo nel prevenire le pericolose conseguenze di un tal cangiamento di disciplina. E questo appoggio anche isolato ci parebbe bastevole a distruggere il titolo del citato.

Ma giacchè egli pretende che al suo Breve gli si possa dare un' altra interpretazione; giacchè sostiene che quand' anche il Breve medesimo non avesse effetto che dal giorno della data, pure sarebbe capace di assicurare il di lui stato, esaminiamo parimente questa seconda parte della causa, e vediamo se una tal difesa abbia maggior solidità della prima. Supponiamo adunque col citato, che il Breve, di cui dimanda egli l' esecuzione, non ferisca per niente il giudizio del Gran Consiglio, e non abbia verun effetto retroattivo; che il citato ottenendolo non avesse intenzione di far rivivere la propria traslazione nella sua origine, ma di ripararne soltanto i difetti dal giorno della nuova confermazione: qual conseguenza potrà mai egli trarsi da questo principio? Ed il citato può forse neppur proporlo, poichè quando la sua prima traslazione sia nulla, quand' essa non possa produrre effetto alcuno, non ha egli più verun titolo, che li vaglia per assumere la qualità di religioso be-

nedettino? Per istabilire una tal verità basta il dimandargli di qual ordine ei fosse in quell' intervallo di tempo, che è scorso tral giudizio del Gran Consiglio, ed il nuovo breve della corte di Roma. Ov' egli pretenda che doveva ancora esser risguardato qual religioso dell' ordine di s. Benedetto, gli si opporrà con tutta ragione quello stesso giudizio, che dichiara nulla la traslazione, e l' essersi egli volontariamente acquietato a questo giudizio, ed il Breve medesimo, che fa vedere la perfetta cognizione, ch' egli aveva del suo vero stato, e finalmente il nuovo consenso de' suoi superiori francescani, ch' ei giudicò a proposito di ottenere prima di ricorrere all' immediata autorità del pontefice. Se a rincontro riconosce egli di buona fede, come già non potrebbe disconvenirne, che il giudizio del Gran Consiglio l' aveva rimandato a' suoi vincoli primieri, che era rientrato nell' ordine de' francescani, o per dir meglio, che non n' era mai uscito veramente: come mai potrebbe egli giustificare d' aver cangiato di stato dopo il giudizio, del Gran Consiglio? Allega egli prove d' un secondo noviziato, d' una nuova professione nell' ordine di s. Benedetto, o pretenderà egli per avventura che il Breve da lui ottenuto, basti da per se solo a riparare il difetto di tutti questi atti? Ma questa esecuzione del Breve, e questa interpretazione, che gli vien data, non è forse ancora più abusiva dell' atto stesso di conseguimento; poichè non solo non si è mai più inteso dire, ma è altresì contrario ad ogni

sorta di dritto, che una permissione d'esser trasferito venga risguardata tutt'una cosa con la stessa traslazione, e che un religioso passi *pleno jure*, e senza una nuova professione, d'un ordine in un altro, non facendo alcun caso delle costituzioni tutte, e civili, e canoniche, che esigono medesimamente l'anno di professione, e le solennità di una nuova professione in chi cangia di Religione, come fanno con chi non ha mai dato prova nè di leggerezza, nè d'incostanza?

Ma, dicesi, v'era già un primo noviziato, una prima professione. Il pontefice non ha egli avuto podestà di farla valere almeno dal giorno della conferma? Noi quì non esamineremo precisamente quai sieno i confini della podestà papale. Ci contenteremo di ragionare su' principj, che ci sembran fondati sul lume naturale. Un atto dichiarato nullo deve essere risguardato come se non fosse mai stato. La podestà della legge annichila talmente quanto l'è contrario, che non ne rimane pur vestigio. L'Houdiart dopo il giudizio del Gran Consiglio non aveva più nulla, che il distinguesse dalla comunione de' francescani. E finalmente quelle stesse formalità ch'erano indispensabili affine di render perfetta una prima traslazione, non eran già meno essenziali ad oggetto di fermare la validità della seconda. Se questi principj richiedessero spiegazione per la via degli esempi, s'offrirebbero questi in folla per sostenerli. Noi ci contenteremo di riferirne uno solo. Allorchè un matrimonio contrat-

to tra congiunti, vien dichiarato nullo per difetto di dispensa, potrà forse sostenersi che basti l'ottenere una nuova dispensa dal Papa, e che il matrimonio sia confermato senza l'ajuto d'una nuova celebrazione? Quest' esempio ha una naturale applicazione a questa causa. I voti furon sempre considerati una stessa cosa col matrimonio. In quella stessa guisa che le Parti che non hanno prima ottenuto una dispensa legittima, non sono veramente legate tra di esse, in quella stessa guisa ch' elleno conseguiscono una verace libertà in forza del giudizio che le divide, così un Religioso, la cui traslazione sia nulla, non contragge nessuna vera obbligazione col monastero, in cui voleva entrare. Può egli o restare nel suo ordine di prima, o se ottiene di nuovo la sua traslazione, passare nel secondo, o anche sceglierne un terzo. Ma quando egli determinisi ad esser trasferito una seconda volta nel medesimo ordine, farà mestieri per formare un vero legame, ch' egli assogettisi un'altra volta alle stesse formalità, e siccome rispetto a coloro, il di cui matrimonio fosse dichiarato invalidamente contratto, si giudicherebbe esser loro d'uopo d'una nuova celebrazione, così riguardo ad un religioso deve decidersi non poter lui dispensarsi dal fare una nuova professione. Così dunque, per ripigliar sommariamente quanto vi abbiamo spiegato intorno al Breve del Pontefice: o si pretende ch' esso debba avere un effetto retroativo, ed abbia la forza di far rinascere la traslazione che più

non sussisteva; ed in allora noi siam' d'avviso che non si possa mettere in disputa l'abuso del conseguimento del Breve che dichiara legittimo ciò che vien dichiarato nullo, e da un giudizio positivo d'una corte sovrana, e dalle leggi tutte del regno, e da tutte le libertà della Chiesa Gallicana. Se per contrario vuolsi che il Breve non produca verun effetto se non se dal giorno della data, e non attacchi in nessuna guisa il giudizio del gran consiglio, e lasci sussistere la traslazione; è forza il convenire ad un tempo stesso che il citato non è per anche trasferito, che non ha cangiato di stato, che non cessò d'esser religioso di s. Francesco; o se vuolsi ch'ei sia divenuto monaco benedettino in forza di questo solo Breve, l'esecuzione non n'è meno abusiva di quello sia il conseguimento.

Dopo avervi mostrato che i titoli del citato non sono per niente propizj alle sue pretese; e che quand'egli non può assumere la qualità di religioso benedettino, è tosto incapace de' benefizj che sono destinati a' religiosi di quest'ordine, noi faremmo sin da quest'ora terminare la spiegazione della causa presente, dove non avessimo ancora da esaminare l'argomento tratto dalle lettere patenti da lui ottenute, e per le quali pretende d'aver riparato quanto potesse mancare alla certezza, ed alla validità della sua professione. Vero, verissimo, che la grazia accordatagli dal re, è sommamente estesa e fa rinascere una qualità estinta dal giudizio del Gran Consiglio, ed

assicura l'esecuzione dell'ultimo Breve, e di quello del 1676, che rendeva l'Houdiart capace di posseder benefizj. Ma su di una tal indulgenza del principe si possono fare molte riflessioni.

Prima riflessione. Lettere patenti non riconosciute in corte, delle quali non ne fu nemmeno dimandato il registro. Se venisse questo dimandato, e se si trattasse d'esaminare gli appoggj che si potrebbero proporre affine d'impedire il registro di esse lettere, forse s'avrebbe fondamento di farle dichiarare surrettizie. Diffatti 1. in quelle non fu esposto al re che il Breve del papa annullava in certa guisa il giudizio del Gran Consiglio; il che è un abuso manifesto nel Breve, sul quale l'Houdiart ottenne queste lettere; e se questo abuso fosse stato palese al re, non avrebbe mai ordinato l'esecuzione di un atto direttamente contrario alla sua autorità. 2. Non gli s'ha fatto conoscere la vera qualità dell'Houdiart, che non aveva cessato d'esser francescano perchè la prima traslazione era nulla, e la seconda non eseguita.

Seconda riflessione. Quand'anche queste lettere fossero registrate in corte, a questa grazia bisognerebbe sempre applicarvi li principj da noi spiegativi poc' anzi. Quest'è una confermazione d'un atto nullo. Tutto ciò che si può supporre di più favorevole all'Houdiart, si è che fu accordata con cognizione di causa; ed in tal caso dee essere risguardata qual nuova disposizione, che non può produrre verun effetto che pel tempo avvenire.

Terza riflessione. Quand' anche si passasse per buono che si potesse dare un effetto retroattivo a queste lettere, ciò sarebbe sempre colla supposizione che non vi fosse il pregiudizio d' un terzo. E' massima costante e generale, che la conferma di un atto nullo non *retrotrahitur ad initium respecta tertii*. Il Dumoulin sull' art. 5 della consuetudine di Parigi, numero 88, e 90. C'è poi la massima fondata sull' equità, che, *beneficium principis nemini debet esse damnosum*. Il re non avrebbe concesso la grazia quand' avesse creduto ch' essa poteva arrecar pregiudizio ad un terzo. Oltre gli esempi delle arrogazioni, e delle lettere di legittimazione, che non hanno effetto in pregiudizio del dritto acquistato da un terzo, non si può citare un esempio più forte di quel della legittimazione *per subsequens matrimonium*. Ancorchè sia questa più favorevole di quella accordata da lettere, non produce nonostante verun effetto retroattivo contro il dritto prima acquistato, come lo spiega il Dumoulin sul §. 8. dello statuto di Parigi, Glos, num. 35. Nel nostro caso, il dritto era già conseguito da un terzo prima che il re concedesse la grazia.

Per ripigliare in una parola tutto l' oggetto di questa causa, il Breve accordato a fra Houdiart, è abusivo nel suo conseguimento, se dichiara valida la traslazione; abusivo nella sua esecuzione, se dichiarandola nulla, trasferisce un religioso senza l' ajuto di una nuova professione. Le lettere patenti non riconosciute in

cor-

corte, surrettizie in se medesime, possono giovare all'Houdiart unicamente pel tempo avvenire, e non mai pel passato, oltrechè non potrebbero in veruna guisa inferire il menomo pregiudizio ad un terzo. Noi potremmo ricercare, che l'Houdiart fosse tenuto di ritirarsi nell'ordine de' francescani, ma noi ripetiamo le lettere patentiategli accordate, considerandole qual grazia, che può avere il suo effetto puramente per l'avvenire.

Perciò giudicando sulle appellazioni come d'abuso, siam persuasi che tanto il conseguimento, quanto l'esecuzione del Breve, e delle provvigioni sieno abusivi; e giudicando sull'appellazione semplice, e su quanto essa contiene, siam persuasi che si debba annullare il tutto, e preservare il Dusault nel possesso del beneficio.

Nacque giudizio, che commise l'allegazione di amendue le Parti al Consiglio, li 7 agotos 1693 avvocati il Thevart per l'appellante, il Nouet pel citato.

A R I N G A XXVII.

Nella causa della Sig. Contessa di CHAUMONT, attrice in opposizione ed in dimanda civile contro ELISABETTA DI FIENNES, contro il curatore all'eredità di CARLO GUGLIELMO DI FIENNES, e li Signori DARIE E BARANGUE.

1. *Quali siano le condizioni necessarie per dare alla moglie un dritto reale ed un vero dominio sui beni acquistati dal marito coi denari dotali.*
2. *Se un erede universale possa contendere le alienazioni de' beni proprj, fatte senza le formalità prescritte dalla legge municipale d' Artois, oppure se l' articolo 189 di questa legge non debbasi applicare se non se a quello che si restringe ai soli beni patrimoniali.*

SE le lettere in forma di supplica civile, sulle quali voi dovete giudicare, fossero il solo soggetto di questa controversia, la sua spiegazione sarebbe meno estesa, e molto più facile la sua decisione. Noi in tal caso ci contenteremmo di osservare l'ordine ed i progressi della procedura; ci atterremmo scrupolosamente alla disposizione dell'ordinanza, e ci formeremmo una spezie di religione di non entrare nelle quistioni del merito, per attaccarci unicamente alle ragioni ed agli appoggi dell'ordine. L'opposizione, che in questa cau-

sa trovasi unita alla dimanda civile, non ci permette di restrignerci in così stretti confini. Si assoggetta di nuovo al vostro esame l'autorità de' vostri giudizj: siete resi giudici un'altra volta de' vostri stessi giudizj; e noi mancheremmo alle obbligazioni del nostro ministero dove non vi spiegassimo nel tempo stesso e gli appoggi del merito su quel che concerne l'opposizione, e que' dell'ordine, riguardo alla supplica civile. Ma prima d'impegnarci nella discussione di una causa così estesa che importante, crediamo esser necessario il porvi dinanzi agli occhi la genealogia della Casa di Fiennes, già propositavi, la cui spiegazione può sparger lume sopra una causa oscura in se stessa, ed imbarazzata dal gran numero d'incidenti che vi si è fatti entrare.

Guglielmo primo di Fiennes, autore di tutte le Parti contendenti, ebbe due mogli. In questi due matrimonj appunto fa di mestieri indagare l'origine delle controversie che anche al dì d'oggi dividono li suoi discendenti. Egli sposò in prime nozze Carlotta di Longueval, ed in seconde nozze Francesca Faye d'Episses, figlia del sig. d'Episses, Presidente nella Corte.

<i>Dal primo matrimonio</i>	<i>Dal secondo matrimonio.</i>
Marco di Fiennes, erede di suo padre, il quale ebbe per figlio	Francesca, maritata nel con- te di Chapelles

Carlo-Guglielmo conte di Chaumont, con cui è seguito il giudizio, e la di cui moglie è oggi l'attrice con supplica civile. Il conte di Chaumont ebbe molti figli	Carlo-Guglielmo di Fiennes, nominato primieramente il cavaliere, poi il conte di Fruges, erede di sua madre, ed in tale qualità creditore dell'eredità di suo padre.

Dal suo matrimonio con Carlotta di Cormeilles nacque

()	
Marc' Antonio, che da prima fu Parte nella causa, ma cessò poi di esserlo in seguito, atteso che egli non era concepito al tempo della morte di Marco di Fiennes, di cui ei si diceva erede.	Filippina di Fiennes, Parte nel giudizio in luogo di Marc' Antonio. Essa rappresenta Marco di Fiennes. Essa è l'erede della casa: nè si oppone al giudizio.	Elisabetta di Fiennes, Parte nella causa come erede di Carlotta di Cormeilles sua madre, e creditrice dell'eredità del conte di Fruges suo padre, oggi attrice in opposizione sulle lettere in forma di supplica civile prese da Filippina di Godiné moglie del conte di Chaumont.

Dopo avervi spiegato lo stato della Casa di Fiennes, e la qualità delle Parti cominceremo l'esposizione del fatto dal contratto di matrimonio di Guglielmo primo con Francesca Fa-

ye d' Espeisses. La data di questo contratto è del dì 28 agosto 1608. Convieni in esso osservare due clausole. 1. Assegnamento fatto alla futura sposa in caso di vedovanza di quattro mille lire di rendita, stipulato come bene appartenente a' figli secondo lo statuto di Parigi ove seguì il contratto, e non ostante tutte le leggi municipali in contrario. 2. Donazione del quinto di tutti li beni di Guglielmo primo a favore della futura sposa e de' figliuoli procreati da quel matrimonio. Noi abbiamo già detto che vi erano due figli da questo matrimonio; Francesca di Fiennes contessa di Chappelles, ed il cavaliere di Fruges. Ma per ora possiamo mettere in non cale Francesca di Fiennes, come quella che rinunziò l'eredità di suo padre e di sua madre a favore del cavalier di Fruges, mediante la somma di dieci mille lire. Perciò il cavalier di Fruges restava erede solo. Egli rinunzia all'eredità di suo padre, e solamente accetta quella della madre, ed in tal modo diventa creditore e della dote, e dell'assegnamento fattele in caso di vedovanza, e della donazione del quinto de' beni di Guglielmo primo. Tali sono li dritti ch'egli aveva sull'eredità di suo padre.

Ora noi dobbiamo spiegarvi il matrimonio del cavalier di Fruges. Il contratto fu stipulato li 30 gennajo 1638, con Carlotta di Corneilles d'una nascita inferiore a quella del cavalier di Fruges. Quattro osservazioni su di questo contratto. Prima osservazione. La dote della futura sposa consiste. 1. In mobili e

denari contanti, che si fanno ascendere a quaranta mille lire, di cui è detto che si formerà un inventario, clausola a cui non si soddisfece. 2. In molte Parti di rendite assegnate sul palazzo della città, la principale delle quali a interesse di denari 18, era di cento ed otto mille lire. Seconda osservazione. Esclusione precisa di comunanza di beni. Terza osservazione. Autorizzazione generale della moglie per amministrare, vendere ed alienare, e ciò non pertanto, se i beni ch'ella portò in dote non si troveranno in natura al momento della dissoluzione del matrimonio, tutto quello che mancherà, sarà preso su' beni del cavalier di Fruges. Quarta osservazione. L'assegnamento in caso di vedovanza fu fissato a tre mille lire di rendite, oppure ad un assegnamento a norma degli statuti, e ciò a libera scelta di Carlotta di Cormeilles.

Il matrimonio non fu celebrato che gli otto gennajo 1639; vale a dire, un anno dopo la sottoscrizione del contratto. La necessità della clausola dell'investita della somma, fu giustificata dalla condotta di Carlotta di Cormeilles, che nel primo anno del suo matrimonio, vendette tutte le rendite che aveva portate in dote. Senza entrare su maggiori particolarità intorno a questo soggetto, eccovi qual sia il titolo de' crediti d'Elisabetta di Fiennes, come erede di Carlotta di Cormeilles sua madre.

Ora fa di mestieri passare alla spiegazione del contratto di vendita dell'anno 1661, che

fu ed è anche oggi il vero fondamento di tutte le quistioni che si trattano in questa causa. Per darvene una giusta idea, rendesi necessario il riassumere quanto osservammo sui dritti del cavalier di Fruges. Egli era l'unico erede di Francesca d'Espèisses di lui madre; ed in tal qualità donatario del quinto de' beni di Guglielmo primo, e creditore sull'eredità, di tutte quelle porzioni che dovean pigliarsi sulla medesima da sua madre. In tale stato li 26 gennajo 1661 ei vende al conte di Chaumont di lui nipote, tutti li suoi dritti di successione, mediante la somma di 90000 lire. Su quest'atto fa d'uopo l'osservare due cose importanti. 1. Non vi si è osservata una delle tre vie ricercate per la validità delle alienazioni nella legge d'Artois: consenso dell'erede apparente, investita, necessità giurata. 2. Il conte di Chaumont dichiara che la somma di 90000 lire procede da' denari dotali di Filippina di Godiné sua moglie, e stipula a di lei favore che i dritti ch'esso acquista, le terranno luogo di beni proprj, secondo la clausola del suo contratto di matrimonio stipulato l'anno 1646. Questa dichiarazione del marito fu approvata ed accettata dalla moglie due mesi dopo quest'atto, vale a dire li 2 maggio 1661; circostanza importantissima, e che può servire a decidere una delle più gran quistioni di questa causa. Il cavaliere di Fruges e Carlotta di Cormeilles sono mancati l'anno 1669. Del loro matrimonio nacquero due figlie, l'una delle quali è abbadessa di Villers-

Coteretz, l'altra è Elisabetta di Fiennes, Parte rea in questo giudizio.

Fin qui noi abbiamo spiegato gli atti che hanno servito di fondamento alla causa: resta ci ora da osservare il principio, il progresso, ed il fine della procedura. Elisabetta di Fiennes dopo la morte di suo padre e di sua madre era al possesso de' dritti dell'una e dell'altra eredità: non aveva verun coerede, ed essa era l'unica loro erede in dritto. Restò sospesa per qualche tempo tra l'eredità del padre e quella della madre; essa prese anche la qualità di erede di suo padre in un atto, che in seguito formò parte del processo. Li 6 febbrajo 1679, cedette al sig. Darie la metà di ciò che poteva appartenere dell'eredità di suo padre e di sua madre. Nell'atto della cessione essa assume la qualità di figliuola maggiore, erede con beneficio d'inventario di suo padre e di sua madre. E' vero che non apparisce ch'essa prenda tal qualità d'una maniera irrevocabile; perciocchè dichiara che dà il peso al Darie del ricuperamento di quel che può aspettarle, o sia ch'essa conservi la qualità d'erede con beneficio d'inventario, o sia che rinunzi all'eredità di suo padre, per esercitare le azioni di credito di sua madre. Quest'atto conteneva una clausola di donazione. Fu insinuato e notificato nel corso della lite ed al conte di Chaumont, ed a Filippina di Fiennes. Tutte le Parti ne ebbero una perfetta conoscenza. Elisabetta di Fiennes incerta della sua qualità nel tempo di quest'atto, finalmen-

te si determinò poco tempo dopo. Gli otto febbrajo 1679 essa rinunziò espressamente all' eredità del cavaliere di Fruges di lei padre. Li 18, lettere di beneficio d' inventario per accettare l' eredità di sua madre. Li 22, sentenza di ratifica al castelletto, creazione di un curatore all' eredità vacante del cavalier di Fruges. In tal guisa erede di sua madre, e creditrice di suo padre rivolgesi e contro il curatore, e contro il detentore de' beni di sua casa. Quindi doppie persecuzioni, che sonosi riunite nella sentenza definitiva, ma che bisogna spiegar separatamente, per presentarle con maggior chiarezza. Noi cominceremo da quanto concerne li detentori de' beni del cavaliere di Fruges.

Procedure contro il conte di Chaumont.

Noi vi abbiamo fatto osservare che uno de' più considerabili effetti del cavaliere di Fruges era il capitale dell' assegnamento in caso di vedovanza fatto a sua madre, ed il quinto de' beni di Guglielmo primo, il quale li aveva dati mediante il contratto di matrimonio, a sua moglie, ed a' figli che gli nascerebbono da lei. Noi osservammo altresì che Guglielmo primo aveva lasciato de' figli del primo letto, e tra gli altri Marco di Fiennes suo primo erede, di cui era figlio il conte di Chaumont. Elisabetta di Fiennes credette ch' ei fosse erede immediato di suo padre, ed erede immediato di Guglielmo primo, suo avolo; e perciò il

fe-

fece citare al consiglio d'Artois. Dimandò che venisse considerato erede di Guglielmo primo per far valere contro di lui l'assegnamento fatto a Francesca d'Espeisses, e la quinta parte accordata a' figli di lei. Il conte di Chaumont dichiarò di non essere erede di Guglielmo primo nè mediatamente, nè immediatamente; e che quest'eredità era in testa d'uno de' figliuoli, Marc' Antonio di Fiennes. Su queste difese, Elisabetta di Fiennes intentò la sua dimanda diretta contro Marc' Antonio. Ma essa formò un'azione in dichiarazione d'ipoteca contro il conte di Chaumont, in qualità d'acquirente pel contratto del 1661, seguito col cavalier di Fruges. Essa dimanda che il capitale dell'assegnamento delle quattro mila lire, che era stato venduto con questo contratto, unitamente al quinto dativo che aspetta al cavaliere di Fruges, e ceduto collo stesso atto, siano dichiarati affetti ed ipotecati al pagamento delle convenzioni di Carlotta di Cormilles sua madre, ed in conseguenza che il conte di Chaumont sia condannato come detentore a pagare questi crediti, se non amasse meglio abbandonare l'eredità e cedere li frutti presenti e li decorsi non pagati, perchè il tutto sia venduto, ed essa venga pagata sul prezzo. Tali si furono le pretensioni d'Elisabetta di Fiennes, al consiglio d'Artois. Dimanda diretta contro l'erede di Guglielmo primo, per far valere il quinto e l'assegnamento in caso di vedovanza da lui accordato alla sua seconda moglie, madre del cavaliere di Fruges.

l'anno 1661. Tanto dalla parte dell'erede della casa di Fiennes, quanto da quella del conte di Chaumont fu opposta la mancanza della solennità del contratto di matrimonio. Questo non era stato vestito di tutte le formalità prescritte dallo statuto per acquistare un dritto reale, e per produrre un'ipoteca. Su tal fondamento nacque sentenza del consiglio d'Artois del dì 25 febbrajo 1683, che dichiara non accettabile Elisabetta di Fiennes. Appellazione su cui furono notiziate le stesse Parti; ma avvenne ben tosto dopo un cambiamento. L'eredità di Guglielmo primo fu contrastata a Marc' Antonio, e Filippina di Fiennes ne fu riconosciuta la vera erede. Per qualche tempo si sostenne dal canto di Elisabetta di Fiennes, che le terre su cui essa pretendeva di avere un'ipoteca, erano sotto la giurisdizione delle leggi municipali di san Paolo, e di sant'Omero; che san Paolo, e sant'Omero sono luoghi soggetti a Montrevil, e non all'Artois; che per conseguenza l'ommissione del registro non poteva esserle opposta, perchè li contratti di matrimonio non vi sono soggetti; secondo la postilla del Dumoulin, sullo statuto d'Amiens ed un decreto di regolamento dell'anno 1623. Ma poichè la quistione si riduceva ad esaminare un punto di storia, che poteva essere oscuro ed incerto, Elisabetta di Fiennes abbandonò questi primi appoggi, e cambiò tutto in un tratto la faccia della sua causa. Accordò da se stessa al conte di Chaumont, che la legge d'Artois era la regola a cui conveniva atte-

niersi per la decisione di questo affare. Insistette maggiormente a sostenere essere lei esente dalla formalità del registro mediante il favore de' contratti di matrimonio. Ma sostenne che la legge d'Artois era ancora più contraria ai titoli del conte di Chaumont, di quello il fosse la legge di Montrevil; ch'esso non aveva soddisfatto alle solennità prescritte intorno l'alienazione de' beni proprj; e che nell'acquisto da lui fatto de' dritti del cavaliere di Fruges, non aveva seguita veruna delle tre vie proposte dallo statuto; e per conseguenza, che il suo titolo era nullo ed incapace di dargli alcun dritto di proprietà. Ella dunque divise la sua dimanda in due parti circa gli effetti che formavano la materia della contestazione, vale a dire, l'assegnamento in caso di vedovanza, ed il quinto.

Riguardo all'assegnamento essa sostenne, che questo era un assegnamento prefisso, paragonato da tutti li dottori ad una rendita assegnata, che non ha situazione particolare e si regola colla norma del domicilio del creditore; che quest'assegnamento era stato stipulato a favore di Francesca d'Espeisses e de' suoi figli che avevano il loro domicilio a Parigi ove è ignota la formalità del registro; che perciò non era necessario di far vestire il matrimonio di Carlotta di Cormeilles di questa formalità, per acquistare un dritto d'ipoteca sull'assegnamento fissato, che doveva essere sottomesso alla legge dello statuto di Parigi, e non di quello d'Artois. Perciò ella persistette nella
sua

sua prima dimanda e su quel che riguarda l'assegnamento di 4000 lire, stabilito a beneficio di Francesca d'Fspeisses, ed acquistato dal cavalier di Fruges di lei figlio, fu dichiarato affetto ed ipotecato al pagamento delle convenzioni matrimoniali di Carlotta di Cormeilles. Ma riguardo al quinto dativo, in luogo di proseguire il giudizio della sua prima dimanda in dichiarazione d'ipoteca, Elisabetta di Fiennes dimandò, che in caso che le terre di cui si trattava fossero riputate soggette allo statuto d'Artois, il conte di Chaumont fosse tenuto a desistere, ed a rilasciare il godimento, e la proprietà del quinto ch'egli aveva dimandato senz'osservare le formalità prescritte dallo statuto.

Il curatore all'eredità del conte di Fruges si unì ad Elisabetta di Fiennes e dimandò che si desistesse a pro dell'eredità vacante. Il conte di Chaumont pressato dall'autorità della legge, di cui si faceva uso contro di lui, riconobbe la nullità del primo contratto, con cui ei aveva acquistato il quinto che spettava al cavaliere di Fruges; ma ci sostenne che questa nullità fosse riparata da due contratti posteriori dell'anno 1664, ne' quali il cavalier di Fruges aveva confermata ed approvata la prima vendita. Questi due atti, l'uno de' 9 luglio, l'altro del primo agosto 1664, erano amendue vestiti della formalità della legge, cioè della *necessità giurata*. Essi distruggevano la forza dell'argomento d'Elisabetta di Fiennes; e supplivano alle mancanze della

la

la prima vendita; e se la loro verità fosse stata certa, avrebbero assolutamente decisa la quistione. Ma ella pretese che fossero manipolati e li 30 gennajo 1685 produsse una querela di falso contro de' medesimi. Il conte di Chaumont dichiara di voler servirsi delle carte pretese false. Furono esibiti appoggi sulla querela, i quali furono dichiarati regolari ed ammissibili. Si ordinò che le minute dovessero essere poste in cancelleria. Il giudizio fu eseguito riguardo alla minuta dell'atto del dì primo agosto 1664, che era stipulato dinanzi li notajo di santo Omero. Il sig. Boucher di Orsai fu il referendario degl'incidenti della querela di falso. E sulla sua relazione seguì il giudizio de' 13 febbrajo 1686, che si è compreso nelle lettere in forma di domanda civile. Questo giudizio ordina, che la verificazione dei titoli pretesi falsi, sarà fatta colle carte di confronto ch'erano state prodotte da Elisabetta di Fiennes. Relazione de' periti. Giudizio che ordina una seconda perizia. Decreto di citazione al conte di Chaumont, perchè sia udito. Ripetizione d'esami, confronto, istruzione regolarissima sulla falsità dell'atto primo agosto 1664, la di cui minuta era in cancelleria. Si è potuto osservare le stesse formalità riguardo all'atto de' 9 luglio 1664. Il conte di Chaumont pretese, che la minuta si ritrovasse nella cancelleria di quella città, e che malgrado la diligenza ch'egli usò presso gli schiavini d'Amiens, essi non acconsentirono mai ch'ei la potesse avere.

Eli-

Elisabetta di Fiennes sostenne dal suo canto, che la carta doveva essere rigettata dal processo, perchè la minuta non era stata prodotta pel fatto del conte di Chaumont. Provò la falsità di quest'atto con presunzioni così forti, quanto sono quelle che si possono trarre dalla testimonianza de' periti. Finalmente dopo una sentenza, che ingiugne alle Parti di produrre le allegazioni in dritto su queste diverse suppliche, nacque un giudizio che unì le suppliche, e la produzione delle allegazioni al processo. Eccovi, o signori, quale sia stato il corso delle procedure d'Elisabetta di Fiennes contro il conte di Chaumont in qualità d'acquirente e detentore de' beni di sua casa. Ora fa di mestieri rendervi conto di quelle ch'essa tenne contro l'eredità di suo padre.

Procedura contro il curatore all'eredità vacante del conte di Fruges.

Ripigliamo qui quel che già osservammo. Elisabetta di Fiennes nel 1679 rinunzia all'eredità di suo padre, ed accetta quella di sua madre. Essa fa creare un curatore all'eredità ceduta del primo, esercita le sue azioni come erede della seconda. Ottiene una sentenza contro il curatore, sentenza che le aggiudica tutte le porzioni che le aspettano sulla medesima facoltà. Questa sentenza le aggiudicava per assegnamento in caso di vedovanza a norma dello statuto, la metà di tutte le terre della casa di Fiennes. Sentenza insostenibile in questo

capo, perciocchè il cavaliere di Fruges, marito di Carlotta di Cormeilles non aveva che un quinto in tutte quelle terre, e per conseguenza sua moglie non poteva avere se non se la metà di questo quinto. Il curatore ne interpone l'appellazione. Fa lo stesso anche Elisabetta di Fiennes. Essa pretende incidentemente lettere di taglio contro l'accettazione dell'assegnamento fatto in caso di vedovanza secondo lo statuto; lettere le quali non che essere solamente uniformi all'oggetto della sentenza, vengono anzi riportate in ogni buona forma. Li 16 aprile 1685 nacque giudizio che confermò queste lettere, tagliò la sentenza nel capo che concerneva l'assegnamento a norma della legge municipale, aggiudicò ad Elisabetta di Fiennes l'assegnamento prefisso, ed ordinò che la sentenza avesse nel resto il suo pieno effetto. Questo giudizio seguì nella gran-camerata. Tal era lo stato delle procedure di Elisabetta di Fiennes contro il curatore. Restaci da spiegare in qual guisa siansi unite tutte queste diverse procedure nel giudizio dell'anno 1668.

Procedure seguite contro Filippina di Fiennes.

Noi osservammo testè che sulla prima domanda intentata al consiglio d'Artois contro il conte di Chaumont, esso aveva dichiarato non essere l'erede della casa di Fiennes, ma che quest'eredità era deferita ad uno de' suoi figliuoli Marc' Antonio, Elisabetta di Fiennes l'ave-

l'aveva tirato in causa: essa aveva dimandato che come erede di Guglielmo primo, fosse egli tenuto di prestare il quinto all'assegnamento promesso in caso di vedovanza a' figliuoli del secondo matrimonio. La sentenza del consiglio d'Artois era seguita a fronte di lui, lo si era citato sull'appellazione, ed essendosegli contrastata l'eredità, Filippina di Fiennes era stata dichiarata di quella casa. Ella assunse l'istanza in luogo di lui, e formò molte importantissime dimande. 1. Essa attaccò lo stato d'Elisabetta di Fiennes; interpose l'appellazione come d'abuso della celebrazione del matrimonio che le aveva dato la nascita. 2. S'oppose al giudizio del 1685, che liquidava le porzioni spettanti a Carlotta di Cormeilles. 3. Interpose l'appellazione della sentenza confermata da quel giudizio. 4. Pretese che quand'anche Elisabetta di Fiennes fosse erede di sua madre e figliuola legittima del conte di Fruges, essa non potrebbe pretendere intieramente nè il quinto dativo, nè l'assegnamento di Francesca d'Espeisses, sostenne che questi dovrebbero riguardarsi come vantaggi indiretti, fatti in pregiudizio de' figliuoli del primo letto, ed in frode dell'editto delle seconde nozze.

Eccovi tutta l'esposizione della procedura che aveva dato luogo ai differenti capi di dimanda su cui la corte doveva decidere. Se li può distinguere rapporto alle differenti Parti. Le conclusioni di Fiennes, e del curatore all'eredità vacante del conte di Fruges avevano quattro oggetti. 1. Appellazione della sentenza

za del consiglio d' Artois. 2. Dimanda, affinchè l'assegnamento di Francesco d' Espeisses acquistato dal conte di Chaumont, fosse dichiarato affetto ed ipotecato alle pretensioni di Carlotta di Cormeilles. 3. Dimanda perchè venisse annullato il contratto d' acquisto su quel che concerneva il quinto. 4. Querela di falso contro gli atti che confermavano quest' acquisto per la parte del conte di Chaumont; unica dimanda per far confermare la sentenza, senza fermarsi alle dimande, ed alle querele di falso d' Elisabetta di Fiennes, e del curatore.

Riguardo a Fiennes, essa univasi a suo padre, per dimandare la confermazione della sentenza del consiglio d' Artois. 2. Ella interponeva l' appellazione come d' abuso della celebrazione del matrimonio pel conte di Fruges, e di Carlotta di Cormeilles. 3. Appellazione della sentenza che liquida le porzioni spettanti a Carlotta di Cormeilles; opposizione al giudizio che confermolla. 4. Dimanda perchè vengano scemati il quinto, e l' assegnamento in caso di vedovanza, importati dal contratto di Francesca d' Espeisses. V' era finalmente un' ultima dimanda, affinchè il giudizio che seguirebbe fosse dichiarato comune col Darie cessionario d' Elisabetta di Fiennes, ed il Baranque cessionario del Darie. Su tutte queste dimande nacque un giudizio di cui non se ne saprebbe troppo ammirare l' esattezza, nella compilazione delle sue disposizioni. Dicendo sulle appellazioni verbali. 1. Sull' appellazione come d' abuso, giudica che non siavi abuso. 2. Sull'

appellazione della sentenza del 1679, che li-
quida li crediti d'Elisabetta di Fiennes, l'ap-
pellazione viene annullata, e la sentenza vien
confermata sulle restrinzioni importate dal giu-
dizio dell'anno 1685. 3. Scarta Filippina di
Fiennes dall'opposizione di questo giudizio.

Per quello poi che concerne il processo in
iscritto. 1. L'appellazione coi suoi effetti del-
la sentenza del consiglio d'Artois viene annul-
lata. 2. Sulle dimande fatte in conseguenza.
1. L'assegnamento fatto in caso di vedovanza
è dichiarato affetto ed ipotecato alle porzioni
spettanti a Carlotta di Cormeilles, quando ella
non ami abbandonare l'eredità, colla obbliga-
zione di scegliere entro un mese. 2. L'atto
del dì primo agosto 1664 fu dichiarato falso:
l'atto dei 9 luglio veementemente sospetto di
falsità; e senza avervi riguardo la vendita del
quinto dichiarata nulla. Il conte di Chaumont
ne lascerà la proprietà a pro del curatore dell'
eredità vacante, con la restituzione de' frutti dall'
anno 1669, tempo della morte del conte di Fru-
ges. 3. Il conte di Chaumont scartato da tut-
te le sue dimande con le spese. 4. Sulla di-
manda di Filippina di Fiennes intorno lo sce-
mamento, le Parti contesteranno più ampla-
mente. Finalmente il giudizio fu dichiarato
comune col Darie e col Barangue.

Dunque restavi una sola quistione da deci-
dere, ed è di sapere se la donazione del quin-
to fatta a' figliuoli del secondo letto sia vali-
da; se l'assegnamento vedovile, debba aver luo-
go, o se l'uno e l'altra debbano diminuirsi;
quest'

quest'è il capo interlocutorio della sentenza. Fu eseguito da tutte le Parti. Il conte di Chaumont abbandonò l'assegnamento vedovile. In conseguenza fu creato un curatore. Ei presentò una supplica con cui chiese che il contratto d'acquisto del 1661, giudicato nullo per la mancanza delle formalità prescritte dallo statuto d'Artois, venga dichiarato eseguibile contro Elisabetta di Fiennes, quale erede di suo padre ch'era il venditore; e che perciò ella sia condannata a pagargli l'importare dell'assegnamento ch'egli è costretto ad abbandonare, senza approvazione del giudizio; riserva ch'è riflessibile d'osservare. Li 9 dicembre 1690 la contessa di Chaumont formò opposizione al giudizio del 1668; e dimandò l'esecuzione degli atti ch'esso dichiarò nulli. Li 23 marzo 1691 il conte di Chaumont produsse una supplica contro Filippina di Fiennes sua figlia, in cui ricercò che fosse tenuta a pagargli in qualità d'erede della casa di Fiennes, tutto ciò che gli era dovuto come cessionario del cavaliere di Fruges, vale a dire la dote di Francesca d'Espeisses, l'antiparte, l'abitazione ec. li frutti del quinto e dell'assegnamento fin dal dì della morte del cavaliere di Fruges. In tale stato la contessa di Chaumont riprese l'istanza in suo luogo; e dimandò di essere ammessa Parte intervenente, e che in tal qualità, le conclusioni fatte dal conte di Chaumont dopo il giudizio, sia contro Elisabetta di Fiennes, sia contro Filippina di Fiennes vengano aggiudicate a favore di lei. Su que-

sta dimanda, fu ingiunto di produrre le allegazioni in dritto, e fu essa dimanda unita al processo. Quindi la contessa di Chaumont è Parte nell'istanza principale, su cui seguì l'atto *interlocutorio* del 1688. Per distruggere questo giudizio ella credette dover aggiugnere alla via dell'opposizione quella delle lettere in forma di dimanda civile. Ma mentre ella non formò opposizione se non se al giudizio definitivo dell'anno 1688, prese lettere in forma di dimanda civile contro tre giudizi. Il primo è quello dei 16 aprile 1685, che regola le porzioni spettanti ad Elisabetta di Fienes, sull'eredità di suo padre, come esercente li dritti di sua madre. Il secondo è un giudizio dei 15 aprile 1686 che seguì sulla relazione del sig. Boucher d'Orsay, nella querela di falso. Il terzo è l'ultimo giudizio del 1688, contro cui ella da prima si rivolge per la via dell'opposizione. Questi giudizi vengono attaccati con appoggi generali e particolari.

Appoggi generali.

Trattavasi de' beni proprj dell'attrice: essa non vi è stata chiamata. Quindi doppio appoggio. Dolo personale. La procedura prescritta dall'ordinanza non fu osservata. Questi due appoggi dipendono unicamente dalla quistione, che fu acerrimamente agitata in questa udienza sulla natura degli effetti, che formavano il soggetto della contestazione. Se la moglie ne era la proprietaria, ella ha dovuto essere am-

innessa in causa; ma se ella non era che creditrice, non sarebbe stato necessario di chiamarla. Per provare che la Parte del sig. di Felonniere era proprietaria degli effetti che formavano il soggetto della quistione, vi si è spiegato. 1. La disposizione del contratto di matrimonio dell'attrice col conte di Chaumont, che porta una stipulazione espressa d'impiegare la somma di 50000 lire in istabili situati nel Brabante, per tener luogo di beni proprj alla futura sposa. 2. L'esecuzione di questa stipulazione col contratto dell'anno 1661, in cui il conte di Chaumont dichiara, che i dritti cedutigli dal conte di Fruges li compra appunto coi denari dotali di sua moglie: dichiarazione accettata sei settimane dopo da sua moglie. 3. Le conseguenze ch'ebbe questa dichiarazione: La moglie sempre Parte nelle controversie che concernevano questi effetti. Se il conte di Fruges vuol ritornare contro di questa transazione, fa intimare le lettere di taglio egualmente al marito che alla moglie: transazione seguita sulle lettere con l'uno e con l'altra. 4. L'intero riconoscimento ch'ebbe Elisabetta di Fiennes di queste surrogazioni, fatte a favore della contessa di Chaumont, poichè produsse alla medesima il contratto d'acquisto dell'anno 1661. Da tutti questi fatti si conchiude che l'attrice fosse Parte necessaria, e che non si abbia potuto lasciarla fuori dalla causa, senza un dolo personale; e che secondo il diritto e lo statuto, gli stabili venduti dal conte di Fruges erano divenuti beni

proprij della contessa di Chaumont. In dritto, *res quae ex dotali pecunia comparatae sunt, dotales videntur*. L. 54. ff. *de jure dotium*. È inutile l'ammettere le distinzioni de' dottori su questa legge: si sostiene essere questa costantemente osservata in Francia. Riguardo agli statuti ed alla giurisprudenza de' giudizj, una volta il primo acquisto fatto dal marito teneva luogo d'investita, senza li soccorsi di veruna dichiarazione: gli ultimi giudizj ricercarono una dichiarazione del marito, nissuno però de' medesimi vuole espressamente l'accettazione della moglie. Essa non può essere ricercata se non se in suo favore, e non contro se stessa. Quì tutte le circostanze le sono favorabili; la causa dell'investita si eseguì, dichiarazione espressa del marito, accettazione della moglie. Si trattava dunque di un suo ben proprio. Il marito per lo statuto d'Artois non è padrone se non che delle azioni mobiliari, possessorie, ed ipotecarie, non già delle azioni reali. Dunque la moglie era Parte necessaria. Dunque essa è accettabile a formare opposizione. Neppure si può opporle il preteso acquietamento di suo marito al giudizio: qualunque siasi il consenso ch'egli vi abbia dato, non può esso nuocere a sua moglie. E molto meno si può dire ch'essa medesima abbia approvato il giudizio, riassumendo un'istanza intentata dopo il giudizio sotto il nome del conte di Chaumont; le suppliche ch'ella riassunse portano espressamente *senza approvazione del giudizio*, e l'atto del suo rias-

sumere era stato preceduto della sua opposizione.

*Appoggi particolari contro il giudizio
dei 16 aprile 1685.*

Primieramente collusione del curatore con Elisabetta di Fiennes. Secondo, essa non aveva verun'azione. Tutti li suoi diritti erano confusi nella sua persona, ella era nel tempo stesso erede del debitore e del creditore. La sua qualità d'erede viene provata. 1. Da un giudizio del 1671, in cui essa assume questa qualità. 2. Dalla cessione fatta al Darie sotto la stessa qualità li 6 febbrajo 1679. E' vero ch'ella prese la qualità d'erede con beneficio d'inventario, ma essa non produce nè lettere, nè inventario; e per conseguenza, non essendovi il beneficio dell'inventario, ella resta erede puramente e semplicemente. E' anche vero ch'essa rinunziò a questa medesima eredità gli 8. febbrajo 1679, ma la rinunzia è inutile, come quella che fu fatta in maggioranza senza lettere di taglio: *semel hæres nunquam desinit esse hæres*. Dunque tutte le azioni ch'essa avrebbe potuto intentare contro l'eredità di suo padre, sono confuse nella persona di lei. Dunque dolo personale nel giudizio, che le aggiudica la dote, e le altre porzioni spettanti a Carlotta di Cormeilles. Terzo. Quand'anche essa non fosse erede di suo padre, sarebbe nullaostante sempre egualmente incapace di pretendere la restituzione della dote, e l'as-

segnamento fatto in caso di vedovanza. Per quanto concerne la dote, essa consisteva in mobili. Riguardo alla dote mobiliare stimata 40000 lire, si aveva stipulato che se avrebbe fatto un inventario; ma non si fece. Niuna consegna, niuna prova che il marito ne sia stato obbligato; per conseguenza nissun pretesto per condannarlo alla restituzione. E inutile l'allegare la presunzione che risulta dal tempo di diec'anni, poichè essa non ha luogo nel caso, in cui la moglie si costituisce la dote da se stessa. Riguardo agli stabili, primo non apparisce che si abbia consegnato al conte di Fruges li titoli delle rendite assegnate. 2. Carlotta di Cormeilles ne conservava la libera disposizione. Essa poteva venderli ed alienarli: si giustifica ch'essa l'ha fatto, con de' contratti in cui assume la qualità di figliuola maggiore. O questi stabili non ebbero mai la natura di dote, o il prezzo non ne fu mai tra le mani del marito. Che se si oppone la clausola del contratto di nozze, con cui è stipulato che dopo la dissoluzione del matrimonio, la moglie ripiglierà sui beni del marito ciò che mancherà nella dote di lei portata, si risponde. 1. Che questa clausola è viziosa, perchè tende ad autorizzare degli indiretti vantaggi tra marito e moglie. 2. Quando questa stipulazione fosse legittima, non si saprebbe condannare l'eredità del cavalier di Fruges a ridurre queste rendite se non che col piede in cui erano l'anno 1639, vale a dire sul piede dell'interesse di sette, o sette e mezzo per le
une,

une, e su quello dell'interesse di tre o quattro per l'altre; e che ciò forma una differenza di 720000 lire, la qual sola basterebbe per istabilire la giustizia dell'opposizione dell'attrice.

Per quanto concerne l'assegnamento fatto in caso di vedovanza. 1. Oltre che Elisabetta di Fiennes deve essere risguardata come erede pura e semplice, si pretende che la sola qualità d'erede beneficiaria, sarebbe incompatibile con quella di creditrice dell'assegnamento, e che questa massima ch'è certa riguardo a' coeredi, dee avere il suo effetto anche rapporto agli estranei. 2. Elisabetta di Fiennes, come maggiore, scelse l'assegnamento statutario. Essa sel fece aggiudicare con sentenza de' referendarj del palazzo; nè v'è regresso all'assegnamento fissato, *optioe facta, jus eligendi consumitur*. Nelle qualità del giudizio, si annunziano lettere di taglio, ma esse non vengono prodotte, e dove se le producesse, sarebbero esse mal fondate. Fu deciso da molti giudizj che una moglie anche minore non può ottenere la restituzione contro la scelta dell'assegnamento prefisso, o statutario, e che anche li figliuoli deggiono esser soggetti.

*Appoggi particolari contro li giudizj
del 1686, e 88.*

1. Se Ellsabetta di Fiennes non aveva credito da esercitare contro l'eredità di suo padre, essa non poteva intentare veruna delle di-

mande che furono decise dal giudizio del 1688.

2. Queste dimande erano di due sorta. La prima tendeva a far sì, che l'assegnamento di Francesca Espeisses, che era proprio del conte di Fruges, fosse dichiarato affetto ed ipotecato alle convenzioni di Carlotta di Cormeilles sua moglie. Su tal riguardo basti il rispondere, che le pretese di Carlotta di Cormeilles erano estinte, mercè la confusione fattasi nella persona di sua figlia. La seconda aveva per oggetto la nullità della vendita del quinto, per la mancanza delle solennità prescritte dalla legge municipale. Su questa dimanda v'ha di molte differenti riflessioni. 1. Essa doveva essere formata contro l'attrice, che era la vera proprietaria di questo quinto. 2. Era inutile il querelare di falso gli atti posteriori, che confermarono il contratto di vendita dell'anno 1661, perchè questo contratto era buono in se stesso, e non eravi Parte capace d'attaccarlo; su di che due osservazioni. La prima che la sola metà del quinto era ben proprio del conte di Fruges: l'altra metà era un acquisto cedutogli da sua sorella. La seconda, che quando gli fosse appartenuta la totalità del quinto, la vendita ch'ei ne aveva fatta era valida finchè l'erede patrimoniale non se ne querelava. Qui non apparisce richiamò, la dimanda era intentata sotto li nomi d'Elisabetta di Fiennes, che non è che creditrice, e del curatore all'eredità vacante, che rappresenta il defunto, e ch'è tenuto de' suoi fatti, e delle sue promesse, incapace per conseguenza d'esercitare un'azio-

ne, che non può essere formata che dall'erede patrimoniale, rinunziando a' mobili ed agli acquisti, a norma dell'articolo 189 dello statuto d'Artois.

Appoggi della rea.

Primieramente fini di non ricevere. 1. Il conte di Chaumont s'acquetò al giudizio, ed abbandonò l'assegnamento vedovile. Produse molte dimande in esecuzione del giudizio. La contessa di Chaumont riassunse l'istanza e le dimande in luogo del medesimo: dunque possono venirgli opposti gli stessi fini di non ascoltarlo. 2. Intervallo di più di due anni dal dì dell'intimazione del giudizio fino a quello della supplica civile. Nè minorità, nè privilegio, e per conseguenza la dilazione prescritta dall'ordinanza era spirata. 3. L'opposizione non è meno accettabile della dimanda civile. L'attrice non può essere considerata che in figura di creditrice, e come surrogata in luogo del conte di Chaumont suo marito, e non come proprietaria e nuova Parte. Massima certa che un fondo acquistato co' denari dotali, non è già dotale. Essa è fondata su tutti i principj del dritto, e sulla precisa autorità della legge 12 del codice, *de jure dotium*. *Ex pecunia dotali fundus a marito tuo comparatus non tibi queritur*. La legge 54 del digesto *eodem tit.* non è contraria a questa legge. L'una è la regola generale, l'altra è l'eccezione *si maritus*

non sit solvendo, l'una è la verità l'altra la finzione. Tale è l'opinione di tutti li dottori: questa è l'ultima giurisprudenza de' giudizj. Non si segue più l'antica massima, dietro la quale si giudicava che il primo acquisto fatto dal marito, tenesse luogo d'investita: si ricerca una precisa stipulazione del marito, un'espressa accettazione della moglie. Si pretende di trovare l'una e l'altra nella causa presente, ma su di ciò vi sono molte risposte. 1. Dichiarazioni sospettissime quindici anni dopo il matrimonio. Quale apparenza che i denari dotali siano ancora fra le mani del marito? 2. Non si soddisfece alla clausola voluta dal contratto di matrimonio, poichè l'acquisto dovea farsi nel Brabante. 3. L'accettazione non è fatta *incontinenti sed ex intervallo*. Il conte di Chaumont comparisce il solo acquirente. 4. Negli atti falsi fabbricati dal conte di Chaumont, onde sostenere questa prima vendita, ei non vi fece intervenire sua moglie. Dunque egli medesimo riconobbe ch'essa non doveva prendere verun interesse in quello che concerneva questa vendita. Se la difenditrice non è considerata come proprietaria, tutti gli appoggi da essa allegati non sono di verun rilievo, come quelli che sono tratti dal marito; e qui non trattasi nè di un minore, nè di una comunanza di beni invalidamente difesi.

Risposte particolari sul giudizio del 1685.

1. Niun'apparenza di collusione col curatore,

re, mentre anzi a rovescio la sentenza ottenuta da Elisabetta di Fiennes fu annullata dal giudizio; oltre di che questo è un appoggio troppo vago, perchè rilevi l'apporvi maggior risposta. 2. Elisabetta di Fiennes non assunse la qualità d'erede con beneficio d'inventario, se non che nella sua minorità, e vi rinunziò giunta che fu all'età di maggioranza, Niuna confusione nella persona di lei. Fu per errore, che le si diede il titolo d'erede con beneficio d'inventario nell'atto del dì 6 febbrajo 1679. 3. Se ella non è erede di suo padre, ha dritto d'esercitare sull'eredità tutte le azioni della madre, sia per la dote, sia per l'assegnamento vedovile. La dote mobiliare si reputa ricevuta per la presunzione dell'intervallo de' diec'anni, che ha luogo anche riguardo alla moglie, che costituì la dote a se stessa. La dote in beni stabili si presume che sia stata ricevuta per le stesse ragioni: e d'altronde v'è una clausola espressa di pagarsela anticipatamente ad ogn'altro nel contratto di matrimonio. Imperò il marito imputi a se stesso d'esservi imposto questa stessa legge. Clausola che in se stessa non è contraria alla legge municipale, poichè ben lungi dall'autorizzare le frodi, tende anzi a prevenirle, come quella che impedisce al marito di approfittare de' beni stabili di sua moglie. Ciò supposto, nulla poteva esimere il conte di Fruges dalla restituzione della dote. Ma si dice, le rendite furono vendute prima del matrimonio da Carlotta di Cormeilles in qualità di figliuola mag-
gio-

giore. Al che si risponde essere questa una falsa qualità distrutta dall'atto di celebrazione del matrimonio degli 8 gennajo 1639. La prima alienazione è dei 14 del mese stesso, posteriore per conseguenza, al matrimonio. Finalmente riguardo alla pretesa riduzione delle rendite all'interesse del 7, e del 3, essa è contraria a' proprj titoli riferiti dall'attrice, da' quali apparisce che di cinque parti di rendita, tre furono vendute sul piede della costituzione, l'una sul piede dell'interesse del 16, e l'altra del 14. Per quanto concerne l'assegnamento vedovile: 1. La qualità d'erede con beneficio non esclude l'azione dell'assegnamento riguardo a' creditori; e d'altronde Elisabetta di Fienes rinunziò anche a questa qualità. 2. Ella ottenne la restituzione sulla scelta dell'assegnamento statutario, che aveva fatta per errore. Le lettere di taglio sono prodotte regolarmente. L'attrice non ha nè interesse nè titolo per opporvisi.

Risposte agli appoggi particolari sul giudizio del 1686 e 1688.

1. Il giudizio del 1686 non fa verun pregiudizio all'attrice, come quello che decide su carte di confronto, che non la riguardano, mentre essa non ha il menomo interesse alla querela di falso. Si usò l'affettazione di comprendere quel giudizio nella dimanda civile, per impedire l'unione, ed eccitare il referendario, ch'è istrutto di tutto questo affare.

2. Su-

2. Subito che le dimande d'Elisabetta di Fien-
nes erano ben fondate, ella ebbe ragione d'in-
tentare l'esecuzione sui beni che avevano ap-
partenuto a suo padre, ed inutile il chiamarvi
l'attrice, che non n'era proprietaria. Riguardo
all'assegnamento, ipoteca legittimissima in for-
za di un contratto di matrimonio. Per quan-
to concerne il quinto. 1. Questo era intera-
mente proprio del conte di Fruges. Ei posse-
deva la parte di sua sorella, in virtù della ri-
nuncia da lei fatta, bensì per una somma di
denaro, ma tale però che non dà la qualità di
denaro ad un ben proprio. 2. La nullità della
vendita era pronunziata allo statuto, in favo-
re di tutti coloro che potevano avervi interesse.

QUANTO A NOI, due quistioni generali for-
mano il soggetto di questa causa. La prima
consiste a sapere se la Parte del sig. la Felon-
niere, sia accettabile e nelle sue lettere in for-
ma di dimanda civile, e nella dimanda per
opposizione. La seconda, se sia ben fondata
nell'una e nell'altra.

Prima parte.

Sebbene fosse più naturale il trar principio
dall'esaminare l'opposizione, prima d'entrare
nella discussione de' motivi opposti perchè non
venga accettata la dimanda civile; nulladi-
meno, per isgombrare a prima giunta ciò
che ammette minor difficoltà, crediamo dover-
si da noi esaminare quale sarebbe il dritto dell'
attrice, dove ella fosse ridotta unicamente al-
la dimanda civile.

Dimanda civile.

Non ci estenderemo di molto su questo punto. La sola data dell'intimazione del giudizio, il decide. Fu intimato li 23 marzo 1688. Le lettere in forma di dimanda civile furono ottenute solamente li 31 marzo 1691. Dunque v'ha tre anni d'intervallo, tempo più che sufficiente per escludere dalla via della dimanda civile. Non v'è eccezione a favore dell'attrice, non minorità. Se ella rappresenta il conte di Chaumont, non è accettabile, come nol sarebbe egli stesso. Aggiugniamo l'abbandono eseguito senza che il conte di Chaumont vi protestasse. Questi due soli motivi di *non-ricevere*, non permetterebbero d'ascoltare l'attrice, dove essa non potesse allegare a suo favore che un semplice credito, comunque privilegiato esso fosse. Essa vi aggiugne la qualità di proprietario, di Parte principale, e questo è il fondamento della sua opposizione.

Opposizione.

Le si oppongono due fini di *non-ricevere*. Pretendesi ch'essa non sia proprietaria. Aggiugnesi che quand'ella il fosse, le qualità da lei assunte nell'istanza basterebbono a distruggere la sua opposizione. Noi cominceremo ancora dall'esame di questa seconda difficoltà, perchè essa è molto meno importante e più facile a decidere della prima. Il conte di Chau-
mont

mont produsse due dimande nell'istanza ch'è tuttora pendente alla corte, sulla relazione del sig. Boucher d'Orsay. Nell'una di queste dimande ei suppone in qualche maniera il giudizio del 1688 come un titolo certo; poichè sul fondamento di questo egli dimanda, che Elisabetta di Fiennes sia tenuta come erede del conte di Fruges, a garantirlo ed indannizzarlo della condanna pronunziata contro di lui da quel giudizio. Nell'altre, chiede che Filippina di Fiennes di lui figlia sia condannata come erede della casa di Fiennes, a fargli valere gli effetti icedutgli dal conte di Fruges l'anno 1661, nel numero de' quali egli non vi comprende quelli di cui n'ha perduto il possesso e la proprietà mediante il giudizio. Vi si è detto che queste due dimande contenevano un assenso, ed un'approvazione formale; e che la signora di Chaumont avendole riassunte espressamente, aveva distrutto da se medesima il fondamento della propria opposizione. Ma primieramente si può rispondere; che la sua opposizione precedette il tempo in cui riassunse l'istanza, e che nell'atto di unione da lei ottenuto dopo aver assunta l'istanza, s'aggiugne espressamente ch'essa riassunse l'istanza senza pregiudizio della sua opposizione. In secondo luogo che le stesse dimande del conte di Chaumont da lei riassunte, portano questa clausola precisa, *senza approvazione del giudizio*. Il perchè, o si voglia considerare la procedura di lei o quella del conte di Chaumont, questo motivo di *non-ricevere*,

è egualmente mal fondato. Tutta la difficoltà di questa prima parte della causa si riduce dunque ad esaminare qual sia la vera attrice, se ella debbe risguardarsi come creditrice di suo marito, o come proprietaria dell'assegnamento vedovile, e del quinto dativo, che formarono il soggetto della quistione. Dove essa non possa esercitare se non che un credito privilegiato, non è Parte principale, e sarà poco accettabile egualmente nella sua opposizione, e nella sua dimanda civile. Se all'opposto ella acquistò un vero dritto di proprietà sulle terre in quistione, può rivolgersi di suo capo contro il giudizio, senza esercitare il dritto di suo marito. La decisione di questo motivo di *non-ricevere* dipende dall'esame di una quistione di dritto e di statuto, che consiste in sapere quali sieno le condizioni necessarie, per dare alla moglie un diritto reale, ed un vero dominio sui beni acquistati co' suoi denari dotali. Le leggi, li dottori, i giudizj divisi su questa controversia, potrebbero servir di materia ad una lunga dissertazione. Noi ci contenteremo di proporre solamente i principj. Egli è certo per le regole del dritto, che quegli li di cui denari sono impiegati ad acquistare uno stabile, non ne diviene proprietario, e che un bene comprato co' denari comuni, o con denari rubati, non diventa nè comune, nè surrogato in luogo della cosa rubata; e sebbene sianvi alcuni esempi di queste legali surrogazioni d'effetti particolari, è però certo che sono rarissimi, e che pe' principj del jus comune, il
pro-

proprietario d'una somma di danaro non diventa proprietario della cosa comprata con essa. Comunque grande siasi il privilegio della dote, intorno a ciò non v'ha veruna eccezione; perchè il marito acquista di dritto la proprietà della dote, che consiste nelle cose *que ponder, numero, & mensura constant*; di maniera ch'egli è tenuto a restituire lo stesso valore, e non già le stesse cose, *tantundem & non idem*. Tal è l'espressa disposizione della legge 12 *cod. de jure dot.*, in cui fa di mestieri rintracciare li veri principj su di questa materia. La legge 54 *ff. de jure dot.* non vi è contraria. L'espressione *videntur* di cui fa uso questa legge, indica una finzione la quale non è applicabile se non se nel caso che il marito non possa pagare, ed in tal caso, *non directa, sed utilis rei vindicatio uxori accomodatur*. Di tal modo spiegano questa legge gl'interpreti delle Basiliche, Armenopulo, Bartolo, Baldo, Cujacio, e molti altri. Quest'interpretazione è in qualche modo dimostrata dal titolo di quella legge; ma ciò sarebbe un soggetto degno di essere trattato con maggior estensione in altra circostanza; basti nella causa presente d'averne accennate alcune nozioni. Questi sono dunque li generali principj del dritto. La regola comune si è che le cose acquistate co'denari dotali, non sono dotali. Ma questa regola ammette dell'eccezioni.

Oltre l'eccezione della legge 54 spiegatavi, le leggi ne aggiungono un'altra, e si è quando l'acquisto si è fatto di volontà della mo-

glie. Dove si unisca questa disposizione alla regola, vi si troverà il vero fondamento delle disposizioni delle leggi municipali, e dell'ultima giurisprudenza de' giudizj su questa quistione. La maggior parte degli statuti, come quelli del Nivernese, del Borbonese, di Melun, di Sens, d'Auxerre, di Blois, vogliono che la surrogazione dello stabile in luogo de' denari, abbia luogo allorchè il marito nel fare l'acquisto dichiarò che il faceva co' denari della moglie, e perchè lo stabile acquistato le servisse di bene proprio. Queste leggi si contentano della dichiarazione dell'uno o dell'altro de' conjugj. Gli ultimi giudizj si sono conformati a questa disposizione; contrarj in ciò all'antica giurisprudenza, che ammetteva la surrogazione, anche senza il soccorso di veruna dichiarazione. Il progresso del dritto su questa materia è tanto certo, che noi crediamo poterci dispensare dal riferire le autorità che lo stabiliscono. Tutti i dottori vanno d'accordo: il Dumoulin, il Coquille, il Chopin, il Monarc, il Louet, il Charondas, il Bacquet, il Brodeau, il Tronçon. Alcuni di questi dottori han trattato una quistione che ha una grandissima relazione alla causa presente. Dimandarono, se sia necessario che la moglie accetti la dichiarazione del marito, e se quest'accettazione debba farsi nel tempo dell'acquisto. La prima riflessione che si può fare su questa difficoltà si è, non esservi stato verun giudizio che decidesse che l'accettazione della moglie sia assolutamente necessaria. Il Coquille,

il Brodeau, ed altri, dicono che la via più sicura è il farla accettare, affinchè in tal maniera acquisti la proprietà irrevocabilmente, ed i creditori non s'attrovino esposti al cambiamento della sua volontà. Ma nissun autore pretese mai che l'accettazione dovesse farsi *instanti*. Si distinse sempre la dichiarazione del marito dall'accettazione della moglie. La prima dee esser fatta *incontinenti*, e sebbene il sig. Carlo Dumoulin abbia detto intorno alla legge municipale del Borbonese, ed a quella di Blois, *maritus poterit ex intervallo bonam fidem agnoscere etiam in testamento*, ciò dee intendersi con quella spiegazione che vi dà egli stesso sulla legge di Melun; vale a dire, che questo riconoscimento del marito non venga considerato come un avvantaggio, senza ch'ei possa rendere lo stabile proprio della moglie, e surrogato: la sola dichiarazione fatta *incontinenti* può avere quest'effetto, e così fu deciso dai giudizj riferiti nel Chopin, e nel Brodeau che non considerano di verun rilievo la dichiarazione del marito *ex post facto*. Non è lo stesso dell'accettazione della moglie. Il Tronçon, ed il Duplessis decidono che basti ch'essa sia fatta prima della dissoluzione della comunanza de' beni. In tal materia il marito viene considerato come procuratore di sua moglie. Il ratificamento fatto in qualunque tempo siasi, ha un effetto retroattivo che risale al tempo dell'atto. Se ciò è vero in riguardo a chi unicamente amministrò gli altri beni, maggiormente il deve essere rapporto a quello

che viene considerato come procuratore. Applichiamo tutti questi principj al caso di questa quistione. Stipulazione d'investita mediante il contratto di matrimonio. Primo acquisto nel 1661, che sarebbe stato sufficiente per le espressioni del primo giudizio, senza veruna dichiarazione. Ma dichiarazione espressa e fatta nello stesso momento. Non pur dichiarazione, ma anche stipulazione per la moglie, ed accettazione del consenso dato dal venditore. Finalmente la moglie accettò dopo sei settimane, per conseguenza lungo tempo prima della dissoluzione della comunanza de' beni, la sua accettazione ed il suo ratificamento rimontano fino al giorno dell'atto. V'è di più: il cavalier di Fruges avendo voluto reclamare contro la vendita, desistette in seguito; e di nuovo acconsentì all'esecuzione del suo contratto, in una transazione stipulata con il marito, e con la moglie. La sua presenza a questo nuovo atto, e la nuova accettazione ch'essa ne fece, sarebbero sufficienti per assicurarle la proprietà de' terreni acquistati co' suoi denari.

Ci si recano in mezzo alcune obbezioni, cui fa d'uopo rispondere. 1. Dicesi esservi poca apparenza che li denari dotali fossero ancora in natura nel 1661, quindici anni dopo la celebrazione del matrimonio. Ma egli è indifferente che questi denari fossero esistenti, o consumati, perchè è certo che il marito ne era debitore. Ei dà in pagamento una terra ch'ei compra; la moglie l'accetta, nè v'è bisogno d'altro per costituire un ben proprio.

2. Pel

2. Pel contratto di matrimonio l'acquisto doveva farsi nel Brabante. Ma questa stipulazione vi fu apposta a favor della moglie, la quale può anche rinunziarvi quando le aggrada; e contentarsi degli stabili situati nell'Artois.

3. Negli atti del 1664 manipolati per velare le nullità dell'atto del 1661, non si è ripetuta la stessa dichiarazione. Ma 1. quest'ommissione non potrebbe fare verun pregiudizio al dritto che la moglie aveva acquistato. 2. Questi atti sono relativi a quello del 1661, di cui essi ne ordinano l'esecuzione, supplendo alle formalità che vi mancavano: Dopo aver distrutte queste obbiezioni è una conseguenza certa de' principj stabiliti, che si è soddisfatto a tutto quel ch'era necessario, per dare a terreni acquistati la qualità di ben proprio fino alla somma di 50000; che il marito non essendo padrone in Artois, come non lo è per lo statuto di Parigi, delle azioni reali e petitorie di sua moglie; non fu Parte capace per difendere solo gl'interessi di lei; e che si è dovuto ammetterla in causa come Parte principale e necessaria; e che per conseguenza, ella è accettabile nell'opposizione che forma all'esecuzione del giudizio. Ma poichè sarebbe inutile l'ammetterla opponente per poi pronunziare lo stesso giudizio contro di lei, esaminiamo in poche parole la solidità de' nuovi appoggi ch'essa propone, e veggiamo se la sua causa sia così favorevole in merito, come lo è in ordine.

Seconda parte.

Il giudizio cui ella s'opponne contiene due parti principali. L'una riguarda lo stato d'Elisabetta di Fiennes; l'altra concerne li suoi beni e le pretensioni ch'essa esercitava come erede di sua madre, sugli effetti che una volta spettavano a suo padre. La prima parte non può essere attaccata dalla contessa di Chaumont. Lo stato d'Elisabetta di Fiennes è assicurato con un contradditore legittimo, vale a dire col conte di Chaumont. Sua moglie non sarebbe ammissibile, se imprendesse ad attaccarlo. Perciò ella non propose verun appoggio sulla validità del matrimonio del cavaliere di Fruges con Carlotta di Cormeilles. Questi sono gli effetti su cui essa acquistò un diritto di proprietà l'anno 1661. E come che li crediti cui si dichiarano ipotecati questi effetti, son liquidati dal giudizio del 1685, ella parimente s'opponne anche a questo. Finalmente fa le sue opposizioni anche al giudizio seguito l'anno 1686, sulla querela di falso. Esaminiamo separatamente li suoi appoggi contro questi giudizj.

Giudizio del 1685.

Prima obbiezione. Vien opposta ad Elisabetta di Fiennes la sua qualità d'erede, ed i difetti della sua rinunzia nel 1679. Il principio stabilito dall'attrice, *qui semel heres, nunquam de-*

desinit esse haeres, è certo; ma nel tempo medesimo vi si è aggiunta l'eccezione della minorità importata dalla legge. Esaminiamo, rapporto a questa regola, gli atti d'erede che vengono opposti all'attrice. Il primo che le si oppone è un giudizio dell'anno 1671, in cui essa assume la qualità d'erede di suo padre con beneficio d'inventario. Nel giudizio trattavasi altresì di una vendita fatta da lei in tal qualità; ma lo stesso giudizio porta ch'essa era minore, e sotto l'autorità d'un curatore. Il secondo atto è la cessione fatta al Darie nel 1679, in cui si trova la stessa qualità d'erede con beneficio d'inventario. Si è risposto che ciò seguì per errore: questa risposta è di poco peso nella persona di un maggiore; ma si propose una risposta più solida tratta dallo stesso atto. Elisabetta di Fienhes non prende la qualità d'erede con beneficio, che per dar valore alla cessione, qualunque sieno per essere le sue pretensioni in seguito. Non è già questa una qualità certa, irrevocabile; cede al Darie la metà di quel che potrebbe spettarle, o sia che ella rimanga erede di suo padre, o sia che rinunzi alla sua eredità, e resti solamente sua creditrice. Perciò il solo atto ch'ella fece nella sua maggiorezza non è di nissun rilievo. Tutti gli altri furono fatti mentr'era pupilla. E' vero che sarebbe stato più regolare il prendere lettere di taglio contro la qualità d'erede da lei assunta nella minorità; ma questo difetto fu riparato da una rinunzia con una qualità contraria, presa dopo

quattordic'anni, e che non le viene contrastata nè da un coerede, nè da un creditore dell'eredità, ma da una persona puramente estranea.

Seconda obbiezione. Il giudizio aggiudica l'assegnamento prefisso, quantunque Elisabetta di Fiennes avesse scelto l'assegnamento statutario. 1. Dee riuscir indifferente all'attrice che Elisabetta di Fiennes abbia l'uno, o l'altro. 2. La sentenza che le dava atto della sua scelta non sussiste più. 3. Ella stessa prese lettere contro di questa scelta, e le fondò sull'errore di fatto. Essa credeva avere la metà delle terre della casa di Fiennes per suo assegnamento statutario: il curatore reclama contro la sentenza, e mostra ch'essa non poteva avere se non se la metà del quinto; in tale stato contro la propria scelta essa prende lettere di taglio che ora farebbe di mestieri il confermare, dove esse nol fossero state.

Terza obbiezione. La dote di Carlotta di Cormeilles non fu ricevuta dal conte di Fruges. A ciò si risponde. 1. Presunzione ch'ei l'abbia ricevuta per l'intervallo de' diec'anni, che ha luogo per la stessa novella in favore della moglie, che s'è costituita la dote da se stessa. 2. Clausola mediante la quale egli s'impegna di restituire tutto quel che non si troverà in natura al tempo della dissoluzione del matrimonio: imputi egli se stesso se non l'ha ricevuta; ma sarà sempre obbligato alla restituzione. Si è preteso che questa clausola fosse viziosa; ma se dall'una parte si dice che ten-
de

de a coprire un vantaggio indiretto fatto dal marito a sua moglie, essa impedisce dall'altra gli vantaggi che la moglie potrebbe fare a suo marito, laddove non vi fosse la clausola di *ripresa*. Li contratti di matrimonio sono accettabili d'ogni sorta di clausola. Non v'ha autore che condanni quella della *ripresa* nel caso d'esclusione di comunanza di beni: molti anche credono che vi si debba sempre supplire. Finalmente può esservi occasione di frode dall'una parte e dall'altra, sia che s'inserisca una consimile stipulazione in un contratto di matrimonio, sia che ve se la ometta: e fa di mestieri dar la preferenza al partito ch'è il più conforme al jus comune, ed allo spirito delle leggi, che proibiscono l'alienazione de' beni dotali. E d'altronde la dissipazione del cavaliere di Fruges, certa nel fatto, toglie ogni sospetto di frode.

Quarta obbiezione. In ogni caso la dote sarebbe riducibile. E quì si risponde. 1. Li contratti riferiti dall'attrice distruggono questa pretensione: le rendite sono state vendute almeno 100000 lire. 2. L'attrice non avrebbe verun interesse di pretendere questa riduzione. Dove questa avesse luogo bisognerebbe sempre restituire 36000 lire per lo capitale delle rendite, e 34000 lire per gli frutti decorsi, aggiugnervi il capitale dell'assegnamento di 54000 lire, coi frutti decorsi, che montano a più di 60000 lire; e finalmente la dote mobiliare di 48000 lire, e gl'interessi. Tutte queste somme montano a più di 200000 lire: l'at-
tri-

trice non acquistò la proprietà che fino alla somma di 50000 lire. Perciò è inutile l' esaminare li progressi delle rendite assegnate ; poichè il suo proprio calcolo fa vedere ch' ella è senz' interesse.

Giudizio del 1686.

Riguardo a questo giudizio, l' attrice non ha proposto verun appoggio. Non fa che ricevere certe carte di confronto in una querela di falso, che non concerne in nissun modo le sue pretensioni.

Giudizio del 1688.

Due capi di questo giudizio riguardano la dimanda della Parte del sig. la Felonniere. Il primo dichiara l' assegnamento di Francesca d' Espeisses affetto al pagamento delle convenzioni di Carlotta di Cormeilles. Questo primo capo è sgombro d' attacco, se il giudizio del 1685 sussiste. Il secondo giudica che l' alienazione del quinto, fatta nel 1661, senza osservare le formalità prescritte dallo statuto, non dee più sussistere. Quest' ultimo capo può essere suscettibile di assai maggiori difficoltà di tutti quelli che noi abbiamo esaminati fin ora. Prima difficoltà di poco rilievo: la metà del quinto (si dice) proveniva dal capo di Francesca di Fiennes; per conseguenza era un acquisto. Si risponde. Il conte di Fruges l' ha posseduta per dritto d' accrescimento, in virtù della rinunzia di sua

sorella, e non già in virtù di una donazione, o d'una vendita. Seconda difficoltà più degna d'attenzione. La difesa della Parte del sig. la Felonniere è ben differente da quella che si aveva proposta pel conte di Chaumont nel tempo del giudizio. Allora si supposeva la nullità della vendita, e si pretendeva che fosse coperta dai due contratti che si fecero per ripararla. Oggi si confessa che se l'erede de' beni proprj attaccasse la validità di questa rendita, sarebbe difficile il poter difenderla; ma si pretende che Elisabetta di Fiennes che agiva in qualità di creditrice del venditore, e il curatore all'eredità vacante, non fossero Parti capaci per proporre questi appoggi, i quali sono introdotti solamente in favore dell'erede patrimoniale. La decisione di quest'ultima difficoltà dipende unicamente dall'esame dell'articolo 189 dello statuto d'Artois, in cui è detto espressamente. *Se l'erede non apprende che stabili patrimoniali... esso non è tenuto di mantenere e di garantire il peso dello stabile patrimoniale, che il defunto avesse venduto od obbligato, senza l'osservanza d'una delle tre vie come debito contratto illegittimamente.* Postilla del Dumoulin su quest'articolo. *Et sic nihil aliud capiendo de bonis defuncti, potest prædium per patrem venditum debite vindicare.* L'articolo e la nota ricercano una condizione essenziale in quello che vuol esercitare quest'azione, *ch'ei non apprenda se non se stabili patrimoniali*; e che si attenga a' beni proprj; che non posseda altra sorta di beni dell'eredità.

Dunque quegli che non si restringe al possesso de' beni proprj, ma apprende l' eredità e titolo universale, non può intentar quest' azione. Questa legge è fondata sulla massima generale del dritto, *hares succedit in universum jus & causam defuncti*; è tenuto pei fatti di quello, è mallevadore delle sue promesse: *quem de evictione tenet actio, eundem agentem repellit exceptio*. E la validità della vendita fatta senza l' osservanza delle tre vie non se la può già contrastare precisamente perchè egli sia l' erede, ma perchè è l' erede patrimoniale. Ora questo termine rinchiude due idee. La prima è d' essere erede de' beni proprj. La seconda è di non apprendere che beni proprj. Quegli che accetta gli altri diritti successivi cessa d' avere questa qualità, e per conseguenza d' averne li privilegj. È una specie di sostituzione, una proibizione d' alienare, fatta dalla legge municipale a favore degli eredi patrimoniali. Nissuno fuori di questi può raccoglierne l' effetto. Lo spirito di questa legge è chiaramente espresso nell' articolo 76, ch' è concepito in questi termini: *Per vender, obbligare nominatamente, o alienare beni patrimoniali, è necessario l' osservare l' una delle tre vie introdotte dallo statuto; cioè, che ciò segua d' aggradimento e di consenso dell' erede apparente; oppure per un' investita, cioè, impiegando li denari della vendita di detti stabili in altrettanti di tal natura e valore che restano la medesima natura; o in terzo luogo che tal vendita, obbligazione, alienazione sia fatta per necessità giurata dal vendi-*

ditore e provata sufficientemente da due testimonj degni di fede. Le tre formalità contenute in questo articolo, sono altrettanti argomenti, per far conoscere che l'interesse degli eredi patrimoniali fu l'unico motivo della legge. In fatti queste tre vie sono, o il consenso dell'erede apparente; o investita in altro stabile che tenga natura di ben proprio del medesimo lato, e della stessa linea; o finalmente dove manchino queste due prime vie, la sola necessità del venditore confermata da testimonj degni di fede, può obbligare la legge a dargli la permissione di vendere. Che se l'erede universale non può intentare quest'azione, molto meno sarà capace il curatore all'eredità vacante. 1. *Hereditas jacens defuncti locum obtinet*; e siccome l'alienazione vale contro quello che la fece, vale altresì riguardo a quello che lo rappresenta. 2. Esso non fa che esercitare i dritti dell'eredità, e non già quelli che son particolari alla persona di certi eredi. E quest'è la ragione per cui ei non può intentare il ricuperamento agnatizio, e ne' paesi, dove per la legge municipale le alienazioni de' beni proprj sono proibite anche tra vivi, non può attaccare la validità di quelle che sono state fatte.

Ultimamente si possono aggiugnere due esempi tratti dal dritto francese che di molto concernono la causa presente. Il primo è quello di un testatore che lega tutti li suoi beni proprj: se non presentasi verun erede per attaccare la sua disposizione, nè il signore, nè il

fisco

fisco non possono farlo. Eccone la prova tratta dallo statuto di Parigi. Secondo questo statuto, articolo 292. *Tutte le persone sane d'intelletto, in età di maggiorezza, ed usanti de' loro dritti possono disporre con testamento, e con ordinazioni d'ultima volontà, a pro di persona capace, di tutti li loro beni, mobili, e degli stabili acquistati e conquistati, e della quinta parte di tutti li loro beni proprj e non più, quand'anche ciò fosse per causa pia.* Comunque estesa ed imperiosa rasmembri la limitazione inserita sul fine di questo articolo intorno alla disposizione de' beni proprj, tutti gli autori convengono che un testatore che non abbia erede di sangue, possa fare un legato universale di tutti li suoi beni senz'eccezione; ed il Duplessis ne fa un'osservazione espressa nel suo commentario sulla legge municipale di Parigi, *trattato de test. cap. 1. sess. 8.* Siccome questa restrizione che fa lo statuto dei quattro quinti de' beni proprj, non è, dic' egli, se non che a favore degli eredi di sangue; se avvenga che il testatore non ne abbia e che il suo successore sia il fisco, in questo caso la restrizione non ha luogo, ed ei può disporre per testamento di tutti li beni proprj, in pregiudizio del fisco. Il secondo esempio è quello de' paesi ove ha luogo il notificamento. Li creditori possono opporne la mancanza, ma il debitore e li suoi eredi non vi sono ammessi, secondo la nota del Dumoulin sull'art. 62 dell'antica legge municipale di Montreuil.

Se questi appoggi fossero stati spiegati al
tem-

tempo in cui nacque il giudizio, la decisione sarebbe stata diversa. Essi però non sono meno favorabili nella bocca di quella che gli propone oggidì. Il perchè voi avete a decidere su lettere in forma di dimanda civile, e su d'un' opposizione. Le prime sono inutili; e dove esse fossero necessarie, l'attrice non sarebbe accettabile su di queste. La sua opposizione è accettabile in ordine; e ci sembra mal fondata riguardo a' giudizj del 1685 e del 1686; ma ben fondata su d'un capo del giudizio del 1688. Sarebbe pericoloso il distruggere per intiero un giudizio di tanto rilievo, per un solo capo. Ogni dì si dividono giudizj, confermando lettere di dimanda civile; e tanto più lo si può fare, pronunziando su d'un' opposizione formata da una terza Parte. E' favorevole il salvare l'ammenda della dimanda civile in ordine alla pronunziatione, seguendo l'esempio delle lettere di taglio, intorno alle quali, allorchè vengono giudicate inutili, si pronunzia, *senza che siavi bisogno di lettere di taglio*. Sull'ultima supplica con cui si dimanda che il Barrangue sia condannato in tutte le spese danni ed interessi, come acquirente de' dritti controversi, si può decidere illegittima la sua dimanda e non pertanto dichiarare il giudizio comune con lui.

Conclusioni.

Senza che siavi bisogno di lettere in forma di dimanda civile, non avendo verun riguardo alle dimande della signora di Chaumont, ammet-

metterla opponente al giudizio del 1688, intorno a ciò ch'esso dichiarò nulla l'alienazione del quinto; e decidendo sull'opposizione, dichiarare Elisabetta di Fiennes non accettabile nella sua dimanda; rigettare la signora di Chaumont nel resto delle sue opposizioni.

*Il giudizio fu conforme alle conclusioni, eccetto che fu ammessa la signora di Chaumont anche come opponente al giudizio del 1685, in quel che concerneva la scelta dell'assegnamento, e la liquidazione della dote; e per decidere sulla detta opposizione fu congiunto alle Parti di produrre le allegazioni in dritto, unendo questa quistione all'istanza pendente sulla relazione del sig. Boucher d'Orsay. Li 11 agosto 1693. Nella quinta camera delle suppli-
che. Avvocati il la Falonniere per l'attrice, ed il Bornat per la rea.*

A R I N G A X X V I I I .

Nella causa di VITTORIO COLLIQUET,
e MARIA le MOINE.

Si trattava di due appellazioni come d'abuso, l'una di una sentenza dell'uffiziale che avea ordinato che fosse proceduto ad un confronto di scritture, benchè fosse stata ordinata, e cominciata in un tribunale laico. L'altra appellazione come d'abuso era stata interposta della celebrazione di un terzo matrimonio contratto da una donna maritata, che non avea riferito alcuna prova della morte del suo primo marito, che si pretendeva per anche vivo.

BENCHE' questa causa sia di una somma importanza rispetto all'interesse delle Parti, che ne attendono il giudizio, noi crediamo non pertanto poter dire alla bella prima, che essa è ancor più considerabile rispetto all'interesse, che il pubblico vi deve prendere, poichè in quest'oggi si tratta non solo di decidere della verità di un matrimonio, ma ancora di assicurare la santità di questo sacramento contro la licenza di coloro, che vengono accusati di averlo violato con reiterati sacrilegj.

Per soddisfare egualmente in questa causa a quanto l'utilità pubblica, e la particolare possono esigere dal nostro ministero, noi siam d'avviso esser nostro dovere l'attaccarsi scrupolo-

samente alla spiegazione delle circostanze del fatto. Se esse sono di un gran peso nell'altre contestazioni, si può dire che devono essere decisive in quest'affare, giacchè tutta la sua difficoltà si racchiude nell'esame di una questione di fatto, che consiste nel sapere se il primo marito della citata fosse ancora vivo allorchè essa contrasse un secondo, ed un terzo matrimonio, oppure se la morte di Stefano Robert le avesse reso la sua primiera libertà.

Maria le Moine fu maritata tre volte; e se è vero come il sostiene l'appellante, che il suo primiero impegno sussistesse ancora, si può dire che il secondo de'suoi mariti sia stato il meno sfortunato di tutti, poichè la morte gli ha tolto la cognizione del vero stato di sua moglie. Essa contrasse nell'anno 1666 un primo matrimonio con Stefano Robert, sergente con verga nel castelletto a Parigi. Prima di spiegare le conseguenze di questo matrimonio, egli è necessario il fare alcune riflessioni sullo stato, e sulla qualità del Robert al tempo del suo matrimonio. Sembra che sin dall'anno 1659 foss'egli stato accusato per incestuoso; e condannato con sentenza del bailio di s. Germano de' prati, alla forca. La corte moderò con suo decreto le pene pronunziate da' primi giudici; e contentossi di condannare il Robert alle galere per cinqu'anni. Fu incatenato, e condotto a Marsiglia. Una malattia favorevole al disegno, ch'egli aveva di salvarsi, il fece entrare nell'ospitale de' galeotti; ove trovò il mezzo d'ingannar la

sua guardia e così ritornò a Parigi. Si è preteso altre volte, come lo spiegheremo in decorso, ch'egli avesse ottenuto lettere di grazia; ma questo fatto non è giustificato, e vero, o supposto che sia, egli è sempre però certo, che il Robert dimorò nel libero e pacifico possesso del suo stato dall'anno 1660, fino all'anno 1668. Tale era la condizione di Stefano Robert. Per quanto appartiene a Maria le Moine, noi non ripeteremo già quì tutte quelle osservazioni, che furonvi fatte intorno alla sua età, suoi beni, sua condotta, perchè esse ci sembrano più proprie ad abbellire questa causa, di quello sia a deciderla. Il matrimonio fu celebrato con tutte le formalità prescritte dalle leggi e civili, e canoniche. Poco tempo appresso, sia per gli occulti intrighi di Maria le Moine, come vel disse l'appellante, sia perchè il Robert fosse accusato di un nuovo delitto; sia perchè non avesse cura del suo bando, o forse per tutte queste ragioni unite, Stefano Robert fu arrestato a requisizione del sostituto del signor Procurator Generale al castelletto: gli fu fatto processo, ed ultimato; e con sentenza dell'anno 1668 fu condannato alla galera in vita. Questo giudizio ebbe un'intiera esecuzione. Il Robert più sfortunato la seconda volta, che non era stato la prima, non ha potuto giammai ricuperare la sua libertà. Maria le Moine serbò silenzio per lo spazio di cinqu'anni. Ultimamente nell'anno 1673 ha preteso che il Robert condannato già dall'anno 1689 schiavo della pena, inca-

pace degli effetti civili, non avesse potuto contrarre un legittimo matrimonio con essa lei, e sul fondamento di quest'errore nella condizione di suo marito, dimandò che il suo matrimonio fosse dichiarato nullo. L'uffiziale di Parigi, innanzi il quale fu intentata la dimanda, ordinò che le Parti fossero interrogate. Stefano Robert subì gl'interrogatorj dinanzi l'uffiziale di Marsiglia. Fece vedere, come egli non era morto civilmente nell'anno 1666, sia perchè non era stato condannato in galera che temporalmente, sia perchè era passato il tempo della sua condanna, sia finalmente perchè aveva ottenuto lettere di grazia; ed aggiunse che v'erano cause vere di divorzio cognite alla sua moglie, ma ch'ei non voleva spiegare. Finalmente dichiarò, che egli si riportava all'uffiziale sulla validità, o nullità del suo matrimonio. Dopo quest'interrogatorio, la dimanda di Maria le Moine parve sì mal fondata, che quantunque Stefano Robert avesse mostrato d'essere indifferente sulla decisione del processo, le fu non pertanto puramente, e semplicemente rigettata l'anno 1673. Si acquistò a questa sentenza; l'esegui anche per così dire con la qualità di moglie di Stefano Robert che costantemente prese dall'anno 1673 fino all'anno 1681. Un'anno dopo, senza la fede di morte di Stefano Robert, come l'ha essa dichiarato nel corso di questa contestazione sposò pubblicamente nella parrocchia di s. Eustachio Giovanni Gaudier, e benchè non apparì

sca che sia avvenuto alcuna mutazione nella persona di Stefano Robert dall'anno 1681 fino all'anno 1682, prende essa nondimeno negli atti della celebrazione la qualità di sua vedova, per acquistare con questo titolo il dritto di divenire la moglie di un altro. Questo secondo matrimonio durò cinque soli anni. Il Gaudier morì nell'anno 1687. Vittore Colliquet divenne il terzo marito della citata nell'anno 1688. Egli la sposò sulla fede dell'estratto di morte di Giovanni Gaudier; e la certezza della morte di un secondo marito, non gli permetteva di sospettare, che il primo potesse essere ancor vivo. Le conseguenze di questo secondo matrimonio furono infelici. La moglie ottenne in sul bel principio una sentenza di separazione di beni, alla quale il marito si adattò; e con la transazione nata tra loro in esecuzione di quel giudizio, consentirono vicendevolmente alla separazione di corpo, e di abitazione, per il che l'appellante promise alla citata una pensione vitalizia di 150 lire. Fu pagata fino all'anno 1689. Allora appunto il Colliquet, pretendendo che sua moglie facesse abuso della permissione, ch'essa aveva ottenuta di vivere separatamente, intentò contro di lei un'accusa di adulterio. Egli la portò subito nel tribunale del prevosto del palazzo. Maria le Moine tentò di non volere stare alla sua giurisdizione, combattè nel consiglio tra il castelletto ed il prevosto del palazzo. Durante il tempo dell'istanza, il Colliquet pretende avere scoperto, che il

marito della citata sia per anche vivo. Allora abbandona la qualità di marito. Protesta di opporsi onde far dichiarare nullo il suo matrimonio. Nasce un giudizio del consiglio reso di consenso delle Parti il quale li rimanda al castelletto sulle contestazioni civili, ed all'uffizialità sulla validità, o nullità del matrimonio. Quindi debbonsi distinguere due istanze, l'una all'uffizialità, l'altra al castelletto. L'uffiziale fece da prima molte sentenze preparatorie; interrogate le Parti, Maria le Moine dichiarò, che non aveva avuto nell'anno 1682, al tempo del suo secondo matrimonio, niuna attestazione della morte del suo primo marito; si ordinò che il Colliquet rendesse ragione dell'esistenza di quello. Furongli in seguito accordate diverse proroghe. Durante queste procedure all'uffizialità, il Colliquet si era opposto al castelletto contro il suo contratto di nozze, e contro la transazione ch'egli aveva fatta con la moglie; egli dimandava la liberazione del sequestro, che essa aveva fatto contro di lui per essere difettivo del pagamento della pensione dovutale. Per provare la nullità del matrimonio, e degli atti consecutivi, il Colliquet presentò al castelletto lettere firmate col nome del Robert, ed in data dell'anno 1691, per cui pretendeva giustificare, che il primo marito della citata visse ancora nell'anno 1688. V'è una sentenza de' 29 aprile 1692, che ordina, che le Parti solliciteranno per far giudicare il processo pendente all'uffizialità; e che frattanto sia levato il sequestro al Colliquet,

pur-

purchè dia egli una buona, e sufficiente esecuzione. E dopo che Maria le Moine negò che che le lettere presentate fossero scritte o sottoscritte di pugno del Robert, fu permesso di venirne alla verificaazione. I periti nominati, l'uno dal Colliquet, l'altro dall'uffizio procedendo li 2, li tre, li 4, e li 5 maggio alla verificaazione, nonostante l'appellazione intimata li 3, le riputano vere. Frattanto Maria le Moine tien dietro al Colliquet perchè pruovi all'uffizialità l'esistenza del suo marito; produce esso le stesse carte; la citata dimanda che sieno verificate. Il Colliquet rappresenta con una dimanda de' 5 maggio, essere stata ordinata la cosa con sentenza del castelletto, ed esserne cominciata, e poco men che ultimata la verificaazione; che però per isfuggire qualunque siasi sospetto di fuga se ne riporta all'uffizialità. Nasce una sentenza dell'uffiziale, che dà atto a Maria le Moine della sua negazione, ed ordina la verificaazione delle carte. Un'appellazione di questa sentenza come d'abuso. Appello della celebrazione del matrimonio come d'abuso, e delle lettere di taglio contro il contratto, e la transazione. Appellazione semplice dalla parte di Maria le Moine della sentenza del castelletto. Sentenza, che ordina un nuovo confronto. I nuovi periti sono di un parere contrario a' primi. Queste sono le circostanze della causa, e questi i capi di contestazione, su cui avete a profferire il vostro giudizio.

Noi non ripeteremo già quì in tutta la loro

estensione gli appoggi che vi sono stati propo-
sti dall'appellante come d'abuso. La corte si
ricorderà per lungo tempo della forza, e dell'
eloquenza, con cui furono spiegati. Vide essa
con piacere, noi possiam dire anche con sor-
presa, un giovane oratore, (il sig. Portail)
elevato dal suo merito al di sopra della sua età
nella difesa de' privati, che prese sotto la sua
protezione, ciò che si deve attender da lui, al-
lorche sosterrà in quel posto, che gli è desti-
nato, la causa, e gl'interessi del pubblico. Per
corrispondere degnamente alla scelta, di cui è
piaciuto al rè d'onorarlo, non ha che ad imi-
tare gli esempj di saggezza e di religione, di
rettitudine e di capacità, che ha a tutte l'ore
sotto gli occhi. La giustizia non ha nulla di
più grande da proporgli per modello, che ciò,
che trova unito nella sua famiglia; e senza què
far parola di (il sig. Portail suo padre, ed il
sig. Nain, suo zio materno) coloro, la di cui
presenza, e modestia c'impongono un silenzio
ingiurioso alle altre loro qualità, la vita del suo
avolo (*altro sig. le Nain*) può sola somministrar-
gli il vero carattere di un perfetto magistrato;
grande nelle funzioni, che ha sì degnamente
riempiute, più grand' ancora nella preziosa tran-
quillità del suo ritiro, ove sembra che Dio pro-
lungli visibilmente i suoi giorni, per farlo
godere delle benedizioni de' patriarchi, e per
conservare lungamente sulla terra la viva imma-
gine della virtù. Dopo aver noi soddisfatto ad
un tal dovere, che il pubblico esigea da noi
in un'occasione così distinta, ci contenteremo
di

di ripigliare in poche parole i principali appoggi stativi spiegati.

Sull' appellazione come di abuso della celebrazione del matrimonio, unico appoggio: esistenza del primo marito. Prove di questo fatto importante. 1. Presunzione generale, che un uomo vive fino a cent'anni, presunzione, che fa cadere l'obbligo della prova sulla Parte, che pretende che non viva più. 2. Progresso del gius su di questa materia, secondo cui tocca alla moglie il far prova della morte del marito. 3. Prove positive riferite dal Colliquet. Prima prova. Attestazione delle galere, del governatore della Guadeloupe, del curato, di un chirurgo. Seconda prova. Lettere del Robert. La verificazione di queste lettere fatta al Castelletto, è regolare. Quella, che è stata fatta alla corte è sospetta d'affettazione, e di parzialità dalla parte de' periti. Terza prova. Il contenuto di queste lettere prova la loro verità; e questa prova è molto più sicura della verificazione, che si fa col paragone di una scrittura, che ha più di ventisei anni. Quarta prova, tratta dalla mala fede di Maria le Moine. Essa si è maritata senza verun attestato della morte di suo marito. Essa ha fatto false negazioni. Sull' appellazione come d'abuso della sentenza dell'uffiziale. 1. Giudice incompetente. Si trattava di una verificazione. 2. Il giudice secolare aveva prevenuto.

*Appoggi della citata sulla prima appellazione
come d'abuso.*

1. Proposizion generale, che il secondo matrimonio contratto in buona fede, non può esser rotto, che dal ritorno del primo marito. Se lo prova e col favor del matrimonio, a pro del quale bisogna decidere in caso di dubbietà, e con la disposizione del capitolo *Dominus X. de secundis nuptiis*. 2. Le prove allegate dal Colliquet, non possono supplire al difetto della rappresentazione del primo marito. 1. Attestati informi, non iscritti su carta bollata; scritture private. 2. Lettere false. 1. Il confronto fatto alla corte ne prova la falsità; e deve esser preferito a quelle fatte al castelletto. 2. Contrarietà de' fatti, che esse contengono, con que', che son certi nella causa. 3. Impossibilità di decidere una quistione così importante dalla sola testimonianza de' periti. Sulla seconda appellazione come abusiva. 1. Il giudice della chiesa è competente incidentemente. 2. Il Colliquet vi ha acconsentito. Sulla seconda appellazione semplice. 1. Il castelletto non era competente, poichè la verificazione era un incidente del possesso pendente nell'uffizialità; e questa verificazione è stata fatta in pregiudizio dell'appellazione. 2. La sentenza accordò una liberazion di sequestro contro il titolo sussistente.

QUANTO A NOI, crediamo distinguere dapprincipio due parti in questa causa. La prima
ris-

risguarda l'interesse di coloro, che attendono il giudizio. La seconda riguarda l'interesse del pubblico. Nella prima, noi abbiamo ad esaminare, se le prove addotte dall'appellante per giustificare l'esistenza del primo marito della citata, sieno sufficienti per rompere nelle circostanze presenti un'unione, che non ha per fondamento che l'errore, e l'imprudenza delle Parti. Nella seconda, noi entreremo nell'esame de' differenti pretesti, di cui la citata si serve per giustificare la sua condotta, e per provare la sua buona fede. Noi esamineremo, se quell'ignoranza, che essa adduce in suo favore, sia poi vera, od affettata; se essa meriti o l'indulgenza, o la severità della legge. Noi stralceremo tosto dalla prima parte di questa causa, tutte le quistioni, che non ci sembrano assolutamente essenziali alla decisione; e quantunque abbiate voi a pronunziare su due appellazioni come d'abuso, l'una della sentenza dell'uffiziale, l'altra della celebrazione del matrimonio di Vittorio Colliquet, e di Maria le Moine, noi ci attaccheremo quasi unicamente a quanto concerne quest'ultima appellazione come d'abuso. Da questa sola decisione dipende il giudizio della causa presente. Noi ci contenterem solamente di osservare sulla sentenza dell'uffiziale, che dove questa si considerasse in se stessa ed indipendentemente dall'appellazione come d'abuso della celebrazione del matrimonio, sarebbe difficile il non riconoscere l'abuso che contiene. Noi qui non esamineremo se l'uffiziale possa conoscere di una
qui-

quistione di fatto; noi non dubitiamo ch' ei nol possa fare, allorchè è incidente di una causa, che è di sua competenza.

Noi supporremo ancora, ch' ei possa ordinare una verificazion di scritture nello stesso caso, benchè questo secondo dubbio fosse molto più ragionevole del primo; benchè si potesse allegare la disposizione dell' articolo 92 dell' ordinanza del 1539, che servesi del termine di giudice secolare, e che con questo sembra escludere i giudici della chiesa; benchè finalmente si potesse trarre un argomento considerabile dall' esempio della querela di falso, la di cui cognizione è sempre stata interdetta agli ufficiali.

Per grandi che fossero tutte queste autorità, noi crediamo che non si potrebbe senz' ingiustizia negare ai giudici ecclesiastici il dritto di ordinare una verificazion di scritture nelle cause di loro competenza. Molte ragioni sembrano autorizzarveli. 1. *Mandata jurisdictione, ea omnia mandata intelliguntur, sine quibus jurisdictionis exerceri non potest.* 2. Distinzione costantemente autorizzata dai giudizj, tra la prova del fatto, e la pena di pronunziare contro il reo. Come non trattasi che della sola verità del fatto rispetto ad una contestazione di cui l' ufficiale n' è il giudice naturale, i giudizj han deciso, che ei poteva ordinarne la prova come un giudice secolare. Per opposto s' egli imprende di pronunziar pene su di un fatto di questa qualità, esce da' limiti del suo potere; e l' attentato, che egli commette contro la giu-
ris-

risdizion reale, può esser represso per la via dell'appellazione come d'abuso. Così, allorchè si nega la verità di una promessa di matrimonio, l'uffiziale ne può ordinar la verificazione, non può però pronunziare alcuna pena contro chi fosse stato convinto di averla architettata. Oltrechè per la stessa ragione nulla impedisce alle Parti di riconoscere la loro scrittura, o la loro sottoscrizione dinanzi all'uffiziale, ma questo riconoscimento non può importare alcuna ipoteca su' loro beni. Fa d'uopo adunque necessariamente distinguere tra la prova e le conseguenze del fatto. L'una è sempre assoggettata al poter dell'uffiziale, allorchè la contestazion principale è di sua competenza. Le altre eccedono sovente i limiti del suo potere, sia rispetto alla pena, sia rispetto agli effetti civili. Questi due primi appoggi sarebbero adunque poco considerabili per se stessi, dove non se ne aggiugnesse un terzo, tratto dalle circostanze particolari di questa causa. A caso puro, forse l'uffiziale avrebbe potuto senz'abuso ordinare una verificazione; ma essa era ordinata dal giudice secolare fin dai 19 aprile 1762. Nè si può dire ch'egli ignorasse questa sentenza, poichè è riferita nella dimanda che il Colliquet gli ha presentata a' 3 di maggio nella quale dichiara pare che essa è stata eseguita, e che la verificazione è cominciata. Finalmente egli è inutile il dire, che il Colliquet abbia consentito ad una nuova verificazione avanti l'uffiziale. 1. Non vi ha consentito che forzatamente, dopo avere spiegato

lo stato, di cui era la procedura civile, e per far vedere che non cercava punto ad apportare di nuovi ostacoli alla spedizione dell'affare.

2. Il suo consenso non poteva attribuire all'uffiziale una giurisdizione, che più non gli apparteneva per la prevenzione del giudice laico, poichè la verità delle carte era contestata dinanzi un giudice, che non riconosce punto l'uffiziale per superiore. Questo sarebbe un dare agli uffiziali un'autorità indiretta su' giudici secolari.

Dopo avere spiegato in pochi termini il nostro sentimento su quella prima appellazione come d'abuso, noi ci limiteremo unicamente all'esame della vera quistione di questa causa, che consiste nel sapere se la Parte dei signori Rets fosse libera, allorchè s'impegnò solennemente con l'appellante.

Benchè i principj del dritto civile, e canonico, siano abbastanza certi in questa materia, noi crediamo nondimeno esser necessario di riassumergli in poche parole prima di entrare nella discussione de' fatti, che vi furono spiegati. Quel che forma la quistione non è già il sapere se l'assenza, o la cattività del marito possano somministrare alla moglie una causa legittima, o anche un pretesto spezioso di divorzio. Gli antichi legislatori hanno agitata siffatta quistione in un tempo, in cui per esser capace del legame del matrimonio, era necessario l'esser cittadino Romano; e siccome la cattività rompeva assolutamente i nodi della società civile non si dubitava punto ch' es-

sa non fosse anche capace di discioglierne gl' impegni del matrimonio. Le leggi non prescrivevano alcun tempo alla moglie per attendere il ritorno del marito: la morte e la cattività producevano lo stesso effetto; e la repubblica riponeva nel numero de' morti chi aveva cessato di vivere per la sua patria. Così si esprime la legge prima nel digesto, *de divortiiis* la quale decide espressamente estinguersi il matrimonio per divorzio, per morte, e per cattività. *Dirimitur matrimonium divortio, morte, captivitate, vel alia contingente servitute utrius eorum.* Qualunque fosse il privilegio, che le leggi Romane accordavano a quel dritto favorevole da essi chiamato *jus postlincinii*; e benchè esso rendesse al padre l'autorità paterna, che la cattività gli aveva fatto perdere su' proprj figliuoli, non era però abbastanza efficace per riunir coloro che fossero stati separati da una servitù passeggera. La moglie era padrona di contrarre di nuovi legami; e quand' anche non avess' ella usato di questa libertà, pure il ritorno del marito non era bastante per far rivivere il matrimonio: Si richiedeva un nuovo consenso della moglie; e quantunque la legge la sottomettesse a certe pene, allorchè essa ricusava di accordarlo, nondimeno stava ad essa o contrarre un nuovo impegno col suo primo marito, ritornato dalla cattività, o dimorare nella libertà acquistata dalla schiavitù. *Lege 8 ff. de captivis & postlinciniis reversis.*

Quanto all' assenza, par che le antiche leggi

gi sieno molto oscure. Non avvi alcuna precisa disposizione, che permetta il divorzio in questo caso; e poichè la legge 2 del codice *de repud.* sembra esigere da una sposa lo spazio di tre anni, egli è difficile il persuadersi, che si dispensasse le femine dall'aspettare almeno durante lo stesso tratto di tempo, il ritorno de' loro mariti. La legge *miles*, § 12. ff. *ad legem Juliam de adulteriis*, par che desideri, che la moglie di un absente abbia lasciato passare un gran numero d'anni prima di rimaritarsi, ed inoltre che sia stata ingannata da molte false voci della morte di suo marito. Comunque sia la cosa, mi par che poco decida l'esaminar curiosamente la disposizione di quelle antiche leggi, essendo state esse abrogate da quelle degl' imperatori cristiani. Sembra che Costantino sia stato il primo a prescrivere il termine di 4 anni; ma questi non è che una delle condizioni stabilite dall' imperatore. Egli esige ancora, che, se il marito è impegnato nelle truppe, la moglie si rivolga al tribuno. L. 7. cod. *de repud.* Giustiniano ha fatte molte leggi su di questa materia, nelle quali contemplò due casi soli, quello della cattività, e quel della guerra. Quanto alla cattività, abolisce la legge antica, che dichiarava disciolto il matrimonio in questo caso; e per lunga che sia l' assenza del marito schiavo, egli non permette, ch' essa possa attaccare il vincolo del matrimonio: ma allorchè è certo se il marito sia ancora vivo, *quinquennium expectandum est, quo elapso nubere*

re licebit. Leone il filosofo, più severo di Giustiniano, non permette alle mogli degli schiavi di contrarre un secondo matrimonio, finattantochè non abbiano esse ricevuto nuove certe della morte del loro marito. Non v'ha spazio di anni, che basti per farla presumere, se non quello di cent'anni, termine fatale della vita più lunga, secondo la dottrina de' giureconsulti. Se dalla schiavitù passiamo all' assenza, noi troveremo su di questa materia una perfetta conformità tra le leggi civili, e canoniche. Benchè Giustiniano nella sua novella xxii cap. xiv, avesse permesso alle donne di rimaritarsi dopo diec'anni d' assenza, questa legge non può esser più avuta in considerazione avendovi lo stesso imperatore derogato nella novella cxvii. cap. xi, nella quale l' assenza per lunga che sia, non può giammai servire di legittima scusa alla moglie di un soldato, che si rimarita, senza aver nuove certe della di lui morte. Due condizioni essenziali, l' una che la donna si rivolga al tribuno, sotto le di cui insegne militava il suo marito, e che la verità della sua morte le sia attestata con giuramento, *testis evangeliiis*. L' altra, che anche dopo questo solenne attestato, passi ancora un anno attendendo suo marito. La pena che la legge propone contro quella che trascura o l' una o l' altra di queste condizioni è una cosa stessa con quella pronunziata contro gli adulteri. I canoni de' concilj, e le leggi canoniche si sono conformate ad una tal disposizione. *Canone 31. di san Basilio. Canone 93.*

del 6. concilio cap. cum per bellicam, ed aliv^o
 riferiti nel decreto di Graziano, causa 34^a
 quest. 1. & 2.

Da tutte queste autorità risulta, che nè l'assenza, nè le presunzioni possono mai giustificare una donna, che si rimarita senz'essere perfettamente assicurata della morte del suo primo marito. Bisogna aggiugnere a questa prima osservazione un secondo riflesso, che non è meno importante in queste materie. Benchè non vi sia ostacolo più invincibile di quello di un primo matrimonio, non si deve però pronunziare la nullità del secondo legame, finchè non sia assolutamente certo che il marito primo visse al tempo del secondo matrimonio; fin quì si obbligano coloro, che sono stati maritati in questo stato d'incertezza, a dimorar separatamente, e non si pronunzia la dissoluzione del loro matrimonio, che resta sospeso. Ma quali devono esser mai le prove dell'esistenza del primo marito? Due ragioni ci persuadono che non si possano mai usare troppe precauzioni nell'esame di quegli argomenti, di cui ci vagliamo in queste occasioni. 1. L'importanza della materia: essa concerne la conferma, o la risoluzione di un matrimonio, lo stato di molte persone. 2. Le stesse prove, che servono a rompere il matrimonio, sono il fondamento della condanna che si pronunzia contro quello, e quella, che è convinta di bigamia; così non si tratta già solamente della più importante di tutte le contestazioni civili, si tratta di una vera accusa criminale,

in cui non si devono ammettere che le prove e gli argomenti più infallibili. Di questa natura la legge ne ammette tre soli; i titoli, i testimonj, gli indizj indubitabili, e più chiari del giorno. Egli è difficile che di queste tre prove la seconda possa essere sufficiente da se stessa per disciogliere un matrimonio, poichè per far che il testimonio potesse deporre con certezza dell'esistenza del primo marito, sarebbe poco men che necessario, che non l'avesse egli mai abbandonato sin dal primo momento della sua assenza, fino al giorno che depone. Quanto agli indizj egli è difficile il concepire ch' essi possano formare una prova bastantemente forte per pronunziare un giudizio definitivo; è forza adunque ricorrere necessariamente a' titoli autentici. Per questa sola via si può giugnere alla prova di un fatto così tanto rilevante, poichè noi non mettiamo nel numero delle prove il ritorno, ed il presentarsi che fa il marito; poichè di questo fatto appunto ne vuole essere addotta la prova.

Dopo queste riflessioni, è facile il decidersi sulla qualità delle prove, che si adducono in quest' Udienza. Non siamo già nel caso, in cui il primo marito comparisca egli stesso: si allegano due sorti di prove per giustificare la di lui esistenza. L'una è tratta da alcune attestazioni, che si voglion far passare per altrettanti atti pubblici. L'altra è fondata sulle lettere, che si pretendono scritte dal primo marito dopo il matrimonio, di cui si domanda la dissoluzione. Esaminiamo separata-

mente e l'una, e l'altra di queste prove. La prima, e forse la sola di tutti questi atti, che possa passar per autentica, è un estratto de' registri delle galere, dal quale apparisce che Stefano Robert condannato con sentenza del castello dell'anno 1668 per falsario, è stato spedito nell'isola della Guadaluppe per ordine del re, li 3 gennajo 1687; ma da quest'atto non si può conchiudere, che il Robert vivesse nell'anno 1688. Il secondo è un'attestazione di un religioso carmelitano, il quale nell'Isola della Guadaluppe prende la qualità di curato; ma non è più che una scrittura privata fornita di una ridicola legalizzazione del priore de' carmelitani. Il terzo è un'attestazione di signor Inselin governatore della Guadaluppe, a' piedi del *placet*, che gli è stato presentato dal suddetto Robert. Ma 1. sarebbe forse pericoloso il prestare un'intiera fede alla scrittura di quell'uffiziale; la presunzione non è già di quelle, che si osservano nelle scritture dello stesso genere, che si fanno da simili uffiziali nell'interno del regno. 2. Altro non risulta da questo attestato, se non che essersi un incognito presentato al governatore della Guadaluppa, ed avergli detto che si chiamava Stefano Robert, che era quegli, che era stato condotto in quell'isola per ordine del re nel 1687; ma che questo incognito fosse il vero Stefano Robert, quest'è quanto non si può conchiudere da quell'attestato. Vaglia lo stesso dell'attestazione del curato, e di quella del chirurgo ec.

Passiamo frattanto all'esame delle lettere:
 quì

quì fa d' uopo ridire in poche parole la procedura ch' è stata fatta per la verificazione.

1. Verificazion del castelletto, che non può essere attaccata da nissuna di quelle ragioni, che vi sono state addotte: il giudice era competente, poichè ogni giudice lo è per una verificazione di scritte: ed altronde la verificazione non era già meno necessaria per la decisione della causa ch' era stata portata al castelletto, che per l'istruzione del processo ch' era pendente all'uffizialità. L'appellazione non è stata qualificata come di giudice incompetente; altronde non fu intimata che dopo il cominciamento della verificazione. Perciò in rigore questa verificazione è valevole.

2. Verificazione fatta nella corte, accordata per grazia a Maria le Moine, ma che diviene una delle principali difficoltà della causa: essa è fatta in contraddittorio, su di un più gran numero di carte di confronto. I due periti sono unanimi, e credono false le lettere, che i primi hanno creduto vere. Perciò fino a quest'ora la fede di questa scrittura è incerta. E' dunque necessario l'assicurarla con una verificazione. Si può fare un'obbietto considerabile. *frustra probatur, quod probatum non relevat*. Or sia che i periti stimino le carte, vere, o supposte, quale induzione se ne potrà mai trarre pel giudizio definitivo della causa? Se i nuovi periti sono dello stesso parere de' secondi, si potrà fare a quest'ora decidere che il matrimonio in questione non sia per niente abusivo? E perchè sarà falso che il Robert scrivesse lettere nell'an-

no 1691, si conchiuderà per avventura che sia mancato sin dall'anno 1687? Se a incontro la terza perizia fosse conforme alla prima, si potrà forse coll'appoggio di questo solo argomento pronunziare la dissoluzione del matrimonio?

Si possono aggiugnere tre osservazioni sulla prova che risulterà da una nuova verifica-
 1. Essa non produrrà che una semplice testimonianza di periti: in materia civile, secondo le leggi romane, non forma veruna prova. E' risguardata come una prova appresso di noi; ma basterebbe essa in una materia così importante, quale è la dissoluzione di un matrimonio? 2. Si tratta di una materia criminale, in cui la prova, che si tragge dal paragonar le scritture, non fa che una prova *tale quale* come dice la glosa.

3. La ragione, su cui son fondate le due antecedenti osservazioni, si può intieramente applicare alla natura di questa causa. La prova che risulta da una verifica-
 zione, non è come dice Baldo, che *argumentum a simili, & verisimili*. Ora ogni volta che la decisione di una causa dipende dalla certezza fisica di un fatto, l'argomento che si cava dalla verisimiglianza, non prova nulla.

Bisogna nonpertanto confessare che dove questa verifica-
 zione non si risguardasse che come una presunzione, sarebbe essa sempre considerabile, e che aggiunta ad altre prove, che il Colliquet sarà forse in caso di raccogliere nel tempo che si procederà ad una nuova verifi-

cazione, essa potrà servire a pronunziare un giudizio definitivo. Quanto più la materia è importante, tanto meno si deve trascurare ciò che può servire a far conoscere la verità.

Dopo avere spiegato ciò, che concerne l'interesse delle Parti, passiamo a quanto appartiene all'interesse del Pubblico.

Benchè sia ancora incerto, se Stefano Robert fosse vivo al tempo del terzo matrimonio, non si può dubitare che ei non fosse vivo almeno nell'anno 1687; questo fatto è stabilito dall'estratto de' registri delle galere, ec. Perciò il secondo matrimonio è una vera bigamia, e la citata non può giustificarsi con un'apparenza di buona fede, che ha spesse volte meritato l'indulgenza delle leggi, e de' canoni. 1. Essa non ha infatti addotto alcuna attestazione, o falsa, o vera, della morte di Stefano Robert; essa non è stata ingannata dalle voci falsamente sparse. 2. Il tempo dell' assenza non gli somministra nèanche un pretesto apparente. Le leggi esigono almeno dieci anni per ordinare una divisione de' beni dell' assente; quì si trattava di un vincolo indissolubile, e non pertanto la donna vi si è attaccata prima di questo termine. Dalla sentenza dell'anno 1673, che conferma il suo secondo matrimonio con Robert, fino al suo secondo matrimonio con Gaudier, son passati soli nove anni. 3. Essa non può allegare l'impossibilità di aver contezza di suo marito. Nulla di più facile che il levare un estratto dai registri delle galere, il Colliquet ha dimostrato che era

molto facile l'aver nuova di un galeotto.
 4. Essa era instrutta dell'esistenza di suo marito nell'anno 1681, poichè essa prende la qualità di sua moglie in un atto seguito in atti di Notajo. Qual nuova ha ella mai ricevuta dall'anno 1681, fino all'anno 1682, che abbia potuto determinarla a cangiar la qualità di moglie in quella di vedova di Stefano Robert? 5. Basta esaminare alcuni articoli degli interrogatorj che le furon dati, per essere convinto della sua mala fede. Dichiarò essa di non avere avuto alcun attestato della morte del suo primo marito nell'anno 1682, ma che erano sedici anni che non riceveva da lui nissuna novella. Eppure l'aveva fatto interrogare a Marsiglia nell'anno 1673; e nell'anno 1681 prendeva ancora la qualità di sua moglie. La bigamia e la mala fede sono adunque egualmente costanti. ec.

Il fine di quest' aringa, e le conclusioni non sono state scritte. Pare da quel che ne è stato scritto, che le conclusioni tendessero ad ordinare un nuovo esame delle lettere del Robert, ed una prova che egli fosse ancor vivo al tempo dell'ultimo matrimonio di Maria le Moine. Come fu poi anche ordinato da un giudizio.

A R I N G A XXIX.

Nella causa degli eredi del Signor di VILLAYER, Decano del consiglio, contro i di lui esecutori testamentarj, l'ospital maggiore di Parigi, ed i poveri della parrocchia di s. Niccola de' Campi.

1. *Se la sopravvenienza di un postumo, nè nato, nè concepito al tempo della morte del testatore, possa far rivocare le disposizioni di un padre, fatte causa mortis?*
2. *Se queste disposizioni sieno nulle, allorchè pare che il testamento sia stato fatto da un padre irritato contro uno de' proprj figliuoli, e porta inoltre contrassegni di debolezza di spirito; e se annullando si possa nonpertanto aggiudicare a' poveri fatti da lui suoi legatarj universali, una somma proporzionata alle sue facoltà.*

SE null'altro che il favor delle Parti dovesse servir di fondamento al giudizio che voi siete per pronunziare, la decisione di questa causa non ne sarebbe men difficile, di quello ne sia estesa la spiegazione; ed i suffragj de' giudici potrebbero essere giustamente indecisi tra' differenti motivi di equità e di religione, di saggezza, e di carità, che vi sono stati adottati da ambedue le Parti. In fatti, dove abbiassi sott'occhi la semplice persona degli eredi, qual pretensione può mai sembrar più

più degna della protezione della giustizia, quanto quella di due teneri figliuoli, che implorano nella vostra udienza il favor di questo nome sacro, contro la disposizione di un padre, che con un silenzio ingiurioso alla sua memoria, li priva di una successione, che la natura, e la legge loro avevano egualmente destinato. Dall'altra parte, dove si esami la qualità de' legatarj, può ella la giustizia essere insensibile alla voce di tanti disgraziati, o racchiusi in ospitali, o esposti eziandio agli occhi, ed alla compassione del pubblico? Si ricuserà loro quell'inaspettato soccorso, quella improvvisa consolazione, che la provvidenza ad essi invia in questi giorni di miserie, e di calamità, e distruggerà essa una disposizione santa, un testamento solenne, che porta ad un tempo stesso il carattere della giusta severità del testatore verso se medesimo, della sua religione verso Dio, e della sua carità verso i poveri? In questo conflitto di tante ragioni, e di tanti motivi differenti, tocca a voi, o signori, a pronunziare tra la natura, e la religione, o per dir meglio, tocca a voi a conciliare con un saggio temperamento interessi che sembrano così contrarj, ed a conservare con il vostro giudizio il rispetto dovuto alla natura, senza offendere le regole inviolabili della più perfetta carità.

Dopo avervi data quest'idea generale di tutta la contestazione, noi entreremo subito nella spiegazione delle circostanze del fatto, che si divide naturalmente in due parti. La prima

ma deve comprendere tutto ciò, che il signor di Villayer ha fatto pe' suoi figliuoli, fino al momento fatale, in cui viene accusato di aver soffocato con una passione ingiusta tutti i frutti di quella tenerezza, che esso aveva fatto apparire nel corso di sua vita per la sua famiglia. La seconda a rincontro si riduce allo spiegare tutto ciò, ch' egli ha fatto contro i suoi figliuoli; ed in questo luogo appunto noi entreremo nelle particolarità delle disposizioni del suo testamento. Il matrimonio, che il signor di Villayer contrasse nell'anno 1636 con la signora Marta di Neuburgo, è stato seguito dalla nascita di due figliuoli, l'uno maschio, e l'altro femina, tutti e due, come vi fu detto, egualmente accarezzati dal loro padre ne' primi anni della loro vita. Nell'anno 1659, il signor di Villayer, che tutto tentava per collocare il suo figlio primogenito, il fece ricevere consigliere nel parlamento di Brettagna. La carica costò al padre presso a cento mille lire. Il figlio trascurò di far notare le sue provvisioni nella cancelleria del parlamento di Brettagna, e vi s'ha detto, o Signori, essere a lui stata fatale questa negligenza, come quella che in progresso servì di pretesto all'odio paterno. Godeva egli pacificamente di quest'impiego, quando nell'anno 1663, il signore, e la signora di Villayer dichiararono con un atto secreto, di cui non ne fu lasciata la minuta appresso del notajo, che volevano che il prezzo di quella carica fosse imputato sull'eredità di chi tra

la

loro morisse il primo. Nell'anno 1672, il signor di Villayer figliuolo volle fissare per sempre il suo domicilio, e la sede di sue fortune nella Brettagna, con un vantaggioso matrimonio contratto in quella provincia. Il padre prestò l'assenso. Inviò procura al signor de la Touche, per assistere a nome suo alla sottoscrizione degli articoli, ed alla celebrazione del matrimonio. Pretese in seguito, che quel procuratore si avesse preso degli arbitri, ed ingannato dall'artificio di suo figlio avesse fatto inserire nel contratto di matrimonio una clausola importante, con cui era convenuto, che la carica di consigliere al parlamento di Brettagna non sarebbe ragguagliata dal figlio che sul piede dell'ultima vendita. Le particolarità delle altre clausole contenute in quest'atto null'hanno a che fare colla decisione della causa presente. Noi ci contenteremo di osservare che esse portano espressamente, che tutto ciò, che è dato dal padre, o dalla madre, sarà imputato sulla successione del primo a morire senza che il figliuolo possa mai dimandare nè conto, nè divisione al sopravvivente. Le conseguenze di questo matrimonio non furono troppo felici. Il signor di Villayer, il figliuolo, quasi sempre acciecato da passione strana, non ebbe che dello sprezzo per la sua legittima consorte. Essa fu costretta di cercare nella casa del padre di suo marito, un sicuro asilo onde mettersi al coperto de' suoi pessimi trattamenti, ed un favorevole ritiro, ove potess'ella almeno non essere il testimonio della sua

infedeltà. Visse per molti anni col suocero, e benchè al giorno che parlo, sia ridotta alla trista necessità di accusare la memoria del suo benefattore, essa non ha potuto farvi di meno di non riconoscere di quanto fosse stata a lui tenuta in que' tempi di disgrazie, e di afflizioni. In quest'intervallo seguì il matrimonio del signore, e della signora d'Hodie. Esso contiene una clausola simile a quella che noi abbiamo già spiegata rispetto al matrimonio del signor de Villayer, il figliuolo. La signora d'Hodie l'obbliga d'imputare i cinquanta mille scudi che essa riceve sulla successione del primo a morire.

Fin quì, o signori, avete inteso le sole circostanze favorevoli alla memoria del signor di Villayer. Non ha dato che prove di tenerezza, e di attaccamento verso de' suoi figli. Fa d'uopo passare al secondo tempo; e dopo avervi fatto vedere quanto il signor di Villayer fece per lo stabilimento della propria famiglia, è tempo di osservare quel che ha fatto contro i suoi figliuoli. La morte della signora di Villayer sua moglie fu, dove si dia retta a' figliuoli, la sorgente di tutte le disgrazie. Il primo passo, con cui il padre cominciò a mostrare dell'acrimonia, e dell'animosità contro suo figliuolo, fu il disegno inutile da lui concepito di fare un'inventario de' beni di sua moglie, e degli effetti ch'erano in comune. Dopo le proteste de' figliuoli, ch'essi non comparivano che per obbedire al padre, si cominciò la descrizione de' titoli, e delle carte. In que-

questa descrizione appunto il signor di Villayer volle che si comprendesse un antico registro della signora di Longlée sua madre. Dichiarò ch' era sua intenzione di far giudicare in questo modo e la quantità, ed il valore degli effetti da lei lasciati in morte; aggiunse esser questo tanto più indispensabile, quanto che dopo la sua morte non si aveva fatto nessuno inventario, ed egli non era in Bretagna, ed il figliuolo abitava con essa. Il figlio dimandò permissione al padre di giustificarsi innanzi di coloro che erano stati testimonj di quelle indirette accuse. Sostenne che dopo la morte della signora di Longlée aveva dimorato a Rennes; che aveva disposto degli effetti di sua successione. Ne addusse molte prove tratte dallo stesso inventario, che attualmente andavasi facendo. Il padre rispose solo con proteste generali: quest' articolo accadde a' 30 di gennajo 1690. Il testamento querelato, è scritto, e sottoscritto il primo di febbrajo 1690. La corte rammentasi ancora dell' importanza di questa data, e delle induzioni, che se ne sono tratte. Noi presentemente non le spieghiamo. Terminiam di qui ripigliare in buoni termini, la forma, i motivi, e le disposizioni di questo testamento.

E' un testamento olografo. Vi si osserva a prima giunta un lungo preambulo pieno di pii sentimenti, di disposizioni sante, di massime cristiane, tratte da un picciol libro stampato, che ha per titolo: *il testamento dell' anima cristiana*. Si presume con atti di fondamento, che

ch' egli abbia preso questo trattato per modello del suo testamento, poichè non si è già contentato di seguirne i concetti, ne ha per fino copiato il tornio, e le espressioni. Dopo questo lungo preambulo, che abbraccia molto più di un terzo del suo testamento, spiega quali sieno i suoi debiti, e finalmente dichiara essere sua intenzione il lasciare tutto a' poveri. Tre volte ripete questa disposizione, e tre volte aggiugne, che lascia quanto gli statuti li permettono di lasciare, cioè tutti i beni, in lui pervenuti per successioni o dirette, o collaterali, legittime, o testamentarie, per acquisto, ed in qualsivoglia forma, e modo, compresi anche i vantaggj da esso fatti a' suoi figliuoli co' loro contratti di matrimonio, e ciò, per quanto gli statuti gli permettono di dare; e di disporre. I motivi di una disposizione così generale, sono ragioni di giustizia, di coscienza e di carità; e sotto il nome di legato universale, è una vera restituzione, ch' egli adempie verso de' poveri. Comincia dall' accusar se stesso agli occhi del pubblico, e della giustizia, d' essere stato un cattivo giudice, che o per negligenza, o per incapacità ha potuto impedire che non fosse resa giustizia. Paragona l' estenzione della sua restituzione al numero pressochè infinito de' giudizj, a' quali aveva assistito. Si dà in progresso la qualità di ricco interessato, che non aveva accresciuto i suoi beni, che con interessi usuratici. Si pente di avere autorizzato questo disordine col suo esempio.

pio. Riconosce che fu ingannato dal parere di alcuni casisti, e nella diversità delle opinioni, ha creduto di potere appigliarsi a quel partito, che più gli piacesse. Ma per riparare i suoi falli negli ultimi momenti di sua vita, dà a' poveri quanto può lor dare; e lo fa tanto più volentieri quanto che aveva trascurato in tutto il corso del suo vivere di adempiere ad un obbligo così importante.

Dopo avere spiegato l'estenzione, ed i motivi della sua disposizione, fa alcuni legati, ed alcune fondazioni particolari. Ritorna in seguito alla distribuzione del legato universale. Vuole che ne sia dato un terzo all'ospital maggiore, un terzo per far dir messe ad altari privilegiati, al numero di tre mille cinquecento. Dieci mille lire a' poveri della sua parrocchia. Ed il residuo lo sottomette egli alla disposizione de' suoi esecutori testamentarj. Ne aveva nominati quattro, non ve n' ha che due, che compariscano in quest'udienza, il di cui zelo, e l'impegno per sostenere il testamento, fanno vedere che il testatore non si è punto ingannato, allorchè affidò l'interesse de' poveri a sì degne mani. Finalmente aggiugne alla distribuzione de' suoi beni un'ultima disposizione concernente la sua sepoltura. Vuole che il suo corpo sia portato nella chiesa del noviziato de' gesuiti, che gli hanno promesso di accordargli siffatta grazia, dopo averne ottenuto la permissione dal loro superiore, anche per la signora di Villayer, se è una cosa che si possa ottenere dall'arcivescovo di Parigi, o dal nostro santo padre il

Papa, perocchè al tempo del suo testamento, essa era già sèpolta nella chiesa dell'ospitale della pietà. Proibisce ogni sorta di cirimonie, e di pompa nel suo funerale, e dichiara in un altro luogo essere sua volontà, che la spesa del suo funerale non oltrepassi la somma di tre mille lire. Il signor di Villayer sopravvisse più di un anno al suo testamento. Morì nell'anno 1691 di 84 anni. Fu messo il sigillo su' suoi effetti, a requisizione de' suoi esecutori testamentarj. Si fece l'inventario di tutte le carte, ed in esso appunto si trovò un'infinità di memorie, scritte le une, appostillate le altre di suo pugno; molti cominciamenti di manifesti stampati, tutte produzioni imperfette, progetti mal digeriti, senz'ordine, e senza progressione, a cui avrebbe probabilmente dato una forma migliore, se la morte non l'avesse sorpreso nel bello del suo lavoro.

Tutte queste memorie sono state messe nell'inventario. Si son fatte riconoscere quelle che furon credute le più importanti, e si sono adoperate e le une, e le altre per attaccare il testamento controverso.

A vista di queste memorie, e del testamento che le siegue, o le precede, (poichè questo fatto è molto incerto), il signor di Villayer, consigliere nel parlamento di Bretagna, e la signora d'Hodie, hanno reclamato contro questa disposizione, ch' essi chiamano inoffiziosa. Hanno portato la loro querela direttamente in questo tribunale, a motivo dell'interesse che l'ospital maggiore aveva in que-

sta causa. La morte impedì al signor di Villayer, il figliuolo, di veder la fine di questo processo. Esso ebbe la sorte di morir riconciliato con sua moglie; ed il postumo nato poco tempo dopo la sua morte, è il pegno della loro riconciliazione, ed il solo frutto del loro matrimonio. La sua vedova in qualità di tutrice di suo figliuolo, riassunse l'istanza, ed appunto colla nascita di questo figliuolo più favorevole di suo padre, si pretende di far vedere che il testamento sia rivotato, come lo spiegheremo in decorso. Gli eredi a queste dimande aggiungono un'appellazione della sentenza del Castelletto, che ordina il pagamento del legato di dieci mille lire a' poveri della parrocchia di s. Nicola de' Campi.

Gli appoggi degli eredi si riducono a tre principali. Il testamento in quistione è un atto nullo per la passione che gli ha servito di principio; una disposizione inoffiziosa per la preferenza ingiusta, che il testatore dà ad estranei su' proprj suoi figliuoli. Finalmente una donazione rivotata dalla sopravvenienza di un bambino, che ben lungi dall'esser mai stato l'oggetto dell'odio di suo avo, l'avrebbe riconciliato con suo figliuolo, se avesse potuto prevederne la nascita. Quanto al primo appoggio vi furono spiegati i testi delle leggi romane, l'autorità de' nostri statuti, la particolar disposizione di que' della Brettagna, e finalmente gli esempi antichi, e nuovi di que' solenni giudizj, con che avete voi annullato que' testamenti odiosi, in cui un padre non la-

scia la legittima a' suoi figliuoli che per comperare con questo il dritto di sacrificare impunemente il resto de' suoi beni alla passione, ed alla vendetta. Egli è più difficile in questa causa il scegliere le prove dell'odio del testatore, che non è il trovarle. Quanto precedette, e quanto seguì esso testamento, tutto egualmente cospira ad accusare il sig. di Villayer. La sola data del testamento è una prova convincente dell'odio, che lo ha ispirato. Il Padre accusa il figliuolo di avere nascosto una rubberia considerabile. Il figlio osa difendersi contro di suo padre, ma con modestia, sommissione, e rispetto. Il padre non ascolta più che la collera; appena ritrovasi un giorno d'intervallo tra l'accusa, e la pena. Il testamento stesso è la più gran prova della passione del testatore. Silenzio crudele rispetto a' suoi figliuoli. Disposizione assurda o contraddittoria; distribuzione del legato universale; disotterramento della sua moglie; spese pel funerale; fondazione di una messa per ottenere la grazia di una buona morte, da cominciare un mese avanti del suo testamento. Quel che ha seguito sembra ancor più criminoso. Preparazione funesta alla sua famiglia, ingiuriosa alla sua memoria, molti processi egualmente ingiusti, manifesti, inventario di produzione, libelli stampati, e manoscritti; queste sono le arme, di cui pretendeva servirsi in quella guerra domestica ed intestina. Primo processo sul prezzo della carica, ec. Secondo processo sull'espiazione degli effetti della signora di Longlée.

Terzo processo ancora più odioso. Accusa capitale di una falsificazione insigne commessa nel sacro deposito del registro del parlamento, negli archivj pubblici. Accusa un figlio innocente, che la pietà paterna l'obbligava di difendere dal rigor della legge, quand' anche fosse stato colpevole. La morte rivelò il secreto del suo odio; ed a scorno del padre si son trovate nelle sue mani quelle provvisioni, che egli accusava suo figliuolo di avere involate. Aggiugne ancora le ingiurie, le atroci invettive, i nomi odiosi di subordinatore, corruttore di testimonj, mostro di sfrenatezza, o d'ingratitude. Testamento odioso per quegli speziosi pretesti di restituzione, con cui ha voluto palliare la sua collera. Per meglio assicurare l'esecuzione di sua vendetta, l'ha riposta in mano de' poveri.

Secondo appoggio: Testamento inoffizioso, sia perchè rievoca le donazioni fatte a' figliuoli, sia perchè instituisce in loro pregiudizio eredi non capaci. Terzo appoggio: Testamento rievocato per la nascita di un postumo. Applicazione della legge *si unquam*. Autorità del signor Firaqueau.

Appoggi de' legatarj.

I. Riflessione generale; testamento, che è l'opera di un magistrato consumato, che ha voluto prevenire i giudizj di Dio con una salutare condanna che pronunzia contro lo stesso. Inutile il cercare altri motivi della sua disposizione che que' da lui spiegati. E' odioso il vedere figliuoli tacciar d'ipocrisia la
sin-

sincera confessione del loro padre. Esso ha sacrificato alla carità quanto aveva potuto acquistare con un principio di cupidigia. Ha distinto nella sua persona il magistrato dal padre di famiglia. Ha vendicato severamente sopra se stesso i falli dell'uno, e dell'altro. Quand'anche avess'egli esatto un troppo rigoroso conto sopra di se, chi ardirà entrare in un esame, di cui Dio solo può essere il testimonio, ed il giudice? Se questi motivi sono veri, bisogna stralciare tutti que' che vi sono stati spiegati, e tanto più, quanto che sono avanzati senza prova, e senza fondamento. 1. Tutti questi fatti appartengono solo al figlio, e se l'odio non ha avuto parte al giudizio, ch' esclude la signora d'Hodie dalla successione di suo padre, come avrà esso ispirata la pretesa diseredazione del figlio. La volontà è una sola, indivisibile; la giustizia e l'ingiustizia, la ragione e la passione, la religione e l'empietà possono elleno annidare in un medesimo cuore? 2. Si è entrato nelle particolarità de' fatti che sono le prove di questo odio, e si ha sostenuto: Primo ch' era inutile l'osservare la data del testamento; l'inventario, che il precede non fa vedere alcun trasporto dalla parte del testatore. Secondo che tutte le memorie, di cui si fa uso, sono altrettante carte informi, che palesano una debolezza di spirito a lui comune con molte altre persone di un merito segnalato. Non voleva perdere veruno de' suoi concetti. Si metteva in deposito sulla carta. Egli ch' era sem-

pre occupato di differenti progetti, temperava collo scrivere il calore della sua immaginazione. Condannò egli stesso la maggior parte di quelle carte che sono state trovate unite, che non si son raccolte che nella disperazione di trovarne di migliori. Terzo che dove si esaminasse anche tutti questi processi, sembrano tutti egualmente ben fondati. Nel primo, eravi un manifesto abuso della procura del padre. Nel secondo, prova assai fondata di una espilazione di effetti. Nel terzo, il padre aveva ragione di dimandare le provvisioni di suo figliuolo. Non furon messe nelle sue carte, se non dopo la di lui morte. Finalmente due risposte generali. 1. Era animato a ciò fare dall'interesse della figlia: 2. Non si troverà che egli abbia portato alcuno de' suoi processi ne' tribunali di giustizia. Nemmeno il testamento contien prove dell'animosità del testatore. Si son fatte molte risposte alle pretese assurdità della distribuzione del legato universale, del disotterramento della sua moglie, delle fondazioni, e delle spese pel funerale. Finalmente, quel che ha seguito il testamento, non può distruggerlo. 1. Vani progetti, che non sono stati seguiti da esecuzione alcuna. 2. Voleva solo cangiar la natura di alcuni suoi beni. Che cosa se ne può dedurre contro il legato universale?

Risposta al secondo appoggio. 1. Il testamento non inofficioso, poichè riserva espressamente la legittima. 2. I poveri non sono incapaci delle disposizioni universali.

Ri-

Risposta al terzo appoggio. L'applicazione della legge *si unquam* alle donazioni *causa mortis*, e nel caso di un padre che ha già altri figliuoli, è contraria a tutti i principj. Tali sono gli appoggj tutti spiegativi da ambedue le Parti per attaccare, o per sostenere il testamento controverso. Con tutte queste ragioni appunto gli uni vogliono considerarlo qual produzione ingiusta dell'odio d'un padre contro i suoi proprj figliuoli; e gli altri, come l'opera della religione di un cristiano, e della carità di un moribondo, che vuol riparare con una liberalità abbondante dopo la morte, la durezza verso i poveri avuta in vita.

QUANTO A NOI, per proporvi il nostro parere in una causa egualmente importante che estesa, noi siam d'avviso dover distinguere in sul bel principio i differenti interessi di que', che si elevano in quest'oggi contro le ultime disposizioni del signor di Villayer; Noi stralceremo in seguito quelle quistioni, che si è voluto mischiare in questa causa, e che ci sembrano o superflue, o eccentriche alla quistione: e finalmente ci limiteremo alla spiegazione de' veri principj, che noi impariamo tutto di dalla giurisprudenza de' vostri giudizj.

Due parti, che sembrano ambedue favorevoli in questo giudizio, compariscono in quest'oggi nella vostra udienza per implorare il soccorso delle leggi contro un testamento, che le priva tutte e due di una eredità, che la natura loro aveva egualmente destinata. L'una, è la figlia, e l'altra è il nipote del testatore.

Il loro interesse è il medesimo, ma ne sono differenti gli appoggi. Accusano amendue il testatore di odio, e di collera; ma oltre a queste ragioni loro comuni, il nipote pretende che la sua esistenza sola, che il favore di sua nascita, e la sua qualità di postumo, nato dopo il testamento e la morte del signor di Villayer, sieno altrettanti titoli valevoli a rievocare, rompere, ed annientare l'ultima disposizione del suo avo.

Benchè l'ordine più naturale sembrasse quì dimandare che noi cominciassimo l'esame di questa causa dalla spiegazione degli appoggi, che risguardano tutti i figliuoli in comune, prima di entrare nel particolare di que', che si tolgono dalla persona del nipote, noi crediamo nondimeno poter dispensarci da queste regole ordinarie, e spiegarvi alla bella prima quel che ne pare più semplice, e più facile da decidersi, per quindi attaccarci unicamente a quanto può essere o più esteso, o più difficile. Il solo appoggio, che risguarda personalmente il postumo, è quello, che si è cavato dalla famosa disposizione della legge *si unquam* c. de revocand. Donat. Si è sostenuto che la sopravvenienza de' figliuoli non dovesse avere minor forza contro le disposizioni *causa mortis*, che contro le donazioni *inter vivos*; che se la morte aveva tolto il testatore prima ch'egli avesse la consolazione di lasciare degli eredi del suo nome, e de' suoi beni, era dell'equità de' giudici il fare dopo la sua morte, quel ch'egli non aveva potuto fare in vita; il sup-
pli-

plire cioè quel che poteva mancare alla saviezza delle sue ultime volontà, e con una giusta presunzione della pietà paterna, riparare l'ingiustizia, che una morte inopinata, o un'ignoranza volontaria gli aveva fatto commettere: *Repentini casus iniquitas per conjecturam paternæ pietatis emendanda est.*

Qualunque apparenza favorevole abbia voluto dare a questa pretesione, egli è agevole il dissipare quegli speziosi pretesti di giustizia, e di equità naturale, dove si afferrino i veri principj del jus romano; questa è la sola strada, che noi possiamo seguire per decidere una quistione, su cui i nostri statuti non si sono spiegati, e della quale pare che non abbiano lasciata la decisione, come di un'infinità d'altre o alla saggezza de' giudici, o all'autorità della ragion iscritta. Se si consulta la disposizione delle leggi civili su di questa materia, sembra che vi sieno due vie, con cui un postumo possa attaccare il testamento di suo padre, o di suo avo. La legge, *Gallus de liberis & postumis* ed un'infinità d'altre dichiarano rotto il testamento per la nascita del postumo, che non vi si è nominato; e sia che tale dimenticanza abbia per fondamento un'ignoranza scusabile, od un odio cieco contro un bambino, che non era per anche nato, la di lui sola esistenza distrugge sempre un atto, che rinchiude un'evidente ingiustizia, quand'anche il testatore ne fosse innocente. Eccovi la prima e forse la sola strada, che il jus romano aveva stabilita in favore de' postumi

mi omessi nel testamento de' loro padri, e questa strada parve sì degna della saviezza, e dell' equità di un legislatore, che la sola autorità della ragione, senza l'ajuto di verun'altra legge positiva, l'ha spesso fatta ammettere ne' nostri costumi. I vostri giudizj l'hanno più volte confermata, e senza badare alla sottigliezza di quella decisione, che i giureconsulti facevano tra un codicillo, ed un testamento, decisero che bastava che il postumo fosse dimenticato da suo padre; per dare attacco ad una disposizione, che il padre stesso avrebbe disapprovata se avesse avuto speranza di rivivere un giorno nella persona di suo figlio.

Ma a questa prima via introdotta dalle leggi, alcuni moderni dottori ne hanno aggiunto una seconda, ed è la sola, che vi sia stata proposta. Hann'eglino preteso potersi estendere quanto era stato introdotto per le donazioni *inter vivos*, alle disposizioni testamentarie, e la sopravvenienza de' figliuoli rivocare egualmente e le une, e le altre.

Benchè questa opinione sia solo fondata sulla confusione fatta de' principj, che regolano la natura delle donazioni *inter vivos*, e di que' che determinano il carattere delle donazioni *causa mortis*, noi non baderemo a confutarla, e supporremo che un postumo pretermesso nel testamento di suo padre, possa trovare nella legge *si unquam*, un sicuro asilo contro l'ingiustizia della disposizione, che lo riguarda. Ma quale argomento si può mai egli trarre da tutti questi principj a favore del postumo in quistione?

E' ve-

È vero ch' egli porta il nome del testatore, che discende da lui per linea retta, e che nel linguaggio ordinario, può chiamarsi suo nipote: ma è forza riconoscere egualmente, che secondo le espressioni delle leggi non può essere considerato che quale estraneo a di lui riguardo, incapace di essere il suo erede immediato, nato, e concepito dopo la sua morte; egli è della sua famiglia, ma non è per questo nel numero de' suoi parenti. *Nullò jure cognationis patrem sui patris attigit.* Se allega in suo favore la disposizione del dritto, che vuole che un postumo rompa col nascere il testamento di suo padre, se gli risponderà, che il medesimo linguaggio della legge, di cui ne piglia l' autorità, esclude nominatamente i postumi nati dieci mesi dopo la morte del loro avo. Se pel contrario vogliasi esso servire della legge *si unquam*, se gli opporrà sempre che per goder del privilegio da essa accordato, fa di mestieri essere erede del donante, e che questo titolo non può in veruna guisa convenire a chi nel tempo dell' apertura del testamento, in quel momento fatale, l' unico per legge attendibile, non era per anche nel numero de' viventi. In somma è superfluo l' esaminare se i nipoti sieno compresi nella disposizione di questa legge, se la sopravvenienza di un nipote possa rivocare la donazione di suo avo, allorchè aveva esso degli altri figliuoli nel tempo, in cui ha disposto de' propri suoi beni. Tutte le distinzioni tratte dal signor Tiraqueau non hanno niente a che fare.

Suppone egli sempre che il nipote sia nato, o almeno concepito mentre vive ancora l'avo, affinchè possa venir da se medesimo alla successione; e non mai nè quest'autore, nè tutti i trattatisti di questa quistione han creduto che possa essere agitata in favore d'un postumo, che non può mai essere riguardato qual erede immediato, nè qual parente del donatore. Se il postumo non può avere maggior diritto di quello avesse suo padre, se la sua nascita non apporta verun cangiamento in questa causa, la quistione si riduce all'esaminare non già se il testamento sia rivocato, ma se sia nullo nel suo principio per quelle ragioni comuni ad entrambe le parti; ed in questo esame appunto dobbiam racchiudere quanto abbiamo a proporvi su questa causa.

Noi ne stralceremo alla bella prima una delle quistioni statevi spiegate, e non ci applicheremo già a provarvi con una ben lunga serie di autorità, che un testamento, in cui un padre riserva espressamente la legittima a suoi figliuoli, non può per nulla meritare il nome di testamento inofficioso. Si è sempre fatto la distinzione tra l'obbligazione naturale, che secondo il desiderio comune di tutti i padri, pare che chiami i figliuoli all'intiera successione di chi ha data loro la vita, e l'obbligazione civile, che veramente non fa debitore il padre che della sola legittima; e poichè la deseredazione non è altro che un giudizio domestico, col quale un padre priva i suoi figliuoli di una successione loro dovuta, non si può

può già dire, ch' esso li abbia diseredati, quando ha loro lasciato quella sacra porzione de suoi proprj beni, la sola comandata dalle leggi. Egli prevenne colla sua disposizione la querela d' inofficiosità. La legge stessa protegge quelle ultime volontà, e difende contro l' ingiuste querele de' figliuoli, chi soddisfece a quanto essa gl' impone. E' poco men che inutile il fare l' applicazione di questi principj.

Voi vi sovvenite, o Signori, de' termini del testatore, che vi sono stati tante volte spiegati da ambedue le parti. Voi ci avete osservato, che se il signor di Villayer ripete in quattro luoghi la disposizione generale, con cui lascia tutto il suo a' poveri, ripete altresì quattro volte, che non pretende arricchire i poveri, se non se di quanto gli statuti li permettono di togliere a' suoi figliuoli. Sottomise la sua disposizione a quella della legge. Se la legittima è il solo debito necessario, di cui essa grava un padre verso i proprj figliuoli, non si può già dire, ch' esso li abbia diseredati, e se non pronunzia la pena della diseredazione, il suo testamento non è inoffizioso. Dopo avere stralciato tutte le quistioni, che ci pajono estranee alla contestazione, su cui dovete voi pronunziare, noi siam d' avviso poter racchiudere in questa proposizione generale tutto quello ch'è essenziale alla decisione. Un testamento olografo, o solenne, che non contiene alcun vizio di nullità nella forma: un testamento di cui le disposizioni non possono, a rigore, meritare il nome d' inofficose, non può

può essere attaccato che dall'incapacità o del testatore, o dell'erede. Indarno si sono adempite le solennità tutte prescritte o dalle leggi, o dagli statuti: è inutile, che per meglio celare un disegno ingiusto di odio, o di collera, si abbia apparentemente assoggettata la sua disposizione a quella della legge, se si prova che il testatore oppresso dal numero degli anni, o dall'eccesso di una malattia, ingannato da que' che abusavano della debolezza di sua ragione negli ultimi momenti di sua vita, o sedotto dalla collera, che accieca il suo spirito, è stato il ministro della passione altrui, e lo schiavo della propria. Dove a tutti questi fatti aggiungasi un erede incapace di ricevere la robba lasciatagli con titolo universale; la sua disposizione benchè solenne, resterà inseguita, e l'autorità della giustizia distruggerà sempre mai il suo testamento, sia perchè non porta il carattere di una volontà libera, sia perchè non è l'opera di una volontà giusta, e conforme a quella della legge. Appunto in questi due diversi aspetti noi esamineremo le vere, e genuine difficoltà di questa causa. Ci attaccheremo subito a considerare la persona del testatore. Passeremo in seguito all'esame della qualità de' legatarj universali. Li considereremo e come persone incerte, e come mani-morte; questi sono i due difetti, che loro si oppongono, e con cui si pretende essere quegli incapaci di ricevere una disposizione universale.

Prima parte.

Quantunque si abbia sostenuto che il signor di Villayer fosse egualmente fuor di stato di disporre de' suoi beni sia per la debolezza del suo spirito, che soccombeva sotto il peso degli anni, sia pe' difetti del suo cuore, che si lasciava strascinare dai ciechi movimenti dell' odio da lui concepito contro de' proprj figlj: noi non distingueremo nemmeno in questa prima parte della causa, i fatti con cui si pretende provare la debolezza di sua ragione, da quei, che si adoperano per far vedere l'ingiustizia della passione, da cui era preso. Se si esamineranno attentamente i primi fatti, si troverà, che bisogna distinguerli di due sorte. Gli uni sono assolutamente estranei al testamento; gli altri al contrario formano parte di questa causa; e sono certe clausole, e certe espressioni del medesimo testamento; ed appunto colla pretesa contraddizione, ed assurdità di queste disposizioni, si vuol distruggere l'atto che le contiene. Quanto a' primi non se ne riferisce alcuna prova. Si fa ben vedere, che il signor di Villayer ebbe un processo contro i Grandi Agostiniani. Si giustifica sufficientemente, che ne intentò un altro davanti a' referendarj del palazzo contro un certo Fenis. Che poi il processo contro gli Agostiniani fosse ingiusto, e temerario; che fosse l'unico effetto del capriccio, dell'incostanza, dello sregolamento di spirito del signor di Villayer; che quello de' re-

fe-

ferendarj del palazzo fosse egualmente ed il contrassegno di una vanità ridicola, e la sorgente dell'aversione, da esso concepita contro il signore Hodie suo genero; che l'abbia egli minacciato in quel momento di castigarlo col non lasciargli nulla di sua eredità; quest'è quello, che non si ha per anche giustificato, e non per tanto quest'è il solo fatto, che possa aver qualche influenza con la presente quistione. Aggiugniamo altresì che tutti quegli scritti, e molti altri ancor men degni della gravità dell'udienza, possono ben servir di qualche smacco alla memoria del signor di Villayer, ma quando anche fossero irrefragabili, non sarebbero capaci di attaccarne il testamento. Servirebbono solamente a far conoscere quel che ognuno sa, e che i legatarj stessi non hanno potuto dissimulare; ed è che in mezzo alle più gran qualità, il testatore aveva un carattere di spirito singolare, un'immaginazione al vivo, colpita da certi oggetti, una naturale inquietudine, che di continuo li faceva formare nuovi disegni, le più fiate inutili per lui, ed ancor più pel pubblico. Ma questa singolarità di spirito rendevalo forse incapace di disporre de'suoi beni? E si potrà per avventura sostenere che un magistrato, che assistiva ogni giorno al consiglio del re, ove l'età l'aveva innalzato alla qualità di decano; che vi decideva de'beni e della fortuna degli uomini; che vi interpretava le leggi, e le ordinanze, non fosse in istato di amministrare i suoi proprj affari, di pronunziare un giudizio do-

domestico tra'suoi figliuoli, e di dettare in morendo quel, che i giuriconsulti chiamano una legge privata, che il testatore detta alla sua posterità; quasichè le più importanti funzioni della giustizia dimandassero meno forza, e libertà di mente, che l'amministrazione de' beni di un privato, ed il carattere d'un vero magistrato fosse più facile da sostenersi, che quello di un buon padre di famiglia?

Non ci fermeremo adunque davvantaggio nella spiegazione di que' primi fatti. La libertà, con cui furon proposti potrebbe avere delle conseguenze perniziose, dove fossero autorizzate dalla giustizia; ed i testamenti de' più grand' uomini non sarebbero salvi, se per attaccarli bastasse l'addurre qualche prova della bizzaria, o della singolarità dello spirito del testatore. Vi sono altri fatti molto più rilevanti, e questi risultano dallo stesso testamento. Noi ci facciamo però riguardo d'ometterli, poichè non ve ne sono di più essenziali; ma siccome possono considerarsi come una conseguenza della collera, di cui viene accusato il signor di Villayer, li confonderemo colle prove di quest'odio che, se si presti fede agli eredi, servì ad essi di principio. E poichè questa prima parte della causa, disimbarazzata da tutte le quistioni, e da tutti i fatti superflui, si riduce unicamente all'esaminare quali sieno stati i motivi, che hanno animato lo spirito, e guidata la penna del testatore, tolerate, o signori, che noi ripigliamo in poche

parole i veri principj su cui si sono fondati i vostri giudizj, allorchè con tratti incogniti alla giurisprudenza romana, annullarono il testamento di un padre inviperito che aveva confinato i proprj suoi figliuoli alla sola legittima. Infatti se questa causa avesse dovuto esser decisa co' rigorosi principj del jus romano, se fosse stata discussa dinanzi a' Centumviri, giudici ordinarj de' testamenti inofficiosi, il favor de' figliuoli sarebbe stato un debole appoggio contro l'autorità del testamento del loro padre. L'erede istituito avrebbe fatto parlare per lui tutte le disposizioni delle leggi, tutte le decisioni de' giuriconsulti, che non obbligano il padre che a lasciar la legittima a' suoi figli. Arbitro sovrano nella sua famiglia, padrone assoluto di tutti i suoi beni, quando ha soddisfatto al solo dovere che la legge gl'impone, quando non ha nè dimenticato, nè diseredato ingiustamente i suoi figliuoli, può disporre da legislatore del rimanente de' suoi beni. *Secure testatus est* dice Papiniano: e non che le querele de' figliuoli sieno ascoltate, essi debbono anzi rispettare quella legge rigorosa sì, ma giusta, ed irrevocabile, che il padre pronunziò contra loro. Qualunque rispetto debbasi alla memoria di que' grand' uomini, che hanno reso Roma così celebre per savie leggi quanto lo era stata innanzi di loro per forza d'armi, bisogna confessare nondimeno, che cotal severità ripugnava alle prime leggi di natura e non poteva essere risguardata che quale avanzo di quella barbara sovranità, che rendeva i

padri padroni assoluti della vita e della morte, de' beni e della sorte de' loro figliuoli.

I vostri giudizj più conformi all' equità, più attenti alle voci di sangue e di natura, hanno distinto due sorte di beni nella successione di un padre. Gli uni sono talmente proprj de' figli, che il padre non ne può disporre in loro pregiudizio, senza una delle cause prescritte dalla novella di Giustiniano o dalle ordinanze de' nostri re. Gli altri sono que' di cui veramente si lascia la libera disposizione al padre, ma con questa condizione essenziale, che non abuserà del potere affidatogli dalla legge all' unico oggetto di far del bene alla sua famiglia; che non ascolterà mai i violenti consigli della sua ingiusta avversione, o della sua cieca predilezione per uno de' suoi figliuoli, che la pietà di un padre, e la prudenza di un padre di famiglia animeranno tutte le sue disposizioni. Siccome tiene egli tutta la sua autorità dalla legge, così deve ad essa render conto dell' uso che ne fa. Il giudizio, che pronunziò si riforma nel tribunale superiore della giustizia; e non prima il padre si è reso indegno della qualità di giudice, e di legislatore, che la legge vendica ella stessa l' ingiuria fattale, e ripigliando i suoi primi dritti, restituisce a' figliuoli quel che il padre aveva tolto loro ingiustamente. Per istabilire una giurisprudenza così contraria al dritto romano, si ha fatto felicemente uso de' principj dello stesso dritto romano. Si può egli credere che un testamento, che ha per principio l' odio, e

la passione di un padre, possa esser chiamato, *voluntatis nostrae justa sententia*? Si troverà per avventura in un testatore agitato da movimenti contrarj alla ragione, quell'integrità di spirito mille volte più necessaria della sanità del corpo? Finalmente si dirà forse che un testamento sia fatto *ex officio pietatis*, allorchè dà ad estranei quel pane, ch' era destinato a figliuoli legittimi, e che il loro padre lascia ad essi a malincuore quel che vorrebbe che la legge gli permettesse di loro torre?

Come venga opposto che la giustizia non presume più nè collera, nè trasporto in un padre, che ha riservato la legittima a' suoi figliuoli, è facile il rispondere: che se la legge non ascolta più, per dir vero, quelle generali presunzioni, non esclude però le prove particolari dell'odio, che ha servito di base al testamento; e sarebbe un troppo deferire a quella precauzione troppo criminosa d' un testatore, dove si volesse togliere agli eredi di sangue il dritto di produrre argomenti acconci al fatto, di cui si tratta, spesso più forti delle congetture comuni, e stabilite dall' autorità delle leggi. Sul fondamento appunto di tutti questi principj, alcuni de' vostri statuti autorizzano espressamente le querele de' figliuoli confinati alla sola legittima. Non ve n' ha di più formale di quel della Brettagna. Esso non sottomette alla disposizione dell' uomo il terzo de' suoi beni; ed anche in questo terzo che gli abbandona, non gli lascia già un poter cieco ed arbitrario. Esso non conferma la sua dispo-

sizione, se non in caso che non sia fatta in frode, o in odio dell'erede apparente. La saggezza di questo statuto ha servito di modello alla giurisprudenza de' vostri giudizj, ed esso è di tanto maggiore importanza in questa causa, quanto che non vi deve già essere risguardato qual esempio, o quale autorità, ma qual regola, e qual principio di decisione, giacchè una gran parte dei beni del sig. di Villayer è situata in Brettagna, e soggetta all'autorità di questa legge. Da tutte queste osservazioni concludiamo adunque che presso di noi non basta già ad un padre il lasciar la legittima a' suoi figliuoli. Il favore di questo nome è così grande e nello spirito de' nostri usi e nella giurisprudenza de' vostri giudizj, che allorchè il padre li ha privati del soprappiù de' suoi beni, la giustizia ha dritto di esaminare ancora quali sieno i motivi del suo testamento. E sia che abbia egli preferito un solo de' suoi figliuoli a tutti gli altri, sia che con una disposizione ancor più strana abbia preferito un estraneo a' suoi proprj figliuoli, non si conferma mai la sua scelta che allor quando ha essa per fondamento lo stesso amor de' suoi figliuoli, ed il bene della famiglia. Finalmente voi avete più volte giudicato che l'odio e la collera erano così contrarie alla libertà di spirito cotanto necessaria alla validità di un testamento, che quand'anche l'avversione del testatore non avesse avuto per oggetto, che un solo de' suoi eredi, se nondimeno gli ha privati tutti egualmente della sua eredità, il suo

testamento non può mai essere eseguito, nemmeno per quanto appartiene a quello che non si lagna della collera del testatore, mercecchè la volontà che produce un testamento, è indivisibile nel suo principio, benchè possa essere divisa ne' suoi progressi. Tutto ciò che deriva da una così corrotta sorgente, è infetto in origine. Ed in quella guisa che altre volte nel dritto romano, la pretensione, o la deseredazione ingiusta di un solo de' figliuoli rendeva nullo tutto il testamento, così tra noi l'animosità di un padre contro un solo de' suoi eredi, basta per distruggere tutta la sua disposizione. Tali sono tutti i principj generali, che noi troviamo scritti nella giurisprudenza de' vostri giudizj. Vediamo frattanto come si possano applicare alla quistione presente. Esaminiamo le diverse prove che si allegano per convincere il testatore di odio, e di collera, *quasi non sana mentis fuerit, cum testamentum ordinavit*. Noi ne distingueremo di due sorte. Le une risguardano il signor di Villayer, consigliere nel parlamento di Brettagna, primogenito del testatore. Le altre sono a lui comuni con la signora Hodie, sua sorella.

Fatti, che risguardano unicamente il signor di Villayer figlio.

Se il signor di Villayer non avesse avuto la facilità di affidare inconsideratamente al primo pezzo di carta che le venisse sott'occhi, i differenti pensieri, da cui era commosso, non avrebbe lasciato a' suoi figliuoli verun altro ti-
to-

tolo onde attaccare le disposizioni del suo testamento, se non fosse il testamento medesimo che le contiene. Ma si pretende, che quell' odio, da cui era animato, non gli permette di racchiudere dentro se stesso tutti que' movimenti che il possedevano, e che per un effetto della provvidenza, che si è dichiarata apertamente pe' suoi figliuoli, la sua imprudenza abbia distrutto quell' opera d' iniquità, che la sua passione aveva innalzata. E' dunque necessario l'entrare nelle particolarità di quelle memorie poco men che immense, da cui si traggono le più forti congetture, per non dire le più solide prove de' veri motivi che ispirarono la sua disposizione.

Due riflessioni generali sulla forma, e sulla natura di tutte queste carte. 1. Per informi che sembrano, la loro verità è irrefragabile; e per quanto si abbia tentato di combattersi, non si è potuto spargere verun sospetto contro la loro sincerità. Bisogna distinguerne tre differenti spezie. Le une sono scritte di pugno del signor di Villayer. Le altre sono l' opera di mano estranea, ma la più parte sono apostillate di pugno del testatore; le ultime sono memorie stampate, manifesti imperfetti, riflessioni staccate sulle prove di cui il signor di Villayer disegnava di servirsi contro di suo figliuolo. Tutte queste carte furono trovate sotto sigillo, e sono tutte inventariate; e benchè questa precauzione paresse insufficiente, i figliuoli ne han fatto riconoscere un gran numero, nel quale si compresero tutte quelle, ch' eglino hanno risguardate come tante armi sommini-

strate loro dal testatore onde far guerra al suo testamento. 2. Si ha voluto distruggere, o indebolire l'autorità di queste memorie, col dirvi, che non sono già il frutto di una matura deliberazione, nè di una volontà costante, e determinata del testatore; che sono carte inutili, scritte solo per suo uso, che non dovevano veder mai la luce, non che essere esposte agli occhi della giustizia; che la maggior parte di quelle carte si trovano scancellate, e che avendo il signor di Villayer condannato per tempo quelle troppo forti espressioni ispirategli dall'effervescenza della fantasia, non si poteva oggidì far rivivere sentimenti non prima nati, che da lui soppressi, nè abusare di alcune carte, ch'egli ha trascurato di abbruciare, per infamar la sua memoria. La sola lettura di tutte quelle memorie, colle quali si ha voluto dare il nome di carte da rigettarsi, dissipa talmente tutti questi obbietti che pare impossibile che si abbia avuto ardire di proporre. Ve ne son molte non cancellate. Se trovasi qualche cancellatura di pugno del signor di Villayer, non se ne può trarre alcun vantaggio onde giustificare la rettitudine delle sue intenzioni: non cancellava l'originale che dopo averne fatto fare una copia, o anche dopo averla fatta stampare; e gli originali cancellati di pugno del testatore sono sempre seguitati da una copia o manoscritta, o stampata, che ben lungi dall'essere stata rigettata dal signor di Villayer, si trova anzi quasi sempre apostillata di suo pugno.

Non

Non si dica adunque che a sangue freddo abbia condannato egli stesso que' parti di una troppo riscaldata immaginazione. Non solo ha egli avuto cuore di scrivere di suo proprio pugno ingiurie atroci contro di suo proprio figlio, ma la perseveranza del suo odio l'ha portato fino a farle copiare da mano aliena; e non contento di avere avuto quel domestico confidente della sua passione, ha voluto che la stampa di quelle memorie rendesse tutto il pubblico testimonio de' suoi trasporti. Non si dica nemmeno che sono pezzi informi, imperfetti, progetti mal concepiti, senza ordine, e senza filo, che non sarebbero stati in verun modo eseguiti; perocchè tanto è da lungi che simili riflessioni possano combattere la forza di quegli scritti, che anzi quest' appunto è quello che finisce di renderli decisivi. La prova dell' odio di un Testatore non si deve già cercare in titoli autentici. Qual è quel padre così affascinato dalla passione, che la voglia confidare al pubblico in atti solenni? E non si vede anzi a rincontro che chiunque abbia concepito il reo disegno di spogliare i propri figliuoli de' beni, che la natura aveva loro destinati, non lascia trapelare il minimo sospetto di collera nel testamento, e con una precauzione più funesta all'erede di quello sia un'aperta dichiarazione del suo odio, e del suo risentimento, usa il linguaggio d'un vero padre, mentre ne ha perduto i sentimenti tutti? Non sarebbe mai possibile arrivare alla cognizione de' veri motivi, che hanno inspi-

rato un testamento, dove si gettassero prove tali che si allegano in questa causa. Diciamo di più, che esse sono più robuste di tutte quelle che si potrebbero addurre. Portano un carattere di candidezza, di sincerità, di verità, che le mette al coperto di qualsivoglia sospetto. Appunto in queste memorie informi, ed imperfette, mal concepite, e peggio digerite si conoscono meglio i sentimenti di chi le scrisse. Dappertutto cercò di celarsi agli occhi del pubblico; ma in quelle delineò il suo vero ritratto. In quell'interno da lui creduto impenetrabile, in quell'occulto, ove non avea altro testimonio di sua passione che se stesso, scoperse egli appunto tutti i movimenti del suo cuore, e per dir così fece vedere tutta la sua anima; e la pittura che ne fece, è stata tanto più fedele quanto che non badava che ad esprimere quel che accadeva dentro se medesimo, senza volerne fare un ritratto capace di piacere altrui. Perciò da qualunque punto di vista si considerino queste memorie, risultano tanto favorevoli all'interesse de' figliuoli, quanto ingiuriose alle ceneri del padre. Se si risguardano quali scritti, ch'ei voleva dare alla luce, si può forse biasimar con giustizia chi se ne vale oggidì contro lui medesimo? Se poi si considerino memorie destinate puramente al suo uso, queste sono prove tanto più forti, e più naturali delle sue vere disposizioni, quanto sono meno studiate. Ma dopo avere stabilito l'autorità di quelle carte, che si aveva voluto

rendervi sospette, null'altro rimane che l'esaminare le particolarità de' fatti da esse contenute.

Non si possono aprire que' prodigiosi volumi di memorie differenti, che si sono inventariate dopo la morte del signor di Villayer, senza restare attonito al vedere un vecchio più che ottagenario, un magistrato consunto nelle più sante funzioni della giustizia, e per dire ancora qualche cosa di più forte, un padre, occupato negli ultimi momenti di sua vita a mettere in campo inventarj di produzioni contro del proprio figliuolo, a scrivere memorie, a comporre manifesti, a raccogliere un gran numero di fatti, di prove, di argomenti, per intorbidare, nell'atto di morire, la pace, e la tranquillità della sua famiglia, per armare i suoi figliuoli gli uni contro gli altri, e per lasciare dopo la sua morte eredi ancor più del suo odio che de' suoi beni. Per provare la sua collera, quasi basterebbe il dire, che meditava una lunga serie di processi contro suo proprio figliuolo. Il nome di processo, e di processo tra parenti, rinchiude quasi sempre la prova di un odio dichiarato. Tale è il giusto castigo di coloro, che hanno cominciato a rompere i vincoli di sangue, e di natura per abbandonarsi a' ciechi trasporti del loro interesse o della loro vendetta. Se tragli estranei benchè divisi dall'interesse, si trova qualche esempio di moderazione, egli è un miracolo che si vedano de' congiunti litigare senza acrimonia, e senza animosità gli uni contro gli altri; *que-
que*

que inter concordēs vincula caritatis, inter infensos incitamenta irarum.

Ma senza fermarci a questa osservazione generale, entriamo nell'esame di tutti questi processi, e riduciamoli a tre principali circostanze, che comprendono tutte le induzioni che se ne possono cavare. Questi sono processi, che il padre comincia, di cui ne è il primo e l'unico autore. Il figlio non vi entra per niente. Questi processi son quasi tutti ingiusti, odiosi, temerarij. Finalmente le più atroci ingiurie, le più forti invettive, che non sono per ordinario che l'infelice frutto di una lunga contestazione, prevengono quì la contestazione stessa. E' facile il giudicar da questo a quale eccesso di trasporto sarebbe giunto il padre, se il figlio col far resistenza avesse aumentato quel fuoco già pur troppo avvampante. Esaminiamo adunque tutte queste circostanze, ed osserviamo alla prima che non si può già quì servirsi di quell'appoggio generale, che si ha spesse volte opposto a' figliuoli, che avevano avuto de' processi contro i loro padri. Non si può far vedere, che il signor di Villayer il figlio abbia giammai formato alcuna dimanda contro di suo padre; che per una falsa prudenza abbia contro di lui intentato un processo, per prevenire così l'effetto di una diseredazione, di cui fosse stato giustamente minacciato. Come venga paragonata la condotta del figlio con quella del padre, si troverà dall'uno de' lati un profondo silenzio per parte del figlio, una cieca sommissione a' voleri del padre;

dre; non già, per dirla schietta, pel regolamento de' suoi costumi, ma per quanto poteva concernere il suo interesse; e dall'altro, non si vedranno che disegni ingiusti, che progetti temerarj, che una lunga, ed odiosa ricerca di quanto potesse pregiudicare al figlio. Noi vi abbiamo già spiegato innanzi tratto i fondamenti de' tre principali processi, che hanno occupato gli ultimi pensieri del testatore. Voleva obbligare suo figlio a ragguagliare l'ufficio di consigliere nel parlamento di Bretagna, sul piede di cento mille lire, benchè nel contratto di matrimonio del figlio fosse detto che questo ragguaglio non sarebbe fatto che sul piede dell'ultima carica che era stata venduta. Pretendeva renderlo colpevole di una espilazione immaginaria, commessa, per quanto egli sosteneva, nella successione della signora di Longlée sua ava. Finalmente voleva lacerargli la fama con una capitale accusa. Pubblicava in tuono chiaro, e decisivo, (sono le sue parole) che suo figliuolo aveva tolto prepotentemente, rubbate, depredate le sue provisioni; e che con un'arditezza degna di castigo, aveva adulterato i registri del parlamento di Bretagna, e que' della camera de' conti della sua provincia. Fra tutti questi progetti, che il signor di Villayer aveva concepiti con tanto calore, e che la morte sola l'ha impedito di eseguire, non v'è che il primo che possa aver qualche apparenza di giustizia, e di equità. Si poteva dire a favor del padre, che la clausola, con cui si obbligava il figliuolo a non

rag-

ragguagliar la sua carica che sul piede dell' ultima vendita, fosse stata aggiunta col suo contratto di matrimonio per sorpresa, e con artificio; che si avessero oltrepassati i confini della procura data dal padre al signor della Touche per assistere a nome suo al matrimonio di suo figlio.

Quantunque questo processo non sarebbe stato privo di fondamento, se il signor di Villayer l'avesse incominciato poco tempo dopo il matrimonio, è forza però il confessare che il suo silenzio di quasi vent'anni rendeva odiosa la sua persecuzione, e disfavorevole la sua pretensione. Si potrà forse finir di credere che un padre di famiglia così attento a' suoi interessi, com'era il signor di Villayer, ignorasse pel corso di vent'anni le clausule del contratto di matrimonio di suo figliuolo? E se egli ne ha avuto una perfetta conoscenza, come è pressochè impossibile il dubitarne, non si poteva forse sostenere che egli l'avesse approvato, ratificato, confermato col suo silenzio? Supponiamo nondimeno, che questo contratto sia sempre stato occulto, e che si abbia tentato di tenerlo celato al signor di Villayer; che questo mistero si abbia scoperto solamente l'anno 1689, al tempo della mancanza della signora di Villayer; quale interesse poteva mai egli avere nell'informare il pubblico di quella futura contestazione, con manifesti, e con libelli stampati? Il figlio non gli domandava già nè conto, nè divisione. La disposizione precisa del suo contratto di nozze suspendeva, non ha dub-

dubbio, le sue persecuzioni. Fin quì era inutile l'esaminare su qual piede ragguaglierebbe la carica, di cui era provveduto; quest'azione non riguardava in verun modo la persona del signor di Villayer. Apparteneva essa alla sua successione, non riguardava che gli eredi. Ma si oppone: il favore stesso de' suoi eredi, ed il desiderio di conservare l'eguaglianza tra di loro, è quello che ha dettato tutte queste memorie al signor di Villayer; non era già il suo interesse che lo animava, era unicamente quello della figlia. Non voleva egli ch' essa fosse dopo la di lui morte la vittima dell'avarizia di suo figliuolo. Voleva istruirla de' suoi veri dritti, darle arme onde difendersi. E quest'appunto dichiarò egli espressamente in alcuni de' suoi scritti, di cui oggigiorno malamente si fa uso per disonorare la sua memoria.

Per ispezioso che sia quest'obbietto, n'è tuttavia facile la risoluzione. Primieramente, quantunque il signor di Villayer in alcuni luoghi di queste memorie abbia voluto unire l'interesse della figlia col suo per render più favorevole la causa, è forza non pertanto il confessare che non parlando egli dappertutto che di se stesso, non trattando che di se medesimo; lagnandosi solo dell'ingiustizia commessa dal figlio contro di se stesso, se qualche volta ha parlato della figlia, l'ha fatto, come l'ha dimostrato in alcune memorie che vi sono state lette, per interessare il signor di Hodie suo genero alla difesa delle sue pretensioni;
l'ha

l'ha fatto per servirsi del suo credito in alcune occasioni, in cui poteva esso genero essergli necessario in Brettagna. Finalmente fa egli mestiero d'altra prova per far vedere che il padre intendeva adoperarsi per se, e non per la figlia, che lo stesso processo intentato da lui contro quel procuratore che aveva eletto pel matrimonio del figlio? Processo in cui dimandava ch'egli fosse tenuto presentare l'original della procura, per essere quindi in dritto di presentar la sua dimanda contro di suo figlio.

E da questo voi vedete, o signori, se si abbia avuto ragione di dirvi, che tutte quelle memorie o manuscritte, o stampate, non erano che carte da rigettarsi, pezzi informi, progetti rimasti inesequiti. Il tribunale de' referendarj del palazzo è stato instrutto delle pretensioni del signor di Villayer. Egli le ha esposte nella sua supplica, sulla quale ottenne permissione di far citare il suo procuratore già destinato pel matrimonio del figlio, e se la morte non l'avesse prevenuto, avrebbe fatto balenare agli occhi del pubblico, e della giustizia quella collera, di cui in quest'oggi si cercano le prove. Ma in secondo luogo come mai si può sostenere che il signor di Villayer altro non avesse avuto in vista in questo processo, fuorchè l'interesse della signora d'Hodie, giacchè nel suo testamento non la tratta già più favorevolmente che non fece col figlio. Esso l'ha egualmente confinata alla sola legittima; e con questo tronca ogni quistione che fosse per in-

sor-

sorgere sul valor di quella carica; e questa ragione è tanto più forte, quanto che c'è grand' apparenza che le memorie tutte sieno posteriori al testamento. Gli stessi legatarj han sostenuto che il signor di Villayer non aveva alcuna cognizione del contratto di nozze di suo figliuolo, se non se al tempo dell' inventario fatto dopo la mancanza di sua moglie, cioè al tempo stesso del testamento; e se tutte queste memorie sono posteriori alle ultime disposizioni del signor di Villayer, come mai si potrà egli sostenere ch'esso non sia stato condotto che dall' interesse di una figlia, ch' escludeva dalla sua eredità, che limitava alla legittima, e che trattava con quella stessa durezza avuta col figlio, l' oggetto di tutta la sua collera?

Se da questo primo processo passiamo all' esame degli altri due, troveremo che sono ancor più odiosi, perchè più destituti di pretesti, e di apparenze.

Si può mai dubitare della collera ingiusta di un padre contro del figlio, allorchè si vede ch' egli vuol renderlo colpevole di furto, e di espilazione? Ma in qual circostanza! Venti due anni dopo la morte di quella, di cui l' accusa di avere espilata l' eredità. Nissuna querela, nissuna accusa al tempo della sua mancanza, niun sospetto contro di suo figlio; e dopo un silenzio di venti due anni, allorchè il delitto si sarebbe estinto fin anche rispetto ad estranei, un padre intraprenderà di formare contro del figlio un' accusa odiosa senza prete-

sto, e senza fondamento, e si dubiterà ancora della sua collera?

Ma quand'anche il padre fosse innocente ne' due primi processi, chi potrebbe mai difendere la sua condotta nel terzo? Il signor di Villayer vuol persuadere al pubblico, ed alla giustizia, che suo figlio abbia violato la fede del deposito pubblico de' registri del parlamento; che non abbia rispettato que' della camera de' conti; che abbia commesso per ogni dove furti, adulterazioni, delitti enormi. Egli si rivolge a tutti i giudici, implora l'ajuto de' magistrati primarj. Porta la sua querela al cancelliere; ottiene da esso una lettera pel signor procurator generale del parlamento di Brettagna; in una parola, non dimentica nulla per rendere colpevole suo figlio, o almeno sospettissimo di un delitto capitale. Il fondamento della sua querela è la perdita delle provvigioni dell'ufficio di consigliere del parlamento di Brettagna. Ingigantisce il fallo del figlio; lo dipinge co' più vivi tratti di quella sua fervida immaginazione. Eppure dopo la di lui morte si trovano sotto sigillo le provvigioni di suo figlio, ch' erano il soggetto di tutte le sue invettive; e mentre l'accusava di averle rubate, le aveva nelle sue mani. Qual prova può mai pareggiare quella che risulta da un fatto così importante? Chi potrebbe credere che un padre non si contentasse d'intentare contro di suo figlio processi temerarj per un civile interesse; che la passione il trasportasse ancora ad arrivare per fino alla calunnia, per disono-

rare suo figlio, e per sacrificare al suo risentimento almeno la sua riputazione, e fors'anche la sua vita civile? Si ha fatto ogni sforzo per scemare la forza di quest' induzione con fatti avanzati senza prova. Si ha voluto darvi ad intendere che il signor di Villayer il figlio avesse avuto l'artificio di far passar di soppiatto le sue provvigioni nelle carte di suo padre. Ma dove la prova di un fatto di questa natura? Ed altronde, qual interesse aveva mai il figlio nel nascondere le sue provvigioni? Esse non contenevano nulla che di ordinario; mentre all'opposto il padre cercava di autorizzare il suo giudizio con ogni sorte di vie ingiuste. Acciecato ch'era dalla sua collera, voleva a tutti i patti che suo figlio fosse colpevole.

Ma non ci estendiamo davvantaggio su fatti, che son più robusti di quanto ne possiam dire. Terminiam di spiegare l'ultima circostanza de' fatti risguardanti la persona del signor di Villayer il figlio, cioè la passione ingiusta sparsa in tutti gli scritti del testatore; quell'ingiusta passione, che gli ha fatto concepire tanti progetti temerarj, e che ha portato a lacerar la riputazione di suo figlio con un'infinità d'ingiurie scritte di suo pugno, che sono una prova inespugnabile de' veri motivi, che hanno ispirato la sua disposizione. Là veramente si vede un padre agitato da' moti sregolati di un ingiusto risentimento, accusar suo figlio d'aver corrotto un notajo, subornato testimonj, guadagnato domestici con danaro, per

ingannar suo padre, e tutta la sua famiglia. Le più forti espressioni gli pajono troppo deboli per esprimere tutta quanta l'animosità che nutre contro di suo figlio. Dopo avere impiegato i termini d'ingratitude, di mala fede, d'impostura, d'iniquità, dichiara che vuole ancora risparmiar l'onore di suo figlio, e non esporlo alla confusione che merita. Alle espressioni le più ingiuriose vi aggiugne le figure le più veementi. Dove si dia ascolto alla sua passione, di trecento mille uffiziali, e di trecento mille figliuoli non si è mai trovato nè un giudice più cattivo, e meno illuminato, nè un figlio più ingiusto, più bestiale, più sregolato del suo. Spesso il chiama mostro d'ingratitude, tutto occupato dalla sfrenata cupidigia di aver del bene *per fas, & nefas*, ladro, falsario, nemico di ogni bene, ingiusto verso di suo padre, e di sua madre, di sua sorella, e di tutta la famiglia, mostro di sregolatezza, colpevole finalmente de' più grandi delitti. E' egli questo il linguaggio di un padre? Si riconosce forse nelle sue espressioni la voce di natura, qualche rimembranza di una pietà paterna? o piuttosto, non vi si osserva l'eccesso d'un odio cieco, d'un'ingiusta passione, che dopo aver corrotto il cuore del signor di Villayer, ne aveva disordinato anche la mente?

Raccogliamo tutte queste prove, e vediamo con quest'unione di tanti fatti, quali sieno state le disposizioni del testatore rispetto a' suoi figliuoli. Avete veduto nella condotta del

del signor di Villayer un padre tutto affaccendato nell'apparecchio di una ben lunga serie di processi contro di suo figlio: un padre, che non è mai stato attaccato da' suoi figli, ma tutt'al rovescio fu sempre ed il primo, ed il solo autore dello scisma: un padre che concepì progetti ingiusti; che non contento di voler turbare suo figlio ne' suoi beni, l'ha voluto coprire di un'eterna confusione; finalmente un padre che accompagna tutti i suoi preparativi con le più atroci ingiurie, con le più sanguinose calunnie, e con le più inviperite invettive. Dopo avervi fatto osservare il carattere, ch'egli ha delineato de' suoi sentimenti in tutti i suoi scritti, noi potremmo quì finir la spiegazione di questa causa, poichè secondo il parere de' dottori, l'odio del testatore contro uno degli eredi, distrugge tutto l'atto, che ha avuto un principio vizioso. Potremmo sin da questo momento sollevarci contro una così ingiusta disposizione. Aggiungeremo altresì che questi principj hanno un'applicazione tanto più naturale a questa causa, quanto che l'odio concepito dal signor di Villayer contro di suo figliuolo, poteva fargli temere ch'esso non trovasse un giorno i beni del padre nella successione di sua sorella, che non aveva figliuoli.

Ma poichè queste prove non sono le sole, e ve ne sono di comuni a tutti e due gli eredi, non possiamo dispensarci dal quì spiegarle il più sommariamente che ci sarà possibile. Ne distingueremo di due sorti; le une son ca-

vate dal testamento medesimo; le altre da alcuni fatti che l'hanno seguito. Si ha avuto ragione di dirvi che per distruggere il testamento, non bisognava adoperare che lo stesso testamento; ed appunto quì si deve aggiugnere le prove della debolezza di mente del testatore, con quelle della collera. Vi si può distinguere due cose: il tempo della data del testamento, le disposizioni di questo testamento. Pare che la provvidenza abbia permesso, che questo testamento ingiusto fosse preceduto immediatamente da una circostanza debole per se stessa, ma che aggiunta alle altre prove, può formare una presunzione violenta della collera del testatore. Nelle vacanze de' 30 genajo 1690 si vedono appunto le oblique accuse del padre, le rispettose difese del figlio. Benchè non apparisca trasporto nel padre, le sue azioni han però palesato i veri sentimenti del suo cuore. Eccovi del continuo un' accusa intentata contro del figlio, ma un' accusa falsa, ingiusta, temeraria. E quando si vede un così odioso disegno seguito due giorni dopo da un testamento di questa natura, chi può dubitare, chi può nemmeno dimandar prove della violenza, e della passione.

Dalla data passiamo alle disposizioni del testamento. Prima riflessione. Silenzio profondo del padre rispetto a' suoi figli, dimenticanza criminale, insensibilità, che le leggi chiamano col nome di furore. Oh lui felice, se avesse seguito l'esempio di sua moglie, il testamento della quale non contiene che voti,
e pre-

è preghiere, esortazioni alla pace, ed all' unione. Così si benedice la sua memoria, mentre si accusa quella di suo marito. Se in due luoghi parla de' suoi figliuoli, nell' uno non considera la signora d' Hodie, che come creditrice: coll' altro, lo fa per obbligarli a ragguagliare gli avvantaggj che loro aveva fatti. Benchè questa clausula possa essere interpretata favorevolmente, non per tanto essa contiene una troppo evidente prova del timore, che il padre aveva avuto di lasciare a' suoi figliuoli qualche cosa di più della legittima. Sarebbe egli necessario allegare altre prove, che questo silenzio criminoso, irragionevole, indifendibile? Silenzio inescusabile, che la sola passione, o la sola debolezza di mente ha potuto ispirare; una figlia innocente confusa con un figlio da lui creduto colpevole. E' questa la giustizia di un padre, e di un padre che ha l' anima in sulle labbra?

Se entriamo nel particolare delle disposizioni, noi vi troviamo due sorti di legati. 1. Un legato universale, la di cui distribuzione è ridicola, assurda, inesplicabile; un terzo all' ospital maggiore; un altro terzo per far dir messe; ed il soprappiù lo abbandona alla disposizione de' suoi esecutori testamentarj. Qual singolarità! Qual negligenza in un' azione così importante! Con questo dà a vedere che la sua principale intenzione era di escludere i suoi figliuoli dalla sua successione, ed era poco occupato del rimanente. 2. Fa de' legati particolari, e delle disposizioni singolari, in cui si

può osservare: 1. il disotterramento di sua moglie, seppellita da tre mesi: egli godeva perfetta salute; e l'attaccamento, che aveva pe' beni della terra, non fa già presumere che pensasse ad abbandonarli così prontamente: 2. le spese pel funerale, che sembra diminuire, volendo essere seppellito senza pompa, e nondimeno aggiugne ch' esse non potranno oltrepassare la somma di tre mille lire: 3. Le fondazioni, che fa in primo luogo per dimandare a Dio una buona morte, dopo che sarà mancato. In secondo luogo una messa da cominciare un mese avanti il suo testamento. Qual delirio di mente!

Passiamo alla seconda spezie di prove comuni a' figliuoli; e quest'è quello ch'è accaduto dopo il testamento. Basta osservare 1. che il testatore così zelante in apparenza per l'interesse de' poveri, vuol dissipare ogni suo bene, darlo per sempre al clero, alla tontina, a' Francescani; cerca di peggiorare la terra di Villayer, di vendere tutte le sue altre terre. La prova che queste cose sieno state fatte dopo il testamento, si è che nelle sue memorie, par che voglia prevenire le querele de' suoi figliuoli. Ora in quella guisa, che i padri della chiesa dissero, due soli essere i principj di tutte le nostre azioni, la carità, e la probità; quì si può dire che il testatore non ha potuto essere animato che da due diversi motivi, l'amor de' poveri, e l'odio de' suoi figliuoli. Se giustificasi che questo non è il primo, non può essere che il secondo ec. 2. che in quella
cie-

cieca risoluzione che il padre aveva preso di dissipare ogni sua cosa, gli è scampato di parlar due o tre volte di suo figlio, benchè questo non avesse alcuna relazione con quel che scriveva. Perciò appunto nel suo libro delle memorie dopo aver detto che vuol vendere le sue terre, aggiugne subito: *Bisogna far citare mio figlio, per pagarmi le pensioni di sua moglie.*

Sullo stesso tenore, dopo aver detto ch'egli farà buon negozio della casa co' Francescani, aggiugne in una memoria, che non iscrive che per se medesimo: *non bisogna dirlo a nessuno, mio figlio non ne fa buon uso.*

Per raccogliere in poche parole quanto abbiamo spiegato in questa prima parte, a questi tratti noi riconosciamo un padre egualmente incapace di far delle disposizioni per privare i suoi figliuoli della sua robba, sia per l'odio, sia per la debolezza di mente.

Noi ne troviamo prove decisive. Le une, che sono particolari al figliuolo, come sarebbono i preparativi de' processi, ove il padre è aggressore, ove il padre è fondato malamente, ove il padre si dissipa in ingiurie atroci ec. Le altre, che sono comuni a' due figli; 1. il testamento, la sua data, le sue assurdità; 2. tutto ciò che l'ha seguito.

Seconda Parte.

La discussione della seconda parte sarà molto più breve della prima. Non entreremo in un lungo esame della qualità de' legatarj universali.

1. Queste sono persone incerte; ma tra noi,
 si

si calcola poco quest' obbiezione, allorchè è indicata la qualità di que' che sono l' oggetto della disposizione. 2. Si sostiene che sono persone incapaci di disposizioni universali. Non v'è alcuna legge positiva che abbia stabilito quest' incapacità, ma è giurisprudenza certa che viene loro impedito di ricevere tutto l' effetto di una simile disposizione, allorchè è eccessiva, e fatta colla mira di spogliare gli eredi legittimi, anche in linea collaterale. Non v' ha esempio che si abbia autorizzato un legato universale fatto a loro favore in pregiudizio degli eredi in linea retta. Ci resta da esaminare un' obbiezione generale, e che noi abbiamo riservata sul fine di questa causa, perchè essa è comune alle sue due parti. Non è già un legato, si va dicendo, è una restituzione. Un testatore è sempre capace di farla. I poveri son sempre capaci di riceverla. Ma 1. non può esser più messo in quistione che l' odio non abbia ispirato questo testamento, e portato il testatore a vestirlo di un colore ricercato: 2. è cosa pericolosa il dar facilmente orecchio a simili dichiarazioni. Si può dire lo stesso di que' che istituivano altre volte eredi gl' imperatori per velare la loro ingiustizia sotto l' ombra, e la protezione di quell' augusto nome.

3. Nessuna prova nelle carte del signor di Villayer di quel commercio condannabile, di cui egli si accusa.

Noi siamo adunque nel caso d' imporre limiti a quest' eccesso di liberalità, e di fare
quel

quel che la Corte fece in molte occasioni, accordando a' poveri quella somma ch' essa giudicherà convenevole, in vece di un legato universale dettato dall'odio, ed eccessivo nel suo oggetto.

Il testamento fu annullato a norma delle conclusioni.

A R I N G A X X X .

Nella causa del sig. DE LA BARRE Avvocato del parlamento, la vedova di Pietro COLINET, ed i suoi figliuoli.

1. *Se la porzion de' beni della moglie, messi in comunione, sia compresa nel dono reciproco, allorchè v'è una clausola di ripresa nel contratto di matrimonio, o se questa clausola possa impedire l'effetto del dono reciproco a questo riguardo?*
2. *Se la disposizione dello statuto, che obbliga l donatario reciproco a pagare, ed a supplire le spese del funerale, abbia luogo solamente a favor dell'erede de'mobili ed acquisti, o se essa sia fatta anche a favore dell'erede de' beni proprj.*

GIOVANNI de la Barre, avvocato nella corte sposò Dionigia Collinet. Mediante il loro contratto di nozze, il padre, e la madre della futura sposa le avevano data una dote di 20000 lire. Si era convenuto che su quella somma, 12000 lire rimarebbono beni proprj, e 8000 entrerebbono in comunione.

Che in caso della sopravvivenza della moglie al marito, potrebbe essa rinunciare alla comunione, e ripigliare francamente quanto vi avesse portato.

Che se ella premorisse, i suoi eredi avrebbero la stessa facoltà, ma che il signor de la

Bar-

Barre, o i suoi eredi riterebbono sulle 8000 lire messe in comunione, una somma di 3000 lire per le spese delle nozze, e che in questo caso il signor de la Barre sarebbe tenuto di produrre le ricevute di que' debiti, a' quali ella si fosse obbligata. Durante il matrimonio, i conjugj si son fatti un dono scambievole. La moglie morì senza figliuoli; suo padre, e sua madre sono stati i suoi soli eredi, ed hanno rinunziato alla comunione. Il signor de la Barre avendo addimandato il pagamento del dono scambievole, essi hanno preteso che in forza della facoltà di ripigliare quanto la moglie avesse portato in comunione, il signor de la Barre doveva loro restituire, oltre la somma delle 12000 lire stipulata come beni proprij, che non era ad essi contraddetta, quella che era entrata in comunione, e che ritenendone 3000 lire per le spese nuziali, si trovava ridotta a 5000 lire. Essi sostennero una sentenza in contumacia al castelletto, con cui, senza aver riguardo alla sua dimanda del pagamento del reciproco dono, è condannato a restituir loro tutti gli effetti portati in dote da Dionigia Collinet sua moglie, a riserva della somma di 3000 lire, che gli resterebbe per le spese nuziali; a rimetter loro un biglietto portante la costituzione di una rendita di 212 lire, soldi 10, ed una somma di 750 lire cogli interessi per gli avanzi de' frutti scaduti di questa rendita da lui ricevuti. In tal guisa ripigliando dalla loro figlia tutti i beni il padre e la madre avevano offerto di pagar le spese

se del funerale. La sentenza dichiara valedoli le loro offerte, e condanna ancora il signor de la Barre a produrre le ricevute de' debiti, a cui sua moglie s'era obbligata. Sull'appellazione appunto di questa sentenza interposta dal signor de la Barre si tratta di pronunziare.

Essendo mancato Pietro Collinet padre della moglie, la vedova, ed i figliuoli come eredi del loro padre, fecero un atto di ripresa nella corte. Il signor Roberto di san Martino pel signor de la Barre appellante, ha fondato il suo principale appoggio sul testo preciso dell'articolo 280 dello statuto di Parigi, che permette a conjugi di fare una reciproca donazione di tutti i beni, *che son trovati . . . essere comuni tra di loro al tempo della morte del primo marito*. Dunque la somma, che se gli dimanda, si trova compresa nel dono reciproco ec. Il signor le Coeur per la vedova Collinet ed i suoi figliuoli, ha preteso a rincontro che il contratto di matrimonio contenente una clausola espressa di ripresa a favor della moglie e de' suoi eredi, i contraenti non vi han potuto dare attacco, e che il dono reciproco ch'essi han fatto, non può essere riguardato che come una controlettera opposta alle convenzioni del contratto di matrimonio, ed un vantaggio indiretto a favor del marito, l'uno, e l'altro egualmente proibiti dagli articoli 258, e 282, dello statuto ec.

QUANTO A NOI dopo avervi spiegato i principali appoggj delle Parti, non crediamo in questa causa poter seguire un ordine più na-

turale di quello delle quistioni, che avete da decidere. La prima, e la più importante consiste nel sapere qual sarà l'estensione del dono scambievole, di cui la parte del signor Robert dimanda il pagamento; se comprenderà gli effetti, che furono allestiti per entrare nella comunità, o se a rincontro se ne stralcerà quanto va soggetto a ripresa, e se con questa riduzione se lo distruggerà, ed annichilerà assolutamente. Se il dono reciproco non ha luogo, inutile del tutto la seconda quistione agitata sulla contribuzione alle spese del funerale. Se voi pel contrario decidete che la facoltà di ripigliare non ha nissuna incompatibilità col dono reciproco, e che l'uno, e l'altra hanno i loro effetti distinti, e separati, allora bisognerà esaminare se allorchè la consuetudine obbligò il donatario reciproco a supplire le spese funerali, abbia voluto favorir l'erede solamente de' mobili, ed acquisti, o se a rincontro abbia voluto che questo pagamento fosse egualmente fatto per tutti gli eredi.

Prima quistione.

Benchè si abbia voluto trattar questa causa in due maniere differenti; e co' principj del jus, e co' principj de' giudizj, bisogna tuttavia subito stralciare quest'ultimo appoggio, e convenir di buona fede, che non apparisce che fino al presente sia stata realmente decisa la quistione a favor dell'una, o dell'altra delle Parti. Dall'uno de' lati si allega, che un giudizio pro-

nun-

nunziato l'anno 1616 citato dal signor Giuliano Brodeau nelle sue note sul signor Louet, lettera f n. 28, e riportato in forma dalle Parti del signor le Coeur, in cui si pretende, che sia stato giudicato chiaramente, che il denaro soggetto a ripresa non poteva formar parte del dono scambievole, perchè il marito era appellante per essere stata rigettata la sua domanda che aveva formata per godere della somma soggetta a ripresa. E' vero che le qualità del giudizio son tali, quali noi ve le abbiamo spiegate, e che la sentenza vi è puramente, e semplicemente confermata. Ma 1. non vediamo nè il contratto di matrimonio, nè il dono scambievole, ignoriamo le clausole dell' uno, i difetti che si potevano riscontrare nell' altro: è impossibile per conseguenza di penetrare ne' veri motivi di quel giudizio, ed è accaduto di questo come di molti altri, che non è divenuto un giudizio decisivo, se non per la libertà che il primo compilatore si è presa di addurlo qual decisione della causa, e per la cieca facilità che gli altri compilatori, ed anche i nostri migliori autori hanno avuto di seguire la fede del primo tutore, che lo citò. 2. Nel tempo che fu pronunziato questo giudizio, molti principj sulla natura e gli effetti del dono reciproco non erano per anche stabiliti da una stabile e certa giurisprudenza; sarebbe cosa facile il provarlo; ma per limitarci a quel che ha più relazione alla quistion presente, si dubitava ancora nell'anno 1616 se la rinunzia fatta dalla moglie alla comunione,

ne , non distruggesse assolutamente il dono scambievole ; e benchè vi fossero già stati alcuni giudizj , che sembrassero aver decisa la quistione , tuttavia nell' anno 1641 , allorchè abbisognò fissar la giurisprudenza su di questo punto con un giudizio solenne la corte giudicò a proposito l' ordinare un' informazione per turba per sapere qual fosse l' uso del castelletto , e finalmente , dopo una lunga deliberazione , decise questo dubbio antico a favor della moglie , che rinuzia alla comunione . Non è sorprendente , che in tempo , in cui il Loisel stabiliva come una regola certa , che la rinuzia estinguesse assolutamente il dono scambievole , vi sieno stati alcuni giudizj , che abbiano deciso che il marito non potesse godere degli effetti soggetti a ripresa , poichè la ripresa suppone una rinuzia , e che la rinuzia privasse il sopravvivate de' conjugj dell' effetto del dono reciproco . Perciò tutti i giudizj , che si potrebbero allegare in questa materia , sarebbero inutili , poichè la giurisprudenza non fu perfettamente fissata , se non che nell' anno 1641 . Fin a quel tempo e li dottori , e gli stessi giudizj non erano costanti ; e siccome non se ne adduce veruno di posteriori , così è poco importante il fermarsi alle cose giudicate in questa materia . Dall' altra parte si cita una sentenza pronunziata nell' anno 1685 da' referendarj del palazzo che decise , dicesi , che il dono scambievole si estendeva sugli effetti soggetti a ripresa . Ma 1. quella è una sentenza . 2. In grado d' appellatione le Parti

si sono accomodate: quindi nissuna induzione. Si citano ancora altri giudizj resi nella quarta, e nella seconda camera delle inchieste, ma ne son dubbiosi i casi, e la decisione di quelli non ha che una disparata relazione alla causa presente. Perciò senza fare una lunga dissertazione su' progressi del dritto, e della giurisprudenza de' giudizj in questa materia, ci limiteremo all' esame de' principj.

Proposizion generale.

E' principio irrefragabile, che quanto è comune tra' conjugj nel giorno della mancanza del primo a morire, può formar la materia del dono scambievole. Quindi la difficoltà tutta di questa quistione riducesi all' esaminare qual sia la natura e quai debbano essere gli effetti della clausola di ripresa, importata espressamente dal contratto di nozze.

Se essa contiene una formale esclusione favorevole agli eredi, e contraria al marito, di non poter nulla ricevere dalla sua moglie sotto qualsivoglia titolo, in pregiudizio della facoltà di ripigliare; se essa ha la forza di far presumere che gli effetti convertiti in beni mobili non sono mai passati in comunità: egli è certo che il dono scambievole è inutile non solo, ma assolutamente riprovato dallo statuto, come un vantaggio indiretto ed una donazione indiretta. Se pel contrario l' effetto di questa clausola è limitato a quanto concerne la divisione della comunanza; se essa non impedisce che gli effetti convertiti in beni mobili non sieno stati comuni, si deve confessa-

re che il contratto di matrimonio, ed il dono scambievole non hanno nulla di contrario, e che la donazione deve avere il suo effetto per l'usufrutto mentre la ripresa sarà eseguita sulla proprietà. Per decidere una tal quistione, che è il vero nodo della difficoltà di questa causa, esaminiamo la clausola della ripresa, e gli effetti che fa in tre diversi aspetti, riguardo: 1. alla qualità del marito. 2. al favor della moglie, e de' suoi eredi. 3. alla qualità de' beni che debbono comporre il dono reciproco.

1. *Qualità del marito.*

Non si può dubitare che questa clausola sia stata inventata contro il marito, e si ha avuto ragione di dirvi, che questo non è tanto un privilegio accordato alla moglie, o a' suoi eredi, quanto una saggia precauzione che l'uso ha stabilita per prevenire i pessimi effetti della dissipazione di un marito, e per impedirgli di privar sua moglie, non solo del profitto della comunità, ma degli effetti, ch' essa avesse messi in quella stessa comunità. Il marito è il padrone della comunanza; ma non può rinunziarvi. La moglie non può disporre degli effetti della comunione; ma è in suo potere o il rinunziare, o il ripigliare: eguaglianza perfetta, avvantaggj diversi, ma reciproci. Tale fu il fondamento, tale il motivo dello statuto allorchè introdusse la facoltà di rinunziare; e così vaglia di coloro che inventarono le clausole di ripresa. Privare il marito di quella porzione, che la moglie mise in comu-

ne, di quegli effetti che a lui appartenevano in tale comunione, eccovi quale è stata l'intenzione di coloro, che si sono i primi serviti di questa sorte di clausole. Quindi prima conseguenza necessaria, che poichè questo non s'è introdotto che per impedire che il marito non approfitti di quegli effetti col pretesto di essere in comunione, quantunque volte giugnesi ad un tal fine, l'intenzione de' contraenti è perfettamente compiuta, e la clausola pienamente eseguita. Seconda conseguenza egualmente infallibile, che questa stipulazione è di stretto jus, e non deve estendersi fuori del suo caso; in guisa che se il marito giovassi di qual altro si voglia titolo non gli si può più opporre la clausola di ripresa, stantechè l'estensione tutta n'è confinata a quanto appartien- si alla comunanza. Questa proposizione è provata da quanto da noi vi fu detto; ma può essere stabilita eziandio con altre prove egualmente forti, e convincenti. I. Questa distinzione, che noi qui facciamo tra' differenti titoli, in forza de' quali il marito può godere del danaro soggetto a ripresa, vien fatta quasi giornalmente in un caso presso a poco somigliante. Nel regno vi sono molte usanze, in cui è permesso a' mariti, ed alle mogli di comprendere nel dono scambievole gli acquisti fatti avanti il matrimonio studò in quistione.

Se allor quando col contratto di nozze si aveva stipulato la proprietà di certo danaro questo danaro fosse compreso nel dono reciproco; e fu deciso secondo il parere de' dotto-

ri, che ne formavano parte. Qual è la ragione di questa decisione? Si è che la stipulazione de' danari proprj è contro il marito in qualità di marito, ma non già in qualità di donatario. L'unico effetto di questa clausola è l'esclusione della comunità, e non già la proibizione a' congiunti di donarsi vicendevolmente i loro effetti. 2. La stessa distinzione ha luogo nella nostra consuetudine per un caso simile. Si stipula che certi denari saranno proprj della sposa, e de' suoi figlj; e certo che questo non oltrepassa la persona de' figliuoli e che il padre succede all'ultimo. Perchè questa differenza; perchè vi succede non come marito, ma come padre. 3. Il marito non è costantemente incapace all'usufrutto. Ora si conviene che la moglie avrebbe potuto disporre anche della proprietà a favor di un estraneo. Dunque essa a potuto farlo a favor del marito; poichè egli può ricevere in usufrutto per dono reciproco, quel che un altro può ricevere in proprietà. Qual ragione potrà rendere incapace il marito in questo caso? Non potrebbe essere che o la legge o la convenzione. Non si può dire che sia la legge poichè in questo caso non ve n'ha alcuna che il renda incapace. Non si può dire nemmeno che sia la convenzione, perocchè

1. Il suo effetto è limitato all'impedire al marito di avvantaggiarsi della comunione.
2. Per derogare ad un dritto comune quale è quello che rende il marito capace di ricevere per la via del dono reciproco, ci vorrebbe un fatto

espresso. 3. Se una volta si dichiarasse il marito incapace di ricevere nel caso che la *ripresa* fosse stipulata, farebbe d'uopo dichiararlo quasi generalmente incapace, poichè non si fanno più contratti di matrimonio senza di questa stipulazione, e siccome la comunità spesse volte non è composta che di quegli effetti, che furono convertiti in mobili per entrarvi, con un solo principio si distruggerebbero tutti i doni scambievoli, e se ne abolirebbe l'uso in tutte le particolari costituzioni.

Eccovi quanto riguarda il marito, il che si può ridurre a cinque prove differenti. 1. La clausola non fa altro effetto se non che esso non tragga profitto sotto pretesto di comunione. 2. Bisogna giudicarne come di una stipulazione di beni proprj dove ci sono statuti che permettono il dono scambievole degli acquisti fatti innanzi il matrimonio. 3. Bisogna altresì giudicarne come di una stipulazione di beni proprj nel caso, in cui il padre succede a proprj figliuoli. 4. Il marito non è incapace nè per legge nè per fatto. 5. L'interesse delle famiglie vi si fa contro. Passiamo a quanto spetta alla moglie, ed a' suoi eredi.

2. *Favor della moglie e de' suoi eredi.*

Qui due parti 1. la moglie. 2. Gli eredi della moglie. Quanto alla prima ben lungi che si possa dar questa interpretazione alla stipulazione di *ripresa* a pro della moglie, egli è certo che questo sarebbe rivolgere contr'essa quanto fu introdotto a suo vantaggio. Imperciocchè sarebbe ella stessa nell'incapacità di ricevere.

La

La ragione ne salta subito agli occhi. Essa non può essere capace di ricevere che col correr rischio di poter donare. Quale assurdità il sostenere che allor quando il jus comune rende due persone capaci di donare, e di ricevere, una convenzione che ha i suoi effetti distinti, e separati, una convenzione che riguarda salvo il marito come marito, e non come donatario, possa mettergli ambedue in una vera, e totale proibizione!

Quanto agli eredi son essi ancor meno favorevoli. 1. Non esercitano la facoltà di ripigliare che come eredi. Dunque per verità non sono tenuti de' fatti del donatore perocchè in materia di donazioni, l'erede del donatore, ed il donatore non sono riguardati come una sola, e stessa persona; ma non è men vero che non ricevono che la successione ab intestato, il che suppone che non si abbia fatta nessuna disposizione de' beni. La *ripresa* è men forte del dritto di ritorno. Ora il ritorno legale non impedisce già la libertà del disporre, ed il convenzionale non l'impedisce che allor quando è concepito con termini fideicomissarij. Dunque essi non possono combattere l'effetto della disposizione, che ne è stata fatta col dono reciproco. E' vero, vi s'è detto, che gli eredi non possono impedire la disposizione, ma purchè sia fatta a favore di una persona capace; ora il marito n'era incapace. Noi abbiam già risposto a quest'obbietto provando che n'era capace. 2. Gli eredi, o que' che han fatta la stipulazione per essi, acconsenti-

rono al matrimonio, ed a tutte le conseguenze del contratto, in cui è il dono reciproco.

3. Non deve esser permesso ad eredi il combattere un titolo solenne, fornito di tutte le formalità, e di rendere incerto l'esito di un dono reciproco, col loro capriccio, in odio del marito. Non ci resta dunque da esaminare che la qualità de' beni, che devono comporre il dono reciproco.

3. Qualità de' beni.

L'unica difficoltà a questo proposito, consiste nel sapere se la stipulazione di ripresa impedisca che gli effetti non sieno veramente entrati in comunione; perocchè se questa massima è vera non serve nulla che il marito sia, o no capace stantechè questa capacità estende si unicamente sugli effetti comuni.

Due principj possono risolvere siffatta difficoltà. Il primo si è che basta che i beni sieno stati in comunione al tempo della mancanza. Quest'è il momento contemplato dallo statuto; Il rimanente è inutile. Quest'appunto è quel giorno fatale, in cui determina e la qualità de' beni, e la capacità del donatario. Il secondo principio è stabilito dai giudizj, che decisero che la rinunzia della moglie non la privava del suo dono reciproco. Due riflessioni su di tal materia. 1. Se si ammettessero le finzioni in questa materia, sarebbe molto più facile il fingere che la metà de' beni comuni, a cui la moglie rinunzia, non le sia mai appartenuta, che il supporre che danari soggetti a *ripresa* non sieno giammai entrati in comunione. Perciocchè 1. il marito godette realmente ed effettiva-

mente di quel danaro; e la moglie non ne ebbe alcun godimento. 2. Il marito non ha il dominio civile, e naturale; la moglie non ha avuto che un dominio, che era come sospeso, e non si è mai verificato. Frattanto si decide che questa specie di dominio basta per istabilire la validità del dono reciproco, *ergo a fortiori ec.*

1. La ragione per cui i giudizj stabilirono che la vedova rinunziante conserva il suo dono scambievole, si è che oltre che basta l'aver comunione di beni nel giorno della morte, si è creduto che non fosse giusto che un marito potesse mandare in fumo il dono, dissipando, e scialquando le sostanze della comunanza. Ma questa ragione milita egualmente a favor del marito nel caso presente, poichè non sarebbe giusto che gli eredi della moglie potessero rinunziando annichilare il dono; altrimenti ne risulterebbe una manifesta ineguaglianza, stantechè il marito nel dono scambievole sarebbe sempre esposto a rischio, mentre la moglie nol sarebbe giammai. 2. Vi si può essere qualche cosa da imputare ad una vedova che rinunzia. Se le può dire che essa poteva, accettando la comunione, conservare il suo dono; ma non è così del marito, al quale non si può dar carico di nulla, poichè non dipende da lui l'obbligare gli eredi della moglie ad accettare la comunione. Dunque argomentando sempre *a fortiori* la stessa giurisprudenza deve essere stabilita tanto in favor del marito, quanto in favor della moglie.

Risposta alle obbiezioni.

Primo obbietto. Il dono scambievole deve es-

sere riguardato come una controlettera, che distrugge la clausola di ripresa importata dal contratto di nozze.

Risposta. Sarebbe ciò vero se la clausola di ripresa impedisse il dono scambievole; ma essa non vi è contraria; ed ha tutto altro oggetto.

Secondo obbietto. Gli eredi devono esercitare la ripresa come l'avrebbe esercitata la moglie medesima; ora essa l'avrebbe esercitata senza tollerar la diminuzion dell'usufrutto. Dunque, ec.

Risposta. Questo ragionamento è assolutamente fallace, perocchè se la moglie fosse sopravvissuta, il marito non avrebbe potuto essere donatario reciproco; perciò nissuna induzione.

Terzo obbietto. Ineguaglianza, poichè il marito sopravvivate ha un bene soggetto a ripresa, mentre la moglie non ha un simile vantaggio.

Risposta. 1. Quest'obbietto avrebbe il suo fondamento, se ciò avvenisse in esecuzione del dono reciproco; ma la moglie ha due dritti, quello di proprietaria, e quello di usufruttuaria: essa accumula il dritto di donataria reciproca a quello di proprietaria. 2. Anzi nell'opinione contraria vi sarebbe dell'ineguaglianza; sendochè la moglie goderebbe di quanto entrò in comunione, ed il marito non potrebbe godere di quel che vi mise la moglie. Ma per meglio dire, non v'è nissuna ineguaglianza nè rispetto all'uno, nè rispetto all'altra, poichè ne sarebbero differenti i titoli.

Quarto obbietto. Il danaro soggetto a ripresa non è entrato in comunione che sotto una condizione risolutiva.

Ris-

Risposta. Vi si prende errore. Vi è entrato puramente, e semplicemente, ma ne esce sotto condizione: *pura est emptio, sed sub conditione resolvitur.*

Ripigliamo in sostanza quanto concerne la presente quistione.

Gli effetti controversi erano comuni nel giorno della mancanza; dunque l'usufrutto ne appartiene al donatario in virtù del dono scambievole fatto tra' due conjugj, quando però la stipulazione di ripresa non abbia servito loro d'ostacolo. Ma non può essa aver prodotto quest'impedimento, che o rispetto al marito, o riguardo alla moglie e suoi eredi, o relativamente alla natura de' beni. Nò rispetto al marito, e l'abbiam già provato. 1. Dalla natura della stipulazione de' beni proprj, che non ha effetto contro il marito, che come marito, e non mai come donatario. 2. Coll'esempio degli statuti, ove nel dono reciproco si possono comprender gli acquisti fatti prima del matrimonio. 3. Coll'esempio dello statuto di Parigi, in cui malgrado la stipulazione di beni proprj, il padre succede all'ultimo de' suoi figliuoli come padre, e non come marito. 4. Colla mancanza di fondamento dell'incapacità opposta al marito, poichè non è stabilita nè per legge nè per convenzione. 5. Colle conseguenze che risulterebbero dall'effetto che si vorrebbe dare alla clausola di *ripresa*, la quale il renderebbe sempre incapace; e perciò non vi sarebbe più dono reciproco. Non già rispetto alla moglie, ed a' suoi eredi si potrebbe im-

pedire di comprendere in un dono reciproco il danaro messo in comunione. Perocchè per quanto riguarda la moglie, dove le si togliesse la facoltà di farlo, essa perderebbe egualmente quella di riceverlo. E per quanto concerne i suoi eredi, sono questi successori ab intestato, che ricevono solo gli effetti indisposti. Non è permesso ad eredi il distruggere un atto legittimo e perfetto. Finalmente nemmeno la natura de' beni potè impedire di comprenderli nel dono reciproco. Noi crediamo averlo dimostrato con due proposizioni, l'una che basta che que' beni sieno stati comuni nel giorno della morte; l'altra che la quistione fu decisa nel caso della rinunzia della moglie alla comunità; dunque essa il deve essere con più forte ragione nel caso presente. 1. Perchè è più facile il fingere che la moglie non abbia giammai avuto nulla in que' beni, che il supporre che il marito non ne abbia mai avuto nè il possesso nè il dominio. 2. Perchè se il marito non può distruggere il dono scambievole, gli eredi della moglie non possono neppur essi. 3. Perchè non si può nulla imputare al marito, se gli eredi della moglie non accettano la comunione, mentre a rinecontro si potrebbe imputare alla moglie d'aver pigliato il partito di rinunziarvi piuttosto che quello di accettarla; e quindi deriva una manifesta disparità, essendo il marito esposto ad un rischio, cui la moglie non vi sarebbe giammai. *Manca l'ultima parte di quest' Aringa.*

Fine del Tomo Quinto.

I N D I C E

Delle Aringhe contenute in questo Tomo V.

ARINGA XX. *Nella causa degli eredi di Michelo Pellissier.*

Se per la legge municipale della Marca, nella successione ne' mobili de' suoi figliuoli, possa un padre raccogliere i mobili di ragione della dote della loro madre. p. 3

ARINGA XXI. *Nella causa tra'l Signor Edemondo Tristan, il Sig. Tesnieres, contro li Signori Damerval e Champagne.*

Se il diritto di jus patronato accordato da un testamento al più prossimo erede o primo nato di grado in grado, debba appartenere al figliuolo del primogenito, come capo della famiglia, o a suo zio, come più prossimo al fondatore. — Se tra due provveduti durante la *Regalia* sulla presentazione de' pretesi padroni, debba preferirsi quegli che ne fu provveduto il primo, o quegli che il fu sulla presentazione del vero padrone? — Se l'indegnità risultante dalla simonia nel presentato del vero padrone, debba farlo privare del beneficio, conservando al padre la facilità di presentarne un altro, quando esso non sia complice della simonia? 18

ARINGA XXII. *Nella causa di Giacomina Girard, vedova d'Onorio Chamois, Maria-Claudia Chamois, moglie del Sig. Frigon, ed il medesimo Sig. Frigon*

Trattavasi dello stato di una figliuola, la quale essend partita nell'età di tredici anni dalla casa di sua madre, andò in America, dove si era maritata, e de aveva abitato per sedici anni, ed era poi ritornata in Francia dopo la morte di suo padre e de' suoi fratelli, e sua madre non voleva riconoscerla per figlia. 40

ARINGA XXIII. *Nella causa del Sig. Bouillerot di Vinantes.*

Trattavasi dello stato d'un figlio, la di cui madre aveva tenuta nascosta la propria gravidanza, ed era stata condannata per adulterio, ma senza che il giudizio avesse dichiarato il fanciullo bastardo adulterino, perchè suo marito abitava con sua moglie, e non era stato assente che lo spazio di tre mesi. 65

ARINGA XXIV. *Nella causa del Sig. Presidente di Bailleul, signore di Castello-Goutier, di Fra Giacomo le Roy, priore-curato d'Aviré, e di Renato l'Enfantin.*

Trattavasi di sapere. 1. Se una decima infeudata, acquistata da un curato regolare, appartenesse di dritto alla sua cura. — 2. Se la mancanza di solennità in una donazione, ch'era stata fatta a quel curato, potesse nuocere alla sua chiesa, di cui ei n'era l'amministratore. — 3. Se alloraquando una decima infeudata è venduta ad una chiesa parrocchiale sotto l'obbligazione di feudo, il signore possa esercitare il jus di ricuperamento feudale. 98

ARINGA XXV. *Nella causa del Capitolo di sant'Illario di Poitiers, e del Signor Corbin, contro Luigi Taveau.*

La quistion principale consisteva nel sapere, se una dispensa dal vizio della nascita, concessa dal Papa al figlio di un Cherico tonsurato, con derogazione a tutte le costituzioni, e statuti de' canoni, potesse avere effetto rispetto ad un capitolo, ove c'è uno statuto espresso che proibisce di ammettervi chi non è nato di legittimo matrimonio. 124

ARINGA XXVI. *Nella causa tra Frate Haudiant Francescano che s'era fatto trasferire nell'ordine di S. Benedetto, e Fra Carlo di Sault.*

1. Se un breve del Papa che conferma una traslazione li un religioso, dichiarata abusiva da un giudizio, sa abusivo? — 2. Se questo medesimo breve ed alcune

cune lettere patenti ottenute dal re per ordinare l'esecuzione possano avere effetto in pregiudizio di un terzo.

147

ARINGA XXVII. *Nella causa della Sig. Contessa di Chaumont, attrice in opposizione ed in dimanda civile contro Elisabetta di Fiennes, contro il curatore all'eredità di Carlo Guglielmo di Fiennes, e li Signori Darie e Barangue.*

1. Quali sieno le condizioni necessarie per dare alla moglie un dritto reale ed un vero dominio sui beni acquistati dal marito coi denari dotali. — 2. Se un erede universale possa contendere le alienazioni de' beni proprj, fatte senza le formalità prescritte dalla legge municipale d'Artois, oppure se l'articolo 189 di questa legge non debbasi applicare se non se a quello che si restringe ai soli beni patrimoniali.

175

ARINGA XXVIII. *Nella causa di Vittorio Colliquet, e Maria le Moine.*

Si trattava di due appellazioni come d'abuso, l'una di una sentenza dell'uffiziale che avea ordinato che fosse proceduto ad un confronto di scritture, benchè fosse stata ordinata, e cominciata in un tribunale laico. L'altra appellazione come d'abuso era stata interposta della celebrazione di un terzo matrimonio contratto da una donna maritata, che non avea riferito alcuna prova della morte del suo primo marito, che si pretendeva per anche vivo.

225

ARINGA XXIX. *Nella causa degli eredi del Signor di Villayer, Decano del consiglio, contro i di lui esecutori testamentarj, l'ospital maggiore di Parigi, ed i poveri della parrocchia di s. Niccola de' Campi.*

1. Se la sopravvenienza di un postumo, nè nato, nè concepito al tempo della morte del testatore, possa far rivocare le disposizioni di un padre fatte *causa mortis*? — 2. Se queste disposizioni sieno nulle, allorchè pare che il testamento sia stato fatto da un padre irritato contro uno de' proprj figliuoli, e porta

in-

in oltre contrassegni di debolezza di spirito; e se annullando si possa nonpertanto aggiudicare a' poveri fatti da lui suoi legatarj universali, una somma proporzionata alle sue facultà. 249

ARINGA XXX. *Nella causa del Sig. de la Barre Avvocato del parlamento, la vedova di Pietro Colli-
net, ed i suoi figliuoli.*

1. Se la porzion de' beni della moglie, messi in comunione, sia compresa nel dono reciproco, allorchè v'è una clausola di ripresa nel contratto di matrimonio, o se questa clausola possa impedire l'effetto del dono reciproco a questo riguardo? — 2. Se la disposizione dello statuto, che obbliga il donatario reciproco a pagare, ed a supplire le spese del funerale, abbia luogo solamente a favor dell'erede de' mobili ed acquisti, o se essa sia fatta anche a favore dell'erede de' beni proprj? 300

Pag. 8	24	sorta	sorti
21	21	costituito	sostituito
16	20	per in capi	per capi
ivi	21	istipite	istirpe
30	8	scritti	dritti
34	15	soggette	soggetti.
52	15	si abbia	sel abbia
59	8	E	E'
ivi	29	mancanti	mancati
61	31	pubblicamente	pubblico
67	37	dal osservare	dall' osservare
73	13	una malattia	una malattia che
83	32	supposte con una	opposte con non
85	3	lezione	lesione
88	28	ridotto	ridotti
93	21	si facciano	ci facciamo
108	26	<i>ed altrove</i>	
		Signor Suzerain	Feudatario maggiore
106	1	interdisce	interdice
130	6	il permette	li permette
131	21	trovare	provare
ivi	32	il Luigi	Luigi
134	1	quantunque	quantunque volte
135	30	ritornare	regolare
145	20	arrogo	s' arròge
149	14	rese	si rese
153	18	preparati	riparati
166	19	tenuto	tenuto fermo
171	26	faremmo	potremmo
191	13	a Fiennes	alla Fiennes
ivi	31	Dicendo	Decidendo
203	25	esservi	essersi
204	32	eccitare	evitare
205	14	allo	dallo
207	8	indannizzarlo	indennizzarlo
227	6	accettabili	suscettibili
225	7	stata ordinata e cominciata	stato ordinato e cominciato
227	33	1689	1659
129	12) gli	le
231	29) gli	
237	28	pare	pure
239	16	postlincinii	<i>postliminiis</i>
240	20	questi	questa
ivi 28	29	con	col
248	12	convinto	convinti
249	15	annullando	annullandose
251	5	frutti	tratti

253	4 farvi	far
255	27 estensione	estensione
259	24 ha	l'ha
260	30 lo stesso	se stesso
261	32 Si	Gli
263	20 elevano	sollevano
265	7 abbia	s'abbia
ivi	14 non abbiano	ne abbiano
279	4 permette	permettè
ivi	20 combattersi	combatterle
291	25 ha	l'ha
302	24 il contratto	al contratto
304	25 tutore	autore
311	8 salvo	solo

Si sono ommessi alcuni altri piccioli errori.

NOI RIFORMATORI DELLO STUDIO DI PADOVA.


Avedo veduto per la Fede di Revisione, ed Approvazione del P. F. Gio: Tommaso Mascheroni Inquisitor Generale del Santo Offizio di Venezia nel Libro intitolato *Aringhe del Sig. d'Aguesseau recitate nel Parlamento in qualità di Avvocato generale ec. MS.* non vi esser cosa alcuna contro la Santa Fede Cattolica, e parimente per attestato del Segretario nostro, niente contro i Principi, e buoni costumi, concediamo licenza ad Antonio Curti q. Giacomo Stampator di Venezia, che possi essere stampato, osservando gli ordini in materia di stampe, e presentando le solite copie alle pubbliche Librerie di Venezia, e di Padova.


Dat. li 28. Decembre 1789.

(PIERO BARBARIGO RIF.
 (CAV. PROC. MOROSINI RIF.
 (GIROLAMO ASCANIO K. R.

Registrato in Libro a Carte 376. al Num. 2942.

Marcantonio Sanfermo Seg.





5

A dark, hand-drawn oval mark, possibly a signature or a decorative element, is centered on the page. The mark is somewhat irregular and appears to be made with a dark ink or pigment. The paper is aged and textured, with some discoloration and wear visible.

